

Massimo Della Misericordia

Fontes et Studia
- 2 -

I CONFINI DEI MERCATI

Territori, istituzioni locali e spazi economici
nella montagna lombarda del tardo medioevo



Massimo Della Misericordia

I CONFINI DEI MERCATI

Territori, istituzioni locali e spazi economici
nella montagna lombarda del tardo medioevo

© Tutti i contenuti di www.adfontes.it sono da intendersi di esclusiva proprietà dell'Associazione Culturale Ad Fontes e/o dei suoi autori. Ne sono espressamente vietate la commercializzazione e la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma, incluse la pubblicazione su siti Web o Intranet, la diffusione tramite mailing list o newsletter, la pubblicazione su riviste cartacee e cdrom e su qualsiasi altro supporto, la diffusione tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Associazione Culturale Ad Fontes. L'autorizzazione alla riproduzione è in ogni caso subordinata alla citazione della fonte (www.adfontes.it) e, ove presente, del nome degli autori. Per richieste di autorizzazione all'utilizzo dei contenuti sopra indicati, inviateci una email. La riproduzione del testo, qualora autorizzata, dovrà essere sempre accompagnata dalla citazione della fonte, e non dovrà essere in alcun modo modificata, alterata, riorganizzata o rielaborata.

Morbegno, Ad Fontes, settembre 2013
© dell'autore; © dell'associazione Ad Fontes

I confini dei mercati. Territori, istituzioni locali e spazi economici nella montagna lombarda del tardo medioevo / Massimo Della Misericordia. – Morbegno : Ad Fontes, settembre 2013.

<http://www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/mdm-confini/copertina.html>

ISBN 978-88-97664-38-3

In copertina: Temù, chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, tabernacolo (particolare) - foto M. Della Misericordia

ABBREVIAZIONI	1
PROLOGO	3
I. GLI SPAZI DELL'AZIONE ECONOMICA: DALLA COSTRUZIONE NORMATIVA ALLE PRATICHE	5
1. Parentele e fazioni	5
2. Signoria	7
3. Ceti	11
4. Contrade	12
5. Comuni di borgo e villaggio	13
5.1. I beni collettivi	14
5.2. I beni privati e le relazioni fra particolari	23
5.3. Impianti, servizi, professioni	29
5.4. Importazioni, esportazioni, dazi	32
6. Comunità di valle	50
7. Contadi cittadini	53
8. Stato	57
9. Impero	60
II. LE RELAZIONI SOCIALI E ISTITUZIONALI	61
1. La formazione dei prezzi e dei compensi	61
2. Dissuasione sociale	64
3. La cittadinanza economica	68
III. SPAZI DI MERCATO IN COMPETIZIONE	92
1. Riconoscimenti e reciprocità	92

2. Il comune di villaggio e di borgo e le unità sociali minori (parentela, ceto, contrada)	100
3. Comune rurale e signoria	108
4. Comune rurale e federazioni	116
5. Comune urbano e comunità rurali	118
6. Comune urbano e signoria rurale	125
7. Comune urbano e stato	126
8. Comunità rurali e stato	130
9. Corpi territoriali in conflitto: le relazioni interne agli stati	137
10. Tensioni di frontiera	142
 IV. PROCESSI TARDO-MEDIEVALI	 179
1. Confini più profondi	179
2. Confini forti e deboli	181
 V. CONCLUSIONI	 192
 BIBLIOGRAFIA	 206

ABBREVIAZIONI

APG, *Statuta Grosbuti*: Archivio parrocchiale di Grosotto, *Statuta communis Grosbuti Vallistellinae*

APS, *Ordines Sondali*: Archivio parrocchiale di Sondalo, *Liber ordinum universitatis Sondali*

ASBs: Archivio di stato di Brescia

ASCB: Archivio storico del comune di Bormio

QC: *Quaterni consiliorum*

QD: *Quaterni datorum*

QI: *Quaterni inquisitionum* (i registri più antichi attendono ancora una collocazione definitiva)

QR: *Quaterni receptionum*

L'attività politica e scrittoria del comune di Bormio era divisa in tre sorti annuali: primaverile (s.p.), estiva (s.e), invernale (s.i.).

ASCG: Archivio storico del comune di Grosio

ASCM, *Ordinamenta super datiis de Morbegnio*: Archivio storico del comune di Morbegno, *Data et ordinamenta facta, data et ordinata super datiis minutilis, videlicet panis, vini, carniium, statere, mensurature, lozje, lignorum Bitti et tassere communis et hominum de Morbegnio*

ASCo: Archivio di stato di Como

AN: Atti dei notai

ASC: Archivio storico civico

ASCT, *Statuta de Tallamona*, Archivio storico del comune di Talamona, *Liber statutorum communis de Tallamona* (archivio in corso di riordinamento a cura di Rita Pezzola)

ASDCo: Archivio storico della diocesi di Como

ASMi: Archivio di stato di Milano

CS: Carteggio Sforzesco

ASSo: Archivio di stato di Sondrio

AN: Archivio notarile

AVV: Archivio Visconti Venosta (Grosio)

BCCo: Biblioteca comunale di Como

SAGr: Staatsarchiv Graubünden

PROLOGO

Nel basso medioevo i molti soggetti sociali e istituzionali attivi sulla scena pubblica si adoperarono, in competizione fra loro, per imporre i confini dell'appartenenza che essi delimitavano anche come perimetri della circolazione delle risorse. In altre parole, intesero riempire gli spazi circoscrizionali anche di contenuti economici e usare i confini di quegli spazi come delimitazioni dei mercati, interdicensi o gravando di balzelli gli scambi che li superavano. Le pagine che seguono sono dedicate all'iniziativa dei soggetti locali, in primo luogo le comunità, ai loro rapporti di conflitto e di solidarietà con i poteri sovra-locali, nelle valli della Lombardia. Sarebbe ovviamente impossibile ricostruire qui un quadro generale dell'economia e del mercato in una realtà così frastagliata, animata da piccoli circuiti locali, attraversata da flussi internazionali, coinvolta dagli accordi di transito stipulati fra gli stati, percorsa da una cospicua mobilità della popolazione. Più modestamente, mi prefiggo lo scopo di identificare le norme specificamente volte a de-terminare gli ambiti dello scambio, nelle fonti pragmatiche prodotte dai promotori locali di tali politiche (cap. I), le abitudini sociali e le distinzioni di *status* che i provvedimenti regolativi indussero o sancirono (cap. II), le tensioni che scaturirono da iniziative concorrenziali (cap. III), in un ambiente rurale sempre più segnato, alla fine del medioevo, da complessivi processi di localizzazione (cap. IV). A tal fine, cercherò di compenetrare la ricostruzione di indirizzi molto generali e di trasformazioni di lungo periodo con l'analisi più ravvicinata di dispositivi comprensibili alla luce di congiunture

brevi e contesti particolari: dalle specifiche tensioni territoriali (come quella fra i borghi e le valli dipendenti) o sociali (vicini-signori) ai rivolgimenti internazionali, molto avvertiti lungo le frontiere alpine¹.

¹ Il presente studio continua, con un'analisi dei circuiti di scambio, i lavori di chi scrive *Significare il confine*, concentrato sul linguaggio della delimitazione, e *I confini dell'economia*, dedicato ai paesaggi alpini. Alcuni elementi sono stati anticipati in *Spazi politici; Dalla Lombardia alle Alpi*.

I corsivi nelle citazioni tratte dalle fonti edite e inedite sono miei.

Ringrazio Ilario Silvestri, per il consueto aiuto prestato nella ricerca bormiese, e Ugo Zecca, che ha realizzato l'ipertesto.

I. GLI SPAZI DELL'AZIONE ECONOMICA: DALLA COSTRUZIONE NORMATIVA ALLE PRATICHE

1. Parentele e fazioni

I legami di parentela concorrevano a contornare un primo ambito privilegiato di cessione della terra. Gli statuti delle comunità obbligavano sovente il venditore ad offrire i fondi in primo luogo ai suoi parenti o, a transazione conclusa, ne consentivano il recupero da parte degli agnati entro un tempo determinato. Tali norme confinavano l'agnazione: stabilivano che colui che si impegnava nel riscatto doveva discendere dallo stesso padre, avo o proavo del venditore ed escludevano le donne («che niuna donna possa esser admissa alla ricupera predetta»)¹. Nella pratica, gli atti notarili rubricati *retrodata* o *remissiones iuris parentelle* testimoniano l'effettivo vigore della norma nel Bormiese. Nel 1343 anche un uomo di Solario (in Val Blenio) notificò la sua intenzione di recuperare gli immobili alienati a terzi da un «parente» morto².

Il prestito di denaro da parte dei membri più agiati a quelli meno fortunati del lignaggio concorreva a saturare lo stesso ambiente di rapporti di reciproca interdipendenza³.

Alla fine del medioevo fecero la loro comparsa disposizioni interne al lignaggio che vincolavano le disponibilità degli eredi,

¹ *Gli statuti della Valle Brembana*, pp. 262-267, cap. 172 (per la citazione); *Statuta districtus Lemnis*, pp. 102-106, cap. 97.

² *Blenio*, pp. 776-777, doc. 337.

³ DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contrattata*, parte II.

dettando forme di condivisione patrimoniale, di controllo della parentela sulle scelte matrimoniali dei singoli e istituendo i noti vincoli fidecommissari. Baraino Castelli di San Nazaro di Morbegno, ad esempio, nel testamento dettato nel 1500, stabilì che i due figli, per dieci anni dal giorno della sua morte, non potessero alienare il patrimonio, a meno che non ci fosse il consenso di entrambi, «et hoc fecit et facit prefatus d. testator ut bona sua conserventur in eius successores quantum fieri potest»⁴. Costituendo il matrimonio una significativa circostanza di mobilità delle proprietà, anche secondo gli statuti di Biasca la donna «habens hereditatem paternam vel maternam» poteva sposarsi solo con il consenso di almeno due parenti, cui evidentemente era consentito di concorrere alla decisione sulla trasmissione delle sostanze⁵.

Dove le parentele si componevano in più ampie reti di solidarietà, anche lo spazio politico della fazione diveniva un circuito economico privilegiato. Nelle acute fasi di conflitto seguite alla morte di Gian Galeazzo Visconti, i Vitani comaschi occuparono i possedi dei Rusca e viceversa; la violazione di questo confine richiese una lunghissima opera di mediazione da parte di Filippo Maria, una volta succeduto al potere del padre⁶. Nell'Ossola superiore era intervenuta un'esplicita «ordinatione» ducale, di cui i capi-parte delle parentele da Breno e da Baceno rivendicarono l'applicazione contro i rivali del Ponte. Essa aveva

⁴ ASSO, AN, 382, ff. 13r.-18r., 1500.01.10. V. anche DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, p. 449; *Archivio storico del santuario*, p. 242, doc. 746. Cfr. ZORZOLI, *Della famiglia e del suo patrimonio*; ARCANGELI, *Gentiluomini di Lombardia*, pp. 58-63; EAD., *Un'aristocrazia territoriale*; PORQUEDDU, *Il patriziato pavese*, parte I.

⁵ MOTTA, *Gli statuti di Biasca*, pp. 107-108, cap. LXXXXII.

⁶ MOTTA, *Lettere ducali* [1889], p. 209, doc. XXVI, pp. 214-215, docc. XLI, XLVII, pp. 219-221, docc. LIV, LVII, LX, p. 223, docc. LXIX-LXX, pp. 225-226, docc. LXXIX, LXXXI, p. 228, docc. XCI, LXXXVII [sic]; [1892], p. 17, doc. CCLVI, p. 65, doc. CCCCIX.

stabilito che «nessuna de le parte se ingerisse in li beni de l'altra», motivo per cui anche le sostanze di chi avesse compiuto un delitto punibile con la confisca del patrimonio non erano mai pervenute «ad altre extranee persone» (cioè a membri dello schieramento antagonista). Il capitano di Domodossola confermò, scrivendo al duca di Milano: Gian Pietro del Ponte, con le sue manovre per impadronirsi dei beni di Antonio *Bartoloti* di Villa, aveva irritato profondamente gli altri gentiluomini per avere «presumto domandare a la excelentia vestra la roba sua, per essere suo adversario», «dicendo loro che una volta fu ordinato davante alla excelentia vostra che l'uno he l'altro non se dovesse impagiare de la roba né facultà de l'una parte né de l'altra, perché, per simile cosse, era venuto differentie et questione loro»⁷.

Nel Luganese le fazioni condizionavano la circolazione delle merci non solo perché nelle fasi di guerra di parte queste ultime «non corrono»⁸. Lealtà politiche localizzate, infatti, orientavano anche i percorsi economici, se, durante gli scontri del 1467, «a Bissone si trovavano i ghibellini della valle d'Intelvi e della riviera che ostacolavano il trasporto a Lugano di grano per i guelfi»⁹.

2. Signoria

La signoria rurale fu, almeno fino al Duecento, un rilevante contenitore di relazioni economiche. Tendenzialmente chiuso era il godimento delle risorse indivise. Gli uomini della «curtis» di Darfo e i «domini» del castello di Montecchio convennero nel 1200 che né gli uni né gli altri potessero alienare il bosco «homini vel

⁷ ASMi, Comuni, 34, Domodossola, 1496.02.01-02.

⁸ TD, II/1, pp. 241-242, doc. 272.

⁹ CHIESI, *La cronaca di Lugano*, § II.

hominibus extra curtem Darvi habitantibus»¹⁰. L'*ordinamentum* stabilito nel 1203 dal monastero dell'Acquafredda e dal comune di Delebio e Rogolo consentiva ai vicini di vendere la legna tagliata nel bosco solo ai nobili locali e ai monaci¹¹.

La terra, concessa dal signore, ma a volte anche di proprietà, avrebbe dovuto circolare all'interno della stessa signoria in modo privilegiato o esclusivo. Alla fine del Duecento l'abate di S. Abbondio consentiva a un gruppo di oltre una dozzina di conduttori di beni in territorio di Bema di alienare la terra solo tra loro massari¹². Il vescovo di Novara nel 1297 emanò uno statuto che vietava ad ogni «persona Ossole nostre» di cedere «rem immobilem infra territorium nostrum sitam in hominem vel collegium alterius iurisdictionis». Altri accordi, come quelli dotali e quelli creditizi (poiché spesso i prestiti venivano accordati con il meccanismo del pegno fondiario), implicavano il passaggio di mano della terra e dunque soggiacevano alle stesse limitazioni. Sempre il presule novarese non intendeva acconsentire nemmeno alla cessione di fondi per estinguere debiti contratti con «homines alicuius districtus», se in Ossola fosse reperibile chi, «de nostris hominibus», li riscattasse¹³.

In modo esclusivistico poteva essere regolato il mercato del lavoro. In Valle Diverio nel 1321 solo l'«homo d. novariensis episcopi» era ammesso al servizio di trasporto delle merci. Poiché

¹⁰ SINA, *Il comune e la parrocchia di Darfo*, pp. 30-31.

¹¹ *Liber statutorum consulum cumanorum*, col. 394.

¹² ASMi, Pergamene per fondi, 111, 1299.12.01.

¹³ BRIACCA, *Una contestazione giuridica*, pp. 41-42. Cfr. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 858-859. V. anche, sulle campagne padane, ROMEO, *Il comune rurale di Origgio*, p. 35; OCCHIPINTI, *Il contado milanese*, pp. 63, 91, 184-185; DE ANGELIS CAPPABIANCA, *Vogheria oppidum nunc opulentissimum*, pp. 83-84, 176; ARCHETTI, *Berardo Maggi*, p. 311; GRILLO, *Statuti signorili*, p. 27; CHIAPPA MAURI, *Nelle terre del monastero*, p. 71; MERATI, *Gli statuti di Cicognara*, p. 125, cap. 35, p. 134, cap. 76; PROVERO, *Le parole dei sudditi*, pp. 91 e sgg. Per un caso classico, CHERUBINI, *Una comunità dell'Appennino*, pp. 85, 98, 102, 106. Cfr. infine CAROCCI, *Poteri signorili*, pp. 206 e sgg.

in Ossola i diritti dell'episcopio non sempre si esercitavano in modo omogeneo sulle unità comunali, bensì in modo frammentario sulle contrade, quando non sulle singole parcelle agricole o sulle singole persone, circuiti così orientati istituivano lealtà alternative a quelle delimitate dall'ordinamento territoriale¹⁴.

I confini della signoria erano sanciti, infine, da prelievi daziari che ancora alla fine del medioevo concorrevano a configurare il territorio di queste forme di dominio, pure quelle dal più incerto profilo giuridico. Vedremo come il vescovo di Novara all'inizio del Trecento difese risolutamente queste prerogative temporali in Ossola. Fino agli anni della rottura con Venezia, i Federici conservarono il diritto esigere il pedaggio riscosso a Capo di Ponte di Mu, un punto di transito fondamentale in alta Valcamonica, accesso a Edolo e alle ramificazioni della strada verso i passi di Aprica, Mortirolo e Tonale. I Capitanei di Sondrio e i Beccaria sottoponevano a prelievo il vino esportato dalla Valmalenco, un'importante direttrice del loro potere locale, presidiata da fortificazioni¹⁵.

Nello stato territoriale, la legittimazione o l'istituzione di poteri signorili mediante infeudazione poteva includere o meno il trasferimento al vassallo delle competenze sulla fiscalità indiretta. Le contemplavano l'investitura di Sondalo e Lovero a Modesto Alberti di Bormio (1416). Loterio Rusca nel 1416 ottenne la Val Lugano e la pieve di Balerna, con tutti i dazi, e la Valchiavenna, con esplicito riferimento ai pedaggi imposti sulle mercanzie provenienti dalla valle e dalla vicina Valtellina. Nel 1418 il conte Loterio pretendeva di esigere, alla sommità del Lario, il «datium turre Olonii, pro omnibus mercantiis que de partibus Vallistelline

¹⁴ ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, p. 35, cap. LXII.

¹⁵ DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, p. 103; ID., *La disciplina contrattata*, pp. 261, 311-312. V. anche MAINONI, *I traffici sul lago di Como*, pp. 331-332; MEYER, *Die Capitanei von Locarno*.

conducuntur ad [...] civitatem Cumarum et etiam que de ipsa [...] civitate conducuntur ad ipsas partes Vallistelline». Anche il dazio sul vino imbottato e sul frumento erano nella disponibilità del feudatario, che ne fece dono agli uomini; cessato il potere dei Rusca, i due introiti vennero recuperati, almeno temporaneamente, a vantaggio della camera ducale (1422)¹⁶. Il 21 luglio 1450 Giovanni Balbiani a nome suo e del fratello Gabriele fu investito della contea di Valchiavenna con piena giurisdizione, entrate, ma ora con la riserva alla camera ducale di quei dazi un tempo spettanti al comune di Como, sul vino forestiero, le carni, la biada del lago e la calcina¹⁷. Il pedaggio di Chiavenna, però, nel 1502 era detto dal conte Gian Giacomo Trivulzio «datio nostro»¹⁸. La Val Lugano divenne uno spazio daziario ampiamente autonomo da Como. Dipese ancora dalla gabella del sale della città; furono però redatti gli statuti «pedaggi maioris totius comunitatis Lugani et vallis ac ripperie», del vino forestiero, oltre che delle carni, del pane di frumento, delle biade del lago di Lugano, delle vettovaglie e delle taverne; gli introiti vennero riconosciuti dal duca ai feudatari (dopo i Rusca, i Sanseverino). Le norme contornavano il nuovo spazio del borgo, al centro di una «vallis» e di una «ripperia». Il dazio del vino forestiero, ad esempio, si esigeva «pro introitu» ed «exitu», gravava sul prodotto condotto «extra [...] iurisdictionem [...] ducis Mediolani» e «in terras non subpositas iurisdictionis [sic] vallis Lugani seu ripperie». Anche il dazio delle biade del lago di Lugano,

¹⁶ MOTTA, *Lettere ducali* [1889], p. 257, doc. CCII (cfr. p. 256, doc. CXCIX); [1892], p. 64, docc. CCCCV, CCCCVII, p. 71, doc. CCCXXXVII; [1893], pp. 76-77, doc. CCCXLIX, cap. 3; [1897], p. 84, doc. DCXIV; CENGARLE, *Feudi e feudatari*, pp. 255-259, docc. 84-85.

¹⁷ ASMi, Registri ducali, 51 pp. 14-24. Cfr. CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale*, pp. 67-68.

¹⁸ SCHNYDER, *Handel und Verkehr*, pp. 519-520, doc. 1029.

una superficie doganale che acquisiva visibilità rispetto al Trecento, gravava sull'*introitus* come sull'*exitus*¹⁹.

Ad un grande ente ecclesiastico, ad un potente cittadino o rurale ed ai loro uomini, ai luoghi in cui essi erano insediati, come le «cassine» della campagna comasca o i nuclei del radicamento signorile del Lario, poteva essere concessa perlomeno l'immunità dai dazi cittadini, sui consumi, ma anche, di maggiore interesse per il discorso che qui si svolge, sui trasporti, nonché dalla gabella del sale, delimitando una piccola oasi entro i circuiti disegnati dalla città²⁰.

3. *Ceti*

Fra il XIII e il XIV secolo gli ordini costituiti dagli abitanti nella stessa località rurale possedevano beni divisi: terre dei soli vicini o entrate dei soli nobili e via dicendo. Essi procedevano pertanto separatamente alle investiture e alla riscossione dei redditi, e promuovevano per proprio conto le cause per difendere l'integrità delle comunanze. Possessi separati tendevano a produrre ambiti del godimento di tali risorse e relazioni societarie ricalcati a loro volta sull'appartenenza cetuale. Ad esempio, all'inizio del Trecento

¹⁹ MOTTA, *Lettere ducali* [1892], p. 71, doc. CCCCXXXVII; [1893], p. 161, doc. DLXX; [1897], p. 90, doc. DCXXXVI; MORONI STAMPA, *Gli statuti dei dazi* (frasi citate a pp. 58-59); ASCo, ASC, Volumi, 89, f. 6v., 1450.04.15; SCHAEFER, *Il Sottoceneri nel medioevo*, p. 338. Cfr. CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale*, pp. 108 e sgg.; COLOMBO, *Alla ricerca del mercato locale*, pp. 156-168.

²⁰ MOTTA, *Lettere ducali* [1889], pp. 221-222, docc. LXIII-LXIV, p. 241, doc. CXXXIX, pp. 246-247, doc. CLVI, pp. 251-252, docc. CLXXVIII, CLXXX; [1892], p. 19, doc. CCLXII, p. 50, doc. CCCLVI; [1893], pp. 162-163, docc. DLXXV-DLXXVI, DLXXVIII, pp. 166-167, docc. DLXXXVIII-DXC; [1897], p. 89, doc. DCXXXI, pp. 127-128, doc. DCCXXVII; ASCo, ASC, Volumi, 63, ff. 229v.-230v., 1438.04.23; ff. 349v.- f. 350v., 1439.09.04-05; DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contrattata*, pp. 179, 184-185; ID., *Divenire comunità*, p. 883. Sulla posizione fiscale delle cascine, v. DEL TREDICI, *Comunità, nobili e gentiluomini*, pp. 63-65.

il comune dei vicini di Morbegno affidava la riscossione del redécimo (un prelievo che gravava sull'agricoltura e sulla produzione artigianale) a società costituite dai vicini, del capoluogo o dei villaggi minori, che si avvalevano di fideiussori della medesima estrazione, mentre i nobili locali avevano i propri dazi e tenevano proprie riunioni per incantarli ai membri del loro ceto²¹.

4. *Contrade*

Le contrade potevano essere integrate da circuiti dai molti risvolti economici e relazionali, come quelli disegnati dalla compravendita di terra o dai matrimoni, ma erano in genere unità troppo modeste per costituire significativi spazi di mercato²².

Nelle Valli Ambrosiane, invece, i livelli comunitari minori – le degagne, unità costitutive delle vicinanze, e le bogge, le società d'alpe – diedero prova, in questo come in altri campi, di un significativo dinamismo. Nel 1379 la vicinanza di Semione divise il bosco fra le tre degagne che la componevano; ogni degagna avrebbe dovuto cercare fra i propri membri anche l'acquirente di lotti eventualmente messi in vendita, proponendoli ai vicini delle altre solo in mancanza di offerte; l'ipotesi di un acquirente esterno alla vicinanza, invece, non era neanche contemplata²³. La vicinanza del Piano di Giornico non consentiva perlomeno ai vicini nuovi di comprare quote del diritto di operare come trasportatori se non dai membri della loro degagna d'appartenenza (e non della vicinanza nel suo complesso)²⁴. La degagna di Tarnoglio vietava di vendere latte ai forestieri e di prendere in consegna bestiame forestiero da

²¹ DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 268, 286-287, 303; ID., *Un contratto agrario*, p. 746; ASSO, AN, 2, ff. 119v., 122r., 1329.06.18.

²² DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 549-550, 578-579.

²³ *Blenio*, pp. 989-991, doc. 415.

²⁴ *Leventina*, p. 1628, doc. 844.

monticare (senza licenza delle autorità comunitarie)²⁵. Tali esclusivismi operavano concretamente, se un vicino della degagna di Doro, membro della vicinanza di Chironico, che condusse il suo bestiame a pascolare «in monte et [...] territorio de Cala», diversa degagna di Chironico, ne subì il pignoramento²⁶.

I boggesi, dal XIII secolo, si impegnarono a non vendere diritti sulle alpi se non ad altri boggesi dello stesso monte²⁷; talvolta non potevano nemmeno costituire una società con la persona non avente diritto sull'alpe²⁸. Si conservano, in effetti, cessioni del diritto di pascolo rispettose di tali norme, ad esempio da parte del prete che aveva abbandonato il luogo di origine²⁹. Al pascolo dell'alpe Piumogna, secondo le norme del 1286, il bestiame del boggesse accedeva gratuitamente, quello forestiero solo mediante il pagamento di 2 denari nuovi per ogni bovino o per ogni gruppo di 5 bestie minute, di 5 denari per ogni cavallo³⁰.

5. Comuni di borgo e villaggio

Più ampiamente occorre soffermarsi sullo spazio economico comunale, la cui costruzione ispira sezioni cospicue si può dire di tutti gli statuti rurali³¹.

²⁵ *Leventina*, p. 1357, doc. 719.

²⁶ *Leventina*, pp. 1435-1438, doc. 756.

²⁷ *Riviera*, pp. 57-58, doc. 18, pp. 119-122, doc. 46; *Leventina*, p. 71, doc. 40 (già nel 1268), p. 88, doc. 57, p. 227, doc. 188.

²⁸ *Leventina*, p. 227, doc. 188. Anche i membri di un numeroso e litigioso consorzio di Cosio non avrebbero potuto prendere bestie forestiere nei pascoli di cui godevano senza il parere degli altri *participes* (ASSO, AN, 2, f. 216r.-v., 1333.11.21).

²⁹ *Leventina*, p. 371, doc. 297.

³⁰ *Leventina*, p. 88, doc. 57.

³¹ Nella vastissima gamma di norme e pratiche introdotte nell'area in esame, nota grazie a molte ricerche, a partire specialmente dalla quella condotta da P. TOUBERT sugli statuti rurali, oltre ai testi già ricordati in DELLA MISERICORDIA,

5.1. I beni collettivi

La chiusura verso gli operatori economici non locali assumeva diverse gradazioni e non era definita ovunque in modo identico. Sul pascolo, innanzitutto, poteva gravare un divieto assoluto. Allora al momento dell'investitura dei monti si proibiva anche ai locatari locali di sub-affittare porzioni dell'alpe ai forestieri, per pascolarvi o falciarvi il fieno, e di caricarne il bestiame. Agli stessi vicini non si consentiva di introdurre capi forestieri. Le alpi venivano sorvegliate per impedirvi l'ingresso delle «bestie extranee»³². Rapporti societari fra privati, che eludessero queste norme, erano impediti. A Dalegno e Poschiavo i locali non potevano unirsi con i forestieri allo scopo di inviare sui pascoli il bestiame³³. I vicini di Tarnolgio esclusero dal godimento delle alpi Giovanni *Lombardi* di Faido e vietarono ad ogni vicino di «mesgiare suum lac cum ipso»³⁴.

Le autorità comunali contemplavano però varie eccezioni. A Costa Volpino non si escludeva il subaffitto: fra il 15 maggio e il 15

Divenire comunità, pp. 65-66, v. anche BESTA, *Bormio antica e medioevale*, pp. 180-181; STORTI STORCHI, *La disciplina giuridica*; EAD., *Aspetti della condizione giuridica*, pp. 24-29; ZOIA, *Nel passato*, pp. 133-135; LORENZETTI, MERZARIO, *Il fuoco acceso*, pp. 64 e sgg., 101-104; PALESTRA, *Così si viveva a Villa*, pp. 111, 115-116, 132, 159; POLONI, *Castione della Presolana*, p. 134. Per l'analisi di queste norme in diversi contesti, v. ad es. BERENGO, *Nobili e mercanti*, p. 332; DONDARINI, *Istituzioni, società, beni collettivi*, pp. 129-133; RAGGIO, *Norme e pratiche*, pp. 177, 179; MAINONI, «*Viglaebium opibus primum*», p. 212; MATHIEU, *Use, property and market*, pp. 171-175; HEAD-KÖNIG, *Les alpagnes en Suisse*, pp. 315-336; DE ANGELIS CAPPABIANCA, *Voghera alla fine del Trecento*, pp. 63, 66-67; FRANCESCHINI, *Le strutture dell'economia volanese*, p. 210; RAO, *Risorse collettive*, p. 61; ID., *Comunia*, pp. 183, 187; *La Valle di Primiero*, pp. 85-86. V. anche gli studi citati sotto, cap. II, n. 88.

³² SALICE, p. 419.

³³ DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, p. 157; *Statuti di Poschiavo*, f. 48r., cap. 24. A Biasca era vietato al vicino «se [...] afradelare nec consotiare cum aliquo forense» per la fruizione dei diritti comunali in generale («de vicinore») (MOTTA, *Gli statuti di Biasca*, p. 159, cap. CXIV).

³⁴ *Leventina*, pp. 1499-1500, doc. 782.

agosto gli incantatori di alcune alpi potevano concedere il pascolo e lo sfalcio del fieno «cossì a terrero como a forestiero»³⁵. Particolari licenze consentivano poi usi particolari. A Bormio il monte Braulio era destinato al mantenimento di animali da soma, accessibile ai trasportatori che si dovessero trattenerne, per i forestieri in virtù di una somma più elevata a parità di notti trascorse³⁶.

Decisivo è soprattutto che i comuni si riservassero la facoltà di realizzare quanto impedivano ai privati, cioè di soddisfare la domanda non locale di pascoli³⁷. A Grosio, anzi, evidentemente per prevenire le mosse dei Venosta, i nobili del luogo che avevano conteso agli uomini i diritti di monticazione, gli statuti del 1545 stabilirono che non si affittassero i pascoli collettivi «ad alchune persone habitante et che sia del dicto comune», ma a «personi forasteri»³⁸. In questi casi, però, tutelavano le prerogative della popolazione, riservandole alcune superfici per il bestiame domestico o dandole la possibilità, fino ad una determinata data o per tutta la stagione, di usufruire in compartecipazione dello stesso monte affittato ai forestieri. Introducevano inoltre discriminazioni, quali particolari erbatici richiesti ai forestieri e, per contro, l'accesso gratuito o condizionato ad un'imposizione meno gravosa per i vicini³⁹. Il comune di Bormio rimise l'erbatico alle greggi transumanti, ma ribadì il controllo sulla circolazione del bestiame e

³⁵ *Statuto di Costa Volpino*, p. 17, cap. 29.

³⁶ *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 234-237, cap. 239.

³⁷ Cfr. FRANCESCHINI, *L'alpeggio in Val Rendena*, pp. 58 e sgg.; *Gli statuti veneti di Valgoglio*, pp. 61-62, cap. 58.

³⁸ ASCG, Statuti, 1, fasc. 6, 1545, cap. 31.

³⁹ Bormio nel 1494 consentì il pascolo nell'alpe Blesaccia alle «persone terrigene et forenses», però chiedeva 3 soldi per capo alle prime e 6 alle seconde (ASCB, QR, 1494, s.e., 1494-1495, s.i.). A Pezzaze in Val Trompia la differenza era ben più che doppia: la «taxa» per l'accesso al pascolo era di 2 denari per capo ovino, ma saliva a 1 soldo per il «forester chi habito in comü» (RIZZINELLI, *Gli statuti*, p. 192, cap. 128). V. anche SILINI, PREVITALI, *Gli statuti cinquecenteschi del comune di Gorno*, pp. 130-133, capp. 39, 41.

il monopolio sugli utili («dummodo quod utilitas perveniat in commune et quod dicte pecudes veniant in Burmio cum licentia communis»)⁴⁰.

In alcune terre l'affitto dei pascoli costituì un'importante decisione di politica economica, che concorse ad aprire relazioni a piccola e media distanza. A volte si trattava di rapporti confinari⁴¹. Altre volte si consolidarono percorsi di valle, quando non regionali e sovra-regionali di transumanza. Dalla fine del Quattrocento, i pascoli della valle dell'Adda, dal Bormiese alla Val Gerola, ospitarono allevatori engadinesi, tirolesi, camuni, cremonesi e bergamaschi⁴².

Un largo circuito collegava l'allevamento e i pascoli della Valchiavenna, della Valle del Reno e della Val Mesolcina. Le montagne della Lombardia attraevano gli allevatori transalpini. Il comune di Samolaco teneva dal vescovo di Como, pagando «grando ficto», un diritto di erbatico riscosso «da ciaschuno così todescho quanto lombardo che li ven a pascere a questo tempo cum le loro bestie» nel territorio (come gli abitanti della Valle del Reno, con i loro cavalli). Però nel corso di una controversia con i grigioni scrisse al principe dei pericoli che sarebbero nati «quando fusse aperta la via non fusseno dicti grisani obligati al pagamento de dicto herbatico et paschulo», esprimendo con chiarezza i limiti dell'apertura cui consentiva⁴³. Nell'altra direzione, nel XIII secolo il comune di Chiavenna aggiungeva, alle alpi di cui era proprietario,

⁴⁰ ASCB, QC, 4, 1505.08.22.

⁴¹ Il comune di Biasca affittava al comune di Lodrino una *pastura* ai confini fra le due località (*Riviera*, pp. 138-139, doc. 62).

⁴² DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, pp. 70 e sgg., con bibliografia (v. inoltre l'attestazione di pastori camuni sull'alpe Gavia già in ASCB, QD, 1483, s.e.), cui aggiungere ora CORTI, RUFFONI, *Il formaggio «Val del Bitt»*; PRANDI, *Piateda e Boffetto*, p. 56. V. anche ASSO, AN, 304, f. 279v., 1524.08.18.

⁴³ ASMì, CS, 1157, 1498.04.27; Comuni, 78, Samolaco [1498]. V. anche ASDCo, Mensa vescovile, fasc. 1, cart. 24 - del Pero, 1542.11.07: nel piano di Samolaco e Mezzola l'erbatico veniva esatto «pro [...] bestiis forensibus».

quelle che prendeva in affitto, dai signori e dalle comunità transalpine che ne possedevano nella stessa Valchiavenna, ma pure oltre lo spartiacque, sul versante renano. Quelle superfici, poi, venivano aperte agli allevatori locali e a quelli dell'episcopato. Il comune si preoccupava infatti di diffondere l'offerta, che veniva raccolta dagli allevatori specialmente della sponda comasca del lago, in particolare dei borghi e dei centri più vivaci da un punto di vista commerciale, mentre sporadico era l'intervento di quelli della sponda lecchese. Nel Quattrocento i capi del Lario continuavano a risalire fino alle alpi della Valchiavenna e al di là dello spartiacque. Ancora nel 1499 il feudatario della valle scriveva: «le alpe di questa iurisdictione non sono capace a tante bestie quanto gli è, perché gli intervene la maggior parte de le bestie dil laco di Como»⁴⁴. Nel 1490 caricatori di Bivio (oltre i passi del Maloggia e del Settimo) alla fine di maggio cercavano in località Gera Lario il bestiame da monticare sulle alpi, di cui però non si specifica, nella testimonianza tramandata, l'ubicazione⁴⁵. Alcune alpi sul versante orografico destro dell'alta Val San Giacomo erano di proprietà del comune di Mesocco, in Val Mesolcina (vale a dire al di là dello spartiacque fra i bacini idrografici della Moesa, dunque del Ticino, e della Mera), che nel XIII secolo le affittava a caricatori della Valchiavenna e del Lario. Solo nel XV su quei monti si affermeranno, fra contrasti e compromessi, i diritti degli abitanti del vicino villaggio di Isola⁴⁶.

In Ticino gli scambi, pure di raggio locale, valicavano i confini delle giurisdizioni e degli stati. Ad esempio, gli uomini di Preonzo, del comitato di Bellinzona, nel 1435 supplicarono il duca: non

⁴⁴ ASMi, CS, 720, 1465.05.15; 782, 1472.08.01; 1156, 1493.08.06, 1495.06.02, 1495.05.29; 1157, 1499.05.06; Comuni, 24, Chiavenna, 1467.08.16 ecc.

⁴⁵ ASMi, CS, 1632, 1490.05.30-06.02.

⁴⁶ SCARAMELLINI, *Pratiche e rapporti transfrontalieri*; SALICE, *passim*; MANGINI, *Le pergamene degli archivi parrocchiali*, pp. 217-244, docc. 1-8.

volevano pagare il dazio, in passato mai imposto e ora preteso da quelli di Locarno, «pro aliquibus quantitibus bestiarum extractarum a dicta tera Provonzii et missarum in alpihus *iacentibus in teritorio de Locarno ubi dicitur Alex, que alpes sunt dictorum suplicantium*». Chiedevano di sentire, fra gli altri, i «datierii temporis preteriti»⁴⁷. I bellinzonesi portavano le loro bestie in Val Leventina⁴⁸. Gli abitanti di Biasca usufruivano di pascoli in Surselva (lega «de Crualla»)⁴⁹. D'altra parte, un «thodesco» ottenne dai vicini di Marolta e di Castro (giurisdizione di Blenio) la locazione di un'alpe per un anno a 14 fiorini del Reno, con il proposito poi di raccogliere (non si dice dove) «bestiamo [...] per potere charigare dicte alpe»⁵⁰.

Il calcolo economico era trasparente. Nel Bormiese, infatti, non operavano consorzi di caricatori che potessero competere con le offerte degli allevatori di professione. Solo la Valle di Livigno faceva eccezione: per l'alpe di Livignolo, fra il 1507 e il 1514, il comune poté incassare cifre molto simili da un pecoraio camuno e dagli operatori locali che si avvincendarono, fra le 70 e le 80 lire imperiali. Non a caso furono proprio i livignaschi, anche perché non rappresentati nelle cariche consiliari e dunque esclusi dalla negoziazione sulla ripartizione fra le superficie pascolive da affittare e quelle da destinare all'uso locale, a contestare più energicamente la politica comunale⁵¹. Per contro, quando in Valfurva nel 1499, a causa della guerra, i «massari forenses» rinunciarono alle già conseguite locazioni delle alpi Gavia e Manzina per non mettere a rischio il loro patrimonio, si fecero sì avanti coloro che possedevano terra e risiedevano d'estate presso

⁴⁷ Riviera, pp. 737-738, doc. 428.

⁴⁸ TD, III/1, pp. 260-261, doc. 290.

⁴⁹ TD, III/1, pp. 216-217, doc. 238.

⁵⁰ ASMi, CS, 783, 1478.04.28. V., più ampiamente, CHIESI, *Alpi e alpigiani*, pp. 159-174, nonché OSTINELLI, *Tra commercio, alpeggio e devozione*, pp. 485-488.

⁵¹ ASCB, QR, 1506-1507, s.i.; 1513, s.p.; 1514, s.p.; *Storia di Livigno*.

quelle stazioni d'alta quota («vicini illorum alpium seu aliqui eorum qui paschulant in ipsis alpibus dimisserunt Consilio ut faceret taxam fictorum illorum alpium super ipsos vicinos»), che le ottennero in affitto con la facoltà di ospitare, dietro pagamento di un corrispettivo, altro bestiame dei loro convalligiani («habeant auctoritatem valendi facere taxam super omne pecus tam grossum quam minutum vicinorum et cervicinarum quod pasculavit in illis alpibus et possint uti omnibus iuribus que habet commune»). Però i pastori forestieri si erano impegnati al pagamento di 21 ducati d'oro, mentre la «taxa» che il comune poté imporre ai vicini era di appena 6 ducati⁵². Irrisori, infine, erano gli affitti ordinari di piccoli lembi di alpi ai vicini, tanto, di norma, da non fruttare insieme neanche 4 lire annue⁵³.

Agli estranei era di norma interdetto l'accesso al bosco, dove non potevano abbattere le piante per fare legna o produrre carbone, tagliare i rami, raccogliere strame, cortecce, foglie e fronde. Sono norme che compaiono pressoché agli esordi del comune rurale: l'*ordinamentum* convenuto nel 1203 fra il monastero dell'Acquafredda e gli uomini di Delebio e Rogolo non consentiva all'«extraneus» di portare con sé la legna tagliata nel «boscus de comuni»⁵⁴. Per la legna fatta abusivamente, quindi, il forestiero sarebbe stato condannato, come è effettivamente attestato⁵⁵. A Masera si precisava pure che nessun vicino doveva «prestare adiuvamen nec auxilium [...] alicui forensi ad buscandum super territorium Maxerie»⁵⁶. A Onore si proibirono le società dei vicini con i forestieri, finalizzate alla produzione di calce, che richiedeva l'uso di legname e roccia evidentemente vincolati⁵⁷. Anche sulla

⁵² ASCB, QC, 3, 1499.08.17; QR, 1499, s.p.

⁵³ V. ad es. ASCB, QR, 1522-1523.

⁵⁴ *Liber statutorum consulum cumanorum*, col. 394.

⁵⁵ *Leventina*, p. 1433-1434, doc. 754.

⁵⁶ BERTAMINI, *Masera*, pp. 68-69, cap. XXXIII.

⁵⁷ POLONI, «*Ista familia de Fine...*», p. 104.

legna portata dai fiumi e torrenti era affermata una qualche disponibilità locale: a Morbegno si escludeva esplicitamente chi non pagava le tasse con il comune dal diritto di portare a casa quella trascinata dal Bitto⁵⁸.

Di nuovo, però, le istituzioni locali accordavano licenze di taglio anche a forestieri. Cosio possedeva un bosco in territorio di Bema e ne consentì lo sfruttamento a tre vicini di Cosio e uno di Gerola⁵⁹. Le relazioni che si stabilivano potevano dispiegarsi ad ampio raggio: nel 1355 Antonio *Zecha de Menaxio*, abitante a Dongo, si procurò un bosco in Valle del Bitto dal comune di Cosio, dove fece tagliare le piante di faggio a tre boscaioli di Averara⁶⁰. Solo a titolo di boicottaggio, nel corso di una lite confinaria con Tirano, venne «inhibitione facta da pusclavini che non se cava dal territorio loro el legname comprato da li nostri subditi», cioè dai mercanti del dominio milanese⁶¹.

Analogamente le parcelle arative, vignate o ancora da mettere a coltura di proprietà comunale venivano riservate ai vicini. In tal senso ne disponeva l'ente: si enunciavano, dando la cosa quasi per scontata, le condizioni cui il canevaro maggiore di Bormio avrebbe venduto, nelle mani «cuiuslibet persone de Burmio», i terreni *novi* da dissodare⁶². Nello stesso modo era chiamato a regolarsi l'investito: le accole valtellinesi dovevano circolare, e circolavano effettivamente, solo all'interno di quell'ambito⁶³. Nelle Valli Ambrosiane il vincolo alla vendita o all'uso come pegno continuavano a gravare sulle sorti ricavate nelle comunanze. Nel 1219 il comune di Olivone spartì le «commune terre» fra i vicini;

⁵⁸ ASCM, *Ordinamenta super datiis de Morbegno*, cap. 52 (1442.12.30). Cfr. DELLA MISERICORDIA, *I confini dell'economia*, p. 308.

⁵⁹ ASSo, AN, 24, f. 137r., 1362.02.16.

⁶⁰ ASSo, AN, 13, ff. 201v.-202v., 1355.03.09.

⁶¹ ASMI, Comuni, 87, Valtellina, 1488.05.12. Cfr. *ivi*, 1488.05.29.

⁶² ASCB, QC, 2, 1485.03.15.

⁶³ DELLA MISERICORDIA, *Un contratto agrario*; PRANDI, *Piateda e Boffetto*, p. 27.

ad ognuno venne assegnato «pro diviso» un lotto «determinatum» da ridurre in «campania»; nessuno però avrebbe potuto vendere la «sua pars» se non ad altri vicini. Lo stesso si stabilì anche per successivi provvedimenti di messa a coltura, presumibilmente riuscendo effettivamente ad orientare il mercato⁶⁴. Pure la sub-concessione da parte del vicino investito dei beni comunali divisi non poteva favorire l'estraneo. Tali norme, di nuovo, vigevano per le accolte valtelinesi come per le terre concesse ad altro titolo, ad esempio enfiteutico⁶⁵.

Ancora una volta, però, il comune poteva regolare delle aperture. Soltogio possedeva vari campi, vigne, prati nei territori comunali di Berbenno e Postalesio, che concedeva a persone di Fusine, Berbenno e Polaggia⁶⁶. Delebio, in bassa Valtellina, dove parte cospicua della popolazione era costituita da immigrati (stabilmente o stagionalmente) dalla Valle del Bitto, affidava incolti, magari utili per svernare il bestiame, campi, prati e castagneti ad abitanti di Rasura e Pedesina, e ad originari sempre di Rasura, nonché di Sacco e Gerola trasferitisi nel territorio comunale⁶⁷.

Quante poi erano le risorse – dal sottosuolo ai prati indivisi, dalle acque ai greti dei torrenti –, altrettanti erano, di luogo in luogo, i divieti. In Val di Scalve la ricerca delle vene era libera e l'estrazione del metallo spettava al loro inventore, ma si dava per

⁶⁴ *Blenio*, pp. 161-163, doc. 37, pp. 1165-1169, doc. 493. Per la cessione fra vicini di una terra su cui gravava un fitto da versare alla *rodaria* di Olivone, v. ivi, pp. 1310-1313, doc. 549. V. ancora *Leventina*, pp. 1369-1370, doc. 727, pp. 1468-1470, doc. 769, pp. 1534-1535, doc. 800, pp. 1561-1562, doc. 811.

⁶⁵ ASSo, AN, 264, ff. 484v.-485v., 1478.08.08.

⁶⁶ ASSo, AN, 202, ff. 91r.-v., 1461.04.17; f. 93v., 1461.04.23; ff. 109r.-v., 1461.05.20; f. 117r., 1461.07.13.

⁶⁷ ASSo, AN, 242, ff. 43v.-44v., 1460.12.06; ff. 57v.-58r., 1461.02.16; 243, f. 43r.-v., 1467.12.14; f. 46r., 1467.12.29; 265, ff. 126r.-127r., 1480.12.30.

scontato fosse una «*persona dicte comunitatis*»⁶⁸. A Biasca i forestieri erano esclusi dal diritto di derivare le acque, come a Gravedona dall'uso di quello che infatti era identificato come il *flumen comunitatis*⁶⁹. Non di rado era vietata la caccia nel territorio comunale, magari a specie particolari come, a Biasca, i rapaci⁷⁰, nonché lo sfalcio del fieno⁷¹. Un uomo di Sondalo fu effettivamente condannato per aver preso pietre nei ghiaietti fluviali del comune di Bormio («*in glaredis communis*») senza licenza⁷².

A Bormio non si poteva nemmeno conseguire la cessione dai forestieri di crediti del comune, a Domodossola, viceversa, cedere diritti detenuti contro il comune o i privati al forestiero⁷³.

Dove la proprietà delle alpi, dei boschi e le altre prerogative di natura collettiva non erano dell'ente istituzionale, ma si riconoscevano ai singoli vicini quote frazionarie di godimento, si cercava comunque di limitare la circolazione delle relative prerogative fra gli appartenenti alla comunità. Nessuna donna della Valle Diverio sposata «*extra confines dictae vallis alicui homini habitanti extra confines dictae vallis*» poteva trasmettere in eredità diritti sulle alpi e sui servizi di trasporto, né altre *utilitates* connesse alla vicinanza, affinché, si diceva esplicitamente, non pervenissero ai «*forenses*»⁷⁴. Olivone e Semione, si direbbe con successo, vietavano al vicino di vendere «*suam partem pasculi*» (ovvero

⁶⁸ *Gli statuti antichi (1372) e moderni (1578) della Valle di Scalve*, pp. 120-122, capp. 103, 108.

⁶⁹ MOTTA, *Gli statuti di Biasca*, pp. 105-106, cap. LXXXIII; *Statuta Grabadonae*, p. 70, cap. CCLXXXVII.

⁷⁰ MOTTA, *Gli statuti di Biasca*, p. 110, cap. CIII. Cfr. BERTAMINI, *Storia di Montecrestese*, pp. 610-611, cap. 20; DE MAURIZI, *Memorie storiche di Premia*, p. 114, cap. XLI.

⁷¹ BERTAMINI, *Cravegna*, pp. 174-177, cap. 20.

⁷² ASCB, QR, 1491, s.p.

⁷³ *Statuta seu leges municipales comunitatis Burmi*, pp. 132-133, cap. 104; AMODINI DE CAPIS DELLA SILVA, *Gli statuti antichi di Domodossola*, p. 55, cap. 54.

⁷⁴ ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, p. 27, cap. XXXI. Cfr. *Terre e comunità*.

«partes divixas» del pascolo)⁷⁵. Gli statuti trecenteschi di Brissago proibivano la vendita ai forestieri di quote d'uso dei beni comunali («viganum»)⁷⁶.

5.2. I beni privati e le relazioni fra particolari

Sui beni privati vigevano anche diritti collettivi, gravati dai condizionamenti considerati nelle pagine precedenti. Terminata la fienagione i prati diventavano suolo nella disponibilità della comunità e vi era ammesso il «traso», il pascolo del bestiame vagante; il forestiero che lo praticasse, però, era punibile⁷⁷. Una vicinanza, d'altra parte, poteva consentire temporaneamente agli estranei di raccogliere foglie nei pascoli e nei terreni di proprietà⁷⁸.

L'intervento del comune nell'economia dei particolari era però più ampio, a corroborare le sue ambizioni di soggetto non solo patrimoniale, ma territoriale, che dettava norme in merito alle proprietà collettive come a tutte le altre risorse. Gli statuti duecenteschi di Leffe costituiscono una precoce chiusura dell'uso dei pascoli e del bosco situati entro i «confines» comunali all'«extraneus»⁷⁹. In seguito si moltiplicarono i divieti a «fenare», pascolare, tagliare alberi o raccogliere legna secca e ruscare «super territorium Mochonie»; «super territorio dictae vallis Diverii», «super territorio dicti communis», «tanto ne' comunali, come ne' proprii possessi»⁸⁰. Nel 1539 ad istanza dei sindaci di Talamona il

⁷⁵ *Blenio*, pp. 373-375, doc. 148, cap. 2 (per le citazioni), pp. 1183-1187, doc. 501. Per la cessione di una terra tenuta *in livello de pascuo* dal comune, effettivamente fra vicini, v. ivi, pp. 211-212, doc. 57.

⁷⁶ *Statuti di Brissago*, p. 180, cap. 69.

⁷⁷ *Leventina*, pp. 1331-1341, docc. 705-707.

⁷⁸ *Leventina*, pp. 1537-1538, doc. 802.

⁷⁹ TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Valle Gandino*, p. 384, capp. 27-28.

⁸⁰ Nell'ordine, BERTAMINI, *Mocogna*, 2003, p. 18, cap. 34; ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, pp. 25-26, cap. XXVI; ASCG, *Statuti*, 1, 1491.08.20, cap. 5; DE MAURIZI, *Memorie storiche di Premia*, pp. 97-98, cap. IV.

podestà di Morbegno emise una grida che vietava alla persona «forastera dal dito comune» di pascolare le sue bestie e di prelevare legname «in lo comune predito de Tallamona, tanto in le comunantie et paschuli de epsò comune quanto in alchuni beni de particolare persone, sotto le pene che se conteno in li statuti vigenti in la Valletellina sopra ciò disponenti»⁸¹. Gli statuti di Gorno, però, distinguevano, per le pecore forestiere, il pascolo su superfici comunali, soggetto al pagamento di 1 soldo per capo, dalla permanenza «in stabulis» e l'alimentazione con il fieno di proprietà privata, imputate per soli 3 denari⁸².

Oggetto di un sistematico tentativo di controllo fu, in primo luogo, il mercato immobiliare. È notevole lo stretto parallelismo fra diritti di natura privata e collettiva istituito a Biasca, i cui statuti imponevano di offrire la cessione «tam de proprio quam de vicinore» nell'assemblea di vicinanza⁸³. Statuti e capitoli siglati con il principe stabilivano che i vicini potessero vendere i loro fondi agricoli solo ad altri vicini. Lo scopo era evitare una massiccia penetrazione economica forestiera o urbana, ma anche salvaguardare la capacità contributiva del comune. L'ente, infatti, era impegnato verso la città, la federazione rurale o lo stato al versamento periodico di una somma definita o valutata comunque secondo coefficienti fissi, che tenevano conto delle potenzialità economiche del suo territorio e non mutavano se non in tempi molto lunghi. Per contro, i proprietari estranei avrebbero tentato da subito di sottrarre all'estimo locale i loro nuovi acquisti, facendo ricadere sui soli vicini il peso delle imposte. Per questo, se alcuni comuni vietavano ai forestieri di comprare prati, campi o case in modo assoluto, altri consentivano di concludere «libere»

⁸¹ ASCT, *Statuta de Tallamona*, f. 27r., 1539.04.19.

⁸² SILINI, PREVITALI, *Gli statuti cinquecenteschi del Comune di Gorno*, pp. 132-133, cap. 41.

⁸³ MOTTA, *Gli statuti di Biasca*, pp. 104-105, cap. LXXXI.

l'operazione, quando essi si fossero fatti carico delle imposte, e dunque previa notifica⁸⁴.

Sovente era vietato dare o affittare case ai forestieri, in termini assoluti⁸⁵ o perlomeno non prima che essi avessero prestato solide garanzie (*securitas*) nelle mani dei consoli⁸⁶ o in assenza di una notifica alle autorità comunali⁸⁷.

Furono regolati i circuiti creditizi. La vendita su pegno fondiario, cioè l'istituzione di un'ipoteca sugli immobili allo scopo di ottenere un prestito, era distinta, a Poschiavo, dall'alienazione: la seconda operazione doveva essere autorizzata dal Consiglio, la prima no. A Biasca, invece, lo stesso accordo doveva seguire la prassi prevista per le vendite vere e proprie: l'offerta sarebbe avvenuta in primo luogo nel corso della vicinanza e solo dopo 15 giorni dalla comunicazione era possibile la cessione anche ai forestieri. Nel 1347 fu introdotto il divieto di vendere «res terretorie iacentes in teretorio de Brixago» al «forensis» e di ricevere da questi qualsiasi investitura, colpendo appunto tale peculiare meccanismo di credito⁸⁸. A Domodossola un immobile poteva essere ceduto al non vicino a soluzione del debito solo quando il comune non fosse stato disponibile a estinguere l'obbligazione, subentrando nella proprietà. Gli abitanti dello stesso borgo non potevano disporre liberamente dei crediti che

⁸⁴ ZANETTI, *Statuti di Bagolino*, pp. 107-108, cap. 140, per l'espressione citata. Cfr. WICKHAM, *Leggi, pratiche e conflitti*, p. 304.

⁸⁵ *Statuto di Costa Volpino*, p. 19, cap. 36.

⁸⁶ Ad es. BERTAMINI, *Storia di Villadossola*, p. 389, cap. 10; ROVELLI, *La castellanza di Sonvico*, p. 215, cap. 93; APS, *Ordines Sondali*, cap. 96; ASCT, *Statuta de Tallamona*, cap. 65.

⁸⁷ ZANETTI, *Statuti di Bagolino*, pp. 107-108, cap. 140.

⁸⁸ *Statuti di Poschiavo*, ff. 50v.-51r., cap. 33; MOTTA, *Gli statuti di Biasca*, p. 105, cap. LXXXII; *Statuti di Brissago*, p. 210, cap. 204.

vantavano, nel senso che non potevano cedere i loro diritti nei confronti dei privati al forestiero⁸⁹.

Come si proibiva ai locali di vendere o affittare immobili e di chiedere prestiti ai forestieri, così, cercando di interrompere pure all'altro capo un flusso di rapporti che valicasse disinvoltamente i confini comunali, si colpirono i circuiti stretti dai forestieri fra loro. Gli statuti di Bormio non consentivano ai forestieri, come ai terrigeni, di prendere in affitto decime, pedaggi e *fictalicio* da qualsiasi «persona extranea» (ma il riferimento erano la chiesa vescovile e il monastero di S. Abbondio, con cui dunque il comune solo poteva trattare) e di offrire case di proprietà agli amministratori di tali entrate. Quelli di Poschiavo non consentivano ai forestieri di conferire ad altri forestieri le loro «rasone»⁹⁰.

Si vietava inoltre ai vicini di rilevare crediti, diritti e pretese di forestieri sul patrimonio di altri vicini, stabilendo semmai alcune eccezioni per le fideiussioni e i debiti contratti in società⁹¹. La norma sembrerebbe compromettere, paradossalmente, la possibilità di ricondurre ad una relazione fra vicini un rapporto che, con qualche rischio, trattandosi di un debito, si era aperto verso l'esterno. In realtà credo che essa debba essere letta come un potente disincentivo: chi avesse accettato di prestare denaro o avesse in qualche modo acquisito altre pretese pendenti contro l'abitante di una terra cui era estraneo era avvertito preventivamente delle difficoltà che avrebbe incontrato nell'esigere soddisfazione, in primo luogo grazie all'indisponibilità del fronte del vicinato, che si voleva coeso, ad offrirgli una sponda. A

⁸⁹ AMODINI DE CAPIS DELLA SILVA, *Gli statuti antichi di Domodossola*, p. 53, cap. 39, p. 55, cap. 54.

⁹⁰ *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 72-73, cap. 42; *Statuti di Poschiavo*, f. 77r.-v., cap. 57.

⁹¹ *Teglio*, p. 117, cap. 9; *Statuti di Poschiavo*, f. 77r.-v., cap. 57.

Bagolino si contemplava anche il divieto di agire come procuratore del forestiero impegnato a recuperare le sue pendenze contro altri vicini⁹².

La salvaguardia dell'integrità dello spazio comunale richiedeva il controllo di ulteriori momenti della relazione sociale che potevano determinare la fuoriuscita di risorse, come le successioni ereditarie e le assegnazioni dotali, nonché le interazioni quotidiane. Si impedirono pertanto i matrimoni fra donne del luogo e forestieri, li si gravarono di una tassa particolare o ancora si stabilì che le donne non avrebbero comunque potuto condurre nella casa dello sposo ingenti eredità e diritti di natura collettiva. Anche la successione di un estraneo a un vicino poté essere onerata dal pagamento di una somma al comune o un risarcimento rituale, come l'offerta di un pasto a una persona per fuoco. In altri casi si ammise tale possibilità alla solita condizione che il forestiero assicurasse di continuare a farsi carico dell'imposizione fiscale che gravava sul patrimonio ereditato⁹³.

Le istituzioni locali non rinunciarono a intervenire nei contatti più spiccioli. Gli statuti vietavano ai vicini anche di «hospitare» il forestiero oltre un limitatissimo periodo di tempo⁹⁴. Quelli di Gromo perseguirono il monopolio della mediazione comunale dell'accoglienza: «ad obviandum malitiis et fraudibus merchatorum», cioè l'elusione del pagamento del dazio del vino e del pane, si vietò ai singoli vicini di procurare vitto e alloggio ai forestieri, che potevano essere ospitati solo dai tavernieri⁹⁵. Quando gli uomini di Domodossola, nel primo Trecento, inflissero ai delinquenti la «pena disvisinationis», una sorta di bando, questi

⁹² ZANETTI, *Statuti di Bagolino*, p. 97, cap. 104.

⁹³ LATTES, *Gli statuti di Lugano*, pp. 51, 70, 83; DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 385-388; ASMì, *Comuni*, 87, s.d.

⁹⁴ *Statuti di Brissago*, p. 175, cap. 37; ZANETTI, *Statuti di Bagolino*, p. 105, cap. 134.

⁹⁵ SILINI, PREVITALI, *Statuta de Gromo*, pp. 128-129, cap. 69.

ultimi non avrebbero più potuto farsi dare l'acqua e il fuoco, farsi macinare la farina e cuocere il pane, vendere il vino, avere ospitalità, andare dal barbiere, presumibilmente i piccoli scambi che occorreano in modo privilegiato fra vicini («quod nullus de dicto loco homini vel mulieri per eos disvisinato ignem vel aquam det, hospitium locet, frumentum molat, panem coquat, barbaram radat, vinum vendat et aliter omni hominum comercio idem disvisinatus careat»)⁹⁶. Alla fine del Quattrocento i tiranesi, in lite come si è detto con i brusaschi e i poschiavini, imposero loro «la prohibitione del manzare et bere per li soi denari», infastiditi o preoccupati «per havere li pusclavini tolto forma, sotto spetia de qualche facenda, de venire in la valle in X et XII a la volta et starli tuto lo giorno a implisse lo corpo et poi rettornare la nocte»⁹⁷.

La punizione prevista per le operazioni non consentite era una condanna pecuniaria (per chi non poteva pagare provvedimenti severi come, a Poschiavo, un bando quinquennale dalla terra)⁹⁸ e spesso l'esproprio a favore del comune: così nel caso di terre e case vendute senza previa notifica ai vicini, come pure delle quote di godimento delle alpi cedute ai forestieri⁹⁹. In questo modo la pena ricostruiva il mercato ideale, riconsegnando alla collettività i beni in procinto di finire in mani estranee.

Neanche la decisione giudiziaria doveva aprire i circuiti dell'economia. Si escludeva ad esempio la consegna di immobili dei vicini ai creditori forestieri, «se quelli non prometterano & non darano sigurtà in Poschiavo di restituire esse cose immobili estimate overo di vendere quelle al debitore dal quale haverà tolto

⁹⁶ BRIACCA, *Una contestazione giuridica*, p. 69. Cfr. PICCINNI, *Contadini e proprietari*, pp. 222-228.

⁹⁷ ASMi, Comuni, 87, Valtellina [1499].

⁹⁸ *Statuti di Poschiavo*, ff. 50v.-51r., cap. 33.

⁹⁹ ZANETTI, *Statuti Bagolino*, pp. 107-108, cap. 140, p. 121, cap. 184.

in pagamento o sia a li suoi parenti», e solo se entro tre anni da nessuno di questi soggetti fosse venuta un'offerta d'acquisto¹⁰⁰.

5.3. Impianti, servizi, professioni

Regole analoghe vigevano per l'erogazione dei servizi, più o meno qualificati, gli esercizi commerciali e le produzioni industriali. Le norme intervenivano in due momenti, quello della concessione dell'impianto o della facoltà di erogare il servizio e quello del rapporto con l'utenza.

In primo luogo, non a tutti era concesso svolgere quelle attività. I mulini del comune di Costa Volpino potevano essere incantati solo dalla «persona che starà e habitarà in li terri e territorio del comune [...] e la qual serà del ditto comune». A Bormio era vietato affittare «fuxinas grossas ab aqua» ai «forenses»¹⁰¹.

Non sempre ed ovunque, ma sovente, era vietato agli estranei vendere pane, carne e vino al minuto, ovvero tenere taverna, senza particolari licenze. Anche le economie dei luoghi di transito erano organizzate in modo particolaristico. Il vicino di Poschiavo non doveva assumere i forestieri come soci nella gestione della taverna comunale; quello di Masera ospitare nella propria casa la rivendita di vino di un forestiero¹⁰². A Domodossola si era stesa una fitta rete di divieti: non si consentiva al forestiero di immagazzinare vino; al «burghensis» di vendere vino in un immobile di proprietà del forestiero o, viceversa, di lasciargli allestire un tale esercizio in

¹⁰⁰ *Statuti di Poschiavo*, ff. 16v.-17r., cap. 42.

¹⁰¹ *Statuto di Costa Volpino*, p. 47, cap. 123; ASCB, QC, 2, 1492.02.01.

¹⁰² *Statuti di Poschiavo*, f. 41v., cap. 66; BERTAMINI, *Masera*, pp. 72-75, cap. XLVII.

locali di sua proprietà e, in ogni caso, di comprare e bere il vino smerciato dall'estraneo¹⁰³.

Nel campo delle professioni, come dei mestieri più umili, si espresse un analogo esclusivismo. A Biasca si sancì la mancanza di valore delle scritture del notaio non vicino¹⁰⁴. In molte valli di passo i «forenses» non potevano lavorare come trasportatori di balle e i mercanti in transito dovevano servirsi dei somieri locali o pagare un dazio ulteriore¹⁰⁵. A Darfo occorreva la licenza dei *rationatores* per dare ospitalità ai forestieri che lavoravano nei boschi comunali, i raccoglitori di stame («raspatores raspas») e i costruttori di macine da mulino; inoltre non si potevano ingaggiare carbonai, lavoratori del legname e bifolchi forestieri, a meno che non si trattasse di *famuli* assunti stabilmente da contribuenti del comune¹⁰⁶.

In secondo luogo, non tutti avevano la facoltà di fruire delle prestazioni. La segheria era un servizio organizzato dal comune per i vicini. A Rasura, nel 1476, esso era limitato agli abitanti di Rasura, esclusa anche Pedesina, contrada in quel momento in lite con il capoluogo: l'incantatore «teneatur et debeat raxegare cuilibet persone ipsius terre de Rasura a Vale Male foras usque ad flumen Molinorum», «cum pactis quod nulle persone non possint vendere de ipsis assis [...] raxigatis extra commune, nixi inter eos

¹⁰³ AMODINI DE CAPIS DELLA SILVA, *Gli statuti antichi di Domodossola*, p. 54, capp. 44-45. Cfr. *ivi*, p. 56, cap. 58, per le interdizioni estese a tutto il settore delle vettovalie.

¹⁰⁴ MOTTA, *Gli statuti di Biasca*, p. 166, cap. CXLI.

¹⁰⁵ ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, p. 31, cap. XLIV, p. 35, cap. LXII; MEYER, *Blenio e Leventina*, pp. 47-53; SCHNYDER, *Handel und Verkehr*, pp. 22-34; SOLDI RONDININI, *Le vie transalpine*, pp. 439-451; CARONI, *Sull'importanza della someggiatura*; RIEDI, *I Porti attraverso lo Spluga*; HITZ, *Società e economia*, pp. 235-239; HILFINKER, *Artigianato e industria*, pp. 67-68; DUBINI, *Fiere e mercati*, pp. 237-242; SCARAMELLINI, *Vie di terra*, pp. 54-61; ID., ZOIA, *Transiti e comunicazioni*, pp. 261-268, 296-301.

¹⁰⁶ *Statuti rurali di Anfo, Darfo e Darzo*, pp. 120-121, capp. 57-58.

vicinos»¹⁰⁷. A Grosio sempre il lavoro della segheria era destinato, per i prezzi determinati dal comune, «quibuscumque personis dicti communis Groxii»; a Bagolino «culibet persone de Bagolino»¹⁰⁸. Il mugnaio doveva macinare per «quilibet persona dicti comunis»¹⁰⁹.

Venendo a prestazioni di elevata qualificazione professionale, il medico a Bormio era ingaggiato per la «salus corporum hominum tam marium quam feminarum communis et terre Burmii»¹¹⁰. Talvolta erano differenziate le tariffe per accedere ai servizi: le scuole comunali erano destinate in primo luogo ai figli delle famiglie del comune, nel senso che il maestro avrebbe potuto chiedere alle altre un salario superiore a quello «limitatum» dalle autorità locali¹¹¹.

Se da un lato i vicini erano gli unici utenti, dall'altro essi non sempre potevano servirsi di strutture diverse da quelle messe a loro disposizione dalle istituzioni locali. L'obbligo di usare il mulino del comune, che compare precocemente e si generalizza, implicava il divieto di avviare l'attività di mulini privati o signorili, ma anche di ricorrere a mulini di altri comuni¹¹².

¹⁰⁷ ASSO, AN, 345, ff. 182v.-183v., 1476.03.04.

¹⁰⁸ ASCG, Pergamene, 218, 1488.12.18; ZANETTI, *Statuti di Bagolino*, p. 112, cap. 156.

¹⁰⁹ SILINI, PREVITALI, *Gli statuti cinquecenteschi del Comune di Gorno*, p. 94, cap. 20. V. anche *Statuti rurali di Anfo, Darfo e Darzo*, p. 83 («masnare [...] a tute le persone de dicta terra de Ampho») ecc.

¹¹⁰ ASCB, QC, 3, 1497.03.21.

¹¹¹ DELLA MISERICORDIA, *Consuetudine, contratto*, p. 161. Cfr. DEL TREDICI, *Maestri per il contado*, per il caso di un servizio scolastico regolato da un diverso confine (quello della parentela) e un'esauriente bibliografia.

¹¹² ROSA, *Statuti di Vertova*, pp. 16, 21. Sono eccezionali le norme che consentivano di rivolgersi liberamente «tam ad molendina aliorum comunium quam ad molendina comunis» (SILINI, PREVITALI, *Gli statuti cinquecenteschi del Comune di Gorno*, pp. 90-91, cap. 19).

5.4. Importazioni, esportazioni, dazi

Pure nel campo della commercializzazione dei prodotti la normativa comunale regolava non solo lo sfruttamento della proprietà collettiva, ma anche la disponibilità dei beni privati, ponendosi in modo prescrittivo di fronte al vicino non meno che al forestiero. Il divieto di esportazione, infatti, ha una doppia articolazione: è, per il forestiero, un divieto d'acquisto e, per il vicino, di vendita delle merci alla «persona non habitante in detto territorio» ovvero «fuori del territorio»¹¹³. Gli statuti di Costa Volpino, invero, distinguevano nettamente in merito all'esportazione di legna, calcina e carbone, consentendo al vicino di disporre liberamente di quanto veniva da «di soi proprii boschi vel terreno» e vietando invece di intaccare allo stesso scopo le proprietà comunali. La legna da opera, fuoco, carbone e calcina, precisava però un altro capitolo, doveva essere venduta solo fra vicini, mentre l'istituzione poteva in ogni caso commercializzare la legna anche «fora del ditto comune»¹¹⁴. A Cravegna era vietato esportare legna, ma «reservatis plantis propriis». Altrove, invece, si disponeva in merito all'intero territorio comunale, senza distinguere fra beni collettivi e individuali. In Valle Diverio nessuno poteva «dare alicui personae forensi [...] lignamen [...] collectum intra confines dictae vallis». A Intragna non era consentito tagliare legna «supra territorium [...] communis, et hoc pro vendendo nec pro largiendo extra eorum comune salvo pro

¹¹³ *Statuti di Poschiavo*, f. 51r.-v., cap. 34.

¹¹⁴ *Statuto di Costa Volpino*, pp. 9-12, capp. 3, 4, 6-8.

suo usu»; a Gorno era riservata tutta la «ligna nata [...] super comuni»¹¹⁵.

Senz'altro, a questo proposito, è necessario distinguere fra villaggi agricoli, borghi dalla vocazione commerciale e snodi stradali. Alcuni grossi centri delle valli bergamasche (Clusone, Ardesio) non promossero in effetti una politica rigidamente esclusivista, consentendo la circolazione della manodopera e i commerci dei forestieri, non gravandoli di dazi più pesanti rispetto a quelli dovuti dai vicini né di pene più gravi per le infrazioni commesse, anzi non mancando di accordare immunità ad esempio a coloro che venivano a lavorare la terra con i loro animali per conto dei proprietari locali. Eppure, fra le località di rango paragonabile, Domodossola risalta al contrario per la severa legislazione contro l'iniziativa economica di tali soggetti e circa l'ammissione in vicinanza¹¹⁶. Alle fiere e ai mercati che si svolgevano nelle terre maggiori era protetta e dunque invitata ogni persona «tam terigena quam forensis», con l'eccezione di banditi, ribelli e appetati¹¹⁷. Secondo Alessandro Lattes i forestieri «potevano vender liberamente le loro mercanzie a Lugano soltanto nei giorni di mercato»¹¹⁸. Nemmeno in tali circostanze, comunque, era consentita ogni operazione. Una delle proposte discusse nel 1519 nel Consiglio generale di Morbegno, dove si teneva un mercato settimanale, riguardava il divieto di portare «extra terram merchantia et victuallia conducenda ad merchatum»¹¹⁹. Durante la

¹¹⁵ BERTAMINI, *Cravegna*, pp. 196-197, cap. 50; ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, p. 21, cap. XI; MOTTA, *Gli statuti d'Intragna*, p. 285; SILINI, PREVITALI, *Gli statuti cinquecenteschi del Comune di Gorno*, pp. 154-155, cap. 56.

¹¹⁶ SILINI, PREVITALI, MARCHETTI, *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, p. 65, capp. 10-11, p. 88, cap. 96, p. 93, cap. 112, p. 96, cap. 120, paiono norme particolarmente favorevoli ai forestieri; AMODINI DE CAPIS DELLA SILVA, *Gli statuti antichi di Domodossola, passim*.

¹¹⁷ FONTANA, *Selva*, p. 73; ASCB, QC, 3, 1498.09.28.

¹¹⁸ LATTES, *Gli statuti di Lugano*, p. 70.

¹¹⁹ ASSO, AN, 668, f. 232r.-v., 1519.12.26.

fiera di s. Michele a Bormio si ponevano delle guardie nei luoghi di passo «ne movilie femine, caseum et butirum conducatur extra Burmium» già nel 1375; «ut non conduceretur extra Burmium victualia et pecus vetitum per statutum» nel 1499¹²⁰.

Le interdizioni costituiscono, in controluce, una vivida testimonianza del frastagliatissimo uso del territorio e dei suoi prodotti. Circa la «mercantia [...] de busco»¹²¹, era vietato esportare cortecce, la resina (la resina della conifere, si precisava ad Ardesio)¹²², la legna minuta, la legna verde e secca, da carro e da opera, la legna da ardere. Si distinguevano le diverse specie arboree: a Masera era proibito «consignare aliquod lignamen extra territorium» eccetto quello di pino e abete, cioè, si specificava in positivo, quello di salice¹²³. Ampia era la gamma dei prodotti non esportabili: pali da vigna, assi di larice e faggio (a Talamona) o invece di abete (a Bagolino), «zerculi da botte né da tina né da altri vasi» (a Premia, però, si faceva eccezione per vasi e vaselli)¹²⁴. Altro frutto di un'attività condotta nel bosco, il carbone, non doveva essere esportato, se non pagando particolari dazi. A Brissago addirittura il pane cotto con la legna raccolta *in loco* non poteva essere venduto «extra terretorium de Brixago»¹²⁵.

Le istituzioni condizionavano l'iniziativa dei soggetti più dinamici. Zerbino, originario di Val Taleggio trasferitosi a Bema, nel 1346, in società con un abitante di quest'ultima località, incaricò tre boscaioli, uno dei quali di Averara, dunque di una

¹²⁰ ASCB, QD, 1375, s.e.; 1499, s.e.

¹²¹ BERTAMINI, *Storia di Villadosola*, p. 454, cap. 32.

¹²² SILINI, PREVITALI, MARCHETTI, *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, p. 125, cap. 209.

¹²³ BERTAMINI, *Masera*, pp. 68-71, capp. XXXIII, XXXVII, pp. 76-77, capp. LIII-LV.

¹²⁴ ASCT, *Statuta de Tallamona*, cap. 47; ZANETTI, *Statuti di Bagolino*, p. 150 cap. 11; ASCG, *Statuti*, 1, fasc. 6, 1545, cap. 29 (per la citazione); DE MAURIZI, *Memorie storiche di Premia*, pp. 104-105, cap. XIX, p. 123, cap. XVI.

¹²⁵ *Statuti di Brissago*, pp. 203-204, cap. 182.

località vicina alla valle natia, di tagliare un'ingente quantità di larici. Il figlio Petrino volle continuare l'impresa paterna, ma dovette confrontarsi con le interdizioni comunali. Un arbitrato stabilì infatti che Petrino, in base agli «ordinamenta et consuetudines» non potesse tagliare piante e condurle «extra dictum commune», come già in precedenza aveva fatto¹²⁶.

Le stesse istituzioni potevano proporre tale normativa come autolimitazione, per regolare i rapporti fra loro o con i loro membri. A due vicinanze di Val Blenio in lite gli arbitri riconobbero il possesso comune del bosco, con la clausola che nessun vicino ne usasse per procurarsi legna di larici e abeti da vendere «extra dictas vicinantias». Nello stesso senso si accordarono fra loro due vicinanze della Val Leventina: il bosco era condiviso, ma nessuno poteva tagliare alberi «pro faciendo merchanziam cum forensibus». A seguito di un arbitrato si decise che il comune di Bema investisse per 25 anni Antonio detto Zentillino Passamonti di un bosco conteso. Fra i vari diritti riservati, vi era quello dei vicini all'uso del legname per costruire case e rustici, alimentare il fuoco e soddisfare altre necessità, ma «in communi de Bema tantum», senza cioè che potessero abbattere il bosco per commerciarne i prodotti¹²⁷.

Era vietato esportare animali: capretti, vitelli e agnelli; a Bormio il «bestiamen femininum terrigenum»¹²⁸. Quest'ultimo comune puniva i forestieri che esportavano, a meno che non conseguissero una *licentia* o fosse riconosciuta l'eccezionalità della situazione, come nell'autunno del 1497 per la penuria di fieno¹²⁹. In Val Diverio non era consentito affidare vacche, pecore e capre «extra

¹²⁶ ASSO, AN, 5, ff. 85v.-86r., 1346.05.13; 51, ff. 192v.-193r., 1393.07.28.

¹²⁷ Nell'ordine, *Blenio*, p. 823, doc. 358; *Leventina*, p. 1543, doc. 805; ASSO, AN, 50, f. 218r.-v., 1389.05.09.

¹²⁸ ASCB, QD, 1509, s.e. Con temporanee sospensioni del divieto (ASCB, QC, 7, 1518.06.05) e momenti di dibattito (ivi, 1521.06.21).

¹²⁹ ASCB, QR, 1497, s.e.; QC, 3, 1497.10.02; 7, 1518.02.12.

territorium comunis Vallis Diverii alicui personae habitanti extra territorium comunis Vallis Diverii in cura ad medium seu ad fictum». Un capitolo aggiunto ribadiva il divieto per gli abitanti di condurre le bestie della valle a nutrirsi di fieno e stame «extra confinia dictae vallis»¹³⁰. Anche a Bovegno non si potevano vendere, ma nemmeno affidare temporaneamente, le bestie ai forestieri¹³¹. Era inoltre vietato vendere ai forestieri fieno, paglia e stame, che servivano al bestiame che si manteneva nel territorio, e il letame (almeno senza licenza).

Gli interventi in merito ai prodotti della terra erano piuttosto sporadici nei villaggi, come il divieto di vendere «extra territorium» l'uva e le barbatelle di vite¹³². Al contrario i borghi, preoccupati più dei piccoli centri dell'approvvigionamento alimentare, proibirono l'esportazione del vino, della carne, del grano, del pane e delle castagne pestate, del formaggio e del burro, delle vettovaglie in generale. Talvolta furono misure assunte in situazioni di emergenza: il rischio di peste e il conseguente blocco della circolazione¹³³; la minaccia di un nemico alle porte¹³⁴. Altre volte si trattò di provvedimentiannonari ordinari. Ad Ardesio si fissava nel boccale la quantità di vino che il taverniere avrebbe dovuto vendere al «forestiero lo quale volesse cum si portare per viazo». A Clusone era vietato esportare la biada per importare poi la farina. A Chiavenna venivano allestite delle guardie nei punti di passaggio

¹³⁰ ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, p. 43, cap. CII, p. 50.

¹³¹ NOGARA, *Statuti del comune di Bovegno*, p. 73, cap. CXCII.

¹³² BERTAMINI, *Masera*, pp. 66-67, cap. XXVII, pp. 84-85, cap. LXXXIII; GOLDANIGA, *Borno e la sua storia*, pp. 160-161, cap. VI.

¹³³ CHIESI, *Fonti per la storia amministrativa*, p. 110, docc. 1169-1170; TD, III/1, pp. 105-107, doc. 103.

¹³⁴ CHIESI, *Fonti per la storia amministrativa*, p. 132, doc. 1412; BESTA, *Bormio antica e medioevale*, p. 125; ASCB, QC, 2, 1493.08.09.

(al ponte, sulla strada) per evitare che i grani o il pane venissero condotti «extra burgum»¹³⁵.

Per quanto riguarda l'attività manifatturiera, non era permesso vendere «fuori del comune» la calcina, a Borno coppi e quadrelli (mattoni), a Teglio le scandole, a Grosotto le piode, per la copertura dei tetti¹³⁶. A Bormio le vene metallifere non potevano essere sfruttate da forestieri, neanche quando fossero gli scopritori del giacimento. Il materiale estratto (la «vena de qua fit ferrum») non doveva comunque essere commercializzato «extra territorium Burmi» né venduto a forestieri che la conducessero, ancora, *extra territorium*¹³⁷. Anche a Montescheno ai forestieri non era consentito lavorare il ferro («facere aliquam ferrariam a vena in toto monte de Vegazia»), senza la licenza dei consoli¹³⁸.

Le importazioni preoccupavano meno, ma richiamarono comunque attenzione. Alcuni divieti avevano carattere temporaneo¹³⁹, magari con lo scopo di fronteggiare emergenze, ad esempio quando si vietava di condurre nella terra bestiame infetto¹⁴⁰ e si respingevano i mercanti provenienti da luoghi focolai

¹³⁵ SILINI, PREVITALI, MARCHETTI, *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, pp. 73-74, cap. 38; IID., *Statuti ed ordini del comune di Clusone*, p. 100, cap. 57; SALICE, pp. 316-317, 325-326, 329-330, 337, 356-359.

¹³⁶ GOLDANIGA, *Borno e la sua storia*, p. 155, cap. 31; Teglio, pp. 87-88, cap. 7; APG, *Statuta Grosobti*, cap. 52. Cfr. DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, p. 53; SILINI, PREVITALI, MARCHETTI, *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, p. 138, cap. 245; SILINI, PREVITALI, *Statutum de l'Onore*, pp. 90-93, cap. 116; *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 220-221, cap. 229.

¹³⁷ *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 214-217, capp. 219, 222.

¹³⁸ MAURIZI, *Montescheno*, pp. 78-79, cap. XIX. Erano vietate anche *societates* fra vicini e forestieri «in monte de Vegazia», ma non si precisa se ancora allo scopo di lavorare il ferro (ivi, pp. 79-80, cap. XXI).

¹³⁹ Ad es. a Bormio nell'ottobre del 1496 il Consiglio ordinario stabile «quod non sit aliqua persona de Bormio nec in eo habitans que audeat nec presumat ire in Vallemtellinam ad emendum aliquod vinum novum [...], hinc ad festum s. Martini» (ASCB, QC, 3, 1496.10.26).

¹⁴⁰ ASCB, QC, 3, 1497.05.02: «ad providendum ne bestiamen infectum pestis videlizet in Valetelina non conducatur in Bormio».

di contagio, oppure a titolo di vero e proprio boicottaggio nel corso dei conflitti con località vicine¹⁴¹.

Alcune misure appaiono più generali, come quelle contro l'importazione di vino, frumento, sale, almeno senza la licenza dei dazieri. A Montecrestese i vicini non potevano comprare il latte «iuvencarum forensium», a meno di non essere privi di giovenche da latte. Gli statuti di Grosio vietarono l'acquisto di «feno forastero» «per invernare bestiame sotto pretexto de stadegiare sopra li pasculi del comune» e limitarono ai tre carri la quantità che era possibile procurarsi da altre famiglie del luogo, differenziando la gravità dell'infrazione: una condanna di 20 soldi imperiali a carro colpiva l'importazione, di 10 lo scambio fra vicini oltre il tetto prescritto¹⁴².

Ricorrenti sono i divieti di comprare o solo «ricevere» «in casa sua [...] veruna bestia forestiere»¹⁴³, cioè di accogliere sugli stessi beni privati, indipendentemente dallo sfruttamento dei pascoli collettivi, animali non mantenuti d'inverno nella propria stalla. Talvolta si precisava la proibizione non solo di acquistarne, ma pure di *accipere ad credentiam*, senza la licenza del comune¹⁴⁴. Questi testi potevano riproporre in modo molto insistito l'immagine del confine: «quod non sit aliqua persona Vallis Diverii vel aliunde quae a modo in antea possit nec debeat ducere nec tenere super territorio dictae Vallis Diverii intra confines dictae vallis aliquas bestias [...] hominum habitantium extra confines dictae Vallis Diverii». Tale linea, però, non serviva nel nostro caso tanto a

¹⁴¹ Nel 1498 il comune di Bormio vietò agli abitanti di comprare il sale «merchantescum» a Glorenza, fino alla rinegoziazione del prezzo di acquisto («prout conventum est») (ASCB, QC, 3, 1498.09.06, 1498.09.14).

¹⁴² BERTAMINI, *Storia di Montecrestese*, p. 612, cap. 26; ASCG, Statuti, 1, fasc. 5, 1543, cap. 26.

¹⁴³ ROVELLI, *La castellanza di Sonvico*, pp. 202-203, cap. 52.

¹⁴⁴ SILINI, PREVITALI, *Statutum de l'Onore*, pp. 48-49, cap. 15; ASCB, QC, 2, 1490.08.27.

interrompere i rapporti con l'esterno, ma a salvaguardare l'equilibrio ecologico ed economico interno; si voleva cioè evitare che gli imprenditori più forti, procurandosi animali da allevare e fieno per mantenerlo, dilatassero *ad libitum* le dimensioni delle loro stalle, poi occupando massicciamente i beni collettivi a danno degli allevatori che vivevano sulla soglia della sussistenza¹⁴⁵. Nel 1511, ad esempio, il Consiglio di popolo di Bormio fissò un tetto di 200 capi per i locali che compravano e conducevano al pascolo pecore, agnelli, capre e caproni¹⁴⁶.

Per contro i comuni, di nuovo riservandosi la facoltà di operare nel senso che vietavano ai particolari, compravano derrate e ingenti quantitativi di vino, allo scopo di rifornire le taverne che gestivano, per centinaia di lire imperiali a partita, mostrando però anche una buona capacità di piazzare, come contro-merce, produzioni tipiche del territorio. Sul lungo periodo, dal primo Duecento al Cinquecento, Bormio operò per procurarsi bestiame, lana, formaggio, soprattutto grano e vino, pagandoli in denaro, da imprenditori cittadini (Rusca, Lambertenghi) fino al XIV secolo, nobili presenti in città e in Valtellina (Quadrio), nonché dai Federici di Valcamonica, ma pure Oltralpe, dopo che come vedremo l'economia del borgo si ri-orientò lungo una direttrice transalpina, se nel 1520 gli procurò le biade un abitante di Tartsch in Val Venosta¹⁴⁷. Morbegno nel 1468 acquistò vino per 119 lire e 14 soldi imperiali dal nobile locale Olderico Castelli di San Nazaro. Dalegno comprò vino da Stefano Quadrio e da Abramo Federici, in Valtellina e Valcamonica, riservandosi in un caso la possibilità di contraccambiare con lana e altre merci. Nel 1459 Poschiavo si

¹⁴⁵ ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, pp. 18-19, cap. III. Cfr. GERBORE, *Una comunità valdostana*, pp. 40-41.

¹⁴⁶ ASCB, QC, 6, 1511.06.12.

¹⁴⁷ MARTINELLI PERELLI, *L'inventario di un archivio comunale, Archivio storico del comune di Bormio*, p. 725, doc. 3324, p. 743, doc. 3400, p. 749, doc. 3423.

procurò da Giovanni Quadrio vino per 600 lire imperiali e un peso (circa 8 chili) di pesci¹⁴⁸. Si vedrà, poi, il caso di Grosio. Per l'uso della propria taverna il comune di Gorno se non altro prevedeva di rifornirsi sia entro sia al di fuori della Val Seriana¹⁴⁹.

Sul superamento del confine non gravava tuttavia un divieto non negoziabile. Licenze straordinarie venivano accordate, ad esempio nel 1509 a Bartolomeo *Ziffi* di Sondalo, albergatore a Le Prese, di «conducere extra Burmium vel territorium eius» tre some di biada per il suo esercizio¹⁵⁰; ad un abitante di Innsbruck, nel 1523, di «transire per territorium Burmii in Valletellina et abinde redire in terra teutonica cum equis sex oneratis vino semel tantum libere et impune»¹⁵¹. Dai divieti di ricetto di animali da latte, inoltre, si eccettuavano spesso le famiglie indigenti. A Bormio era consentito il commercio di panno «forense» purché fosse «colaudatum» e valutato («possitum sibi pretium») da parte di due deputati¹⁵².

Soprattutto le comunità, mediante dazi che ne arricchivano le entrate, incrementate anche dalle condanne pecuniarie per gli infrangitori, presidiarono il diaframma fra l'interno e l'esterno, senza rendere impermeabili questi due ambiti. La politica dei comuni si articolava a seconda delle risorse: il mercato del legname era regolato nella consapevolezza che i boschi erano un bene ecologicamente fragile, esposto al rischio del depauperamento; i pascoli si volevano volti ad assicurare in primo luogo le necessità dei vicini. Laddove la domanda esterna non mettesse a repentaglio l'integrità delle risorse, per contro, ed anzi alimentasse flussi da cui

¹⁴⁸ ASSO, AN, 263, f. 185r., 1468.08.23; DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, p. 50; ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, p. 77.

¹⁴⁹ SILINI, PREVITALI, *Gli statuti cinquecenteschi del Comune di Gorno*, pp. 112-113, cap. 27.

¹⁵⁰ ASCB, QC, 5, 1509.03.06. V. anche ivi, 1508.04.03.

¹⁵¹ ASCB, QC, 7, 1523.11.03.

¹⁵² ASCB, QC, 2, 1490.08.27.

trarre profitti, si adottarono politiche più flessibili. Le stesse condanne per transazioni illecite (ad esempio a Borno di materiali da costruzione) erano a volte così miti da sembrare piuttosto una sorta di tassa d'esportazione (incidendo nell'ordine del 10% sul valore della merce)¹⁵³.

La gamma dei dazi imposti è amplissima. Gravavano sull'esportazione di fieno, vino, generi alimentari, prodotti del bosco, manufatti, sull'acquisto del bestiame da parte dei vicini o il ricetto temporaneo offerto ai capi forestieri, sull'esportazione degli animali, venduti o condotti al pascolo, e via dicendo. Venivano riscossi sulla fluitazione, se Fusine chiese ai duchi di poter introdurre il prelievo di un asse o una trave ogni *centenarium* sulla legna condotta dall'Adda, da destinare alla riparazione del ponte che attraversava il corso d'acqua nel territorio comunale¹⁵⁴. Quelli sul transito costituivano una delle spese più onerose per i mercanti¹⁵⁵.

Il sistema daziario funse da sentinella del confine da diversi punti di vista, tanto da suggerire, a questo proposito, una distinzione fra i differenti diritti. I pedaggi gravanti su importazioni ed esportazioni hanno funzionato come barriere economico-territoriali e sono, pertanto, l'oggetto di maggiore interesse in questa sede. Colpivano infatti le merci che valicavano il confine e concorsero ad incanalarle lungo percorsi determinati, allorché fosse consentito il transito sulle strade *recte* e vietato quello per vie più tortuose che eludevano le poste¹⁵⁶. Furono, peraltro, sentinelle

¹⁵³ GOLDANIGA, *Borno e la sua storia*, p. 155, cap. 31.

¹⁵⁴ ASMi, Comuni, 87, s.d. Evidentemente qui *centenarium* indica la quantità, il centinaio, non l'omonima misura di peso, corrispondente a circa 80 chili.

¹⁵⁵ SCHNYDER, *Handel und Verkehr*, pp. 141-143, doc. 98; FRANGIONI, *Milano e le sue strade*, pp. 117 e sgg.; *Il medioevo nelle carte*, pp. 160-164, doc. 31. V. alcuni tariffari alpini o prealpini, ivi, pp. 157-159, doc. 30; MORONI STAMPA, *Gli statuti dei dazi*, pp. 25-43.

¹⁵⁶ *Le ordinazioni daziarie*, pp. 231, 233, 250, 259; MAINONI, *I traffici sul lago di Como*, pp. 327-328. Cfr. SOLDI RONDININI, *Le vie transalpine*.

violente, come attestano le non rare testimonianze che tramandano delle percosse e dei ferimenti inflitti dai *posterii*, cui era significativamente riconosciuto *de iure* il porto d'armi. Da queste risse, quando la controparte era un mercante di un diverso stato, scaturirono non pochi delicati casi internazionali¹⁵⁷. Il duca di Milano si raccomandava che anche i militari al presidio delle mura di un grande snodo di traffici come Chiavenna non abusassero della loro forza, controllassero cioè il passaggio di persone e merci, aiutassero i dazieri, ma non sottoponessero nessuno a prelievi illeciti¹⁵⁸. Un imponente sistema di uffici, controlli e scritture di certificazione venne impiantato a fini di controllo; barcaiuoli, bifolchi, osti e altri operatori impegnati nelle attività di trasporto delle merci e delle persone furono impegnati a collaborarvi¹⁵⁹. Per contro, i dazi del pane e della taverna della singola località costituivano in sostanza la cessione in monopolio dell'esercizio dell'osteria e del prestino; quelli sul frumento macinato e sul vino imbottato erano invece prelievi sulla produzione; quelli sulla *stadera* hanno gravato sullo scambio, locale o meno che fosse. Anche questi diritti, però, concorsero a istituire la differenza fra chi si poneva all'interno e chi all'esterno della comunità.

In primo luogo, infatti, il criterio per regolare l'esazione fu offerto, tanto per i pedaggi, quanto per gli altri dazi, dall'uso proprio, categoria la cui centralità nel discorso economico delle comunità è già stata considerata. Pensato come il bisogno delle famiglie del comune, esso delimitava un'area di immunità e stabiliva una serie di polarità. Distingueva le attività economiche del forestiero, sempre gravate dall'imposizione, e quelle del vicino. Fra queste ultime risparmiava quelle finalizzate al soddisfacimento

¹⁵⁷ V. ad es. ASMi, CS, 1152, 1489.08.28.

¹⁵⁸ SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche*, pp. 295-296, doc. 169, cap. 5, pp. 328-329, doc. 233, capp. 3, 7.

¹⁵⁹ *Le ordinazioni daziarie*, pp. 249-251.

delle esigenze vitali, non le importazioni e le esportazioni che ne esulavano e che anzi rischiavano di portare *extra confinia* i beni necessari¹⁶⁰.

Alcuni prelievi singolari penalizzarono solo il forestiero. Nel 1321 a Morbegno era in vigore un «datium impositum per communitatem super forenses vendentes salem in ipso territorio». Il mercante di Domodossola era esentato dal pagamento della sosta («non solvat sostam»), cui invece dovevano sottostare tutti gli altri. A Bagolino vi era un «dadium solvendum per forenses ducentes lignamen ultra pontem de Prada [...] qui pons est supra flumen Caffari», che dunque non colpiva le esportazioni in sé, ma solo quelle animate dai forestieri. A Talamona la sola *persona forensis* era soggetta al dazio della misura e pesatura allorché comprasse o vendesse rusca, fieno, formaggio, burro, ricotta, sale, carne, rame, lana, cuoio, vino, biada, castagne, marroni, legumi e noci¹⁶¹.

Un'operazione gravata in ogni caso da dazio, inoltre, comportava spesso oneri diversificati per l'estraneo e l'appartenente¹⁶². Chi conduceva vino dalla Valcamonica per il territorio di Costa Volpino o comunque lo estrasse dallo stesso territorio doveva pagare due soldi imperiali per soma, i vicini solo un soldo. A Gromo il dazio sul bestiame al pascolo colpiva il forestiero con un prelievo doppio di quello gravante sul vicino¹⁶³. Al misuratore del vino nel 1311 i vicini di Chiavenna pagavano meno degli altri, e sotto una certa quantità erano esenti. A Morbegno per la macinazione del frumento, la pesatura, la vendita

¹⁶⁰ DELLA MISERICORDIA, *Consuetudine, contratto*, pp. 172-188.

¹⁶¹ ASSO, AN, 2, f. 3v., 1321.02.07; AMODINI DE CAPIS DELLA SILVA, *Gli statuti antichi di Domodossola*, p. 64, cap. 100; ZANETTI, *Statuti di Bagolino*, p. 106, cap. 136; ASCT, *Statuta de Talamona*, cap. 18.

¹⁶² Cfr. ZOIA, *I dazi*, pp. 207-208; MAINONI, *A proposito della «rivoluzione fiscale»*, pp. 21-23.

¹⁶³ *Statuto di Costa Volpino*, p. 48, cap. 126; SILINI, PREVITALI, *Statuta de Gromo*, pp. 146-149, cap. 82.

al minuto di vino, pane, frumento, carne, la vendita all'ingrosso di vino, grani, legumi, castagne, rusca e altro «mercimonium» il forestiero pagava di norma cifre maggiorate del 33-50% rispetto all'*habitans*. Nel 1442 si unificò il tariffario relativo alle carni «ut maior copia carniū habundet et melior fiat conductio omnibus dicti communis de dictis carniū». Restarono invece penalizzanti per il non vicino o non abitatore le condizioni di vendita del pane e di macinazione del frumento¹⁶⁴.

Nelle valli bergamasche il complesso di esazioni collegato alla cosiddetta «gratarola» era un meccanismo discriminante. A Costa Volpino per il dazio sulla compravendita del bestiame il vicino pagava l'1,7% della stima dell'animale (4 denari per lira), il forestiero che comprasse nel comune o fuori dal comune da un abitante, come il vicino che vendesse o comprasse nel comune dal forestiero, il 2,5% (6 denari per lira). Per vendere carne fresca, il vicino pagava 1 denaro di dazio su una lira del valore della carne (0,4%), il forestiero 2 (0,8%). La soccida fra vicini non era soggetta a dazio, quella conclusa fra un vicino e un forestiero al pagamento di 4 denari per lira «de valore» da parte del primo, 6 del secondo. La partizione del bestiame tenuto a soccida o in società non comportava il pagamento di nessun dazio per il vicino, di 6 denari per lira per il forestiero. A Clusone e Onore sulle compravendite di bestiame il «forensis extraneus» sosteneva un prelievo del 50% più gravoso rispetto a quello gravante sul vicino (6 anziché 4 denari per lira)¹⁶⁵. Poiché poi in queste realtà il vicino era tenuto a farsi carico dell'eventuale inadempienza «per quello non è de

¹⁶⁴ BASERGA, *Frammenti di statuti chiavennaschi*; ASCM, *Ordinamenta super datiis communis de Morbegno*, capp. 11 e 27 (1435.12.18), 15 (1445.12.31), 42 (1442.12.30), *additio* al cap. 11 (1531.12.31). Cfr. MAINONI, *Economia e finanza*, pp. 72-73.

¹⁶⁵ *Statuto di Costa Volpino*, pp. 58-60, capp. 161-166, 170; SILINI, PREVITALI, *Statuti ed ordini del comune di Clusone*, pp. 76-82, capp. 15-19, 26; IID., *Statutum de l'Onore*, pp. 58-59, capp. 39, 42-43. Cfr. POLONI, «*Ista familia de Fine...*», p. 103.

comune»¹⁶⁶, si disincentivavano anche gli abitanti a trovare i loro soci fuori dal perimetro comunitario.

Inoltre al forestiero si chiedevano esplicite garanzie di rispetto della normativa economica e fiscale, ad esempio di non vendere vino, carne, pane o non macinare frumento in contravvenzione alle disposizioni sui dazi della comunità, che evidentemente si temeva avrebbe potuto più facilmente eludere¹⁶⁷.

Un ultimo punto riguarda il mercato stesso del dazio: gli statuti ne assecondarono il deciso processo di localizzazione tardo-medievale, su cui torneremo. Talvolta si stabilì esplicitamente che tali diritti potevano essere incantati solo dalla «persona che starà e habitarà in li terri e territorio del comune [...] e la qual serà del ditto comune»¹⁶⁸. A Clusone si era deciso «quod nullus forensis possit habere datium nec partem dati»; inoltre nessuno poteva tenere in funzione nella propria casa la «statera alicuius persone forensis»¹⁶⁹. A Domodossola gli appalti erano riservati a «quicumque habitans in burgo Domi» e anche il suo fideiussore doveva essere abitante della terra, una norma che chiudeva gli stessi circuiti di fiducia e di credito che sostenevano l'imprenditore. A Lugano nessuno poteva prendere all'incanto entrate dei vicini antichi del comune per dividerle con estranei. A Morbegno il divieto di concorrere alle aggiudicazioni colpiva la «persona extra dictum commune»¹⁷⁰.

Questo sistema garantiva risorse ingenti: a Chiavenna, caso per cui si dispone di una documentazione precoce, risalente al XIII

¹⁶⁶ *Statuto di Costa Volpino*, p. 62, cap. 177.

¹⁶⁷ DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, p. 287.

¹⁶⁸ *Statuto di Costa Volpino*, p. 47, cap. 123 (per la frase citata); *Statuta Grabadonae*, p. 56, cap. CCXXIII.

¹⁶⁹ Nell'ordine, SILINI, PREVITALI, *Statuti ed ordini del comune di Clusone*, p. 193, cap. 489, p. 85, cap. 32. Cfr. pure ivi, pp. 80-81, cap. 23, pp. 147-148, cap. 35, p. 157, cap. 98, p. 179, cap. 400; POLONI, «*Ista familia de Fine...*», p. 105.

¹⁷⁰ AMODINI DE CAPIS DELLA SILVA, *Gli statuti antichi di Domodossola*, p. 64, cap. 98; MORONI STAMPA, *Gli statuti dei dazi*, pp. 100-101, cap. LXXXI; ASCM, *Ordinamenta super datii communis de Morbegno*, 1435.12.18, cap. 10.

secolo, il dazio sul vino *forensis* poteva rendere al comune, grazie all'appalto, fino a 15,25 lire nuove al mese, nel corso dell'intero anno 1290 125 lire imperiali¹⁷¹.

Una realtà significativa, dal momento che si trattava di uno snodo cruciale fra le valli al di là e al di qua dello spartiacque, e ben documentata, grazie alla conservazione degli statuti, delle deliberazioni consiliari e dei quadri contabili, su cui quindi vale la pena soffermarsi, è quella bormiese. Vi si pagava il pedaggio delle some («pedagium somarum»), su tutti i carichi condotti per la strada dei Bagni e le Scale di Fraele, da chiunque «transiet a territorio Burmii super territorium forensem et a territorio forensi super territorium de Burmio»¹⁷²; l'erbatico dei somieri e il pontatico delle Scale («herbaticum somarinorum et pontaticum Scalarum»), dovuto dai trasportatori transalpini, finalizzato al mantenimento degli stessi itinerari¹⁷³; il pedaggio delle balle («pedagium ballarum»), sull'esportazione dei panni, sempre per le Scale dei Bagni e di Fraele, dunque verso l'Engadina e il Tirolo¹⁷⁴. Sulle produzioni manifatturiere, era stato introdotto il pedaggio della lana esportata, il dazio sull'esportazione del ferro crudo e di quello lavorato¹⁷⁵. I forestieri potevano comprare il carbone, pagando al comune due soldi a sacco¹⁷⁶.

I circuiti dell'allevamento e del commercio del bestiame erano messi a frutto con il pedaggio dei cavalli, dovuto anche per muli e asini transitanti dalle regioni ultramontane, che dapprima colpì solo i *forenses*, ma dal 1407 venne esteso ai terrigeni; il pedaggio dei

¹⁷¹ SALICE, pp. 143-146, 479, 492.

¹⁷² *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 230-233, cap. 237. Cfr. ivi, pp. 270-271, cap. 292. V. anche ASCB, QC, 6, 1514.05.22.

¹⁷³ *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 234-235, cap. 238. Cfr. ASCB, QC, 6, 1513.10.08.

¹⁷⁴ *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 240-243, cap. 243.

¹⁷⁵ *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 240-241, cap. 242, pp. 248-249, cap. 249.

¹⁷⁶ ASCB, QC, 2, 1490.05.21.

castroni, gravante su bovini ed ovini transitanti nel territorio di Bormio, dalle regioni ultramontane a qualsiasi altro luogo (il testo statutario precisava i «confinia», passati i quali i conduttori del bestiame che non avessero pagato il balzello sarebbero stati considerati evasori)¹⁷⁷; Perbatico maggiore, esatto su tutti gli animali grossi e minuti che giungevano nel territorio fra marzo e settembre e vi permanessero più di tre giorni, evidentemente per la monticazione¹⁷⁸. Al macello era dovuta una decima sulle pecore e i castrati forestieri presi allo stesso scopo; in caso di mancato inserimento nella relativa lista, gli ovini condotti «ad stadiandum» sarebbero stati considerati «terrigeni» e dunque non rivendibili ai forestieri ed «extra terretorium Burmii»¹⁷⁹. Del «datium corarie forensium», infine, un diritto episcopale concesso al comune, purtroppo non è al momento possibile determinare il contenuto¹⁸⁰.

La terra era immune dalla tassa statale del sale e i suoi abitanti erano quindi autorizzati a comprarlo anche fuori dai confini del dominio milanese. Il comune vietava però di condurne «extra territorium», se prima non pesato; esigeva quindi un dazio della pesa del sale venduto ai forestieri ed esportato, detto infatti «datium salis pro forensibus»¹⁸¹.

Il comune monopolizzava il commercio del vino. L'ente godeva del privilegio di condurne quantità determinate dalla Valtellina

¹⁷⁷ *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 236-241, capp. 240-241.

¹⁷⁸ *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 242-245, cap. 244. Nel 1515 fu accordato uno sgravio parziale agli allevatori locali.

¹⁷⁹ ASCB, QC, 6, 1511.06.25. V. ancora *ivi*, 7, 1518.06.05, 1525.06.07; DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, p. 95. Sappiamo, comunque, che perlomeno comprendeva un prelievo sul vino, per i terrigeni computato nell'importo della bolletta rilasciata per la tratta; appaltata era la sola esazione sui forestieri (*Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 272-274, cap. 295; sotto, n. 184 e testo corrispondente).

¹⁸⁰ ASCB, QR, 1525-1526, s.i.

¹⁸¹ ASCB, QC, 3, 1496.03.15; 6, 1513.10.08, 1514.05.22; *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 270-271, cap. 292 (si prevedeva che i bormiesi pagassero solo se transitavano per la Valle di Livigno).

senza il pagamento del dazio del vino forestiero¹⁸². Almeno fino alla fine del Quattrocento, ne importava in realtà di più e corrispondeva quindi ai dazieri, insediati a Gera di Chiuro, il pedaggio per l'eccedenza. Nel 1485, peraltro, il comune pagò il dazio con gli introiti del *pedagium somarum*, dunque usando le entrate garantite dal transito per investire nuovamente nel commercio¹⁸³. Il vino era diviso in quote assegnate ai particolari, muniti di un'apposita «boleta communis». Chi volesse «cunducere vinum a Valetellina in Burmio» doveva cioè ottenere dal comune il rilascio di una bolletta, relativa ad una quantità determinata e messa in vendita ad un prezzo periodicamente ricalcolato, che nel corso degli anni diminuì¹⁸⁴. Per evitare che si affermassero potenti intermediari privati, si limitavano le quantità complessive che il singolo si poteva procurare (nel 1465 8 plaustris ovvero carri, circa 6100/6200 litri, «pro singulo capite domus seu pro singulo igne») e si vietavano le incette finalizzate ad una successiva redistribuzione delle quote (si doveva «iurare de non accipiendo boletam pro aliqua allia persona nixi pro se tantum»)¹⁸⁵. La condanna per i contravventori era di 5 lire imperiali per soma, una cifra notevole, non certo un cripto-dazio¹⁸⁶. I forestieri non avevano la possibilità di procurarsi bollette, né il vino condotto nel borgo poteva essere loro venduto «nisi prius imbotatum fuerit per tres dies»¹⁸⁷. Uno

¹⁸² ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, p. 169.

¹⁸³ ASCB, QC, 2, 1485.07.23.

¹⁸⁴ 12 soldi imperiali *pro plastro* (ASCB, QC, 1, 1465.12.30), poi 10 (ivi, 2, 1488.12.18, 1489.11.23, 1493.12.30, 1495.02.06), 8 (ivi, 6, 1511.11.20), 7, infine, nello statuto (*Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 272-274, cap. 295). Cfr. ivi, 5, 1510.10.15; *Storia di Livigno*, pp. 68, 71.

¹⁸⁵ ASCB, QC, 1, 1465.12.30. Seguo i valori in SILVESTRI, *Le peculiarità del Bormiese*, p. 395, n. 14; ZOIA, *I pesi e le misure*, p. 161.

¹⁸⁶ ASCB, QC, 6, 1511.11.20. È esattamente la pena statutaria: *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 272-275, cap. 295.

¹⁸⁷ ASCB, QC, 2, 1489.01.07; *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 272-275, cap. 295.

statuto del 1515 diminuì l'entità delle condanne, ma estese il divieto di esportazione alla Valcamonica¹⁸⁸.

L'evasione doveva essere massiccia, ma notevole anche l'attenzione del comune: la giustizia del borgo perseguiva le infrazioni alla normativa e alle deliberazioni consiliari. Furono inflitti provvedimenti di sequestro (per i forestieri) e condanna pecuniaria (per i locali), molto numerosi anche se poi regolarmente rinegoziati e mitigati, per esportazione di bestiame e burro, infrazioni alle rubriche sui dazi, vendita di legname oltre i confini e via dicendo. Numerose furono poi le condanne per il contrabbando di vino importato dalla Valtellina e condotto in Val Venosta. Un vicino fu infatti escluso per dieci anni da questo circuito, «eo quia [...] fraudelenter accepit quandam buletam vini et dedit uni forensi»¹⁸⁹. Nel 1501 i condannati per non aver notificato il bestiame forestiero condotto corrisposero cifre non insignificanti: 21 lire e 15 soldi imperiali per 435 capi grossi (in ragione di un soldo «pro quolibet armento»), 36 lire, 9 soldi e 6 denari per 1459 pecore (in ragione di 6 denari a capo)¹⁹⁰.

Quanto tutti questi diritti concorressero alla prosperità del comune lo prova il primo bilancio conservatosi per un anno completo. Nel 1491 l'ente contò sull'entrata di 5004 lire imperiali; ben 1872 lire erano assicurate dai dazi sulle importazioni (di sale, bestiame, vino), esportazioni (lana) e passaggi dei mercanti, 117 dai dazi minori che colpivano anche il commercio locale, 101 dalle condanne per contrabbando. Insomma, 2/5 delle entrate di quell'anno erano garantiti dalla capacità del comune di far fruttare il confine economico e di punire i trasgressori, molto di più rispetto a quanto assicuravano i pascoli, le decime, la vendita dei terreni incolti e altre pur non trascurabili prerogative patrimoniali.

¹⁸⁸ *Statuta seu leges municipales communitalis Burmi*, pp. 274-275, cap. 296.

¹⁸⁹ ASCB, QC, 3, 1497.02.13.

¹⁹⁰ ASCB, QR, 1501, s.e.

Molto redditizio era poi l'affitto degli esercizi attrezzati per l'ospitalità: la taverna maggiore del borgo garantì 555 lire nel 1491; l'albergo dei Bagni, nel 1491 non registrato, in quel periodo fruttava fra le 200 e le 300 lire l'anno; le taverne alla periferia del territorio, a Livigno, Morignone e Magliavacca, erano anch'esse in grado di assicurare una settantina di lire annue. Si può calcolare, allora, che l'entrata su cui il comune poteva contare per circa 3/5 veniva, direttamente o indirettamente, dai movimenti di persone e merci, cioè dalla capacità dell'ente di controllarli e supportarli, di riservare le risorse che essi generavano agli abitanti del territorio, in particolare del borgo, impegnati nelle gare d'appalto, e di richiedere a questi ultimi un consistente contraccambio. Se si considera, infine, che solo una parte, anche se la più cospicua, delle entrate era in denaro (nel 1491 4518 lire), risulta che gli incanti dei dazi, il cui corrispettivo era sempre in numerario, concorrevano in misura ancora più significativa alla liquidità su cui poteva contare l'istituzione¹⁹¹.

6. *Comunità di valle*

Le università di valle o di lago introdussero dispositivi di integrazione sociale ed economica analoghi a quelli che abbiamo approfondito a proposito delle comunità di villaggio e di borgo.

Vi si cercò di contenere lo scambio della terra fra privati e collettività. Gli statuti di Valcamonica vietavano l'alienazione di qualsiasi «res immobilis iacens in districtu Valiscamonicae» a favore di persona o università «non subiecta iurisdictioni vallis

¹⁹¹ ASCB, QR, 1491 s.p., s.e., 1491-1492, s.i. Sul sistema daziario bormiese cfr. pure BESTA, *Bormio antica e medioevale*, pp. 173-174; SILVESTRI, *Le strade dell'Umbraile*. Altri borghi alpini non dovevano a questo tipo di diritti entrate di entità paragonabile: CHIESI, *Bellinzona ducale*, parte II; MAINONI, *Economia e finanza*.

praedictae»; quelli di Val Lugano imponevano la restituzione di terre o cose cedute a «persona que non sit de iurisdictione»¹⁹². Se la Val Leventina può essere assimilata alle altre comunità di valle lombarde, nonostante la peculiare antichità della sua unità economica e sociale, si può ricordare anche come il Consiglio generale nel 1227 avesse stabilito che i vicini non potevano alienare «la propria contingente parte dell'alpe [...] se non a favore di un altro vallerano di Leventina o sottoposto al giuramento del podestà o dei consoli»¹⁹³. Pure la successiva divisione delle alpi fra le comunità locali costituenti la valle, nel 1277, contemplò la clausola che nessuna vicinanza né privato potesse venderle «in manibus alicuius forensis nec extranei», vale a dire «qui non sit valedanus et coniuratus sub regime comunis Leventine», pena il ritorno del bene al «comune» di valle¹⁹⁴.

Gli stessi confini furono calati sul mercato del credito. In Val Lugano si vietava agli abitanti di conseguire diritti e pretese di forestieri sul patrimonio di altri abitanti, eccettuando il caso del fideiussore che rilevava le spettanze dal creditore o del debitore che rileva l'obbligo del debitore suo consocio. La medesima raccolta statutaria, però, non avrebbe consentito agli uomini di obbligarsi «debitorio vel fideiussorio nomine» a favore di persone o enti forestieri («alterius iurisdictionis»), pena la perdita della protezione in giudizio da parte dell'università e del capitano di valle¹⁹⁵.

In Val Leventina nel 1227 era la licenza delle autorità di valle – il podestà o i consoli e il Consiglio, costituito da dieci eletti, uno per vicinanza – a consentire il pascolo del bestiame forestiero¹⁹⁶.

¹⁹² *Communitatis Valliscamonicae statuta*, cap. 200; *Die Statuten von Lugano*, p. 64, cap. CXXXI.

¹⁹³ *Leventina*, p. 32, doc. 9, § 2.

¹⁹⁴ *Riviera*, p. 117, doc. 45.

¹⁹⁵ *Die Statuten von Lugano*, pp. 87-88, cap. CLXXXXV-CLXXXXVI.

¹⁹⁶ *Leventina*, p. 32, doc. 9, § 3.

Si privilegiò la circolazione interna delle merci. In una situazione di emergenza (il rischio di peste e il conseguente blocco della circolazione), nel 1485, il Consiglio di Bellinzona vietò la vendita del grano a persone non del borgo o del contado, cioè della giurisdizione del borgo stesso¹⁹⁷. Nel 1545 gli oratori delle Leghe dovettero decidere una controversia fra il comune di Dubino e Bartolomeo e Paolo Vicedomini, rappresentanti anche dei loro massari, ponendo una misura al taglio degli alberi e all'estrazione delle pietre richiesti da un impianto che produceva il dissesto idrogeologico dell'area, lamentato da proprietari e possessori. Accordarono agli uomini di Dubino la facoltà di cavare la quantità di pietre necessarie ad alimentare una fornace all'anno e concessero loro «de quo lapide [...] ad eorum libitum facere, conducere et disponere per et inter homines citra Abduam tantum et non inter homines ultra Abduam habitantes», dunque di commerciare il prodotto ma solo entro la squadra (ovvero la podesteria) di Traona, limitando in altre parole la crescita dell'attività e il suo conseguente impatto ambientale¹⁹⁸.

Un campo nel quale le federazioni intervennero sistematicamente è un segmento particolare del mercato del lavoro. La comunità di Val Lugano, il comune e contado di Bellinzona non ammettevano all'esercizio i notai non appartenenti; nella Curia di Mattarella (Ossola superiore) l'aspirante doveva essere «patriota vicinus dictae curiae». Al notaio bellinzonese, peraltro, era esplicitamente vietato «exportare» le abbreviature fuori dal distretto¹⁹⁹.

¹⁹⁷ CHIESI, *Fonti per la storia amministrativa*, p. 110, docc. 1169-1170.

¹⁹⁸ Società storica valtellinese, Pergamene, Fondo Melzi di Cusano, 75, 1545.03.24.

¹⁹⁹ MANGO-TOMEI, *La presenza e il ruolo*, pp. 204, 206-207; *Statuta Curiae Matarellae*, p. 14; CHIESI, *Fonti per la storia amministrativa*, p. 72, doc. 733, per l'espressione citata.

Come spazi di mercato, infine, alcune comunità federali confermano la loro natura non tanto di coordinamenti di comuni collocati sullo stesso piano, ma di bacini dipendenti da «quasi-metropoli» alpine²⁰⁰. Bellinzona imponeva agli uomini del contado di vendere formaggio, burro e carne nel borgo, dispositivo che veniva fatto coincidere con un divieto di esportazione al di là dei confini della giurisdizione²⁰¹. In quest'ottica si può comprendere l'intervento dei consoli e credenzieri di Domodossola quando, nel 1493, chiesero al principe di intervenire contro «certi homini de Intro» e Gian Antonio *de Canero*, che avevano tagliato legname in Val Diverio e si apprestavano a condurlo via. In sostanza il borgo lamentava il danno intervenuto in un comune autonomo, ma membro della Curia di Mattarella egemonizzata da Domodossola, le cui risorse erano state intaccate da uomini del lago Maggiore²⁰².

7. *Contadi cittadini*

La città, come molti dei soggetti che abbiamo considerato, cercò di istituire un mercato della terra che ricalcasse i confini del suo potere. È possibile proporre una breve rassegna esemplificativa delle ben note politiche economiche urbane. Nel 1211 gli statuti comaschi stabilirono le procedure in merito alle terre alienate a persona estranea alla giurisdizione²⁰³. In particolare, nel 1259, vietarono di vendere terre, case e decime nelle pievi di Fino e Uggiate, al confine con il Milanese, «alicui alterius

²⁰⁰ Per l'uso già nel XVI secolo dell'espressione, v. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, p. 736.

²⁰¹ CHIESI, *Fonti per la storia amministrativa*, p. 105, doc. 1102, p. 130, doc. 1385.

²⁰² ASMì, CS, 1156, 1493.09.03.

²⁰³ *Liber statutorum consulum cumanorum*, col. 70, cap. CLXXI. Cfr. *Statuti di Como*, II, pp. 40-41, cap. XLIII; *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum*, p. 199, cap. 42.

iurisdictionis, quam iurisdictionis Cumarum». La condanna era molto dura: il pagamento del doppio della stima del bene o il bado perpetuo *de maleficio*²⁰⁴. Le norme, però, non escludevano in assoluto il passaggio della terra *extra iurisdictionem*, ad esempio per successione femminile e matrimonio, tanto è vero che ne stabilivano, in tal caso, la permanente soggezione al fisco cittadino²⁰⁵. Gli statuti di Brescia, con una norma introdotta nel 1223, vietavano ad ogni persona «civitatis vel districtus Brixiae» di concludere alienazioni con «qui non sit de civitate Brixiae seu episcopatu habitator nunc et a decem annis retro de aliqua possessione vel iurisdictione vel aliqua re immobili quae sit in confinio episcopatus seu districtus Brixiae usque ad quinque milliaria» ovvero «per quinque milliaria prope confines»²⁰⁶. A Bergamo le alienazioni di possessioni e diritti a chi «non sit de iurisdictioni potestatis et comunis Pergami» (ovvero che «non sit de civitate vel districtu Pergami») erano condizionate al versamento al comune del 50% del prezzo del bene; in caso di evasione si punivano non solo i contraenti, ma anche i notai redattori di tali negozi e i fideiussori coinvolti²⁰⁷.

A Brescia non era consentita neanche la locazione, l'allivellamento e l'inf feudazione a favore del forestiero. A Bergamo erano invece ammesse le locazioni, fino alla durata quadriennale²⁰⁸.

²⁰⁴ *Liber statutorum consulum cumanorum*, col. 147, cap. XCIV. Cfr. Statuti di Como 1335, I, p. 217, cap. CLXXVI.

²⁰⁵ *Liber statutorum consulum cumanorum*, col. 224, cap. CCCLXI. Sulla disciplina del matrimonio, v. ROVELLI, *Storia di Como*, p. 52; DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 387-388.

²⁰⁶ *Statuti bresciani*, coll. 1608-1609, cap. LXXXII, coll. 1609-1610, cap. LXXXV (nel secondo testo l'acquirente non riconosciuto era la persona «quae non stet et habitet in civitate Brixiae vel districtu continue cum familia sua et non sit subiecta iurisdictioni comunis Brixiae»).

²⁰⁷ *Lo statuto di Bergamo*, pp. 59-62, capp. LI-LIHI. Cfr. NOBILI, *I contadi organizzati*, pp. 23-25.

²⁰⁸ *Statuti bresciani*, coll. 1832-1833, cap. CXI; *Lo statuto di Bergamo*, p. 60, cap. LI.

Analoghe restrizioni riguardavano il mercato del credito. Gli statuti di Como, nel 1215, ponevano molti limiti alla possibilità di conseguire la cessione di diritti su immobili, denari e così via da «*persona que sit extra episcopatum Cumarum et que non sit iurisdictionis Cumarum*», sempre che non si trattasse del fideiussore che acquisiva il diritto contro il debitore suo consocio, non vi fosse l'assenso del proprietario della cosa o una sentenza in tal senso. La raccolta del 1335 confermò la disposizione, ma non nella parte che riguardava il fideiussore, introducendo l'ulteriore divieto, per la «*persona cumane civitatis et iurisdictionis*», di prestare fideiussione ed anche l'obbligazione «*debitorio nomine*» a favore di individui o enti «*extranei*» ovvero «*alterius iurisdictionis*». A Bergamo non si garantiva la difesa giudiziaria a chi avesse prestato denaro «*extra districtum Pergami*» (eccettuato il caso in cui il debitore avesse delle terre nel distretto di Bergamo), né si voleva che il podestà procedesse contro gli immobili dei «*subditi iurisdictionis*» per obbligazioni contratte con «*non subditi*». Era inoltre impedita la cessione di *iura* e crediti vantati da *non subditi* contro *subditi* ad altri *subditi*²⁰⁹.

Stretto era il controllo sui generi alimentari. Gli statuti vietavano l'esportazione «*extra districtum*» di carne, uova, formaggio, grani, legumi, se non per quantità molto limitate; a Como, città sul lago, la vendita del pesce «*alicui rivenditori vel mercatori pissium qui non sit iurisdictionis et districtus Cumarum*» (la pena minacciata era molto severa e ribadiva lo stesso circuito economico: 5 lire nuove, l'esclusione quinquennale dalla pesca «*in aliquo lacu episcopatus*

²⁰⁹ *Liber statutorum consulum cumanorum*, col. 69, cap. CLXX; *Statuti di Como*, II, pp. 88-89, capp. CXLVII, CXLVIII; *Lo statuto di Bergamo*, p. 256, cap. XIII, p. 62, cap. LIII, pp. 67-68, cap. LXVII, pp. 253-254, capp. III, V. Cfr. *Statuti bresciani*, coll. 1608-1609, cap. LXXXII, coll. 1609-1610, cap. LXXXV; MAINONI, *Credito e usura*, p. 135.

Cumarum» e dalla vendita del pesce «in districtu Cumarum») ²¹⁰. Brescia non consentiva alla «persona de alieno districtu, videlicet de episcopatu Pergami et civitatis eiusdem» di cacciare nel «districtus Brixiae» ²¹¹.

Per contro si cercava di incoraggiare le importazioni. A Como si favoriva quella del pane, lasciando libertà di commercio («quilibet forensis seu habitans extra districtum Cumarum possit libere et impune conducere ab extra districtum ipsum ad civitatem Cumarum panem venalem»), o della carne, perché affluissero sul mercato urbano (da parte di «quilibet habitans a Cernobio supra et extra confinia civitatis Cumarum») ²¹². A Bergamo era consentita l'importazione di cereali, vino e vettovaglie dal territorio bresciano, tramite Sarnico e Lovero o Castro e quindi in Val Borlezza («Larna») e Val Seriana ²¹³.

Le risorse naturali e le materie prime, di cui si temeva l'esportazione, e i prodotti della loro trasformazione, che invece dovevano essere difesi dall'importazione, costituivano un settore nevralgico ²¹⁴. Il comune di Bergamo, ad esempio, vietava di portare «ligna mercativa» e il carbone «extra virtutem Pergami» ²¹⁵. Per quanto riguarda le produzioni manifatturiere, Brescia vietava l'esportazione oltre i confini del distretto della lana, delle pelli di agnelli e bovini, delle «tele» e del «filum» prodotti in città o nel territorio ²¹⁶.

²¹⁰ *Statuti di Como*, II, p. 322, cap. CXX. Cfr. *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum*, p. 341, cap. 86; LUNARI, *I decreti visconteo-sforzeschi*, p. 122; MAINONI, *Attraverso i valichi svizzeri*, p. 120; EAD., *La fisionomia economica*, pp. 160-162.

²¹¹ *Statuti bresciani*, col. 1674, cap. XCIV.

²¹² *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum*, pp. 323-324, cap. 26, p. 332, cap. 59.

²¹³ *Lo statuto di Bergamo*, p. 141, cap. III.

²¹⁴ MAINONI, *Pelli e pellicce*, pp. 233-236 EAD., *Economia e politica*, p. 27; EAD., *Le radici della discordia*, EAD., *L'economia di Bergamo*, pp. 295, 316-320; EAD., *La politica dell'argento*, p. 427; EAD., *La fisionomia economica*, pp. 183, 193.

²¹⁵ *Lo statuto di Bergamo*, p. 141, cap. I.

²¹⁶ *Statuti bresciani*, col. 1676, cap. XCVII; MAINONI, *Pelli e pellicce*, pp. 233-234; DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, p. 10.

In questo disegno i comuni rurali avrebbero dovuto essere i guardiani dei confini, ad esempio non permettendo di far «transire per eorum loca vel teretoria aliquid quod ducatur contra vetita et interdicta comunis Pergami»²¹⁷.

I dazi, poi, in modo meno fermo delle interdizioni, orientavano i flussi nello stesso senso, favorendo la circolazione interna, filtrando importazioni ed esportazioni²¹⁸. All'interno del territorio bergamasco la conduzione dei panni e della lana da filare e battere era, per dispositivo statutario, esente da dazi²¹⁹. Le merci che invece, passando da Loveve, entravano ed uscivano dal distretto, verso e dalla Valcamonica, pagavano un dazio²²⁰. Gli ordini daziarî di Como insistevano sulla soglia che conduceva «extra civitatem et iurisdictionem», «extra confinia civitatis vel iurisdictionem», che discriminava la «persona foritanea», fra l'altro per favorire l'importazione e scoraggiare l'esportazione di piombo, rame e pelli o pesci²²¹. Il dazio della biada del lago di Como unificava, ponendola nella disponibilità della città, un'area che, per tradizioni di dominio e competenze giurisdizionali, era in realtà divisa fra il capoluogo lariano e Milano, oltre che frammentata al suo interno da un pullulare di signorie e terre separate²²².

8. Stato

Nella documentazione locale o di emanazione centrale, ma inviata alle periferie, la scala più ampia alla quale di norme venne

²¹⁷ *Lo statuto di Bergamo*, p. 70, cap. LXXIII. Cfr. *ivi*, p. 289, cap. VIII.

²¹⁸ MAINONI, *Le radici della discordia*, STORTI STORCHI, *Consuetudini e statuti*, p. 62; *I dazi a Bergamo*, pp. 24-25, 43, 52-53.

²¹⁹ *Lo statuto di Bergamo*, p. 289, capp. VIII-X.

²²⁰ I «registri litterarum», p. 388.

²²¹ *Le ordinazioni daziarie*.

²²² MOTTA, *Lettere ducali* [1893], p. 103, doc. DIV.

delimitato il mercato era quella dello stato. Lo si verifica per lo scambio immobiliare, che si voleva limitare ai soli sudditi, perché case e fondi rimanessero nell'ambito del dominio²²³. D'altra parte, chi si rendeva estraneo allo stato con la sua condotta ribelle subiva il bando e la confisca di beni e diritti. Tale sanzione disegnava circuiti di effettiva rilevanza economica, come è attestato dalle vicende dei nobili camuni più ostili a Venezia, con la cessione delle terre a famiglie fedeli alla dominante, l'abbandono definitivo dei luoghi d'origine da parte degli espropriati, la negoziazione, a livello locale e con le autorità centrali, per la loro eventuale reintegrazione²²⁴.

Si volle contenere entro lo stesso perimetro anche la circolazione di vettovaglie, come si vedrà più ampiamente, prodotti e animali. Si proteggevano le manifatture del dominio contro l'importazione dei prodotti concorrenti; si vietava o limitava l'esportazione di materie prime come il ferro²²⁵. Come si dirà con maggiore dettaglio, il signore di Milano veniva informato circa «le robe che erano conducte in el dominio et fora per li homini de la Liga Grix»²²⁶; si sorvegliava che i cavalli «non se vendano fuori del [...] dominio et ad non subditi», pur contemplando un'eccezione per i mercanti svizzeri²²⁷. Il podestà di Bormio rilevava il rischio dell'incetta di vino che i veneziani facevano nel 1491, aggravando una situazione difficile per la struttura stessa della produzione, a

²²³ Cfr. STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti*, pp. 422-423.

²²⁴ *I Libri commemoriali*, IV, p. 246, doc. 122, pp. 251-252, docc. 138-139; V, p. 99, doc. 310 ecc.; DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, pp. 121 e sgg.

²²⁵ MIRA, *Provvedimenti viscontei*; MOTTA, *Lettere ducali* [1893], p. 88, doc. CCCCLXXIII, pp. 90-91, doc. CCCCLXXXII; DI RENZO VILLATA, *Scienza giuridica*, pp. 137-139; LUNARI, *I decreti visconteo-sforzeschi*, pp. 119-121, 127-129; ID., *Forme di governo*; MAINONI, *L'economia di Bergamo*, p. 312; EAD., *Alcune osservazioni* (anche per la trasformazione dei confini delle interdizioni con il mutamento di regime).

²²⁶ ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, p. 169.

²²⁷ TD, II/2, p. 9, doc. 827, pp. 14-18, docc. 832-834, 837, p. 358, doc. 1274. Cfr. CHIESI, *Venire cum equis*.

causa della forte concentrazione degli interessi («la mazore parte del vino de Valthelina he in le mane de XII de li più richi d'essa vale»): il prezzo sarebbe salito e i sudditi ne sarebbero rimasti privi²²⁸.

Lo stato, mentre rafforza i propri confini verso l'esterno, cercava di rendere più sbiaditi quelli che all'interno ne frastagliavano la superficie, in materia di dazi o di trasporto delle vettovaglie. Già una prima «tregua» fra i Visconti e Bormio, nel 1339, preliminare all'inclusione nella dominazione, garantiva ai sudditi dei primi e agli abitanti del borgo parità di trattamento quanto ai pedaggi nei rispettivi territori²²⁹. Regolarmente, poi, in caso di carestia, il principe apriva determinati circuiti interni al dominio, che trasferissero i grani dalle terre che ne avevano abbondanza a quelle afflitte dalla penuria. Li regolava, poi, fissando i livelli massimi per le quantità condotte, da verificare mediante le bollette di cui i trasportatori dovevano munirsi, eventualmente salvaguardando il pagamento dei dazi, precisando da quali luoghi e lungo quali itinerari fosse consentita la tratta²³⁰.

Apposite immunità daziarie per il trasporto di vino, generi alimentari, materiali da costruzione ad uso della corte, per il sostentamento degli eserciti e dei presidi castellani, per il rifornimento dei cantieri ecclesiastici o militari, concorrevano a fare dell'intera Lombardia il bacino del mantenimento delle più ambiziose committenze e dei grandi poli di consumo legati al potere centrale²³¹.

²²⁸ ASMi, CS, 1153, 1491.11.26.

²²⁹ BESTA, *Bormio antica e medioevale*, pp. 229-230, doc. VIII.

²³⁰ Cfr. STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti*, p. 481.

²³¹ Cfr. sotto, cap. III, nn. 107, 126 e testo corrispondente. V. anche ad es. ASMi, Notarile, 3486, 1507.10.06 (segnalazione di Enrico Roveda): la comitiva del governatore di Como macinava il frumento senza soluzione del relativo dazio e sempre senza dazio conduceva il vino in città; vino esente da dazio era stato venduto pure ai soldati «alamani» diretti a Genova al servizio del re di Francia e agli «operarii» impegnati nella costruzione delle fortificazioni a Como.

9. *Impero*

Lo spazio più ampio che, nella nostra zona, venne immaginato per lo scambio, in una circostanza però eccezionale, è l'impero. Nel 1311 Enrico VII confermò il privilegio accordato nel 1047 da Enrico III agli uomini di Val di Scalve, che lo solleccitarono contro le intromissioni del comune di Bergamo, consentendo l'esportazione del ferro in tutto l'impero («sit eis concessum negociandi et eorum ferrum vendendi per vastitudinem nostri imperii»), senza dazi, tolte 1000 libbre di ferro dovute alla curia regia²³².

²³² BONALDI, *Antica repubblica di Scalve*, pp. 86-87; MAINONI, *La politica dell'argento*, pp. 426, 444.

II. LE RELAZIONI SOCIALI E ISTITUZIONALI

1. *La formazione dei prezzi e dei compensi*

I confini del mercato incidevano direttamente sui meccanismi di formazione del prezzo delle merci e dell'entità dei compensi. Innanzitutto se non era consentito cercare ovunque il miglior offerente, l'operatore economico doveva accontentarsi delle somme di denaro che sarebbe stato possibile spuntare da coloro con cui norme assai restrittive consentivano di stipulare un contratto legittimo: i parenti, i vicini, l'ente cui fosse garantito un diritto di prelazione. Tali norme auto-limitavano anche la possibilità del comune di trarre profitto dagli appalti: a Domodossola come altrove, infatti, si precisava che agli incanti delle entrate poteva partecipare solo il vicino; avrebbe dunque vinto il «plus offerens» ma in una competizione dall'accesso molto selettivo¹.

In secondo luogo, nell'ambito dello scambio vicinale, come di quello parentale, non sempre era consentita una libera contrattazione per fissare il prezzo o la mercede del proprio

¹ AMODINI DE CAPIS DELLA SILVA, *Gli statuti antichi di Domodossola*, p. 63, cap. 92. Sulla questione v. DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, pp. 152 e sgg., e la bibliografia lì citata, nonché *Il mercato della terra*; NOBILI, *Vertova*, pp. 68 e sgg.; ID., *Il secondo Duecento*, pp. 61 e sgg.

lavoro. Il maestro di grammatica di Bormio, ad esempio, aveva la possibilità di contrattare la sua parcella oltre la cerchia degli appartenenti («a scholaribus forensibus [...] salarium prout melius secum convenire poterit»), mentre dai genitori dei bambini residenti riceveva un «salarium [...] limitatum per commune»². Alcuni prezzi erano fissati da una stima assicurata dagli ufficiali comunali. Il linguaggio è esplicito: secondo una provvisione consiliare, i vicini di Livigno nel 1506 avrebbero dovuto vendere il burro agli altri abitanti di Bormio «pro conventu pretio» prima di cercare altri acquirenti, eventualmente disponibili anche ad offerte maggiori³. A Villadossola si prescriveva chiaramente che nessuno poteva cedere i suoi fondi ai forestieri se prima non li avesse proposti ai vicini. Se questi ultimi fossero stati disponibili, ma «invicem non poterint causa pretii ipsarum terrarum vendidarum convenire nec concordare», gli offerenti, di fronte all'interesse manifestato per l'acquisto («statim habita responsione de volendo emere»), avrebbero dovuto rimettersi alla stima stabilita da uno o due uomini «experti» del comune⁴. A Biasca la valutazione del prezzo della vendita (o della vendita simulata) sarebbe venuta dagli estimatori del comune o da fiduciari dei due contraenti. Solo se l'offerta presentata alla vicinanza fosse caduta nel vuoto «ille venditor vendere vel impignare possit cui melius posset»⁵. Ad Anfo il prezzo d'acquisto per i vicini sarebbe stato fissato, dopo l'annuncio «in la visnenza publica» della volontà di vendere, da tre uomini «pratici» del comune⁶. Le accole valtelinesi potevano essere

² DELLA MISERICORDIA, *Consuetudine, contratto*, p. 161.

³ ASCB, QC, 5, 1506.06.30.

⁴ BERTAMINI, *Storia di Villadossola*, pp. 446-447, cap. 2. Lo stesso provvedimento è in ID., *Masera*, pp. 90-91.

⁵ MOTTA, *Gli statuti di Biasca*, pp. 104-105, capp. LXXXI- LXXXII.

⁶ *Statuti rurali di Anfo, Darfo e Darzo*, pp. 55-56.

cedute solo ai vicini o rese al comune; a Grosio, «amici» delle parti avrebbero stimato nella circostanza le eventuali miglorie⁷.

Si definiva così un «giusto prezzo» prodotto non tanto dal libero gioco della domanda e dell'offerta, né dall'attribuzione di un valore intrinseco alla cosa, né da ragioni etiche, ma dalla stima del bene convenuta, eventualmente con la mediazione delle istituzioni locali, entro un'area di mercato limitata. «Iusto pretio», in Ossola, le terre delle famiglie indebitate potevano essere riscattate dagli altri abitanti⁸. Nella lettera del capitano di Domodossola su cui mi soffermerò in seguito, «iusto pretio» dei terreni rimessi dagli emigranti era quello determinato «facta la extimatione del valore de li beni per li extimatori de la valle cum loro sacramento». A Cosio si stabiliva espressamente che il comune avesse la facoltà di rilevare le parcelle accolive proposte dai conduttori ai non vicini «pretio rationabili et comodo»⁹.

Il prezzo forzato dai limiti di vendita poteva però ovviamente essere rifiutato come ingiusto da chi, estraneo ad un ambito determinato di appartenenza, si sarebbe avvantaggiato della vendita «libera». Konrad Boppart di Rickenbach si lamentò perché era venuto dalla Svizzera a Milano per vendere sei cavalli «preciosi». Un veneto «qui cupiebat habere ipsos equos» gli offrì 27 ducati a capo, il duca interdisse l'operazione e gliene offrì 18. Il mercante rifiutò e fu punito dal divieto fatto dal principe a chiunque di acquistare i suoi animali¹⁰.

⁷ ASCG, Pergamene, 102, 1430.11.30.

⁸ BRIACCA, *Una contestazione giuridica*, pp. 41-42.

⁹ ASSO, AN, 2, ff. 22r.-23v., 1322.10.27. V. sotto, cap. III, n. 14 e testo corrispondente.

¹⁰ TD, III/1, pp. 76-77, doc. 73. Cfr. *ivi*, pp. 92-93, doc. 90 (per la prima espressione citata), pp. 141-142, doc. 139.

2. *Dissuasione sociale*

La normativa che abbiamo analizzato poteva ovviamente essere elusa. A Teglio si vietava di vendere o cedere in dote a forestieri beni nel territorio senza licenza del Consiglio maggiore. Le condanne comminate per le vendite erano molto severe: l'esproprio dell'immobile, il pagamento di 5 lire imperiali o 5 anni di bando, cui si aggiungevano 25 soldi imperiali per il notaio che avesse rogato l'istrumento. La norma era stata ribadita nelle aggiunte allo statuto del 1450, insieme al divieto di destinare a non vicini, con il testamento, beni mobili e immobili di valore superiore alle 100 lire imperiali. I capitoli di dedizione a Francesco Sforza, però, testimoniano la larga evasione da parte di «molte e numerosissime persone del detto comune»; lamentandosene, le autorità locali chiedevano al nuovo duca di poter imporre agli acquirenti la retrocessione per lo stesso prezzo che avevano sborsato¹¹. Inoltre la geografia proprietaria ricostruibile grazie agli estimi e le transazioni notarili mostra che nessun comune era impermeabile ai proprietari esterni. Discorso ulteriore richiede il contrabbando, che di seguito analizzerò come una pratica di rinegoziazione, piuttosto che di contestazione *tout court*, dei confini.

Le testimonianze disponibili, però, documentano anche i dispositivi concreti con cui le regole statutarie e le decisioni consiliari erano fatte rispettare, su iniziativa dei diversi soggetti che abbiamo incontrato. A Bormio operavano solerti accusatori anonimi e «zelapoter», appositi incaricati comunali, la cui identità non è mai svelata dalle scritture, che venivano compensati. Sulla base delle loro denunce di operazioni commerciali che violavano le norme, era inflitta una vera pioggia di condanne, ai forestieri, ma

¹¹ *Teglio*, pp. 91-92, capp. 22-23, p. 141, cap. 1, p. 144, cap. 10, pp. 154-155, cap. 24. Cfr. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, p. 388.

anche agli abitanti del borgo come delle valli circostanti. La delazione consentiva, allo stesso modo, di punire i forestieri che monticavano il loro bestiame o i vicini che lo accoglievano¹².

Soprattutto non si trattava di regole che imponevano una camicia di forza alle libere transazioni fra privati. Proprio fra i singoli individui vigevano diffidenze o per contro obblighi di lealtà che discriminavano i forestieri. Nel 1499 il sacrestano di S. Maria del Sassello di Combo (Bormio) accusò il taverniere comunale di annacquare il vino. Egli, però, faceva consistere la gravità del comportamento non nella lesione di un obbligo astratto derivante dal suo ruolo, ma nella frode agli uomini del comune; non sarebbe stato turbato, per contro, dall'inganno perpetrato ai danni dei militari forestieri. Diceva, infatti, «si bene volebat ponere aquam in vino soldatis teutonicis, quod tamen non deberet ponere terrigenis»¹³.

I più cospicui fenomeni di circolazione di merci, animali e persone appaiono l'occasione di rapporti tutt'altro che irenici. I mercanti svizzeri, nelle valli e nei borghi per cui transitavano, erano esposti non solo ai furti e ai raggiri, ma all'ostilità («invidia»), percepita in termini etno-culturali, da parte dei «lombardi», che si esprimeva ad esempio nelle sassaiole che li accoglievano¹⁴.

Lo sconfinamento e l'invasione dei pascoli della comunità da parte di vicini rivali generavano confronti interpersonali duri. Quando nel 1490 allevatori provenienti da Bivio, nei domini del vescovo di Coira, scesero nell'alto Lario per cercare i capi da caricare sulle alpi, Martino *de Prata* di Gera, memore dei sequestri di bestiame che gli uomini del luogo avevano subito per opera dei

¹² ASCB, QR e QD, *passim*.

¹³ ASCB, QI, 1499.07.28.

¹⁴ TD, III/1, p. 94, doc. 92, pp. 135-136, doc. 134, pp. 142-143, doc. 140, pp. 176-177, doc. 184; ANTONACCI, DELLA MISERICORDIA, *La guerra dei bambini*, pp. 34-35.

transalpini, non li accolse a braccia aperte: «se maraveliamo molto forte che ne domandate bestie in alpe». Il diverbio degenerò in un tumulto che richiese l'intervento del podestà di Chiavenna, in cui si scontrarono identità contrapposte (*voy de Bivio, voy de Gierra*), con i loro attributi («siamo più valenti homini che voy»)¹⁵.

Gli acquirenti di terra forestieri erano minacciati e derubati¹⁶. Nel 1497 Gian Antonio *de Cassellis* incontrò in piazza Gottardo *Maxii de Buernio* (verosimilmente Vobarno), Nicola Alberti e Giovanni *Rasselli* che discutevano di una causa nata dall'eredità di uno zio di Gottardo, suocero però di Giovanni. Gian Antonio apostrofò Gottardo sottolineando la sua estraneità e invitandolo a lasciare in pace Giovanni, suo massaro di cui prese le difese, e la moglie («vade Brixiam», «debebat reverti Brissiam, non impedire illos iugales occaxione dicte hereditatis»); poi, dopo che le parti si erano allontanate, lo raggiunse e con un pugno lo fece cadere per terra, dove batté la testa contro un sasso, senza conseguenze troppo gravi. Ora, fra gli animatori della rissa, solo l'uomo interpellato presumibilmente come mediatore, il nobile Nicola Alberti, estraneo ai fatti, poteva vantare la discendenza da una parentela residente da secoli nel borgo. Gian Antonio era di una famiglia originaria di Averara che nel corso del Quattrocento, grazie all'attività dei suoi membri, bottegai, artigiani, allevatori, si era radicata a Bormio. Giovanni *Rasselli* era detto ancora «de Sondalo, habitator Burmii, in Murignono». Tutto ciò dimostra quanto appartenenza ed estraneità fossero negoziabili e mobili, come si vedrà nelle prossime pagine, ma anche che la residenza, un mestiere, la terra erano in grado di produrre un'identificazione di

¹⁵ ASMi, CS, 1632, 1490.05.30-06.02. L'episodio è analizzato più ampiamente in DELLA MISERICORDIA, *Comunità, istituzioni giudiziarie*, pp. 147, 151.

¹⁶ TD, III/1, pp. 108-109, doc. 5, pp. 182-183, doc. 191; DELLA MISERICORDIA, «*Uno ufficiale per governare questo paese*», p. 253.

sé abbastanza radicata da consentire un polemico invito all'avversario perché tornasse a casa senza più turbare i possessi di una coppia del luogo¹⁷.

Nel 1540 gli ufficiali di Venezia operavano per identificare le miniere più produttive e intensificare l'estrazione dei metalli in Valcamonica e Val Trompia, impiegando anche maestranze esterne, e accrescendo la decima pretesa da Venezia su quanto «cavato», in modo che fosse possibile darla all'incanto per importi ingenti. Tuttavia la popolazione locale ricorreva all'astuzia e al segreto per evitare una brusca dilatazione del mercato almeno della manodopera. In Val Trompia «non solum mantuani, ma altri venivano a questo esercizio, pur che si preveda alla bravaria de li incolti et canopi de Coio [Collio], che non voleno soportar veder altri che lori et tuto quello fano ascondono, aciò né publico né privato lo sapia ciò che fano»¹⁸.

Per contro, talvolta proprio le norme tutelarono i forestieri dall'ostilità diffusa. A Bormio, quando si decise di affittare le alpi ai pastori provenienti dalla Valcamonica o dalla pianura, si prevedero specifiche pene per la «persona minans vel prohibens personis forensibus volentibus aliquos alpes communis accipere ad fictum», per scongiurare manifestazioni di violenza che nei decenni successivi in effetti accompagnarono l'insediamento stagionale dei transumanti nelle montagne locali¹⁹. Gli statuti aggiunti attorno alla metà del Trecento a Brissago, dove dal 1325 si era stabilito che la donna «oriunda» del luogo che avesse sposato una «extranea persona» non poteva avere parte dei beni comunali, vietarono d'altra parte di spostare dal porto le navi che vanissero «ad accipiendum aliquas sponsas» e di non frapporre «impedimenta» al

¹⁷ ASCB, QI, 1497.05.10-13.

¹⁸ FRANZONI, *Fonti minerarie*, p. 319.

¹⁹ ASCB, QC, 2, 1493.05.13; DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, pp. 70, 96-97.

percorso dello sposo venuto a prendere la moglie né alla sposa diretta all'imbarcazione. Dunque proibivano una di quelle tradizioni nuziali, attestate più tardivamente dalla ricerca etnografica, che interrompevano con una barriera simbolica il cammino della donna che si univa ad un forestiero, quando lasciava il luogo di nascita per trasferirsi in quello in cui aveva casa il coniuge²⁰.

3. *La cittadinanza economica*

Lo sforzo compiuto dalle istituzioni locali per far combaciare i circuiti dell'appartenenza e della lealtà politica con quelli dello scambio e della condivisione delle risorse aiuta a comprendere l'insistenza sui temi identitari del linguaggio economico della documentazione pragmatica qui esaminata.

Attorno al «noi» comunitario, si raccoglievano dei diritti, esercitati in un territorio, con i suoi pascoli o i suoi luoghi di transito. Le trattative sul prezzo del sale si svolsero, nel 1498, «inter ipsos de Clurno et nos de Burmio»²¹. «Statuta et privilegia nostra» regolavano e limitavano il commercio di vino fra la Valtellina e il Bormiese, fra Bormio e le terre dell'impero²². Il Consiglio ordinario del borgo nel 1513 nominò gli incaricati di sorvegliare che nessuno conducesse «extra territorium Burmii», «per nostros passus» le merci contro gli statuti e le consuetudini²³. Ciò che a Dalegno non si consentiva al bestiame dei forestieri era «pascolare nel comune nostro». Ancora a Bormio si concedevano

²⁰ *Statuti di Brissago*, pp. 209-210, cap. 206. Cfr. CANCLINI, *Il ciclo della vita*, cap. VIII.

²¹ ASCB, QC, 3, 1498.09.14.

²² ASCB, QC, 3, 1497.02.13; QD, 1536, s.e.

²³ ASCB, QC, 6, 1513.11.25.

le superfici necessarie ai pastori transumanti, ma garantendo le necessità dei «nostri» («advertendo tamen quod nostri homines de Burmio tenentes bestiamen habeant pascua ad sufficientiam pro suo bestiamine»)²⁴.

Proprio le norme o le clausole contrattuali che esaminiamo contenevano alcune delle formulazioni più impegnative dell'appartenenza, quelle cioè che facevano *essere* l'individuo di una comunità, come nel caso delle enfiteusi di Delebio, allorché si prescriveva che l'investito e i suoi eredi «non possunt nec valeant dictam petiam terre ut supra locata etc. alteri persone locare etc. nixi et preterquam sint de dicto commune Alebi»²⁵.

Ebbene, ad essere della comunità a pieno titolo erano gli originari residenti. Ad essi venivano contrapposte persone la cui posizione era precisata dalle radici linguistiche e concettuali dell'estraneità (*extra, foris, alius*). L'estraneità poteva ovviamente essere articolata rispetto ad una molteplicità di ambiti d'appartenenza. Tra questi vi era il lignaggio: le norme che delimitavano un mercato di agnati consentivano il riscatto delle alienazioni di terre «*extra casale paternum in persona extraneam*»²⁶. Non mancavano minoranze linguistiche, etniche o religiose, la cui presenza, però, nelle comunità valligiane qui esaminate, appare meno cospicua rispetto ad altre regioni dell'Italia tardo-medievale. Un insediamento permanente di coloni walser si registra solo in Ossola, dove tuttavia essi abitavano villaggi propri e non costituivano frazioni di comunità²⁷. La presenza ebraica era sporadica. Nelle valli dell'Adda, ad esempio, emerge appena

²⁴ DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, p. 52; ASCB, QC, 4, 1504.06.13.

²⁵ ASSO, AN, 264, ff. 484v.-485v., 1478.08.08.

²⁶ *Statuta districtus Leminis*, p. 104, cap. 97. Cfr. *Lo statuto di Bergamo*, pp. 125-128, capp. X-XI.

²⁷ RIZZI, *Appunti sulla fondazione*.

qualche traccia molto accidentale²⁸. In un borgo come Bellinzona una famiglia di prestatori ebrei fu prima accolta e, dopo appena un triennio, espulsa (1459). Solo a Como, però, un esplicito intervento statutario vietava ai beccai di macellare e vendere carne ai cristiani «ad petitionem alicuius iudei», traccia dell'impegno delle autorità comunali, laddove la presenza ebraica era significativa, a regolare il mercato cristiano e quello ebraico della carne; le raccolte d'ambito rurale esaminate, invece, tacciono circa i rapporti fra cristiani ed ebrei²⁹. Gli zingari si affacciarono in Valtellina almeno dall'inizio del Cinquecento: nel corso dei loro primi transiti erano di norma accompagnati verso i confini del territorio comunale e incoraggiati ad allontanarsene con qualche elemosina³⁰.

Piuttosto che sull'altro per lingua, religione o cultura, le attenzioni politiche, e di conseguenze l'intervento normativo, si concentrarono su quanti provenivano da un'altra comunità: i *forasteri*, più raramente il «forestus»³¹, «forenses idest non habitantes»³², la «persona extranea seu forensis»³³, la «persona de extra terram», l'«extraneus seu exterior»³⁴, l'«aliena persona quae non sit vicina» ovvero il «non vicinus»³⁵, la «persona forensis que

²⁸ TOAFF, *Pasque di sangue*, p. 68. V. anche la testimonianza, così stringata non da non essere contestualizzabile, tratta da ASCB, QR, 1483, s.e., edita da I. SILVESTRI in

<http://www.lombardiabeniculturali.it/bormio/documenti>.

²⁹ CHIESI, *Bellinzona ducale*, pp. 92-97; *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum*, pp. 335-336, n. d. Su tale presenza in città, v. ROVELLI, *Storia di Como*, pp. 183-184; DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, p. 902. V. anche il caso di Lugano, in TD, II/1-3, *ad indicem*, nonché *The Jews in the duchy, ad indicem*, per le sporadiche attestazioni nei territori alpini. Cfr. TOAFF, *Il vino e la carne*, pp. 81-92.

³⁰ ROSSI, *Da egiziani a banditi*.

³¹ ZANETTI, *Statuti di Bagolino*, p. 121, cap. 184.

³² *Statuti rurali di Anfo, Darfo e Darzo*, p. 120, cap. 58.

³³ BERTAMINI, *Masera*, pp. 68-69, cap. XXXII; ID., *Storia di Montecrestese*, p. 610, cap. 20.

³⁴ *Statuti di Brissago*, p. 175, cap. 36, p. 180, cap. 69.

³⁵ Nell'ordine, VITALE AMODINI DE CAPI DELLA SILVA, *Gli statuti antichi di Domodossola*, p. 52, cap. 38; BERTAMINI, *Cravegna*, pp. 196-197, cap. 50. Cfr. ID., *Storia di Villadossola*, p. 388, cap. 7.

non sit terrigena»³⁶. Onde evitare dubbi, gli statuti della Val Seriana, regolando il sequestro delle bestie forestiere che davano danno alle colture, spiegavano: «intelligendo in hoc casu forensem quemlibet, qui non habitaret cum eius familia in loco in cuius territorio dicta bestia fuerit reperta»³⁷. È un lessico che compare molto precocemente, con l'originarsi del comune rurale, già nelle prime norme che esso convenne. A Delebio all'inizio del Duecento si identificavano degli «extranei», parola che ritorna a Vertova, per indicare coloro che «non habitent»³⁸.

Essi erano, in altre parole, coloro che si situavano al di là dei termini confinari. Gli statuti di Brissago vietarono (nel 1309) di «extirpare nec removeere aliquem terminum qui sit plantatus et appositus [...] per comune et homines de Brixago, inter dictum comune et homines de Brixago et omnes alios forenses circumstantes apud terretorium de Brixago, ad dividendum et diffiniendum terram comunis et hominum de Brixago a comuni et hominibus burgi Canobi et plebatu, et a comuni et hominibus de Centevalibus [...] et a comuni et hominibus burgi de Scona»³⁹. Collocati oltre e fuori, erano insomma gli esclusi dall'*essere della comunità*: la «persona forensis id est que non sit de dicto comuni», le «persone extranee que non erunt de ipso communi»⁴⁰.

Il solco era tracciato dall'origine della vita, dal momento che del luogo si era o non si era *oriundus*, vi si aveva o non vi si aveva la propria *origo*. Era ribadito nei primi anni: «burmienses» o «forenses» erano i giovani «scholares», che dovevano parcelle diverse al maestro a seconda della loro condizione⁴¹. Era infine confermato

³⁶ BERTAMINI, *Masera*, pp. 72-73, cap. XLVI, pp. 86-87, cap. LXXXXVIII.

³⁷ *Statuti e leggi della Valle Seriana*, p. 172, cap. CXCH.

³⁸ *Liber statutorum consulum cumanorum*, col. 394; ROSA, *Statuti di Vertova*, p. 14.

³⁹ *Statuti di Brissago*, p. 202, cap. 177.

⁴⁰ Nell'ordine, APG, *Statuta Grosbuti*, cap. 46; *Gli statuti veneti di Valgoglio*, pp. 61-62, cap. 58.

⁴¹ ASCB, QC, 2, 1493.11.12.

nell'età adulta, quando l'estraneità poteva arrivare ad associarsi, per antonomasia, ad alcune attività, come quella dei pastori, bergamini nella bassa pianura, a Bormio semplicemente «forenses» («alpes afictate forensibus»)⁴² o tesini («pegorarii sive texini», indipendentemente dall'effettiva provenienza geografica, poiché la zona non era raggiunta da allevatori trentini)⁴³.

Queste condizioni si estendevano agli animali. Le bestie erano «forenses», «aliene»⁴⁴; al contrario, vi era la «vaca burmiensis», «terrigena»⁴⁵. L'ordine approvato a Rasura per cui chiunque avesse preso «in lacte» «bestie de alliis communibus super comunanzias» doveva allontanarle, delineava, per contrasto, la nozione non scontata di «bestie del comune»⁴⁶. Lo stesso linguaggio era impiegato dalla clausola contrattuale per cui agli «equi seu eque [...] communium Trixivii» si sarebbe salvaguardato il pascolo sul monte Ambria, pure affittato ad un privato⁴⁷. L'obbligo della consegna al macello di un capo su dieci da parte di «quilibet forensis habens pecudes in Burmio seu burmini habentes pecudes forenses in Burmio» era formulato, nel 1493, in un modo per cui la natura di forestiero parrebbe mobile fra l'uomo e l'animale⁴⁸. Tesine, sempre a Bormio, erano le pecore, come coloro che le accompagnavano⁴⁹.

Anche le cose si collocavano, per nascita, dentro o fuori. A Grosotto si identificava un «dignamen terrigenum seu *natum* in et super montibus dicti communis Grosobti», ovviamente per vietarne la vendita «aliquibus personis forensibus habitantibus

⁴² ASCB, QC, 3, 1495.06.01. Ancora: «afictare forensibus [...] et convenire de precio ipsorum alpium cum ipsis forensibus» (ivi, 2, 1491.06.01). Cfr. ROVEDA, *Uomini, terre e acque*, pp. 221-245.

⁴³ ASCB, QR, 1527, s.e.

⁴⁴ SALICE, p. 127.

⁴⁵ ASCB, QC, 3, 1495.03.20; QR 1497, s.e.

⁴⁶ ASSo, AN, 75, f. 82r.-v., 1408.06.04.

⁴⁷ ASSo, AN, 295, ff. 342r.-343r., 1473.08.12.

⁴⁸ ASCB, QC, 2, 1493.06.26.

⁴⁹ ASCB, QC, 4, 1505.08.22.

extra territorium Grosbuti». Vi erano i legni «*nati in [...] terretorio de Brixago*». A Grosio non ci si poteva procurare il «feno forastero» per alimentare i propri animali⁵⁰. Il latte era distinto fra «nostranus» e «forensis»⁵¹, il panno era bormino o «forense»⁵², il vino «forensis», la lana «nostrana» e gli esempi potrebbero moltiplicarsi⁵³.

La condizione del vicinato, in ambito rurale, come della cittadinanza, in quello urbano, era ricca di contenuti economici⁵⁴. Il comune di Fusine chiese al principe l'approvazione di capitoli per cui «*nemo uti et gaudere possit paschuis et aliis utilitatibus et comoditatibus dicti communis nisi vicini dumtaxat habitantes in ipso comuni*»⁵⁵. Guglielmo di Buttino pretendeva di poter godere dei pascoli di Aquila, affermando di essere «*verus vicinus vicinanzie de Aquilo*», cosa che i consoli negavano. Il tribunale di Val Blenio sentenziò che egli «*non habuit [...] aliquod vicinorum [...], propter quod non possit neque debeat pascolare super paschullo dictorum de Aquillo*»⁵⁶. «Legniemare, foliare» erano altre prerogative

⁵⁰ APG, *Statuta Grosbuti*, cap. 56; *Statuti di Brissago*, pp. 203-204, cap. 182; ASCG, Statuti, 1, fasc. 5, 1543, cap. 26.

⁵¹ SALICE, p. 475.

⁵² ASCB, QC, 2, 1490.08.27; 7, 1523.11.03.

⁵³ Rispettivamente, SALICE, pp. 144, 479, 492; DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, p. 75, n. 44.

⁵⁴ Sul vicinato, cfr. MEYER, *Blenio e Leventina*, pp. 37-43; BOGNETTI, *Studi sulle origini*, pp. 169-173; SCHAEFER, *Il Sottoceneri nel medioevo*, pp. 264-269; AUREGGI, *Problemi giuridici*; CARONI, *Le origini del dualismo comunale*, pp. 21-80; ALBINI, *Tra politica demografica*; DELUGAN, VISANI, *Corpi e territorio*, pp. 53-57; MARCONI, *Aspetti di vita quotidiana*, pp. 258-259; MANGO-TOMEI, *Alcune considerazioni*; PONCIONI, *L'economia agropastorale*, pp. 147-149; BARBACETTO, «*Tanto del ricco quanto del povero*», pp. 98-103; CAVALLERA, *Statuti di valle*, pp. 344-345, 350-351; LORENZETTI, MERZARIO, *Il fuoco acceso*, pp. 67-84; GIACOMONI, STENICO, *Vicini et forenses*; GARBELLOTTI, *Le risorse dei poveri*, pp. 337-343; POLONI, «*Ista familia de Fine...*», pp. 105-107; PALESTRA, «*Così si viveva a Villa*», pp. 29-32; NOBILI, «*Statuerunt quod comune de Gromo...*», pp. 63, 65, 47, 50; DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, pp. 76-79 (e la relativa bibliografia); PROVERO, *Le parole dei sudditi*, pp. 433-443.

⁵⁵ ASMi, Comuni, 87, s.d.

⁵⁶ *Blenio*, pp. 1103-1004, doc. 467.

riservate al vicino⁵⁷. Il linguaggio delle fonti usa pregnanti endiadi che assimilano lo *status* del vicino e quello di colui che è integrato nell'economia locale («vicinus et particeps nemorum, aschullorum et paschullorum, comunanzium et quarumcumque alliarum regariarum, dignitatum et honoranziarum ad ipsos vicinos [...] spectantium»)⁵⁸. I beni del comune erano insomma quelli a disposizione delle persone del comune: nel 1532 i Quadrio e Venosta di Grosio rivendicarono «quod dicti nobiles sint et esse debeant ac tractentur pro personis dicti communis, ita quod possint et valeant partecipare de bonis ipsius communis»⁵⁹.

Per contro essere «privatus» «de vicinatus [sic]» significava esserlo di «omnes utilitates [...] communitatis»⁶⁰; la remissione volontaria del vicinato comportava la rinuncia esplicita all'uso di boschi e pascoli⁶¹.

Poiché il comune, come si è detto, non si limitava a disporre del suo patrimonio, ma regolava la vita economica nel suo complesso, la posizione personale avrebbe prodotto agevolazioni o intralci anche in questo campo. Il nuovo «terrigena» accolto nel borgo, ad esempio, acquisiva la possibilità di «exercere merchantias tamquam ceteri homines de Burmio»⁶².

Il profilo della *persona forestiera* era istituito mediante norme discriminatorie, in campo civile, giuridico ed economico: le diverse forme di esclusione si corroboravano a vicenda. Ad esempio gli statuti che consentivano l'incarceramento per debiti del forestiero, proprio quando per contro vietavano quello del vicino, testimoniano lo svantaggio patito, in questi circuiti localizzati dello

⁵⁷ *Leventina*, pp. 1052-1055, doc. 618.

⁵⁸ *Leventina*, p. 1627, doc. 844.

⁵⁹ ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 6, post 1532.05.04.

⁶⁰ AMODINI DE CAPIS DELLA SILVA, *Gli statuti antichi di Domodossola*, p. 46, cap. 3.

⁶¹ *Blenio*, pp. 649-650, doc. 282, pp. 684-685, doc. 300.

⁶² ASCB, QC, 3, 1497.08.01.

scambio e della fiducia, da parte di chi non poteva offrire al tribunale la garanzia della sua residenza e del suo possesso terriero entro i confini della giurisdizione⁶³. Al di là, poi, di tutte le restrizioni poste all'iniziativa economica dei forestieri, si segnala la diversa incidenza dei meccanismi punitivi attivati dall'eventuale trasgressione delle relative norme. Le loro infrazioni, soprattutto nella sfera dello sfruttamento dei beni collettivi e della tutela ambientale, erano punite con pene doppie rispetto a quelle comminate ai vicini⁶⁴. Inoltre ai danni della sua persona o dei suoi animali erano consentite forme di esecuzione più diretta e brutale da parte dei vicini. A Brissago, nel 1309, contro la raccolta abusiva di noci, tutti i vicini erano tenuti semplicemente a denunciare gli altri vicini ai consoli, mentre dovevano catturare e consegnare alle stesse autorità il forestiero. A Grosio si prevedeva il coinvolgimento dell'intera collettività, casa per casa, nell'espulsione dei capi introdotti illecitamente dai non estimati nel comune e dunque nel ripristino del confine infranto: «quelibet persona dicti communis possit et valeat ipas bestias expelere extra dictum commune Grosii et illas derobare et pro suo libitu voluntatis facere et disponere impune. Et consul ipsius communis possit et valeat precipere seu precipi facere per saltuarium [sic] dicti communis de domo in domum quod quelibet persona habilis ipsius communis vadat et ire debeat una cum ipso consule et consilliariis ad expelendum dictas bestias»⁶⁵.

Molto controversa fu la questione se il diritto al traso, all'uso del bosco e del pascolo fosse connesso al vicinato o invece alla

⁶³ V. ad es. *Statuti dei laghi di Como*, p. 56, capp. 87-88.

⁶⁴ DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, p. 246 (la norma del 1484 riferita nel testo a Gerola fu in realtà introdotta a Rasura); BROILLET, *Universitas dominorum forensium Locarni*, p. 193.

⁶⁵ *Statuti di Brissago*, p. 204, cap. 184; ASCG, Pergamene, 278, 1507.12.28 (1508.05.05). Cfr. ASSO, AN, 2, f. 216r.-v., 1333.11.21; DELLA MISERICORDIA, *Comunità, istituzioni giudiziarie*, pp. 157-158; ID., *Foresteri mal ricolti*, p. 105.

proprietà e al possesso di fondi agricoli entro il territorio della comunità, eventualmente accompagnati dalla residenza, se, in altre parole, *avere* un patrimonio immobiliare *nel luogo* garantisse all'individuo opportunità analoghe a quelle schiuse dall'*essere del luogo*. Se da un lato la normativa comunitaria precludeva ostinatamente l'accesso alla proprietà fondiaria senza il vicinato, dall'altro vi era la possibilità per i detentori di proprietà, ottenute con una forzatura rispetto al quadro statutario, di rivendicare con successo il godimento degli utili vicinali e il concorso alle decisioni locali⁶⁶.

Significative aperture, però, potevano venire dalle stesse disposizioni. Gli statuti di Costa Volpino accordavano ai «fitagoli» forestieri impegnati sulle possessioni di vicini e che lavorassero almeno 25 pertiche di terre «lo uso nel ditto comune come hanno quelli che sempre sono stati nel ditto comune». Per contro il semplice acquisto di immobili da parte del forestiero, pure non vietato, non dava «alcun uso né beneficio di beni comune». Nessun forestiero poteva far pascere il suo bestiame «sopra li beni, pascoli et territorio de Sondalo; [...] possino però li detti forestieri pascere *sopra li loro prati et suoi pascoli* situati nel detto commune insieme con li giumenti delle persone di detto commune quando essi beni sono aperti» al traso, in autunno e in inverno⁶⁷.

Soprattutto, come si vedrà, gli statuti delle istituzioni che ambivano ad esercitare un controllo sui comuni rurali – la città, le federazioni – imponevano, eventualmente abrogando le norme locali contrarie, l'apertura del godimento dei beni collettivi a tutti i detentori di proprietà nel territorio.

⁶⁶ BARBACETTO, «*La più gelosa delle pubbliche regalie*», pp. 121-126; PITTERI, *Note sui beni*, p. 262.

⁶⁷ *Statuto di Costa Volpino*, pp. 32-33, cap. 81, p. 42, cap. 109; APS, *Ordines Sondali*, cap. 36.

Nelle Valli Ambrosiane, cause processuali e arbitrati dovettero mediare la delicata questione. Nonostante le querele delle comunità, il tribunale della Val Leventina riconobbe a più riprese il diritto dei proprietari non vicini di raccogliere la legna da fuoco e quella necessaria per riparare case e rustici, come lo strame per le bestie, nei territori in cui si concentravano le loro terre, anche se magari per il solo periodo della loro residenza temporanea *in loco* o con la destinazione esclusiva degli edifici e dei recinti lì posseduti. Nel 1474 una sentenza del medesimo organo consentì agli abitanti di Cavegnago aventi edifici nella salterezia di Anzonico di fare legna nei boschi di Anzonico per la manutenzione delle strutture⁶⁸. Nel corso di una vicenda rimasta aperta per lungo tempo – la causa della degagna di *Traversia* contro i proprietari di Molare che detenevano immobili nel suo territorio – si pronunciarono nello stesso senso i delegati di Uri e Obwalden⁶⁹. I proprietari non vicini nel «districtus» di Faido non ebbero altrettanta fortuna. Pretendevano di avere diritto al libero pascolo autunnale nei prati ormai falciati della zona, che la comunità contestava, tra l'altro colpendoli con pignoramenti. Gli abitanti si richiamavano, infatti alla «conswetudo in Valle Leventina quod omnis vicinitas cuiuscumque loci haberet ius suum in paschulando et aliis et quicumque non haberet ius in vicinitate eadem et esset ab extra, quod non deberet pascolare». Il tribunale di Val Leventina diede ragione ai locali: «quod una digania non possit nec debeat atraxare possessiones et prata alterius diganie ultra antiquas consuetudines huc usque usitatas, et hoc inteligatur de vicinanza in vicinanziam,

⁶⁸ *Leventina*, p. 2466, doc. 1096.

⁶⁹ *Leventina*, pp. 611-612, doc. 419, pp. 952-954, doc. 575, pp. 998-1003, doc. 593-594, pp. 2305-2308, doc. 1039. Cfr. *ivi*, pp. 237-238, doc. 203, pp. 611-612, doc. 419, pp. 994-995, doc. 590.

de degania in deganiam et de terra in terram ipsius Valis Leventine»⁷⁰.

Il quadro che si è offerto, affinché non appaia più rigido che nella realtà, richiede di essere ulteriormente articolato almeno secondo due prospettive: in primo luogo occorre precisare a quale livello si definiva e costruiva la vicinanza; in secondo luogo, la condizione di inclusione o esclusione non si riduceva ad un'opposizione statica e binaria, ma si scomponeva in una varietà di *status*, cui erano connesse opportunità graduate.

Di norma era il comune che riconosceva tale condizione, come avveniva per la cittadinanza in ambito urbano; meno sentita era l'appartenenza alle comunità federali, che non elargivano patenti di vicinato, e alle contrade.

Non mancano casi, comunque, in cui le università di valle concorrevano a determinare l'appartenenza. In Val Seriana, dove come si dirà il comune locale non misconosceva la più ampia unità di valle e dell'insieme delle valli esenti (vale a dire l'omogeneità dello spazio complessivo della montagna bergamasca), gli stessi statuti di Ardesio potevano affermare al contempo, regolando diverse risorse, «quello se intenda essere forestero el quale non è de li valli exempti» (a proposito di dazi), «se intendi forestero se non serà del ditto comune» (vietando l'esportazione della resina), «che cescaduno forastero che abia alcuna casa, teza overo edeficio sun [sic] ditto comune, che alora tali personi se abiano in logo de vesini» (perché non patisse con gli estranei del divieto di procurarsi la calcina)⁷¹. Le comunità di valle delle Valli Ambrosiane ebbero un profilo diverso da quello delle università federali delle altre terre lombarde: dotate originariamente di patrimoni collettivi, più radicate e robuste, presentano alcune caratteristiche proprie. Qui,

⁷⁰ *Leventina*, pp. 2117-2119, doc. 976, pp. 2152-2154, doc. 990.

⁷¹ SILINI, PREVITALI, MARCHETTI, *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, p. 67, cap. 17, p. 84, cap. 85, p. 125, cap. 209, p. 138, cap. 245.

non a caso, nel 1227 la condizione di «*valedanus de Leventina*» appare prioritaria rispetto a quella di vicino di un villaggio, che ne era una sorta di articolazione: «*omnis homo de Leventina [...] habeat suam partem alpium in illa vicinanatia in qua habitaverit maiorem partem anni et solverit collectas comunis et alias expensas*». Però fra medioevo ed età moderna le spinte centrifughe furono potenti e nel 1656 era considerato anche qui «forastiere [...] ognun'uno benché vallerano fuori dalla vicinanza nella quale gode il vicinato»⁷².

Sempre nelle Valli Ambrosiane, fu avvertita pure la necessità di determinare l'appartenenza alle minori unità insediative, poiché bogge e degagne rivestivano un non trascurabile ruolo economico. Così la vicinanza di Semione, in Val Blenio, quando nel 1379 divise il bosco fra le tre degagne, stabilì che l'unità territoriale minima di organizzazione della vita comunitaria mediasse l'accesso a quella risorsa e che l'abitante dovesse eventualmente «*refutare in manibus illius deganie de qua est vicinus*» i diritti di vicinanza⁷³. Nel 1428 fu la degagna di Osco, non la vicinanza di Faido cui essa apparteneva, ad assumere Giovanni da Varese come *vicinus deganie*⁷⁴.

Alla più ampia scala dello stato, infine, si componeva un'appartenenza, in cui le varie cittadinanze avrebbero dovuto convergere, anch'essa legata alla pienezza dell'azione economica e a diritti determinati, che prendeva corpo nelle relazioni di frontiera. Un salvacondotto concesso nel 1473 dal duca di Milano ai confederati svizzeri (nella circostanza eccetto Svitto) faceva discendere dalla «*vetus amicitia ac confederatio*» la possibilità per i loro uomini «*in terris et locis quibuscumque domini nostri non aliter quam in patria sua tute et libere versari*», assumendo quindi

⁷² MEYER, *Blenio e Leventina*, p. 292, doc. 17; MANGO-TOMEI, *Alcune considerazioni*, p. 174, n. 60.

⁷³ *Blenio*, pp. 989-991, doc. 415.

⁷⁴ *Leventina*, pp. 1052-1055, doc. 618.

l'idea che la patria è lo spazio per eccellenza della libertà economica. Era conseguente che una libertà così concepita non doveva essere usata per far pervenire merci o armi agli «adversarii» del duca, cioè della patria cui si era stati in qualche modo associati⁷⁵. D'altra parte vi erano anche immunità concesse ai forestieri e non ai sudditi, che richiedevano un'ulteriore articolazione dell'appartenenza. Nel 1476 Galeazzo Maria Sforza spiegò alle autorità di Uri che uno speziale che «dicet si leventinensis vester» tuttavia aveva portato «proprios lares Montis nostri Briantie», dove aveva trovato moglie, passato cioè dal campo territoriale del *vester* al *noster*, non poteva pretendere di godere dell'esenzione dai dazi che favoriva gli svizzeri⁷⁶. Sicché proprio in questo campo affiorò la percezione di una cittadinanza riferita allo stato, nozione senz'altro problematica sotto il profilo giuridico e politico. Nel 1477 il duca e la duchessa difesero i figli di Nicola Muggiasca, «nostri citadini et subditi comaschi», si scriveva con un singolare chiasmo, da cui i leventinesi avevano preteso un dazio a loro avviso indebito⁷⁷.

È bene approfondire, inoltre, la ricca graduazione degli *status*, distinti fra quelli dei vicini a pieno titolo, dei vicini non più residenti o comunque allontanati dalla comunità, dei residenti non vicini (gli *habitatores*), e ancora dei vicini nuovi, dei «vicini exsteriores»⁷⁸ e via dicendo.

⁷⁵ TD, II/3, pp. 99-100, doc. 1893. Cfr. GIUSSANI, *Il forte di Fuentes*, p. 365: negli accordi tra Francesco II Sforza, gli svizzeri e i grigioni (1531) si stabilì: «siano li comertii salvi, sicuri et liberi non manco che se l'una et l'altra parte fosse sotto uno medemo potentato».

⁷⁶ TD, II/3, pp. 440-441, doc. 2364. Nell'alleanza fra le due potenze del 1477 si precisò, onde evitare frodi, che delle immunità godevano i confederati e i loro «subditi qui sint de terris et iurisdicione ipsorum [...] et in eis cum eorum familiis firmam residentiam faciant» (TD, III/1, p. 278, doc. 308, cap. 7; p. 280, doc. 309, cap. 7).

⁷⁷ TD, III/1, pp. 407-408, docc. 441-442, p. 427, doc. 464.

⁷⁸ *Blenio*, pp. 1180-1183, doc. 500.

Il vicino poteva essere espulso dalla comunità, e dal circuito della ricchezza che essa alimentava, una volta che se ne fosse allontanato. A Brissago colui che «non steterit et non habitaverit cottidie in Brixago, cum familia sua, et cum cathena et lare, non sit [...] vicinus, nec habere debeat partem in aliqua re vicinabili de Brixago, nec in aliqua re dicti comunis». Ancora più esplicitamente, a Clusone «illi qui non habitabunt nec facient fochum nec familiam tenebunt super dicto comuni per tres annos continuos intelligantur esse et sint forenses», equiparati ad essi, dunque, per il pagamento dei dazi. A Costa Volpino si delineava proprio uno *status* di forestiero acquisito temporaneamente, durante l'allontanamento: «s'el fosse alcuna persona che fosse del comune preditto che andasse habitar fora del ditto comune, non possa né se intenda de haver l'uso del ditto comune né poter pascholar né boschezar stagando et habitando fora del ditto comune, immo se intenda da esser fora e forestero tanto che lui habitarà fora del ditto comune»⁷⁹. La comunità di Chironico, infatti, vinse la causa, portata nel tribunale di Val Leventina, contro un prete di famiglia pure accolta in vicinanza, ma curato a Quinto (a otto miglia di distanza), che caricava sui pascoli animali non allevati tutto l'anno nel territorio, svernati invece nella seconda località⁸⁰.

Poteva anche trattarsi di un provvedimento punitivo, per quanti si sottraevano agli oneri e alle spese che era necessario condividere

⁷⁹ *Statuti di Brissago*, p. 199, cap. 168; SILINI, PREVITALI, *Statuti ed ordini del comune di Clusone*, p. 82, cap. 25 (per la citazione), p. 151, cap. 59; *Statuto di Costa Volpino*, p. 41, cap. 107. Ad Ardesio era tenuto al pagamento del dazio della *gratarola*, gravante essenzialmente sul commercio di animali e prodotti animali, non il residente, ma l'estimato, chiamato dunque, se «habitarà in piano fora de Valle Seriana», ad un rendiconto annuale delle operazioni condotte, a meno di non rinunciare al proprio *status* («dummente non vegnia a renuntiare in lo ditto comune, protestando luy non volere essere de li vesini de lo ditto comune») (SILINI, PREVITALI, MARCHETTI, *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, p. 88, capp. 94, 95).

⁸⁰ *Leventina*, pp. 1958-62, doc. 943.

o ledevano gli interessi collettivi. Un capitolo degli statuti di Valle Diverio del 1321 era molto severo verso chi si fosse procurato l'investitura di quote decimali: la perdita del diritto di lavorare al trasporto di merci, di godere del bosco e del pascolo e di ogni altra «utilitas [...] in dicta comunitate». Concludeva: «et si inventus fuerit pasculando cum bestiis aliquibus vel aliquid buschando vel aliquam ex utilitatibus dicti comunis accipientis puniatur tamquam forensis et rebellis totius comunitatis predictae». A rendere forestieri bastava l'illecita collaborazione con i forestieri veri e propri: a Montecrestese colui che veniva definito «traditor dicti comunis in verbis aut factis pro utilitate forensium» era escluso dal godimento delle «res ipsius comunis» insieme ai suoi eredi⁸¹.

Ulteriore problema erano i limiti all'ereditarietà del vicinato, che nel giro di qualche generazione poteva condurre all'espulsione dei discendenti di membri della comunità a pieno titolo. In generale non era ammessa la successione femminile. Pietro *Maystrani* di Ghirone nel 1393 pretese la vicinanza di Aquila «per sucessionem» della madre Guglielma, mentre i consoli gliela negavano, sostenendo che la donna «fuit dotata et non debere hereditare nec ei succedit dictum vicinatum»⁸². Nel 1525 due legati di Uri, il tribunale e il Consiglio di Val Leventina dovettero decidere una vertenza fra Antonio e i figli di Giovanni *de la Ressegba* e i boggesi delle alpi di Campo, Piora e Ritòm, che non volevano ammetterne il bestiame. La famiglia si era trasferita ad Ambrì, lasciando il villaggio di Quinto, cui erano connessi i diritti di pascolo: secondo i vicini negli ultimi anni i *de la Ressegba* «umquam gavisì sunt ipsum vicinum», mentre gli interessati rivendicavano di aver osservato i

⁸¹ MANGO-TOMEI, *Alcune considerazioni*, p. 175 (a proposito di chi rifiutasse di sostenere le spese processuali incombenti sulla comunità); ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, p. 46, cap. CXV; BERTAMINI, *Storia di Montecrestese*, p. 611, cap. 21. V. cap. I, n. 96, cap. III, n. 59.

⁸² *Blenio*, pp. 1029-1031, doc. 436.

loro doveri ed esercitato i loro diritti in modo intermittente. Questi ultimi, inoltre, affermavano «quod pater et mater ipsius Antonii habebant vicinum in terra de Quinto», ma la comunità obiettava «quod mater ipsius Antonii habebat vicinum in terra de Quinto» e «vicinum mulierum non potest hereditare»⁸³.

La generazione illegittima e l'adozione creavano altre situazioni critiche. Di fronte alla pretesa di un singolo, osteggiata dalla vicinanza, Giovanni de Sacco, signore di Val Blenio, stabilì in termini generali che il figlio legittimato di un prete non ereditasse il vicinato «ex linea paterna» e dunque, solito problema, non potesse «frui nec partecipare de comoditatibus et utilitatibus alicuius vicinoris seu vicinanzie» (1412)⁸⁴. Secondo lo statuto del 1345 di una comunità d'alpe in Val Leventina il diritto di far parte della boggia era trasmissibile solo ai figli legittimi e non cedibile a nessun estraneo alla comunità. Eppure una sentenza del vicario visconteo accolse quell'anno stesso le pretese dell'originario di una diversa vicinanza, figlio adottivo di un compartecipe defunto, anche in considerazione del fatto che l'interessato aveva già esercito le prerogative contestate⁸⁵.

Il forestiero, d'altra parte, aveva la speranza di intraprendere un lungo percorso di integrazione culminante nell'accoglimento a pieno diritto. Prendere dimora nel villaggio o nel borgo era il primo passo, che già richiedeva di vincere le diffidenze iniziali. Di fatto o di diritto doveva sottoporsi ad un giudizio di gradimento: gli uomini di Onore misero per iscritto che «si volent venire ad habitandum in dicto comuni personas aliquas [sic] que non placuerent hominibus dicti comunis, quod tales persone non

⁸³ BRENTANI, *Codice diplomatico ticinese*, V, pp. 74-75, doc. CCCXXI, n. 1. Il giudizio riconobbe le ragioni dei *de la Ressegga*, purché assolvessero anche i doveri connessi alla condizione che reclamavano. Cfr. CAVALLERA, *Un «motore immobile»*, pp. 40-44; MENZINGER, *La donna medievale*, pp. 126 e sgg.

⁸⁴ *Blenio*, pp. 1142-1148, docc. 484-485.

⁸⁵ *Leventina*, p. 227, doc. 188, capp. 2, 4, pp. 232-233, doc. 196.

possint habitare in dicto comuni»⁸⁶. Talvolta doveva pagare una tassa d'entrata, in uno dei più antichi statuti rurali dell'alta Lombardia richiesta, nello specifico, alla «persona que venerint [sic] ad habitandum in loco de Vertoa»⁸⁷.

Il trasferimento da solo, però, non modificava, nell'immediato e talvolta nemmeno nel medio periodo, una condizione di forestiero, che alla fine del medioevo divenne più un attributo della persona che la mera rilevazione del dato abitativo. Nel periodo considerato, la politica delle comunità divenne più esclusivista; si posero così le premesse di un decisivo slittamento della base dell'appartenenza – la discendenza (da un vicino) piuttosto che la residenza –, innescando il conflitto fra i gruppi dei successori dei vicini e dei forestieri che segna in profondità le trasformazioni dei diritti d'uso delle risorse collettive in queste valli nella piena e tarda età moderna, e conferendo al comune un profilo più incerto, al contempo di istituzione territoriale e di consorzio ereditario⁸⁸.

Talvolta il forestiero che aveva preso dimora nel villaggio veniva equiparato ad un qualsiasi estraneo: a Grosio era vietato il pascolo e la raccolta della legna senza licenza ad ogni «persona forestera, tanto habitante nel comune de Grossio quanto fora del comune». A Onore si stabiliva: «si aliqua persona veniret ad habitandum super dicto comuni, quod talis persona seu tales persone non intelligantur nec sint de dicto comuni», prive dei diritti di pascolo, ma costrette a pagare le tasse. Si arrivò a mettere

⁸⁶ SILINI, PREVITALI, *Statutum de l'Onore*, pp. 90-91, cap. 113, analizzato da POLONI, «*Ista familia de Fine...*», p. 105.

⁸⁷ ROSA, *Statuti di Vertova*, p. 35.

⁸⁸ Oltre ai testi citati sopra, alla n. 54, per esiti di lungo periodo v. BENETTI, *Il nucleo della vita locale*; ID., STAHL, *Le radici di una valle alpina*, pp. 153-155; MOCARELLI, *Spazi e diritti collettivi*, testo corrispondente alle nn. 50-56. Cfr. SETTIA, *Monferrato*, p. 124; DONDARINI, *Istituzioni, società*, pp. 232 e sgg.; *Terre e comunità; La gestione delle risorse collettive*, nonché MENZINGER, *Fiscalità e cittadinanza*.

per iscritto che anche l'esercizio di fatto delle prerogative della vicinanza non faceva il vicino⁸⁹.

Altri statuti graduavano più sottilmente le posizioni, offrendo a chi aveva portato la propria dimora entro i confini del comune qualche ulteriore opportunità. A Costa Volpino si richiedeva al forestiero residente una «intrata» e il pagamento di particolari tasse; per questo, si precisava, «non se intenda esser de comune, possa perhò usufructuar pro usu suo tantum di beni del ditto comune». Ad Anfo era vietato vendere «ligna de comune» alla «persona forastera» che la conducesse «fora de la terra de Ampho», mentre era assoggettata al pagamento di due soldi pianetti al carro la vendita alla «persona forastera habitante in dicta terra». A Talamona il «forensis» era del tutto escluso dal pascolo, mentre il «forensis habitans» ne aveva diritto⁹⁰. Senza concedergli la vicinanza, i vicini del piano di Giornico nel 1445 accordarono ad Antonio Lazzari, residente originario di altro luogo, il diritto di pascolo e di «traxium priorum» per quattro anni⁹¹. Soprattutto chi portava con sé saperi e tecniche utili, mercanti o artigiani, poteva essere equiparato temporaneamente, quanto ai diritti concretamente esercitati, se non nello *status*, ai vicini⁹².

Bisogna considerare, del resto, che in queste valli l'appartenenza e l'estraneità erano spesso situazioni temporanee, poiché un'accentuata mobilità a varie scale frammentava la stessa esperienza residenziale lungo il ciclo dell'anno. Altrettanto caduchi, di conseguenza, potevano essere i diritti connessi. Gli ordini di Cosio vietavano agli uomini del comune di ospitare bestie forestiere. Accettavano però, pur sottoponendole ad un erbativo

⁸⁹ ASCG, Statuti, 1, fasc. 5, 1543, cap. 30; POLONI, «*Ista familia de Fine...*», pp. 105, 128, n. 154.

⁹⁰ *Statuto di Costa Volpino*, p. 33, cap. 82; *Statuti rurali di Anfo, Darfo e Darzo*, p. 57; ASCT, *Statuta de Talamona*, capp. 32, 41.

⁹¹ *Leventina*, pp. 1482-1483, doc. 774.

⁹² MORETTI, *Da feudo a baliaggio*, p. 274.

cui evidentemente i vicini non erano soggetti, quelle di una singolare categoria di forestieri temporaneamente residenti o comunque proprietari («*forenses habitantes certis temporibus anni cum eorum bestiis super dicto commune Coxii nec non et habentes possessiones terras et res territorias super predicto commune Cosii*»). Gli altri *forenses* che invece avessero inviato i propri animali al pascolo sarebbero stati multati⁹³.

Il nuovo arrivato poteva sposare una donna del luogo, ma a causa della limitazione dei diritti femminili non avrebbe goduto di un vantaggio rispetto a chi si trasferisse con moglie e figli: nel 1450 il tribunale di Leventina rigettò una pretesa basata sul passaggio ereditario del diritto di pascolo e di traso dalla moglie al residente di origine non locale⁹⁴. Ancora, poteva tentare di comprare il vicinato, non sempre con maggiore fortuna. I vicini di *Cresta* ovvero Ronco, Ritòm e Altanca non volevano riconoscere Agostino *de Putteo* di Deggio, da poco trasferitosi nel territorio della comunità («*nunc habitator loci de Roncho*»), come vicino. Agostino asserì che il padre Uguccio «*habebat vicinum unum in loco de Roncho et alpe de Rittomo, loco et nomine cuiusdam (!) Maffei de Roncho, emtum ipsum vicinum et certa bona a Petrolo Albertini de Tegiazio et Zano, filio suo*». I vicini si opponevano, attoniti, «*dicentes mirari de petitionibus ipsis [...], quia ipse Augustinus non hereditavit dictum vicinum alpis et vicinorem a patre nec matre suis, nec aliquibus angnatibus suis; nec etiam, vigore ordinis comunis Leventine, potuisse emere dictum vicinum*». Il tribunale di Val Leventina, però, diede ragione ad Agostino, stabilendo che tutte le bestie che nutriva «*super sua propria bona paternalia*», nonché su quelli di nuovo acquisto nei territori di Ronco e *Cresta*, potevano «*pascolare super vicinore, seu*

⁹³ ASSo, AN, 641, ff. 47r.-49r., 1505.12.29.

⁹⁴ *Leventina*, pp. 1584-1591, docc. 827, 829, 831.

trasis [...] et in alpe de Rittomo»; non, invece, quelle allevate sui beni paterni «existentia extra territorium et saltareziam dictorum vicinorum»; gli riconoscevano, insomma, il vicinato, che avrebbe trasmesso agli eredi⁹⁵. Aiutava l'aspirante vicino, eccezionalmente, qualche gesto molto apprezzato, come la disponibilità ad anticipare denaro per far fronte ad un'urgenza collettiva⁹⁶. Decisiva, soprattutto, era la prolungata condivisione dei carichi fiscali.

L'elevato numero di liti, mediate da un arbitrato o discusse in tribunale, vale a dimostrare quanto fosse poco pacifico e difficile il coronamento del lento processo di integrazione nell'ambiente locale⁹⁷. Talvolta la delusione dovette essere cocente. Nel 1432 Andriolo, Zanolo e Giacomo Bertarelli affermavano che già da 25 anni «cum eorum uxoribus et familiis et peccoribus steterunt et habitaverunt continue in vicinancia Abiasche». Il comune di Biasca replicava che si trattava di «forenses habitantes in terra et vicinancia Habiasche», «advene», quindi senza i diritti sul bosco, il pascolo e le entrate della collettività che pretendevano. Il lodo riconobbe ai fratelli l'uso del pascolo del piano, ma non delle alpi, purché risiedessero («ipsis stantibus et habitantibus familiariter seu cum eorum familiis in ipsa terra»), la possibilità di partecipare delle distribuzioni delle elemosine e dei proventi di condanne e altre entrate, ribadendo però che essi restavano comunque non vicini fino all'eventuale futura diversa disposizione dell'assemblea dei capi-famiglia⁹⁸. Nel 1446 un pronunciamento dei vicini del Piano di Giornico, cui un abitante, originario di Anzonico, aveva rimesso la decisione della causa prima portata in tribunale, stabilì che egli dovesse essere considerato *forensis*, pagare la saltaria e la «taxa» per

⁹⁵ BRENTANI, *Codice diplomatico ticinese*, III, pp. 203-205, doc. 78.

⁹⁶ DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, pp. 139-140; ASBs, Federici, 1334, 1500.04.26.

⁹⁷ V. ad es. già *Leventina*, pp. 171-172, docc. 141-142.

⁹⁸ *Riviera*, pp. 661-689, docc. 402-408.

il traso nel piano come gli altri *forenses*, sebbene potesse usare della legna da ardere, con il consenso della vicinanza, e da opera per terminare la costruzione della sua casa⁹⁹.

In quest'area, dove comunità solide e gelose delle proprie prerogative, intesero evitare qualsiasi automatismo solo una formale decisione collettiva avrebbe concluso in modo incontestabile il processo di integrazione¹⁰⁰. L'estensione dei diritti dei vicini ai forestieri mediante l'assunzione nel comune era fra i compiti che più spesso le assemblee plenarie si riservavano, non delegandoli ai consigli ristretti: a Grosio un più occasionale «patto» convenuto dal decano e i consiglieri con un forestiero in deroga alle restrizioni di cui quest'ultimo soffriva nel godimento dei boschi e dei pascoli non sarebbe stato valido¹⁰¹. Inoltre la stessa vicinanza doveva esprimersi con una maggioranza qualificata, a volte all'unanimità¹⁰². In un caso in cui il consenso fu limitato (a 13 vicini su 23), a Cala, si contestò effettivamente un diritto di vicinato acquisito da 31 anni, cacciando dall'alpe le bestie dell'indesiderato¹⁰³. Si contemplavano a volte vincoli ulteriori: due vicinanze di Val Blenio che avevano in comune dei pascoli non potevano «recipere aliquem extraneum in suum vicinum», se non di comune accordo¹⁰⁴.

La singolare ricchezza degli statuti di Biasca consente di ripercorrere l'intero cammino che si è illustrato. Si stabiliva «quod nullus forensis possit [...] conducere mercantias [...] in dicto

⁹⁹ *Leventina*, pp. 1491-1499, doc. 781.

¹⁰⁰ BEONIO-BROCCHIERI, «*Piazza universale...*», p. 166; DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, p. 40; DEL TREDICI, *Comunità, nobili e gentiluomini*, pp. 167-168.

¹⁰¹ ASCG, Statuti, 1, fasc. 5, 1543, cap. 30. Cfr. DELLA MISERICORDIA, *Como se tuta questa universitate parlasse*, p. 9.

¹⁰² DELLA MISERICORDIA, *Decidere e agire*, p. 303. V. ancora *Statuto di Costa Volpino*, p. 57, cap. 160.

¹⁰³ *Leventina*, pp. 357-358, doc. 281, pp. 574-576, 606-607, docc. 413, 415.

¹⁰⁴ *Blenio*, p. 823, doc. 358.

comuni», però si ammetteva al lavoro nei trasporti chi si fosse accasato: «si esset nuptus vel steterit in domo alicuius vicini comunis predicti, tunc et in eo casu possit conducere ispas res [...] pro ipsa domo in qua habitat». Al contempo si disponeva che la «persona forensis stans et habitans ad locum et focum in ipsa terra seu vicinania» non potesse godere dei pascoli, procurarsi legna da ardere e derivare le acque senza l'autorizzazione delle autorità locali. Dalla caccia ai rapaci (senza licenza), di nuovo, era esclusa la «persona forensis que non sit vicina in comuni Abiasche tam habitans in terra seu vicinania Abiasche quam extra dictam viciniam». Il forestiero residente, d'altra parte, doveva far fronte comune con i vicini contro i forestieri non residenti: «nulla persona vicina nec forensis stans et habitans in comuni predicto» poteva dare ricetto alle bestie del «forensis» ovvero della «extranea persona». In ogni caso il *forensis* che avesse abitato a Biasca «ad locum et focum», godendo del pascolo, del bosco, pagando le taglie, ricevendo le elemosine, riparando i ponti e le strade, tutto «prout alii vicini», non per questo diveniva vicino, avente il diritto di esercitare tutte le attività che pure aveva esercitato, senza una definitiva disposizione di accoglimento dell'assemblea dei capi-famiglia, che doveva esprimersi in questo senso all'unanimità¹⁰⁵.

Il nuovo vicino doveva impegnarsi ad «habitare in [...] loco», farvi «domicilium firmum»¹⁰⁶ e pagare gli oneri fiscali, pena la perdita dei vantaggi appena riconosciuti. Non è detto, però che nemmeno in questa circostanza la comunità lo rendesse partecipe di tutte le proprie prerogative. In particolare nelle Valli Ambrosiane si contemplarono condizioni diminuite di appartenenza. Gli uomini del Piano di Giornico nel 1450

¹⁰⁵ MOTTA, *Gli statuti di Biasca*, pp. 104-106, capp. LXXVIII, LXXXIII-LXXXIV, p. 110, capp. CI, CIII, p. 167, cap. CXLV.

¹⁰⁶ Nell'ordine, *Leventina*, p. 1629, doc. 844; BRENTANI, *Codice diplomatico ticinese*, V, pp. 248-250, doc. 177.

accordarono a più persone il vicinato, ma escludendo i nuovi accolti dai diritti di pesca, limitando quelli di pascolare e di operare come trasportatori di balle. La concessione, inoltre, premiava in un caso l'interessato e i figli maschi, mancando i quali una sola delle figlie femmine avrebbe potuto ereditare e trasmettere i diritti; in un altro i due richiedenti e gli eredi legittimi, ma «pro uno vicinoe seu vicino tantum», sicché la discendenza avrebbe goduto comunque delle risorse collettive per una quota corrispondente a quella di un unico individuo¹⁰⁷.

Dove l'accesso al vicinato fu più difficile, si costituirono università di «forenses», aventi diritto alla rappresentanza politica, accanto ai *cives*, ai *nobiles* e (nella pieve di Mendrisio) ai *burgenses* del luogo, e alla compartecipazione ad alcune entrate della collettività, come a Locarno. Qui è stato possibile osservare la nascita di una «università delli forasteri abitanti nella terra», che nel 1547 comprò diritti di pascolo nel piano, primo nucleo di un patrimonio presto incrementato mediante acquisti di decime, mulini e terre; mise per iscritto una serie di ordini che regolavano la gestione dei beni comuni e le condizioni dell'appartenenza alla nuova istituzione; tenne proprie assemblee e, di lì a pochi anni, accedette alla rappresentanza consiliare¹⁰⁸.

Nei luoghi in cui, per contro, l'organizzazione comunitaria fu più labile e dunque più esili i diaframmi che essa poteva opporre, anche l'accesso ai beni collettivi, presumibilmente lo stesso riconoscimento del vicinato, furono meno sorvegliati e mediati istituzionalmente, come del resto doveva essere stato ovunque nella prima fase di esistenza del comune rurale. Giovanni *de*

¹⁰⁷ *Leventina*, pp. 1624-1634, doc. 844-846. I documenti sono stati ampiamente analizzati da MANGO-TOMEI, *Alcune considerazioni*, pp. 169-177.

¹⁰⁸ DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, p. 892; Broillet, *Universitas dominorum forensium Locarni*. Cfr. MAINONI, «*Viglaebium opibus primum*», p. 212.

Oliveris era un contadino mobile, tipico della pianura comasca, dove la grande proprietà laica ed ecclesiastica trasferiva la propria manodopera sulla terra. Originario di Appiano, nel 1512 abitava a «Bisarono», ma ricordava di quando abitava a Gaggino «super bonis immobilibus d. Petri Martiris de Coquis in eo communi sitis et iacentibus». Incerto lui per primo se perché massaro di un cittadino proprietario di terre nella zona o perché uomo del comune, in ogni caso era stato ammesso all'uso dei beni del comune, certi gerbidi che «tamquam massarius dicti d. Petri Martiris de Coquis ut supra, videlicet ut unus de dicto communi, pro parte sua gavisus est». Molto simile alla sua era l'esperienza di Pietro Bernasconi, originario di Trevano, nel 1512 abitante a Riva San Vitale, in passato residente a Gaggino dove aveva fruito del bosco e del pascolo: «pro massario et super bonis nunc q. d. Lanzaroti de Ruschonibus ibidem sitis gavisus fuit, tamquam ununs de dicto communi pro parte sua, infrascripta bona immobilia [...] iacentia in dicto communi de Gazino et hoc tamquam bona dicti communis, videlicet incidiendi et asportando ligna in et de dictis infrascriptis bonis, faciendo ibidem brugum ac ea bona per bestias pasculando seu paschulari faciendo et alia in eis bonis faciendo ad eius libitum, tamquam unus de dicto communi et in bonis ipsius communis». Una stessa parabola sarebbe difficilmente immaginabile in uno dei più coesi comuni alpini, dove il massaro di origine forestiera, presente solo temporaneamente nel villaggio perché al servizio di un proprietario non residente, non sarebbe stato ammesso facilmente a far legna e condurre il bestiame sui gerbidi della collettività *ad libitum* e comunque non sarebbe stato percepito come «ununs de dicto communi»¹⁰⁹.

¹⁰⁹ ASCo, AN, 183, ff. 778v.-780r., 1512.04.19; f. 782r.-v., 1512.04.24; DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 384-385, 877-897.

III. SPAZI DI MERCATO IN COMPETIZIONE

1. *Riconoscimenti e reciprocità*

Non mancano casi in cui le varie istituzioni accreditarono l'integrità degli ambiti economici corrispondenti alle altre unità territoriali.

Una stessa norma poteva tracciare contemporaneamente diversi perimetri dell'azione economica, dallo stato fino agli ambiti meno formalizzati degli agnati e degli affini. Gli statuti della federazione di Valtellina stabilivano la nullità della cessione di immobili e diritti da parte del debitore «ad alcuna persona la quale non sia sottoposta al dominio delle magnifiche Tre lighe» ossia «fuori del dominio», disegnando poi tre livelli di prossimità per identificare chi poteva riscattare quei beni, rilevabili «per ciascuno de li agnati», «di poi per li cognati» «et cessando agnati & cognati per ciascuno & qualunque della comunità ovvero vicinanza di esso alienante»¹.

Alcuni statuti comunali ponevano, all'interno del proprio territorio, confini economici di contrada. A Teglio, giurisdizione estesa e policentrica, era vietato vendere bestiame senza l'autorizzazione delle autorità locali non solo fuori dal territorio

¹ *Li magnifici signori*, p. 93, cap. 198.

comunale, ma anche oltre l'Adda, il fiume che ne divideva la porzione retica da quella orobica².

D'altra parte, non mancano gli ordini di contrada che riconoscevano la superiore unità economica del comune. Ad esempio, la debolezza politica delle vicinanze e delle Vallate del Bormiese, incluse in un grande comune egemonizzato dall'*élite* del borgo, è confermata dall'incapacità dei loro abitanti di delimitarne il territorio come spazio economico esclusivo. Quando, nel 1555, si svolse un ampio confronto, mediato dalle autorità di governo, finalizzato a riequilibrare i rapporti fra il capoluogo e le Vallate, queste ultime si adoperarono per ottenere una più ampia rappresentanza politica e la salvaguardia delle quote di pascolo necessarie al fabbisogno domestico, ma non misero in discussione la geografia dei commerci. Nel 1576 gli ordini di Morignone, vicinanza della Valdisotto, escludevano dal pascolo il bestiame non appartenente alla vicinanza, ma, vietando l'esportazione di legname, carbone, calcina, rusca, burro, formaggio, sugna e pelli ricorrevano ad una diversa misura, ripetendo «fora dil territorio di Borme». Non spezzavano, insomma, l'integrazione dell'alta Valtellina attorno al borgo, il polo che rendeva subalterne le economie dei villaggi circostanti³.

I confini comunali potevano risultare utili anche agli uomini dello stato, per la conservazione di oggetti consegnati ai privati ma di particolare delicatezza o per sorvegliare le presenze dei forestieri. Il commissario militare Guidantonio Langosco e il conte Annibale Balbiani, prima di distribuire le armi per la difesa della Valchiavenna, stabilirono l'«ordine che non se posano vendere fora dil comune lor, [...] senza speciale licentia de mi Anibale, per cho

² Teglio, pp. 111-112, cap. 75, p. 145, cap. 16. Cfr. DE ANGELIS CAPPABIANCA, *Voghera alla fine del Trecento*, p. 62.

³ BAITIERI, *Bormio dal 1512 al 1620*, pp. 173-178; SILVESTRI, *La chiesa di S. Martino*, pp. 56-57; Id., *Cenni sulla storia*, p. 75.

se advertirà che sarà più sufficiente o il venditore o il compratore ad adoperarle, & anche che nesuno le possa impegnare per debito né per altro, & che li torà arà perso o dinari o roba gli dia, & ognuno se contenta così»⁴.

I comuni urbani e i comuni rurali sancirono aree di mercato corrispondenti a formazioni federali di diversa taglia. Come permise agli abitanti della pieve di Locarno di portare dal mercato di Locarno e dal borgo di Ascona, membro della medesima circoscrizione, nel giorno del mercato e in quello seguente, quantità determinate di grani, legumi e castagne pestate «ad omnes burgos et locos dicte plebis», mentre non potevano «ducere aliquid predictorum victualium extra predictam plebem»⁵.

Nel 1496 i deputati al regime della terra di Ponte in Valtellina, scrivendo a Ludovico Sforza, invocavano l'interesse dell'intera valle e dello stato: «concoreno in questa vale li bergamaschi ad comprar carne, formagio, butiro et altre victualie, che a nuy pare non ceda in bene de la vale né forsa de la excelentia vostra»⁶.

Una singolarità è rappresentata dal riconoscimento dell'unità della singola valle e dell'insieme delle valli esenti venuto dalle università federali bergamasche e dai singoli comuni che vi erano costituiti. Nel 1428 la Val Brembana chiese a Venezia che nessuna delle valli bergamasche potesse imporre dazi all'altra⁷. Le norme del borgo esentavano dal dazio della *gratarola* di Clusone, pagato dagli abitanti e dai forestieri, gli «homines Vallis Seriane superioris et inferioris nec aliarum vallium exemptarum» impegnati nelle compravendite di animali vivi e gli «homines Vallis Seriane superioris» che trattavano i latticini. In modo analogo si regolavano

⁴ ASMi, CS, 1158, 1499.06.21. Cfr. sotto, n. 240 e testo corrispondente.

⁵ *Liber statutorum consulum cumanorum*, col. 172, cap. CLXXXIII. Cfr. *Statuti di Como*, II, p. 288, cap. XV.

⁶ ASMi, CS, 1157, 1496.06.03.

⁷ *Gli statuti della Valle Brembana*, p. 368, doc. 1.

Ardesio e Gorno⁸. Dunque, poiché il singolo operatore pagava comunque il dazio della *gratarola* nel proprio comune indipendentemente dal luogo in cui aveva concluso la transazione, gli altri centri della Val Seriana evitavano, accordando tale esenzione per gli scambi di merci nel loro territorio, di sottoporre la stessa persona ad un ulteriore balzello. Per lo stesso motivo Gromo, Ardesio e Clusone esentavano dal dazio del piede rotondo, gravante sulla vendita di cavalli, asini e muli, gli estimati nelle valli esenti (a Gromo anche qualora risiedessero nel territorio comunale)⁹.

Pure l'entità delle cifre esatte ribadiva l'integrazione di queste valli. Esse variavano di luogo in luogo, però, nello stesso luogo, non distinguevano fra l'operazione conclusa sulla piazza comunale o altrove in Val Seriana o nelle valli esenti. Ad Ardesio gli abitanti versavano la stessa somma per la vendita di latticini, olio, sego e sugna «ne la terra de Ardesse [...] e ancora in Valle Seriana di sopra»; di agnelli, capretti, suini e carni «ne la ditta terra de Ardexe [...] e ancora in qualunque loge intra li valli exempti», come per l'affidamento di animali. Per le transazioni concluse «fora de li valli exempti» i pagamenti previsti erano di minore importo, ridotti alla terza parte. A Gromo la cifra era identica per gli scambi intervenuti nel territorio comunale e in Val Seriana¹⁰. Ad Onore il dazio sulla

⁸ SILINI, PREVITALI, *Statuti ed ordini del comune di Clusone*, p. 78, capp. 17-18 (si faceva eccezione, però, delle operazioni sul mercato del lunedì a Clusone); IID., *Gli statuti cinquecenteschi del Comune di Gorno*, pp. 124-125, cap. 35; IID., MARCHETTI, *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, p. 88, cap. 96.

⁹ SILINI, PREVITALI, *Statuti ed ordini del comune di Clusone*, p. 93, cap. 50; IID., *Statuta de Gromo*, pp. 142-145, cap. 81; IID., MARCHETTI, *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, pp. 90-91, cap. 103.

¹⁰ SILINI, PREVITALI, MARCHETTI, *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, pp. 81-82, capp. 74-75; SILINI, PREVITALI, *Statuta de Gromo*, pp. 132-135, cap. 73. A Clusone, per quanto riguardava lo smercio dei latticini, i vicini pagavano 1 denaro ogni libbra per le operazioni condotte «super dicto comuni», un importo dimezzato per quelle «super montes existentes inter Olium et Brebum» e infine 10 denari ogni peso (25 libbre) per quelle «in episcopatu Pergomi extra

vendita del vino all'ingrosso e delle bestie si pagava per gli affari conclusi «super comune [...] et in Valle Seriana»¹¹.

Sia Gromo, sia Ardesio, infine, riconoscevano l'immunità del mercato che si teneva il lunedì a Clusone, dove già era esatto un dazio *in loco*, risparmiando di nuovo all'operatore economico un doppio tributo¹².

Non era impossibile che la volontà di proteggere un circuito economico valligiano si saldasse all'interesse ducale di evitare la cessione di immobili *fora del dominio*. Nel 1475 il podestà delle valli Maggia e Lavizzara avvertì Galeazzo Maria Sforza che gli abitanti della Val Leventina e del Surselva «fano grande praticia in ditta Valle de Lavizzaria per merchadantia de sale et de altre robe». Poiché a suo avviso essi erano ostili al dominio, si proponeva, con l'assenso ducale, di riportare in vigore una norma locale: «hera ordine in dicta valle [...] che non fusseno receptate alcune persone forestere senza licentia del potestate»¹³.

Nel 1490 gli abitanti di una valle dell'Ossola trovarono un appoggio nel magistrato del principe per elaborare un'articolata difesa del peculiare funzionamento del mercato locale della terra, che si serviva ancora dell'argomento, evidentemente ritenuto degno di attenzione a Milano, dell'integrità economica del dominio. La Val Formazza contava un elevato numero di emigranti Oltralpe, evidentemente interessati, dopo anni di residenza lontano, a vendere i possessi fondiari nei luoghi d'origine. Nella prospettiva di chi restava, era allora necessario mantenere la riserva del diritto d'acquisto a vantaggio dei soli

predictam vallem» (IID., *Statuti ed ordini del comune di Clusone*, pp. 76-82, capp. 15-19, 26). Cfr. *ivi*, p. 83, cap. 27, pp. 92-93, capp. 49-50.

¹¹ SILINI, PREVITALI, *Statutum de l'Onore*, pp. 58-59, cap. 41.

¹² SILINI, PREVITALI, MARCHETTI, *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, pp. 81-89, capp. 74-75, 78-80, 82, 88, 91, 97, 98; SILINI, PREVITALI, *Statuta de Gromo*, pp. 133 e sgg., capp. 73-74.

¹³ TD, II/3, pp. 356-357, doc. 2245.

vicini, con la mediazione delle istituzioni locali, che assicuravano la stima dell'immobile, soprattutto per evitare che nuovi proprietari estranei pretendessero, in virtù dei possessi rilevati, di partecipare del godimento delle alpi. Il diritto di fruire dei beni collettivi connesso ai beni privati, peraltro, avrebbe indotto ad una lievitazione dei prezzi oltre i valori reali della terra, rovinando i valligiani. Il capitano di Domodossola Ambrogio Traversia, attento osservatore dei meccanismi sociali, scrisse dunque al duca di Milano: «sono stati da me li homini de Formaza quali me hanno facto intendere como uno Antonio de Anzaben, contra il tenore de li loro ordeni, ha venduto li suoy beni, per via de letere di vostra excelentia, dandoli posanza de vendere fuora de la valle loro; & se trovano mal contenti, digando che sono gente assay de li suo<y> residenti in Almania, quali intendando essere roto il suo statuto, venderano fora del dominio di vostra excelentia li beni suoy; & più se fano caso de le alpe, quale sono comune tra loro homini che, quando uno de Formaza vende li beni suoy ad uno forastero, lo compratore forastero se pretende in loco del venditore poter condu<c>ere le sue bestie in le alpe del comune & per questo fu facto il dicto statuto, qual he confirmado da vostra excelentia [...] & saltim che, volendo loro comprare per iusto pretio & facta la extimatione del valore de li beni per li extimatori de la valle cum loro sacramento, non la debiano vendere ad forasteri, & quando non la volesseno comprare, che vendendo ad altri forasteri non possano, per vigore de le acompre, impedirse in le alpe comune, & quale non sono in spetie del venditore, perché cossi longamente hanno observato, & quando se rompesse questo suo ordine, sarebbe la disfacione di quella valle, perché zente assay cercarebano di acomprare in dicta valle le terre per più pretio che non valerebano, per poy sotto quello protesto pascere le alpe comune»¹⁴.

¹⁴ ASMi, CS, 1152, 1490.12.18.

Anche Venezia nel 1440 accordò a Lovere la possibilità di condurre in ogni luogo della podesteria stame e lana da filare e riportare a casa i prodotti senza dazio, nonché di condurre al pascolo e riportare a casa gli animali¹⁵. Concesse un mercato alla Val Brembana superiore come tale, che lo statuto della federazione pose a Cornello¹⁶. Gli statuti di Valcamonica invocavano le disposizioni della repubblica di Venezia per salvaguardare i confini della valle: impedivano di condurre sale «extra dictam vallem nec per dictam vallem contra capitula concessa communitati Valis Camonicae per serenissimam dominationem nostram Venetiarum & statuta & ordinamenta»; di condurre biade e legumi «extra iurisdictionem dicte vallis [...] contra mandata praelibate dominationis & statuta dictae vallis»¹⁷.

Le autorità centrali avallarono circuiti economici ritagliati sulla scala dei contadi cittadini. Nel 1346 a Milano si stabilì che le vendite di terra a favore di un «non subditum iurisdictioni domini potestatis et comunis Mediolani» venissero gravate di un'imposta del 50% del prezzo di vendita. Il vicario generale visconteo scrisse al podestà e ai consigli comaschi perché assumessero un identico provvedimento¹⁸.

Anche le comunità rurali potevano non misconoscere del tutto l'inclusione in tale spazio. Il divieto per le donne di sposarsi fuori dalla giurisdizione, pena la perdita dei diritti di successione, era articolato con una certa ambivalenza dagli statuti della Val Lugano, che qui tradivano forse l'impresa di imitazione e adattamento della normativa urbana da cui erano nati: «extra iurisdictionem predictam [comitatus Vallis Lugani] et episcopatum Cumarum»¹⁹. La libera

¹⁵ *I Libri commemoriali*, IV, pp. 235-236, doc. 95.

¹⁶ *Gli statuti della Valle Brembana*, p. 345, cap. 60.

¹⁷ *Communitatis Valliscamonicae statuta*, cap. 334.

¹⁸ *Statuti di Como*, II, pp. 215-217. Cfr. *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum*, pp. 199-200, cap. 42.

¹⁹ *Die Statuten von Lugano*, p. 74, cap. CLVIII.

circolazione all'interno del contado poteva avvantaggiare i mercanti urbani e quelli delle campagne, ed essere sancita dunque sia dalla città, sia dalle istituzioni rurali²⁰.

All'interno della regione considerata, a questo proposito, bisogna però introdurre un distinguo. Nei territori di Bergamo e Brescia, nonostante gli aspri conflitti tardo-duecenteschi e trecenteschi²¹, la città conservò un maggiore ruolo di quello che Como poté esercitare di fronte al suo contado nel basso medioevo. Vi concorse la politica veneziana che, passati i primi anni dalla conquista, riconobbe alle città prerogative sul loro dominio che i Visconti e gli Sforza non si prestarono a reintegrare. Fu decisivo, ovviamente, il peso demografico ed economico di Brescia, senza riscontro fra le altre città pedemontane²². Il fenomeno ebbe anche un riscontro giurisdizionale, sociale e identitario (se si pensa che Filippo Federici, influente nobile di Edolo, scelse, alla fine del Quattrocento, di trasferirsi a Brescia, quando Como era ormai un approdo privo di attrattiva per le *élites* della media e alta Valtellina)²³. Ciò che comunque si segnala come davvero peculiare, in campo economico, è la disponibilità della normativa dei villaggi e dei borghi a situare la singola comunità nello spazio che la città polarizzava, un auto-riconoscimento che altre terre alpine non tributavano ai rispettivi centri urbani di riferimento. A Bagolino le consuete norme che vietavano ai vicini di conseguire dal «forensis» diritti e crediti o anche solo di rappresentarlo contro altri vicini e di cedergli immobili senza l'autorizzazione del comune, precisavano l'identità dell'estraneo: «non sit subditus iurisdictioni comunis Brixie»; «non subiectus in civili et criminali iurisdictioni civitatis

²⁰ *I dazi a Bergamo*, pp. 24-25, 43, 57-58, 63, 66.

²¹ MAINONI, *Le radici della discordia*; EAD., *La politica dell'argento*, pp. 444-445; EAD., *Economia e politica*, pp. 96-114; EAD., *L'economia di Bergamo*, pp. 309, 327.

²² I dati sono analizzati, in questa prospettiva, in DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, pp. 8-9.

²³ DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, p. 120.

Brixie». Anche ad Anfo non si potevano cedere beni «stabili» «di quali sono in la terra et territorio de Ampho ad alcuna persona del mundo la quale non sia sottoposta [...] a la iurisdictione de Bressa» (senza prima averli offerti ai vicini). Gli statuti di Costa Volpino si preoccupavano che non venissero frodati i dazi della «Camera de la nostra [...] ducale Dominazione da Bergamo» e che nessun vicino desse aiuto ai forestieri con questo scopo. Quelli di Clusone consideravano «bestie forenses» i capi comprati «extra episcopatum Pergomi». Quelli di Onore esigevano il pagamento del dazio del formaggio da chiunque ne vendesse «super territorio pergamensis [sic] et de Scalve», di cui quindi era riconosciuta l'unità. Quelli di Gromo esentavano dal dazio sulla vendita di cavalli, asini e muli e sugli animali pascolanti nel territorio comunale gli estimati in città, in base ad un accordo affidato ad un istrumento notarile. A Gorno una parziale remissione della *gratarola terreria*, cioè del dazio sui neonati capi di bestiame, era accordata solo all'estimato «extra bergomense territorium»²⁴.

2. Il comune di villaggio e di borgo e le unità sociali minori (parentela, ceto, contrada)

Più spesso le varie formazioni sociali e istituzionali individuate, con le loro ambizioni di addensare le relazioni economiche nell'area di rispettiva competenza, furono in aperto contrasto.

In primo luogo si rileva come le unità territoriali confliggessero con quelle a base sociale e personale allo scopo di prevalervi. I

²⁴ ZANETTI, *Statuti di Bagolino*, p. 97, cap. 104, pp. 107-108, cap. 140; *Statuti rurali di Anfo, Darfo e Darzo*, p. 55; *Statuto di Costa Volpino*, p. 34, cap. 87; SILINI, PREVITALI, *Statuti ed ordini del comune di Clusone*, p. 84, cap. 30; IID., *Statutum de l'Onore*, pp. 56-57, cap. 37; IID., *Statuta de Gromo*, pp. 142-149, capp. 81-82; IID., *Gli statuti cinquecenteschi del Comune di Gorno*, pp. 126-128, cap. 36.

diritti patrimoniali della parentela erano avallati dalla normativa locale, ma subordinati a quelli del vicinato. Gli statuti di Bormio riconoscevano ai familiari dei venditori il diritto di riscattare gli immobili alienati, che poteva essere esercitato entro un mese dall'acquisto, in caso di operazioni fra terrigeni, entro un anno (a partire dal giorno della propalazione della notizia della vendita) nel caso in cui l'acquirente fosse un forestiero. Sulla parentela, però, prevaleva comunque l'appartenenza alla comunità: mentre favoriva il recupero dei beni passati a forestieri da parte degli agnati bormiesi, infatti, la norma stabiliva che il «parens extraneus vel forensis» del venditore a sua volta forestiero non poteva esigere case e fondi nel territorio comunale contro acquirenti che, senza essere consanguinei, fossero però del luogo; in tali casi, il diritto poteva essere rivendicato solo da chi unisse entrambi gli attributi, essere un «parens de Burmio»²⁵.

Nell'esercizio dei mestieri, le preferenze di amicizia e parentela dovevano cedere alla lealtà verso la collettività. Gli statuti prescrivevano a mugnai, prestinai, tavernieri, pescivendoli e macellai di svolgere la loro attività a beneficio di chiunque lo richiedesse e di privilegiare il primo offerente²⁶. In una società in cui le relazioni erano fortemente personalizzate, si proponevano, in altre parole, di imporre come cliente la figura del «quique dicte comunitatis», della persona caratterizzata in primo luogo in quanto membro della stessa comunità, senza favoritismi per i consanguinei, avversione per i rivali e via dicendo. Fra tutti, quelli di Valgoglio spiccano perché particolarmente espliciti: i mugnai, attivi nei «molendina suprascripti communis», dovevano giurare sui

²⁵ *Statuta seu leges municipales communitatis Burmii*, pp. 76-81, capp. 46 e 49.

²⁶ Questo è il caso della norma sulla vendita del pesce in MORONI STAMPA, *Gli statuti dei dazi*, p. 84, cap. XXVII. Cfr. DELLA MISERICORDIA, *Consuetudine, contratto*, pp. 157-158.

vangeli di prestare la propria opera «remoto omni odio [...], amore, [...] amicitia [...] et parentela»²⁷.

L'appartenenza cetuale cessò di essere un ambito privilegiato di circolazione delle risorse quando, in particolare in Valtellina, nobili locali e cittadini vennero a riconoscersi nel comune rurale. Coloro che erano rimasti ai margini di questa istituzione, dal XIV secolo, trovarono conveniente operare politicamente ed economicamente entro una comunità unificata. A Morbegno i dazi, come si è visto dapprima gestiti separatamente dai tre ordini del luogo, divennero lo strumento per i nobili e i cittadini, che concorrevano agli appalti costituendo società miste e prestandosi reciproche fideiussioni, dell'integrazione nel comune e dell'affermazione economica (a discapito dei vicini)²⁸.

Nonostante la fragilità economica delle contrade, di cui ho detto, le istituzioni comunali di Bormio dovettero ingaggiare un'estenuante battaglia per far convergere economicamente l'intero territorio, esteso circa 800 chilometri quadrati, sul borgo, pure avvantaggiato dalla collocazione radiale rispetto alle Vallate. L'*élite* del capoluogo disseminava le sue proprietà e prestava il suo denaro nei villaggi minori; finalizzava l'uso dei boschi e dei pascoli al vantaggio del comune nel suo complesso e della terra maggiore, non delle Vallate in cui erano ubicati²⁹. Si sforzò pure di salvaguardarne il ruolo di snodo fra le valli al di qua e al di là dello spartiacque. Costringere entro quell'orbita i villaggi contadini, che tendevano a gravitare in direzioni diverse e a ritagliarsi spazi di autonomia, fu una preoccupazione costante dei consigli. In una fase in cui, come si vedrà, la prosperità commerciale del borgo era

²⁷ *Gli statuti veneti di Valgoglio*, pp. 47-50, cap. 30.

²⁸ DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità* pp. 285-288. Ad una vicenda che mise in tensione identità comunale, cetuale e di contrada è dedicata l'approfondita analisi di POLONI, «*Ista familia de Fine...*».

²⁹ *Storia di Livigno*; DELLA MISERICORDIA, *Paesaggio, istituzioni*, pp. 41-45.

messa in pericolo dall'iniziativa di operatori grigioni e tirolesi, si volle evitare che le strategie degli abitanti delle contrade si saldassero con quelle dei forestieri, impedendo ai primi di accedere direttamente al mercato delle derrate senza passare per il capoluogo. Le provvisioni consiliari punirono chi comprasse dai «forenses» vino, biada, castagne e altre vettovaglie fuori dalla piazza o andasse loro incontro, allo stesso scopo, «extra territorium Burmii»³⁰. Nell'altra direzione, non si consentiva ad «aliqua persona de Burmio seu habitatrix in eo» di vendere vino agli engadinesi, «homines de Monasterio et de Sancta Maria extra terram mastram Burmii»³¹. Nel 1491 si giunse probabilmente ad una formalizzazione più compiuta, se il podestà, considerando che «questi homini non ponno fare ordini né statuti senza la confirmatione de la excelentia vostra», si sentì in dovere di comunicare a Milano che «la comunità, de ordine et Consilio generale, hanno ordinato et stabilito che nessuna persona così terera como de la iurisdictione loro non ardischa a comprare vino né altra victualia, cioè grani né castagne, in niuno loco excepto quando sia conducto sopra la piazza mastra de Burmio», ponendo una pena di 5 lire imperiali per ogni soma di vino o di grano tratta abusivamente (destinata metà all'accusatore, metà all'ente)³². Con la pioggia di interdizioni stabilite per l'esportazione del bestiame e dei latticini, con i divieti ai vicini e agli affittuari dei monti di accogliere bestiame forestiero o di sub-affidare porzioni di pascolo agli estranei, cui si è già accennato, si intese impedire anche che le

³⁰ ASCB, QC, 2, 1485.05.25, 1489.01.07, 1490.11.15; 3, 1495.07.04; QR, 1490-91, s.i.; 1494, s.e. Potevano essere contemplate delle eccezioni: ad esempio se i mercanti avessero offerto le loro merci per almeno un'ora in piazza senza trovare acquirenti, allora, «recedentes», erano autorizzati a vendere anche altrove nel territorio (ASCB, QC, 3, 1497.10.02). Cfr. SILVESTRI, *Il medioevo di Livigno*, pp. 180-181, anche per quanto segue.

³¹ ASCB, QC, 2 1485.05.26.

³² ASMi, CS, 1153, 1491.03.23.

realità più eccentriche del territorio, dove si situavano alcune delle alpi migliori, comunicassero direttamente con pastori e commercianti abitanti al di là dei confini³³.

L'imponente sforzo normativo non impedì che nei luoghi situati lungo la strada dell'accesso dalla Valtellina, in Valdisotto, magari al sicuro della propria casa, uomini e donne, prevalentemente ma non esclusivamente di quelle contrade, comprassero vino e grano dai forestieri e lo rivendessero³⁴. A Cepina si arrivò alla condanna di sette persone alla volta. Una famiglia di quel villaggio pare molto attiva nel commercio illegale, verosimilmente anche perché impegnata contemporaneamente a trasportare lecitamente il vino Oltralpe, in grado di giovare delle cariche pubbliche ricoperte e dei contatti con gli approvvigionatori stabiliti grazie ad esse. Le deposizioni raccolte nel 1488 per una rissa fanno intravedere Tonio *del Soldato* impegnato come trasportatore di vino in Val Venosta, in rapporti (antagonistici) con operatori di Tubre (Val Monastero). Nel 1494 il fratello Gaspare fu canevaro della taverna del comune. All'inizio dell'anno, però, venne condannato per avere venduto vino senza licenza e «contra ordines». Sua moglie, intanto, fu colpita da una pena, imputata a lui, ma rimessa per metà della somma, a causa del vino che aveva comprato al di fuori dei confini della piazza. I due fratelli subirono provvedimenti salatissimi fra 1499 e 1500: Tonio dovette pagare 25 lire imperiali dopo la scoperta di un centro di rivendita clandestina tra forestieri in casa sua («in tenendo manus de certo foro sive merchantia sita in domo sua sive in illis partibus a forense et <ad> forensem»); Gaspare 20 lire per aver consentito il transito di

³³ *Statuta seu leges municipales communitalis Burmi*, pp. 248-249, cap. 250; ASCB, QC, 2, 1492.04.14; 4, 1502.06.11; 5, 1508.06.14; 6, 1511.07.23.

³⁴ ASCB, QC, 2, 1492.04.14, 1494.01.07; 3, 1494.12.01; 4, 1505.01.17; QR, 1491, s.p. e s.e.

Stefano di Caiolo con cavalli carichi di vino attraverso il passo Umbrail «fictioze»³⁵.

Ancora a Cepina si conducevano pecore forestiere eludendo la decima dovuta al macello e si vendevano vacche «extra territorium»³⁶. Di fronte a tale situazione, talvolta le autorità bormiesi concessero qualche privilegio, come la possibilità, per alcuni giorni al mese, di operare liberamente³⁷. Nel 1496, per contro, formularono un ordine mirato per «quelibet persona de Cipina», cui si vietava di condurre sale dalla Val Venosta e di venderlo senza prima farlo pesare dai «ponderatores», eludendo cioè il dazio della stadera del sale³⁸.

Dalla Valfurva, comunicante con l'alta Valcamonica e la Val di Sole, si vendevano illecitamente capi grossi e minuti di bestiame «femmininum» «extra Burmium» e come altrove si conducevano pecore forestiere illegalmente³⁹.

In Valdidentro, dove si transitava per l'Engadina e la Val Venosta, si registrano altre smagliature. Giovannino Anzi di Molina fu sospettato di importare vino dalla Valtellina a Bormio senza bolletta. Nicolino e Morandino *Turchi* di Premadio

³⁵ ASCB, QI, 1488.01.29; QC, 2, 1491.06.01, 1493.03.04, 1494.01.07; QR, 1494-1495, s.i.; 1499-1500, s.i.; QD, 1505-1506, s.i. Rappresentarono la Valdisotto nel Consiglio maggiore sia Tonio (ASCB, QC, 2, 1492-1493, s.i.; 3, 1497, s.p.; 1501-1502, s.i.), sia Gaspare (ivi, 2, 1490, s.p.; 3, 1490, s.e.; 1499, s.p.). V. anche QD, 1498, s.p. e s.e.; 1505-1506, s.i., su altri abitanti di Cepina; QC, 6, 1513.08.22, su Vasino *del Soldato*, condannato per contrabbando di grano.

³⁶ ASCB, QC, 3, 1495.03.05.

³⁷ Nel 1495 il Consiglio ordinario diede agli abitanti di Cepina la possibilità di scegliere se sottostare allo statuto o a certe *ordinationes nove* o ancora se avvalersi della facoltà di «merchantare et emere vinum et alie [sic] res» e pesare il sale «extra confinia platearum» la prima settimana di ogni mese «sine aliquo impedimento»; i vicini decisero di attenersi allo statuto (ASCB, QC, 3, 1495.06.01, 1495.07.04). Nel 1497 concesse loro nuovamente l'opportunità di acquistare dai *forenses* vino, biada e altre vettovaglie ovunque la prima settimana del mese (ivi, 1497.10.02).

³⁸ ASCB, QC, 3, 1496.03.15.

³⁹ ASCB, QC, 2, 1490.09.04, 5, 1509.02.03; 6, 1511.10.15; QR, 1499-1500, s.i.; QD, 1504, s.p.

vendettero carbone ad un mercante forestiero. Nella stessa valle si eludeva l'invisa decima sulle pecore forestiere da consegnare al macello⁴⁰.

Altro punto problematico era Livigno, proiettato oltre lo spartiacque. Un abitante del villaggio fu condannato per la solita ragione di avere comprato vino al di fuori dei confini della piazza del borgo⁴¹. Dalla valle si esportava burro in «Alemanea» (denominazione generica per le ragioni transalpine limitrofe) e in Val Venosta, spesso in primo luogo proprio da parte dei conduttori locali delle alpi comunali, nonché biade e vacche⁴². Si accoglievano inoltre i forestieri sui pascoli in modo abusivo: Zane detto Quaresima fu multato «quia afictavit de alpe de Livignolo certis pusclavinis quod est contra quoddam partiti [sic] Consillii»⁴³. Un contrabbandiere recidivo fu Giacomo Longa, anch'egli in bilico fra economia legale e illegale: negli stessi registri del comune, infatti, compare come affittuario delle alpi Federia e Campaccio, e come esportatore del burro che produceva; nel 1505 vendette abusivamente burro e formaggio alla fiera di S. Bartolomeo in Val Venosta⁴⁴.

Anche nel caso di questa valle posta oltre lo spartiacque, i vertici politici del borgo alternarono occasionali concessioni alle multe che cercavano di interrompere questi scambi. Nel 1496 fu ritirata una precedente licenza derogatoria al divieto di esportare burro, commercio consentito ora solo su espressa autorizzazione del Consiglio ordinario. Nel 1506, per un solo anno, la medesima

⁴⁰ Nell'ordine, ASCB, QC, 6, 1511.10.15; QR, 1494-1495, s.i.; QC, 2, 1490.09.04.

⁴¹ ASCB, QR, 1494-1495, s.i.

⁴² ASCB, QC, 2, 1493.04.12; 3, 1496.08.22, 1496.08.27; 5, 1506.01.21; QR, 1494, s.e.; 1495, s.e.; 1498, s.e.; 1503, s.e.; 1506, s.p.; 1506-1507, s.i.; 1511-1512, s.i. Cfr. GOBETTI, *L'economia a Livigno*, pp. 491-496, anche per quanto segue.

⁴³ ASCB, QR, 1503, s.e.

⁴⁴ ASCB, QR, 1491-1492, s.i. ; 1494, s.e. ; 1494-1495, s.i. ; 1503, s.e. ; 1503-1504, s.i.; QC, 4, 1505.10.07; QR, 1506, s.p. ; 1506-1507, s.i.

istituzione investì il luogotenente del podestà in Livigno dell'autorità di consentire di «conducere extra territorium Burmii» metà del burro prodotto, esclusivamente però allo scopo di acquistare il grano, per proprio uso e nel caso che non vi fosse «aliquis huius terretorii» che volesse comprarlo, cercando quindi di preservare lo spazio economico comunale e la sua priorità. Un'identica licenza sarà nuovamente accordata dal Consiglio di popolo per il periodo compreso fra il maggio e la fine di settembre 1513⁴⁵. Nel 1522 lo stesso organo concesse agli abitanti del villaggio di condurre vino dalla Valtellina e da qualsiasi altro luogo senza pagare dazio e bollette al daziere del capoluogo⁴⁶. Nel 1538 la contrada propose se stessa come l'unità istituzionale deputata a regolare, al posto del comune, i rapporti con l'esterno nel campo dell'allevamento, ottenendo una mediazione dei governanti delle Leghe che permisero agli abitanti di poter monticare bestie forestiere, liberamente e senza più pagare nemmeno la decima al macello prima esatta, ma non revocarono, come richiesto, la facoltà del comune di affittare le alpi site nella valle ai pastori transumanti⁴⁷.

Più in generale gli statuti e le provvisoni comunali sembrano impegnati con continuità a ridimensionare il ruolo delle unità sociali minori anche in modo inespresso. Mi riferisco alle norme e ai provvedimenti volti ad ampliare i circuiti della credibilità e della solidarietà, per farli combaciare con l'intera comunità. Le fonti storiche ed etnografiche, infatti, dimostrano chiaramente quanto, per secoli, la diffidenza sia stata generalizzata nei villaggi e la

⁴⁵ ASCB, QC, 3, 1496.04.06 («quod licentia alias facta vicinis de Livigno quod possent conducere butirum extra territorium Burmii pro emendo bladum sit [...] cassa et quod deinceps non debeant conducere extra Burmium aliquod butirum sine licentia Consillii sub pena contenta in statuto»); 5, 1506.06.30; 6, 1513.05.06.

⁴⁶ ASCB, QC, 7, 1522.06.12.

⁴⁷ SILVESTRI, *Il medioevo di Livigno*, pp. 108-115.

competizione aspra. Erano ambienti dove ciascuno percepiva la minaccia costante che tutti gli altri, con il sotterfugio, la prepotenza o la magia, portavano all'integrità del patrimonio familiare. Un'etica particolaristica, senza peraltro escludere i conflitti all'interno delle mura domestiche, induceva mille cautele allorché si dovesse prolungare lo spazio della fiducia oltre la soglia di casa. Allora, inducendo le persone a scegliere fra i vicini gli acquirenti della loro terra, costringendole ad assicurare a favore degli stessi l'attività degli esercizi alimentari e degli impianti industriali, il comune, in realtà sempre in procinto di scomporsi in solidarietà familiari e micro-residenziali, tentava di imporsi come un ambito privilegiato di interazione economica. Promuoveva la fiducia reciproca, ad esempio confermando i pesi e le misure e introducendo norme contro le sofisticazioni alimentari. Infine, tutelando i diritti collettivi, come quelli di pascolare sui prati privati a fienagione ultimata, ricordava ai vicini che sui beni della loro famiglia gravavano prerogative condivise da tutti gli altri abitanti. Una norma come, ad esempio, quella per cui i prati «iacentia in dicto territorio de Morbegnio [...] possint paschullari per bestias hominum et personarum dicti communis» può essere letta come un'esclusione del forestiero; al contempo, però, essa operava per l'integrazione interna, sociale e territoriale, del comune⁴⁸.

3. Comune rurale e signoria

Il confronto politico fra comune e signoria rurale fu anche una contesa fra circuiti economici diversamente configurati. I signori imponevano ai rustici limitazioni che all'alba dell'età moderna non erano venute meno del tutto. Nei primi decenni del Cinquecento, ad inasprire la tensione fra gli abitanti di Fusine e Colorina e i de

⁴⁸ ASSo, AN, 118, ff. 86r.-87r., 1428.04.13.

Valleve, nella media Valtellina, fu anche la questione della commercializzazione libera o vincolata dei prodotti, tanto che l'accordo finale tra le parti prevede che, se gli uomini avessero voluto vendere cortecce, legna ed *herba* a forestieri bergamaschi, avrebbero dovuto in primo luogo avanzare l'offerta d'acquisto ai signori⁴⁹.

D'altra parte gli stessi potenti aristocratici operavano tradizionalmente su più ampia scala. Le maggiori famiglie valtelinesi e camune commerciavano vino; operavano nel settore metallurgico; compravano terra e prestavano denaro non certamente nei limiti territoriali del comune di residenza; valorizzavano boschi e pascoli entro circuiti estesi⁵⁰. Nel 1360, ad esempio, Azino Venosta di Mazzo si impegnò a consegnare ad Antonio *Zecha* di Menaggio, ma abitante a Dongo, e a Gaudenzio *de la Resega* di Gravedona legname di abete e larice in cospicue quantità, se era previsto un compenso di 616 lire nuove, nei territori di Mazzo e Grosotto⁵¹. Nel Trecento i Vicedomini di Cosio compravano o conseguivano come garanzie ipotecarie alpi dalla Val Gerola alla Val Masino, le due maggiori valli laterali che si aprono sul versante orobico e retico della bassa Valtellina⁵². Comolo Vicedomini di Cosio affittò per 12 anni, oltre quello in corso, l'alpe Lemma, in Val Tartano, a Vitale, Morando e Pietro Pedesina per 50 lire nuove annue⁵³. Nicola Beccaria, nel XVI secolo, affittava i monti di Tegno e Painale, nella media Valtellina,

⁴⁹ DELLA MISERICORDIA, *La mediazione giudiziaria*, p. 150.

⁵⁰ MAINONI, *Aspetti del dominio visconteo*, pp. 534-537; PORTA, *Aspetti dell'economia*; MARCHESI, *Talamona alla metà del Trecento*, pp. 20-21; ALBERICO, *Economia e società*, 77-83; LANFRANCHI, *Contributo alla storia*, pp. 142-147; PRANDI, *Il commercio di vino*; EAD., *Piateda e Boffetto*, pp. 80-83, 90-94; DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete* pp. 105-117 (anche per quanto segue), nonché ID., *La disciplina contrattata*, parti II-III.

⁵¹ ASSO, AN, 14, ff. 205r.-206r., 1360.06.30.

⁵² ASSO, AN, 2, ff. 71v.-72r., 1327.07.20; 13, ff. 367v.-368r., 1357.03.05.

⁵³ ASSO, AN, 14, f. 80r.-v., 1359.01.07.

a pastori cremonesi e bergamaschi (*de Vallegrumo*), facendo una scelta diversa da quella dell'avo Antonio, che li aveva concessi a istituzioni e persone della zona⁵⁴. Esponenti di questo ceto avevano promosso nelle valli l'insediamento di coloni di lontana provenienza, i *de Rodis* conducendo i walser in Ossola, i Vicedomini di Cosio favorendo il radicamento di una famiglia bergamasca a Pedesina, da cui si formerà la maggior parte dei lignaggi che popoleranno il comune di Rasura⁵⁵. Si erano interposti fra le realtà rurali e gli ambienti cittadini, dove avevano sede enti ecclesiastici dispensatori di terre o decime e dove risiedevano ricchi imprenditori. Gaudenzio Vicedomini di Cosio, ad esempio, fu procuratore di Albertolo Perlasca di Torno, che nel 1388 aveva l'appalto dal comune di Como di metà dei dazi del segmento valtellinese della pieve di Olonio, con l'eccezione dell'imbottato⁵⁶. Loro stessi operavano nel mercato delle gabelle: basti ricordare Pietro Rusca che, al di là degli introiti di cui godeva come feudatario di Locarno, nel 1469 era membro della società che aveva conseguito dalla camera ducale l'appalto di quella del sale del lago Maggiore⁵⁷.

La politica protezionistica o di monopolio della mediazione commerciale che il comune rurale sviluppò non poteva dunque non entrare in conflitto con i privilegiati, sulla cui iniziativa si vollero calare confini più stretti.

Precocemente, nel 1200, gli uomini di Darfo e i signori di Montecchio stipularono un compromesso che proponeva anche ai

⁵⁴ DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contrattata*, pp. 315, 324, 329, n. 45; PRANDI, *Le alpi di Tegno e Painale*, pp. 92-94; ASSO, AN, 304, f. 279v., 1524.08.18.

⁵⁵ RIZZI, *Appunti sulla fondazione di Agaro*; DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 407, 849.

⁵⁶ ASSO, AN, 60, f. 35r., 1388.05.31. Cfr. POLONI, *Storie di famiglia*.

⁵⁷ TD, II/2, pp. 39-41, docc. 863, 865. Cfr. DEL TREDICI, *Comunità, nobili e gentiluomini*, parte VI.

castellani l'ambito locale di appartenenza. Si convenne infatti che i signori, anche se abitanti altrove, nella parte del bosco pure assegnata ai vicini, potessero servirsi della sola legna «necessaria ad domus proprias in illo loco reficienda»⁵⁸.

Nel 1321, in una fase in cui il potere episcopale era ormai apertamente contestato, il presule novarese accusò gli uomini di Domodossola: «usurpant pedagium animalium, casei, lane, pannorum et aliarum rerum que venduntur in Domo, exportando per homines de Domo vel etiam extraneos quoscumque extra territorium nostrum de Ossola. Item de rebus venalibus, quas emunt ultra montes vel citra et deferunt extra Ossolam, pedagium nostrum solvere denegant et defraudant [...]. Item disvisinant vicinos suos propria auctoritate [...]; nam tali nullus comunicare potest, scilicet coquendo panem, hospitando eum, emendo, vendendo, ignem vel aquam dando, bladum vel granum molendo et cetera [...]. Item recipiunt extraneos in vicinos, nostra licentia non habita nec petita. Item colligunt et extorquent dacita, terracita et alias malecoltas ab ipsis qui portant seu ducunt bladum, vinum, salem, caseum, lanam et alia venalia ad vendendum in Domo». Il vescovo, in sostanza, rivendicava ancora un territorio *nostrum*, abitato dai *nostri* uomini. Il borgo, invece, glielo contendeva, a partire dal controllo delle linee che ne delimitavano l'*extra* e l'*infra*. Gli abitanti non pagavano il suo pedaggio sulle merci ed esigevano altri dazi sui grani, il vino, il sale, il formaggio e la lana. Rivendicavano la facoltà di produrre l'appartenenza locale, stabilendo chi includere e chi escludere, vale a dire chi, ammesso al vicinato o privatone, era parte del circuito delle micro-relazioni economiche⁵⁹. Nel secolo successivo anche il comune di

⁵⁸ SINA, *Il comune e la parrocchia di Darfo*, pp. 31-32.

⁵⁹ BRIACCA, *Una contestazione giuridica*, pp. 84-85.

Bellinzona volle impedire al vescovo di Como e al suo vassallo, il cittadino Fomasio Lucini, di riscuotere un dazio nel borgo⁶⁰.

Nel XVI secolo i vicini e i nobili minori di Chiuro non intesero più consentire che i nobili maggiori monticassero il bestiame mantenuto, negli altri mesi dell'anno, «ex feno aliorum communium». I secondi si opposero, ma la sentenza del governatore della Valtellina assecondò le richieste degli uomini, chiudendo nel perimetro comunale il loro allevamento⁶¹.

Il secolare confronto fra gli uomini di Grosio e i Venosta, che ho già analizzato altrove, può essere letto anche nei termini di un tentativo dei primi di imporre lo spazio comunale come orbita entro cui i secondi dovevano contenere la loro attività di «merchantia», per quanto riguardava l'uso dei monti, del bosco e la gestione della taverna.

Gli antichi signori, esercitando un diritto di monticazione illimitato, praticavano una gestione dei pascoli aperta verso i piccoli allevatori dei comuni circostanti (come Grosotto), i grandi mercanti che operavano su scala regionale, la manodopera reclutata non solo a livello locale, ma a Vervio come a Tirano, per l'attività dell'alpeggio. Nel 1507 il comune stabilì che nessuna «persona [...] que non sustinet aliquod onus tam personale quam reale et habitans in ipso communi Grosii» potesse «accipere ad fictum vel mediaticum» castroni e altro bestiame «extra comune Grosii proponendo in pasculis ipsius comunis», escludendo recisamente i nobili che godevano del privilegio di non pagare le tasse dai circuiti sovra-locali dell'allevamento. Nel 1508 le parti cercarono di accordarsi, convenendo che Antonio Venosta potesse prendere castroni e altro bestiame «extra commune Grosii proponendo in pasculis ipsius communis», non superando i mille capi, per un

⁶⁰ ASCo, ASC, Volumi, 60, ff. 173v.-175r. , 1428.09.22.

⁶¹ SAGr, AB IV 8 a/2, pp. 311-321, 1534.07.15; pp. 431-438, 1534.06.03.

periodo limitato a un biennio e pagando un erbatico. Nel 1510 si dovette ricorrere ad un arbitrato per rideterminare la questione. Il lodo sancì il diritto di Antonio di monticare per 60 anni pecore e castroni «forenses seu extra ipsum comune acceptos et acceptas», in un numero però limitato e pagando una somma di erbatico, mentre capre e caproni potevano essere raccolti «ubique» liberamente. Trascorso quel periodo, la sua impresa commerciale avrebbe dovuto limitarsi all'alveo comunale (rinunciando alle «bestias forenses» per le sole «bestias acceptas et accepturas in ipso comuni»)⁶².

Il compromesso non pose fine alla disputa. Nel 1532 il comune tornò a ribadire come a tutti, anche ai Venosta, «prohibitum est bestias forenses ponere in ipsis alpibus» («forenses a dicto communi» si precisava)⁶³. Viscontino Venosta, figlio di Antonio, per contro, rivendicava proprio il diritto di monticare più capi di quelli che poteva invernare, anche le bestie provenienti da circuiti extra-locali («recepte ab hominibus dicti communis Groxii quam a forensibus», le «bestie forenses [...] ex suis pecuniis aquisite»)⁶⁴. La sentenza emessa l'anno stesso dagli oratori delle Tre leghe riconobbe le ragioni del comune e stabilì che i Venosta potevano monticare solo i capi che «*in dictis confiniiis et locis de Grosio hyemare possunt et non ultra, sicut alii de Grosio*»; i nobili, ricordava il comune a qualche decennio dalla *declaratio* riassumendone il contenuto, «nullam bestiarum minorum nec maiorum mercantiam in his [in dictis confiniiis et locis de Grosio] agant»⁶⁵.

⁶² ASCG, Pergamene, 278, 1507.12.28, 1508.05.05; 288, 1510.05.25. V. anche ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, s.d.

⁶³ ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, 1532.05.25.

⁶⁴ ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, s.d. e [1532].

⁶⁵ ASCG, Pergamene, 355, 1532.06.29 (edito da VISCONTI VENOSTA, *Memorie*, p. 144, doc. 99); AVV, Scritture contabili e atti di proprietà, 113, fasc. 4, f. 1r.-5v., 1567 ca.

Nel 1534 il comune cercò di imporre una «taxa» di 3 scudi per ogni *centenarium* di bestie minute che Viscontino Venosta volesse porre sulle alpi, ed evidentemente di provenienza non locale, la stessa fatta pagare «*aliis etiam forensibus ponentibus bestias tempore estivo*», un linguaggio che affermava in modo radicale l'estraneità del signore locale⁶⁶.

Nel 1537 fu la volta di un diverso esponente dei Venosta, Germino. La modesta pretesa del nobile abitante nel castello, adesso, non era più di poter monticare tutte le bestie che riusciva a procurarsi, ma perlomeno quelle alimentate d'inverno nella sua stalla con il fieno proveniente dalle proprietà dislocate altrove («*ihemate de feno forensi sive collecto in possessionibus situatis extra confines Grosii*», in particolare del foraggio raccolta in una possessione nel confinante territorio di Grosotto). L'arbitro scelto dalle parti rigettò le richieste di Germino, concedendogli solo per l'anno passato la remissione del denaro che «*dicti homines percipere solent a stadegiantibus sive paschulantibus in dicta comunitate Grosii ab illis qui ihemant bestias suas de feno forensi percepto tamen de possessionibus suis sitis extra territorium communis Grosii*»⁶⁷.

Nel 1552 il comune denunciò un'altra forma di apertura, come cioè Viscontino avesse locato «estraney» il diritto di pascolo sui monti, e rigettò un'altra sua pretesa, cioè di poter «*bestias forenses per ipsum d. Viscontinum ex suis pecuniis aquisitas et veluti proprias in dictis alpihus tenere*», escludendo insomma anche i capi di proprietà, ma non comprati nel territorio comunale⁶⁸. Nella seconda metà del secolo, gli aristocratici non rivendicarono nemmeno più il diritto ad un uso commerciale dei monti, ma

⁶⁶ ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, 1534.01.13. Cfr. NEQUIRITO, *Le carte di regola*, p. 380.

⁶⁷ ASCG, Pergamene, 364, 1537.12.07.

⁶⁸ ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3 [1552].

semplicemente la garanzia del mantenimento del loro bestiame, della condivisione di gestione e introiti della superficie esorbitante rispetto alle necessità domestiche dei grosini, obiettivi decisamente minimali⁶⁹.

Nel frattempo, come attesta il dettagliato bilancio del 1548, il comune, eliminata la concorrenza nobiliare, era diventato ormai un imprenditore della transumanza, in rapporti privilegiati con i pecorai cremonesi. Per salvaguardare, però, il monopolio istituzionale delle relazioni con questi soggetti esterni, l'ente vietava loro di associare all'impresa uomini di Grosio (i pastori che prendevano in affitto l'alpe Pedruna «non posano tore in monte nesuni in compagnia de esso comune»)⁷⁰.

Anche il bosco fu chiuso all'uso dell'antica famiglia signorile. Gli statuti del 1528 consentivano ai vicini di esportare tre carri di legna, ma con un'eccezione: «quod persone exempte in dicto communi nullam abeant actionem conducendi aliqua lignamina extra dictum commune»; quelli del 1539 li ridussero a due per tutti e prescissero ancora più chiaramente: «non quili de la casa de Venosta e da Quadrio»⁷¹.

In un campo ancora il comune erose il ruolo dei signori. L'ente alla fine del Trecento gestiva la taverna per concessione di Olderico Venosta, insediato nel castello, che mediava anche l'acquisto del vino smerciato e possedeva una taverna pure a Grosotto, creando una vantaggiosa economia di scala. Nel 1401 furono regolati i diritti signorili su servizi come la segheria e probabilmente la taverna, anche se il documento molto laconico parla esplicitamente solo di dazi. Dopo quell'anno cessa ogni

⁶⁹ Archivio Visconti Venosta, Scritture contabili e atti di proprietà, 113, fasc. 4, f. 1r.-5v., 1567 ca.

⁷⁰ ASCG, Rese decanali, 13 fasc. 3, f. 44v., 1548.04.25 (per la frase citata).

⁷¹ ASCG, Statuti, 1, fasc. 4, 1528.04.26, cap. 16; fasc. 5, 1539, cap. 18. Cfr. DELLA MISERICORDIA, *Consuetudine, contratto*, pp. 135-136, 173 e sgg.

menzione di prerogative dei Venosta e il comune si procurò il vino prescindendo dai loro contatti e dal loro denaro. Dovendo operare sul mercato, perché a Grosio non si coltivava vino se non in minima quantità, si rivolse a imprenditori di Ponte – esponenti dei Quadrio, dei Guicciardi e di famiglie di minore spicco – e Tirano, presumibilmente ricorrendo ai Venosta il meno possibile (a quanto risulta dall'archivio comunale ricucendo queste relazioni solo nel XVI secolo)⁷².

4. *Comune rurale e federazioni*

Entro il contado si ponevano gli uni di fronte alle altre anche comuni e federazioni. Nelle valli bergamasche, si è detto, i singoli comuni furono più disposti che altrove a riconoscere l'unità economica delle università di valle. Non per questo mancarono le tensioni. Secondo gli statuti della Val Brembana superiore, avevano diritto di «pascalare, segare et boschezare», di compartecipare delle entrate dei beni dei comuni e di decidere della loro gestione non i soli vicini, ma «le persone che hanno in essi luoghi o territorii terre et possessioni», «per il modo et quantità di esse possessioni et terre che così havessero a proportione». La comunità di valle, dunque, inibiva chiusure particolaristiche ai danni dei proprietari non

⁷² ASCG, Pergamene, 37, 1383.03.16; 15, 1399.06.01; 58, 1399.09.22; 64, 1400.08.30; 67, 1401.07.18; 72, 1405.12.07; 73, 1406.05.18; 74, 1406.08.10; 76, 1408.07.09; 82, 1408.10.03; 78, 1408.12.15; nonché *Archivio storico del comune di Grosio*, p. 277 e sgg., pergamene 37, 48, 60, 66, 79, 87-89, 99, 341, 384, con riscontro sui relativi documenti. Gli statuti Como del 1335 non prescissero al comune di possedere lo strumento per misurare il vino (*Statuti di Como*, III, p. 126); fino al 1433 non si registrano lasciti in vino fra i testamenti conservatisi (*Archivio storico del comune di Grosio*, p. 296, pergamena 108), che dopo invece divengono non infrequenti. Che qualche vigna fosse comunque lavorata lo testimoniano i dati in DELLA MISERICORDIA, *I confini della solidarietà*, p. 418; ID., *Un contratto agrario*, p. 714. Cfr. anche i fenomeni analoghi in PRANDI, *Piateda e Boffetto*, pp. 51-58, 109.

residenti, vietando al contempo ai singoli comuni di introdurre norme più restrittive⁷³.

Gli statuti della curia di Mattarella stabilivano che tutte le merci e le vettovaglie potevano circolare liberamente all'interno della giurisdizione («quod omnia lignamina, bladum, bestiae, volatilia, pisces, venationes quaecunque & omnia alia quae vendenda sunt, possint in iurisdictione curiae Matarellae vendi impune cui vel quibus voluerit»), con l'intento presumibile di abrogare tutte le punizioni che i comuni prevedevano per l'importazione e l'esportazione non autorizzata dai consoli. Quelli della Val Lugano, più esplicitamente, vietavano ai comuni di borgo e di villaggio e alla singola «persona» di introdurre «ultra solitum» dazi diversi da quelli ordinati e appaltati dalla comunità di valle. Le istituzioni locali non potevano, di conseguenza, gravare di tali oneri l'esportazione «de eorum burgis, locis et territoriis», a meno di non essere autorizzate dal capitano di valle. In questo modo si ridefinivano il lago di Lugano e le sue valli in quanto «territorium dicte comunitatis», entro il quale né unità territoriali minori, né potenti locali potevano levare barriere⁷⁴.

I comuni rurali, per contro, difesero con dazi e pedaggi o mediante norme di carattere esclusivistico l'integrazione economica che promuovevano a livelli minori, a discapito dei progetti di più estesa omogeneizzazione. Gli statuti di Cravegna, in Valle Antigorio, vietavano alla «persona forensis tam de Valle Antigorii quam aliunde» di svolgere qualsiasi attività nei boschi e nei pascoli «super toto dominio et territorio comunis predicti et infra confines territorii eiusdem comunis». Nonostante le pene poi andassero per 1/3 al podestà di Valle Antigorio, si affermava così

⁷³ *Gli statuti della Valle Brembana*, pp. 284-289, capp. 199-201.

⁷⁴ *Statuta Curiae Matarellae*, p. 23; *Die Statuten von Lugano*, p. 86, cap. CLXXXXII.

che il convalligiano non vicino era, per il comune, un forestiero come gli altri⁷⁵.

5. *Comune urbano e comunità rurali*

È noto come la politica urbana abbia teso, scoraggiando le esportazioni e la costituzione di mercati rurali, non solo a tracciare il perimetro di un mercato esteso quanto l'episcopato, come già si è visto, ma a dargli un centro, la città, evidentemente contro le tendenze centrifughe delle località minori. Entro il contado, infatti, si muovevano anche orizzontalmente capitali, beni mobili e immobili che non sempre convergevano sul capoluogo ed anzi potevano pure valicare i confini della sua giurisdizione: ad esempio il comune di Chiavenna, come si è detto, nel Duecento bandiva l'incanto delle alpi «per burgos episcopatus», evidentemente presumendo che, in particolare sul Lario, vi operassero imprenditori interessati, e si procurava pascoli nel territorio della diocesi di Coira⁷⁶.

Gli interventi riguardarono i flussi delle derrate alimentari, dai grani ai pesci, che non potevano essere esportate dalla città e solo con molte limitazioni condotte per l'episcopato «de loco ad locum», ma, come si stabiliva esplicitamente a Bergamo a proposito del formaggio «nostranum» e la carne di maiale, concentrate «directo ad civitatem». Tale politica si era articolata con l'espansione urbana nelle campagne, e dovette confrontarsi per secoli con le più varie forme di opposizione o elusione da parte dei distrettuali⁷⁷. Bormio, militarmente sconfitto, nel 1201 dovette

⁷⁵ BERTAMINI, *Cravegna*, pp. 174-177, cap. 20.

⁷⁶ SALICE, *passim*, p. 424 per la citazione. Cfr. *I dazi a Bergamo*, pp. 24-25, 43, 57-58, 63, 72.

⁷⁷ *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum*, p. 337, cap. 72; *Lo statuto di Bergamo*, p. 141, cap. II. V. anche la ricca normativa *ivi*, p. 149, cap. XXVIII, p. 151, cap.

riconoscere la soggezione a Como con una «pax et concordia» che lo impegnava a impedire l'esportazione di biada oltre un doppio confine, del comune e del contado («non ducatur extra locum de Burmio et sua virtutem nec extra episcopatum Cumarum»), e ad accogliere un eventuale ufficiale della città deputato allo scopo⁷⁸. Il comune di Como nel 1271 emanò un precetto «ne victualia exiret de pertinenciis Clavenne», «ne victualia iret seu duceretur extra pertinencias Clavenne», e quello di Chiavenna fece effettivamente custodire la strada, offrendo le proprie pertinenze, e le proprie forze, alla delimitazione di uno spazio economico centrato sulla città⁷⁹. Tutti i luoghi del distretto, inoltre, erano obbligati a rifornirsi del sale in città⁸⁰. Nel dominio regionale, invece, le comunità rurali cercheranno di assicurarsi maggiori libertà di trasporto, entro ed oltre i confini dell'episcopato⁸¹.

Anche nel campo della manifattura – dalla produzione laniera alla metallurgia – lo scopo di rilevare la centralità urbana era apertamente perseguito. Il caso di Bergamo, capoluogo di un importante distretto industriale, è già stato approfondito. Gli statuti del 1353, che interpretano una significativa offensiva protezionistica, stabilivano che tutti i metalli «veniant in civitatem»; se ne vietava la vendita a «persona que non sit de virtute Pergami»

XXXII, p. 152, cap. 38, p. 155, cap. XLIII, pp. 176-179, capp. XIII, XV, XVI, XVIII, p. 180, capp. XXI-XXII. Cfr., anche per quanto segue, BONFIGLIODOSIO, *Il commercio degli alimentari*, pp. 22, 41; LUNARI, *I decreti visconteo-sforzeschi*, p. 122, 126; MENANT, *Campagne lombardes*, pp. 292-301; ROSSINI, *Le campagne bresciane*, pp. 250-260; PEGRARI, *Dinamismo economico*, pp. 12-14; MAINONI, *Economia e politica*, pp. 103-104; EAD., *Le radici della discordia*; EAD., *L'economia di Bergamo*, pp. 296, 304-305, 309-310, 316-319; EPSTEIN, *Manifatture tessili*, pp. 66 e sgg.; CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi*, p. 43; GRILLO, *Comuni urbani*, pp. 54-57.

⁷⁸ BESTA, *Bormio antica e medioevale*, p. 211, doc. I.

⁷⁹ SALICE, pp. 326, 329. Cfr. *ivi*, pp. 356-357.

⁸⁰ MOTTA, *Lettere ducali* [1892], pp. 12-13, doc. CCXLV; [1897], pp. 117-118, doc. DCCXI; DA BEDANO, BERNASCONI, *Le pergamene di Vogorno*, pp. 161-163, doc. 41; *I dazi a Bergamo*, pp. 22-23, 53-54, 70-71; MAINONI, *La gabella del sale*, pp. 39-71.

⁸¹ CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi*, pp. 43, 53.

almeno «extra civitatem». L'argento doveva essere *affinato* solo in città. Il ferro non poteva essere venduto né condotto ai forni «extra virtutem Pergami». Lo scopo era far sì che il ferro «tam crudum quam coctum, ubicumque nasceretur vel fieret, et rammum deveniat et devenire debeat in quam magis quantum potuit in virtute Pergami et in civitate Pergami», convergessero cioè in città, dalla Valcamonica (dipendente da Brescia), dalla Val Caleppio, dalla Val Cavallina, dalla Val Seriana e dalla Val Brembana. Anche le fucine di Sarnico e della riviera del lago d'Iseo dovevano o condurre il ferro cotto a Bergamo o pagare il relativo dazio⁸². Di nuovo, con l'emergere di un potere statale, i centri del contado si impegnarono a conseguire dalle nuove autorità pieni diritti di produzione e commercializzazione, utili a contrastare le posizioni urbane⁸³.

I pedaggi colpivano i circuiti pure consentiti e li orientavano. Limitati (una pezza di panno, un peso di lino) erano i quantitativi di merci che si potevano condurre «ad mercata que fuerint per terras virtutis Pergami et in retro tornare» senza versare dazi⁸⁴. L'estrazione di ferro, rame e acciaio da Bergamo e la conduzione per il contado era consentita, pagando il dazio (mentre, come si è appena detto, non era consentito condurlo «extra virtutem Pergami»)⁸⁵. Sempre mediante tali imposte veniva favorita l'affluenza delle vettovaglie sul mercato urbano.

⁸² *Lo statuto di Bergamo*, pp. 290-297, capp. XII, XIII, XVI, XVIII-XVIII, XXII, XXIII, XXVII. Si stabiliva, inoltre, «ut de pellibus possit habere magna copia», che le pelli nostrane non fossero condotte «extra virtutem Pergami» ma lavorate «in civitate» (ivi, p. 148, cap. XXIII). L'argomento è stato affrontato da MAINONI, *Economia e politica*, pp. 105 e sgg.; EAD., *Le radici della discordia*, pp. 74-75 per questa normativa, e *passim*.

⁸³ CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi*, p. 53; MAINONI, «*Viglaebium opibus primum*», pp. 226-239; EPSTEIN, *Town and country*, pp. 462-465.

⁸⁴ *Lo statuto di Bergamo*, p. 290, cap. XI.

⁸⁵ *Lo statuto di Bergamo*, pp. 295-296, capp. XXV-XXVI. Cfr. MAINONI, *Le radici della discordia*.

Nella piena età comunale Como, intendendo intercettare le esportazioni e le importazioni di merci dal e nel contado, aveva in primo luogo rimarcato il confine alpino. Le autorità urbane nel 1292 regolarono un prelievo sugli scambi con le regioni transalpine, cioè «super rebus videlicet et mercibus, caballis, bestiis et aliis animalibus euntibus a partibus episcopatus Cumarum ad partes episcopatus Curie et venientibus a partibus episcopatus Curie in episcopatu Cumarum», sul vino diretto «foras episcopatus Cumarum» (e inoltre su grani e farina, latticini, tessuti, falci). Dal pagamento erano esclusi gli «homines Cumarum», il che significava che poteva essere esatto contro i mercanti d'Oltralpe («contra ultramontanos tantum, contra quos ipsum pedagium est concessum et non contra aliquos cumane iurisdictionis», ovvero ancora «super homines, res et bona de Coria et de eius districtus tantum»)⁸⁶. Secondo la regolamentazione elaborata attorno al 1340, il pedaggio maggiore colpiva le merci condotte «extra iurisdictionem Cumarum» e viceversa, dunque, attraverso la cerchia alpina, «a partibus ultramontanis et ad partes ultramontanas». I singoli comuni erano condotti a considerare i loro confini territoriali in quanto limiti del territorio soggetto alla città o meno (responsabili «de toto vino, musto et acceto quod duceretur extra territorium eorum versus aliquas partes que non essent de districtu Cumarum»), impegnati a dare *auxilium* contro i contrabbandieri che li volessero violare⁸⁷. Per contro il comune di Como stabilì l'immunità per tutto ciò che passasse i confini del distretto per interesse dell'istituzione cittadina⁸⁸.

⁸⁶ *Liber statutorum consulum cumanorum*, coll. 246-250, capp. CDXLII, CDXLIV, CDXLVIII, CDL. Cfr. *Statuti di Como*, I, p. 104, cap. CLXXXXVIII; *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum*, p. 99, cap. LXXXXVIII.

⁸⁷ ROVELLI, *Storia di Como*, pp. 28-29; *Le ordinazioni daziarie*, pp. 232, 280 (per le citazioni), nonché 240, 244-245, 249, 277, 282-283 e *passim*. Cfr. NOBILI, *I contadi organizzati*, pp. 25-26.

⁸⁸ *Le ordinazioni daziarie*, pp. 253-254.

Il ruolo della città era rafforzato dai meccanismi punitivi: le condanne erano divise fra i dazieri e il comune di Como; tutta la materia era rimessa alla competenza giurisdizionale delle magistrature cittadine.

Il centro urbano regolava anche i dazi locali, impedendo ogni intervento normativo di qualsiasi comune a detrimento del pedaggio maggiore. I pedaggi delle aree periferiche, anche quelli dei floridi borghi alpini, come Chiavenna e Bellinzona, facevano allora parte del sistema dei diritti sotto il controllo della città⁸⁹. Ancora negli anni Trenta del Quattrocento le merci che transitavano per il «passum Clavene» ricadevano entro le facoltà di esazione dei «datarii pedaggi maioris [...] civitatis»⁹⁰. La normativa urbana affrontò pure la questione della sempre problematica e intermittente inclusione di Bormio nel territorio dipendente da Como. Se il borgo fosse stato «obediens comuni Cumarum» la conduzione delle merci alla e dalla città sarebbe stata libera o comunque gravata dagli stessi dazi esatti per gli altri luoghi del contado, altrimenti si doveva «solvi pedagium sicut si duceretur a partibus ultramontanis et ad partes ultramontanas»⁹¹. Nello stesso modo, gli scambi con Locarno e Ascona, borghi che, attorno al 1340, «sunt de iurisdictione Cumarum» ma «non sunt hobedientes communi Cumarum», «dum inhobedientes extiterint», erano equiparati a quelli con i luoghi esterni al contado⁹². Nel 1356 l'investito del pedaggio maggiore di Como conservava il diritto di riscuotere un versamento per tutto il bestiame monticato a

⁸⁹ *Le ordinazioni daziarie*, pp. 220, 229-232, 250, 289; MAINONI, *Economia e finanza*, p. 76. V. anche ivi, p. 86, per le tensioni fra il borgo e la città.

⁹⁰ BASERGA, *Relazioni commerciali*, p. 57, doc. 5. Cfr. SCHNYDER, *Handel und Verkehr*, p. 211, doc. 237.

⁹¹ *Le ordinazioni daziarie*, pp. 218, 232 (per la citazione), 261-262, 277. Nel 1273 fu emessa una sentenza in una lite fra il comune e un cittadino «pro pedagio Cumi» (MARTINELLI PERELLI, *L'inventario di un archivio*, p. 266).

⁹² *Le ordinazioni daziarie*, p. 229.

Delebio, in bassa Valtellina, e poi condotto «extra confinia civitatis Cumarum»⁹³.

Inoltre, nessun comune di borgo o di villaggio dell'episcopato poteva imporre dazi oltre a quelli stabiliti dalla città, né assoggettarvi i vicini quando conducevano le merci «de eorum burgis, locis et territoriis» senza la licenza del podestà e del consiglio di Provvisione di Como⁹⁴. La ricordata pace del 1201 aveva garantito ai cittadini comaschi e ai loro alleati, in primo luogo i milanesi, il transito sicuro e immune da teloneo per il territorio di Bormio⁹⁵.

Nel Trecento le pretese urbane cominciarono ad essere più vivacemente contestate. Furono conflitti aspri, se la vera «guera» fra le valli e la città di Bergamo poteva dirsi originata, nel racconto delle comunità montanare, soprattutto da questioni daziarie⁹⁶. Negli anni Ottanta del secolo si sviluppò, a questo proposito, un'accanita contesa anche fra Lugano e Como. Gli argomenti delle parti si contraddicevano, ma sembra chiaro che una serie di dazi, sui consumi, sui transiti e sulla posta, venissero ormai esatti dal borgo. I luganesi ne rivendicavano l'antico possesso, ma una delle sentenze riconobbe che solo il teloneo era riscosso *de iure*, a seguito di un'investitura vescovile, gli altri *de facto*, lasciando pensare che si trattasse in realtà di una situazione evolutasi in tempi recenti. In questo modo, dunque, Lugano stava estendendo il proprio controllo sullo spazio circostante, attraversato da itinerari transalpini e gravitante sul Ceresio: disputato era appunto il diritto di consentire o di imporre il divieto «ad conducendum merces seu mercadanzias» e «ad navigandum per lacum»; i prelievi erano

⁹³ ASSO, AN, 22, f. 178r., 1356.07.30.

⁹⁴ *Statuti di Como*, II, p. 242; *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum*, pp. 272-273, cap. 250.

⁹⁵ BESTA, *Bormio antica e medioevale*, p. 208, doc. I. Cfr. ALBERTI, *Antichità di Bormio*, pp. 12-13.

⁹⁶ *I dazi a Bergamo*, p. 71.

imposti «in dicto burgo de mercantiis hinc inde conductis», a quanti «veniunt [...] a partibus ultramontanis» e usufruivano dei servizi di navigazione sul lago⁹⁷.

Nel Quattrocento, poi, le separazioni giurisdizionali e fiscali si moltiplicarono: di diritto o di fatto, i dazieri cittadini dovettero impegnarsi per imporre comunque i prelievi anche nei territori immuni, o presunti tali, che invece si adoperavano per respingerli⁹⁸.

Circa il mercato della terra si svolgeva un vero dibattito. Agli statuti dei centri del suo contado, che vietavano di vendere le terre ai forestieri e ai cittadini, replicavano quelli della città di Bergamo con la rubrica «de non faciendo statuta per communia de foris et de non vendendo terras nec possessiones civibus (et) nobilibus» e in generale ad altro «subditus iurisdictionis comunis Pergami», che cassava ogni provvedimento limitativo⁹⁹. L'effettività dei diritti così sanciti non doveva, poi, essere automatica. Fra le clausole della pace del 1201 fra Bormio e Como si contemplava l'impegno delle istituzioni del borgo per l'immissione in possesso di un influente cittadino delle case e delle terre che gli erano state assegnate a soluzione di crediti, operazione evidentemente contrastata¹⁰⁰.

Gli stessi statuti bergamaschi dichiaravano inoltre che i diritti collettivi (dal pascolo alla fienagione) e gli utili dei comuni rurali spettavano non solo ai vicini, ma ai proprietari di terra nel luogo, nella misura precisata dall'entità del loro possesso, compresi i

⁹⁷ BRENTANI, *Codice diplomatico ticinese*, I, pp. 241-260, LXXVIII. Cfr. MAINONI, *L'economia del Cantone Ticino*, cap. 5; CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi*, p. 77.

⁹⁸ MOTTA, *Lettere ducali, passim*, ASCo, ASC, Volumi, 60 e sgg., *passim*. Nel 1430 i borghigiani di Chiavenna ricorsero alle armi, almeno secondo l'accusa di parte, contro i «datiarii imbotature», per ottenere che questi ultimi ne lasciassero loro la riscossione (ivi, 61, f. 71v., 1430.11.23). Non erano mancate precedenti occasioni di frizione fra Como e la Valchiavenna (ivi, 58, f. 33r.-v., 1423.12.13).

⁹⁹ CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi*, pp. 122-123; *Lo statuto di Bergamo*, p. 277, cap. I. Cfr. PEDERZANI, *Venezia e lo «Stado de Terraferma»*, pp. 67-68, 82-83; SCHARF, *Bergamo e il suo contado*, p. 220; NOBILI, *I contadi organizzati*, p. 24.

¹⁰⁰ BESTA, *Bormio antica e medioevale*, p. 208, doc. I.

nobili e i cittadini, compiacere i quali era evidentemente lo scopo della norma che, di nuovo, annullava ogni disposizione locale contraria¹⁰¹.

Fra la città e i più ampi coordinamenti territoriali costituitisi nel contado era viva una competizione per ragioni analoghe. Si è visto come gli statuti di Val Lugano intervenissero circa i dazi, allo scopo di salvaguardare l'unità economica della federazione, contenere l'iniziativa dei comuni rurali e condurli a riconoscere la preminenza di Lugano. Ebbene, il fatto stesso che, in merito a queste materie, il testo replicasse quello degli statuti di Como, ne faceva una normativa «a dispetto», che proprio con il suo mimetismo svelava gli intenti di sfida al centro urbano, con l'obiettivo di sostituire lo spazio delle valli luganesi e del lago a quello del contado comasco, e la centralità del borgo a quella della città¹⁰².

6. *Comune urbano e signoria rurale*

Il comune cittadino, all'apogeo del suo potere, intese impedire non solo ai comuni di borgo e di villaggio, ma anche ai più potenti aristocratici locali di imporre prelievi che interrompessero i percorsi che integravano il territorio e convergevano sulla città: Como soppresse tutti i dazi esatti «per aliquas singulares personas» in tutta la «iurisdictio Cumarum», verosimilmente una misura contro i pedaggi signorili¹⁰³. Volle inoltre che anch'essi

¹⁰¹ *Lo statuto di Bergamo*, pp. 266-268, capp. XXXVIII-XL. Cfr. POLONI, *Castione della Presolana*, pp. 85, 128, con riferimento anche alla normativa precedente; NOBILI, *I contadi organizzati*, pp. 32-34.

¹⁰² Cfr. COLOMBO, *Il contado di Vigevano*, p. 21; TORRE, *Luoghi*, pp. 154-158.

¹⁰³ *Statuti di Como*, II, p. 221, cap. CLXXXVI; *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum*, p. 160, cap. 158. Cfr. *Liber potheris*, col. 953; GRILLO, *Comuni urbani*, pp. 54-57; ID., *Vie di comunicazione*.

dipendessero dal rifornimento urbano del sale e pagassero le gabelle stabilite dalla città¹⁰⁴. Pretese, infine, che nessun impedimento posto nei singoli *dominatus* intralciasse le operazioni di compravendita animate dai cittadini o dagli altri distrettuali¹⁰⁵.

Ancora nel Quattrocento i dazieri cittadini disturbavano le immunità o gli alternativi diritti di esazione signorile. Gli incantatori del vino forestiero comaschi, ad esempio, cercarono di contendere ai Capitanei di Sondrio e ai Beccaria il prelievo che gravava sul vino esportato dalla Valmalenco, una delle estreme propaggini del contado comasco verso nord, ma anche importante componente del potere locale dei castellani di Masegra. Il signore di Milano fu chiamato a mediarla e riconobbe il privilegio di Antonio Beccaria¹⁰⁶.

7. *Comune urbano e stato*

Senza che ovviamente si possano astrarre coerenti obiettivi di politica economica perseguiti nell'arco di due secoli, i Visconti e poi gli Sforza cercarono comunque di integrare il mercato regionale e, almeno in alcuni settori, accentuarne la convergenza su Milano. Gli studi hanno già mostrato come essi abbiano moderato, non lesinando riconoscimenti, ma anche aggirato e talvolta annullato le politiche protezionistiche dei comuni urbani o dei loro paratici nel settore manifatturiero. I principi tentarono un'omogeneizzazione della superficie del dominio anche centralizzando la gabella del sale introdotta dalle città, ridisegnando

¹⁰⁴ MAINONI, *La politica dell'argento*, p. 445.

¹⁰⁵ FOSSATI, *Codice diplomatico*, p. 195, doc. 243.

¹⁰⁶ DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contrattata*, pp. 261, 311-312. V. anche MOTTA, *Lettere ducali* [1892], p. 19, doc. CCLXII; [1893], pp. 161-163, docc. DLXX, DLXXV-DLXXVI.

le loro geografie daziarie e intervenendo sulle relative tariffe. Si sforzarono di fluidificare la redistribuzione delle derrate vitali entro lo stato, fra i contadi più fortunati e quelli dalla produzione meno abbondante¹⁰⁷. Pandolfo Malatesta esercitò a sua volta tale ruolo nelle due città su cui ebbe un dominio pure precario e dall'estensione limitata: quando infierì la carestia a Bergamo, consentì di esportare grani dal territorio di Brescia alla prima città¹⁰⁸.

Dai sudditi e dai corpi territoriali i duchi erano chiamati a contenere ora gli esclusivismi urbani, ora quelli rurali, pure nel campo degli investimenti immobiliari e creditizi. Innanzitutto le concessioni di cittadinanza (il *facere cives* grazie alla *plenitudo potestatis*, che derogava a statuti, provvisori e consuetudini della comunità urbana), servivano, fra l'altro, per riconoscere la piena capacità d'azione economica agli immigrati nel luogo in cui si erano trasferiti e ai forestieri in quelli in cui concentravano cospicui interessi patrimoniali. Si accordava loro, infatti, la facoltà, oltre che di agire in giudizio, di *emere, vendere, succedere, in dotem accipere*, cioè di partecipare allo stesso circuito di scambio dei *cives naturales*¹⁰⁹. Tali

¹⁰⁷ ROVELLI, *Storia di Como*, pp. 317, 348, 394; *Le ordinazioni daziarie*, pp. 261 e sgg.; MOTTA, *Lettere ducali* [1889], p. 265, doc. CCXXVIII; [1892], p. 81, doc. CCCCLXXVII, p. 34; [1893], p. 89, doc. CCCCLXXIII, p. 116, doc. DXLIH e *passim*; MIRA, *Provvedimenti viscontei*; BARBIERI, *Economia e politica* (anche per il tema della cittadinanza considerato di seguito); MAINONI, *Pelli e pellicce*, pp. 236-237; EAD., *Economia e politica*, pp. 115 e sgg.; EAD., *La gabella del sale*, pp. 71-79, 84-85; EAD., *La politica dell'argento*, pp. 446 e sgg.; EAD., *Le radici della discordia*, pp. 75 e sgg.; EAD., *L'economia di Bergamo*, p. 321; EAD., *Alcune osservazioni*; EAD., *La fisionomia economica*, pp. 164-165, 173-174; EAD., «*Cremona Ytalie quondam potentissima*», pp. 339-342; LUNARI, *I decreti visconteo-sforzeschi*; EPSTEIN, *Manifatture tessili*, p. 73; VIGO, *Economia e governo*, pp. 261-262; COLOMBO, *Il contado di Vigerano*, p. 20. Cfr. DELLA PORTA, *Alcuni dazî della camera di Bergamo*, pp. 3-4; VENTURA, *Nobiltà e popolo*, pp. 253-272; ZALIN, *Il mercato granario*, pp. 38-40; VECCHIATO, *Problemi di politica annonaria*; PINTO, *Città e spazi economici*, pp. 89 e sgg.; COLLODO, *Società e istituzioni*, pp. 57-58.

¹⁰⁸ I «registri litterarum», p. 438.

¹⁰⁹ TD, I/2, pp. 129-131, doc. 805, pp. 427-428, doc. 1262. Simile il formulario in I «registri litterarum», pp. 376-377, 421-425.

provvedimenti rientravano nella politica di Pandolfo Malatesta per Bergamo come in quella dei Visconti e degli Sforza. Nel 1410 il Malatesta autorizzò «quelibet persona, sive distrectualis, sive forensis» a trasferirsi nella desolata città di Bergamo, comprare sedimi, costruire o riparare case, «non obstantibus aliquibus statutis et ordinibus Pergami», con la prospettiva di venire ammessa fra i cittadini¹¹⁰. I duchi di Milano condizionarono l'appartenenza alla capitale, ma intervennero anche nelle città provinciali¹¹¹. Filippo Maria Visconti non solo stabilì una pioggia di concessioni individuali, nei primi anni del suo governo su Como, ma accordò la *civilitas* ad intere comunità del Lario (Torno, Rovenna, Rezzonico, Moltrasio), alterando profondamente i contorni del privilegio cittadino¹¹². Si trattava, insomma, di un intervento ben più invasivo di quello che si verificava nel mondo rurale, segno che il principe disponeva dell'appartenenza alla capitale e alle altre città in modo più immediato che dell'appartenenza ad una comunità di villaggio o di borgo, rimessa piuttosto al negoziato che si svolgeva localmente fra le parti interessate.

Anche senza la creazione della cittadinanza, il duca poteva permettere l'insediamento di una famiglia ebrea non accolta dalle autorità urbane, sempre a Como¹¹³. Concedeva inoltre la dispensa specifica per acquistare terre: a Urbano Pocobelli di Lugano, ad esempio, Francesco Sforza consentì di comprare immobili nel

¹¹⁰ I «registri litterarum», pp. 367-368. Cfr. *ivi*, pp. 376-377, 421-425.

¹¹¹ DI RENZO VILLATA, *Scienza giuridica*, p. 139; STORTI STORCHI, *Aspetti della condizione giuridica*, pp. 29-31; EAD., *Scritti sugli statuti*, p. 381; FRANGIONI, *Milano e le sue strade*, pp. 49-54; MAINONI, *L'economia di Bergamo*, pp. 333-335; GAMBERINI, *Lo stato visconteo*, pp. 149-150; ID., *Oltre la città*, pp. 95-96; ALBINI, «*Civitas tunc quiescit...*».

¹¹² ROVELLI, *Storia di Como*, p. 76; MOTTA, *Lettere ducali* [1889], p. 213, doc. XXXVIII, p. 251, doc. CLXXIX, p. 252, doc. CLXXXIII; [1893], p. 95, doc. CCCCXCI e *passim*; GRILLO, *Le strutture di un borgo*, pp. 97-105; ASCO, ASC, Volumi, 63, f. 261r., 1438.11.08; f. 312v., 1439.02.21.

¹¹³ ROVELLI, *Storia di Como*, pp. 183-184.

territorio di Como¹¹⁴. Anche le strategie patrimoniali di una famiglia signorile che valicassero i confini fra i contadi avevano bisogno dell'appoggio delle autorità centrali. Gian Galeazzo Visconti confermò la legittimità delle acquisizioni fondiarie del camuno Giovanni Federici nei luoghi di Scanzo e Rosciate, derogando agli statuti di Bergamo, alla «rubrica de non faciendo alienacionem in non subditum iurisdictioni potestatis», dunque «non obstante quod ipse acquirere non potuerit quia forensis». Di nuovo in età sforzesca, in una breve congiuntura di ricomposizione del dominio milanese sulle valli bresciane e bergamasche, i Federici di Erbanno, Gorzone e Angolo chiesero al duca conferma per lettere patenti degli acquisti fatti nei distretti di Bergamo e Brescia, in deroga agli statuti delle due città, che disponevano «quod nulus forensis posint neque valeat immobile quecumque emere» nei rispettivi territori¹¹⁵.

Chi era ostacolato dagli esclusivismi vigenti nel campo delle professioni sollecitava interventi analoghi. Un notaio comasco trasferitosi a Pontida, non potendo esercitare la sua arte nel territorio di Bergamo «quia non est eiusdem originis», nel 1410 chiese al Malatesta di scrivere, perché lo accogliessero nella matricola, agli anziani e consoli del collegio dei notai della città (cui Pandolfo girò la supplica, lasciando però a loro di decidere il da farsi)¹¹⁶.

¹¹⁴ TD, I/1, pp. 299-300, doc. 432. V. anche ivi, II/2, p. 445, doc. 1391; III/1, p. 86, doc. 85, p. 176, doc. 183; MOTTA, *Lettere ducali* [1889], p. 232, doc. CXI.

¹¹⁵ I «*registri litterarum*», p. 239; ASMi, Famiglie, 70, Federici, s.d.

¹¹⁶ I «*registri litterarum*», pp. 407-408.

8. *Comunità rurali e stato*

Spesso le comunità dovettero misurarsi in modo conflittuale con le aperture imposte dallo stato intese a costruire un mercato di scala regionale¹¹⁷. Il principe era non di rado invocato allo scopo di allargare breccie nel corporativismo rurale, dal supplicante che voleva ottenere il vicinato o perlomeno comprare terra e condurre i suoi affari nei centri in cui non fosse protetto da tale condizione. Il duca di Milano scriveva allora alle comunità di villaggio, per indurle ad «assumere» l'aspirante vicino, sollecitava dunque un provvedimento, che non disponeva direttamente¹¹⁸. Nel 1450 Francesco Sforza confermò la validità degli acquisti fatti da Battista Tatti di Varese nel territorio di Biasca, dove si era trasferito, e della Val Leventina. Gli statuti locali, infatti, vietavano al *forensis* di comprare immobili, egli aveva inutilmente cercato di ottenere il vicinato, non conseguito per la «resistentia» di alcuni uomini della terra. Il duca, invece, includendo tutte queste località in un ambito che si autoattribuiva («terra nostra Varisii», «terra nostra Abiasche», «partes nostre Vallis Leventine»), aveva la facoltà di unire ciò che l'ordinamento comunale divideva¹¹⁹. Una sentenza del vicario visconteo decise la questione dell'appartenenza ad una comunità d'alpe in Val Leventina di un forestiero adottato da un compartecipe¹²⁰. Nel 1533 una concessione di vicinanza in Val Lugano implicò la supplica da parte del comune (Sessa) e dei beneficiari ai signori, i Dodici cantoni, perché la volessero «confirmare», richiesta invero non molto frequente, ma evidente

¹¹⁷ Cfr. BICCHIERAI, *Ai confini della repubblica*, p. 309.

¹¹⁸ TD, II/1, pp. 476-477, doc. 539.

¹¹⁹ TD, I/1, pp. 35-36, doc. 31.

¹²⁰ V. sopra, cap. II, n. 85.

frutto della consapevolezza che tali questioni non potevano essere risolte solo a livello locale¹²¹.

I rapporti di credito suscitavano tensioni analoghe. Chi prestava il proprio denaro faceva affidamento in primo luogo sul principe per essere tutelato all'interno di uno spazio economico esteso, per forzare i confini delle giurisdizioni particolari che aveva scavalcato con la sua attività e in cui tuttavia rischiava di non vedere riconosciute le sue ragioni. Il cittadino comasco che aveva venduto grani e altre merci nel contado o il borghigiano che commerciava legname da opera e combustibile supplicava il duca perché emettesse lettere patenti con le quali ordinava a tutti gli ufficiali cittadini, rurali e feudali, «*diversis in locis et iurisdictionibus*», in tutto lo stato, di procedere contro i suoi debitori, «*ubi eos vel aliquem eorum repperiri contingat*», ovvero «*in quibuscumque locis et terris et eorum territoriis*», «*in territorio vestro*», derogando a quanto la normativa locale disponesse eventualmente in contrario¹²². La circolazione dei capitali di scala sovra-locale ha dunque senz'altro contribuito a legittimare il ruolo e la facoltà di intervento arbitrario del principe, che, supplicato, concedeva il proprio favore al di là dei patti di dedizione e degli statuti, perché l'imprenditore forestiero non venisse penalizzato in una corte aliena¹²³.

Le comunità manifestarono la loro opposizione. Gli abitanti di Teglio chiesero apertamente a Francesco Sforza, che al momento accettò, di non concedere ad alcun forestiero la grazia di poter acquistare beni immobili nel territorio contro gli statuti e la volontà del comune. La repubblica di Venezia indietreggiò nettamente

¹²¹ BRENTANI, *Codice diplomatico ticinese*, V, pp. 248-250, doc. 177.

¹²² ASMi, Famiglie, 33, Brocchi, s.d.; 88, Guarinoni, s.d.; 96, Lavezzari, s.d.; 170, Schenardi, s.d. ecc.

¹²³ COVINI, «*La bilanza drita*», pp. 152-153.

dopo aver disposto l'assunzione fra i vicini di Breno di tre uomini di Vione, respinti però dalla popolazione¹²⁴.

La geografia daziaria che segnava i confini dei territori fu a volte smagliata dalle esenzioni concesse dalle autorità centrali. Esisteva senz'altro una politica immunitaria delle comunità, che però premiava le valli o i centri vicini e costruiva spazi dell'economia diversi da quelli degli stati, di carattere discontinuo e a base puntiforme, senza svilupparsi alla scala di un contado o di un dominio regionale. Il comune di Costa Volpino, ad esempio, accordava un vantaggio agli abitanti del maggiore centro vicino: chi conduceva vino dalla Valcamonica per il territorio o comunque lo estraesse doveva pagare due soldi imperiali per soma, gli uomini di Lovere solo un soldo, la stessa somma cui erano assoggettati i vicini¹²⁵. Radicalmente diverse, invece, erano le superfici che si tentarono di imporre dall'alto. Il duca dovette ribadire in continuazione a «portinarii, datarii, pheudatarii, communi» l'esenzione «per tutto el dominio nostro», «in ogni loco», di cui godeva il trasporto di pietre, legname, calcina, ferramenta e tutto ciò che serviva ai lavori di fortificazione, su cui invece i dazieri e le comunità locali cercavano sempre di imporre qualche prelievo¹²⁶. Bellinzona lamentò un'insolita apertura a suo danno, cioè che Bernardino *Franzesino* fosse stato esentato dal dazio per «una bona quantità de legnamo», mentre il duca aveva stabilito che la legna e la calcina condotte a Milano anche per uso della corte e degli edifici pubblici fossero sottoposte al pagamento. La difesa del dazio, però, era solo un momento della difesa dell'economia locale e dei suoi attori. Aggiungeva infatti: «sempra se trovarebe de li

¹²⁴ *Teglio*, p. 152, cap. 15; DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, p. 77.

¹²⁵ *Statuto di Costa Volpino*, pp. 47-48, capp. 124-128. Cfr. WIELICH, *Il Locarnese*, pp. 99, 102, 106, n. 862. V. sotto, n. 210 e testo corrispondente.

¹²⁶ SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche*, p. 297, docc. 171-172, p. 307, doc. 186, pp. 322-323, docc. 219, 221, p. 326, doc. 227, p. 427, doc. 424, pp. 444-445, doc. 463.

nostri mercadanti che darebano tale lignamo per il pretio che li dà dicto Bernardino né altri, senza dicta exemptione, quando fuseno advisati per tempo»¹²⁷.

Quanto fosse difficile sciogliere più ristrette solidarietà locali, a matrice urbana e rurale, negli spazi ampi dei domini regionali lo dimostrano infine le osservazioni del capitano di Valtellina, che nel 1484 rilevava come i bergamaschi, in una situazione di «grandissima penuria de biada», ne avevano comprata in Valcamonica, i cui abitanti, approfittando della loro necessità, avevano speculato sul prezzo (li avevano cioè «spoliati»), «non obstante siano sotto uno medesimo stato» (quello di Venezia)¹²⁸.

Su un fronte per certi versi opposto, le stesse comunità contestarono, oltre alle aperture, pure le chiusure che lo stato imponeva¹²⁹. Le interdizioni contro l'esportazione di vettovaglie, che ridefinivano determinati flussi commerciali come contrabbando, l'imposizione di limiti alle tratte, l'elusione di tali dispositivi (la conduzione clandestina di merci nei territori degli stati vicini o il mancato pagamento delle bollette imposte per il loro trasporto), sono i momenti di un dibattito sui confini che interessò tutte le dominazioni italiane, grandi e piccole, del periodo. Anche Pandolfo Malatesta lamentava l'estrazione di ingenti quantità di grani dal territorio bresciano «ad loca inimica»¹³⁰.

La frastagliata regione di montagna qui considerata orbitava entro spazi non riducibili in modo esclusivo a quelli dello stato di Milano o dello stato di Venezia: le valli del Lario e la bassa

¹²⁷ ASMì, CS, 1158, 1499.07.01. Cfr. pure CHIESI, *Fonti per la storia amministrativa*, pp. 122-123, docc. 1300, 1312; MAINONI, *L'economia del Cantone Ticino*, cap. 9.

¹²⁸ ASMì, CS, 1152, 1484.02.15.

¹²⁹ Cfr. STORTI STORCHI, *Consuetudini e statuti*, pp. 70-73 (anche a proposito del mercato del lavoro).

¹³⁰ I «registri litterarum», p. 438.

Valtellina erano collegate alla montagna bergamasca, l'alta Valtellina alla Valcamonica. Fra il 1426 e il 1454, in modi dapprima incerti e precari, con l'espansione veneziana nelle terre bergamasche e bresciane, venne tracciato un confine nuovo, che i governanti vollero rendere operante anche sul piano economico, introducendo una separazione prima sconosciuta. Una molteplicità di protagonisti diversi (l'oste di una terra di passo, i mercanti, sudditi di Milano o Venezia, i nobili che li proteggevano, i barcaiuoli del Lario, si direbbe intere comunità in grado di assicurare il trasporto lungo i sentieri e di allestire mercati clandestini) si adoperarono con il sotterfugio per far passare vettovaglie oltre quella linea¹³¹. Bormio nel 1453 si lamentò ufficialmente del divieto di far transitare il bestiame che proveniva dai Grigioni e dall'Austria verso le terre soggette a Venezia¹³².

Ulteriori circuiti collegavano le stesse valli alle regioni transalpine. Chiavenna, ad esempio, importava generi alimentari dai Grigioni¹³³. Fra i governanti, però, vi era diffidenza per questi rapporti. Gli uomini di Piuro nel 1479 presentarono la loro peculiare condizione – abitanti di un comune «propinquo ad li tedeschi», infatti importante snodo di traffici, impegnati a «mercantare cum ultramontani» – e chiesero l'autorizzazione a stipulare «contracti etiam de alienatione cioè de suppositis in non suppositos, non obstante alcuni decreti in contrario disponenti», in modo da poter commerciare a credito ipotecando la terra. Il duca e la duchessa, tuttavia, non consentirono tale deroga. Filippo Pietrasanta, commissario di Valchiavenna scrisse: «li homini da

¹³¹ ROVELLI, *Storia di Como*, p. 394; PENSA, *L'attrazione del Lario*; DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 419-421 (e la relativa bibliografia); ID., *I nodi della rete*, pp. 132, 287, 297; CAVALLERA, *Area di strada*; COSTANTINI, *Le corporazioni a Bergamo*, p. 77. Cfr. ZALIN, *Il mercato granario*, pp. 36-37, 40-42; VARANINI, SALA, *Guerra, pace e contrabbando*; COVINI, *Strutture portuali*.

¹³² ASMì, CS, 718, 1453.10.09.

¹³³ SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche*, p. 273, doc. 122.

Piura, secondo il loro parere, tenano molto per amici li homini de Bergalia, subditi al dicto vescovo [di Coira] per il parentado loro, e per fine a la venuta mia dicti homini de Bergalia sono sempre forniti de biade, pane, vino, castanee»; a suo avviso, era una fiducia mal riposta¹³⁴.

Scambi normalmente leciti erano anch'essi sottoposti a controlli circa le quantità, soprattutto in contingenze particolari. La guerra era una delle circostanze più gravi. Nelle relazioni tra la Svizzera e lo stato di Milano emerge chiaramente l'importanza del nesso fra mercanzia e amicizia, e invece l'associazione fra l'inimicizia e la rottura delle relazioni economiche¹³⁵. Nei momenti di crisi diplomatica si respingevano i mercanti dell'altro paese, si bloccavano i loro crediti e i loro beni, si ordinava ai sudditi di notificare il possesso di mercanzia spettante agli avversari¹³⁶. La presenza dei mercanti della confederazione alla fiera di Arona nel 1475 era per i milanesi «bon segnale», era cioè un messaggio distensivo e pacifico. Nel 1476 si sprigionarono delle tensioni, fra l'altro perché gli svizzeri ricordavano il capitolo per cui il duca «non debe patire che alcuno inimico loro venga per il territorio vostro, maximamente a tore arme o robe» e invece si era consentito ai borgognoni, in guerra con la Lega, di rifornirsi di armi in Lombardia. Tuttavia l'anno stesso i mercanti elvetici escludevano intenzioni bellicose delle loro comunità verso il ducato, altrimenti «non sarian venuti fora con li cavali». Nel 1477, per contro, a Bellinzona si temeva che la situazione sarebbe precipitata non appena gli svizzeri avessero lasciato la Lombardia:

¹³⁴ BUZZETTI, *Il palazzo biturrito*, pp. 52-55; ASMi, Comuni, 24, Chiavenna, 1479.01.28

¹³⁵ Cfr. TD, III/1, p. 342, doc. 369, p. 351, doc. 379.

¹³⁶ TD, II/3, pp. 511-512, doc. 2451, p. 573, doc. 2489, p. 585, doc. 2501

«in la ritornata de li merchadanti todeschi, quali sono in nostro paese, firà facta novitade»¹³⁷.

Per contro, bastava a volte la provocazione violenta condotta da una comunità di confine a livello locale per condurre all'interruzione, a titolo di ritorsione, dei flussi di esportazione fra gli stati. Nel 1472, ad esempio, dopo che uomini della Lega grigia avevano predato il bestiame monticato in Valchiavenna, il Consiglio segreto propose a Galeazzo Maria Sforza di «interdirgli ogni commertio in le terre vostre». L'anno successivo «quelli de le Octo Driture non ardiscano venire in el dominio nostro per la preda che fecero l'anno passato del bestiame de li nostri de Valle Chiavena et del Comasco» e si servivano dell'intermediazione dei sudditi mesolcinesi del conte Enrico de Sacco¹³⁸.

Non sempre tuttavia il conflitto coinvolgeva le comunità di frontiera nello stesso modo degli stati che divideva. Nel 1499, mentre era in corso la guerra fra grigioni e imperiali, Ludovico il Moro diede l'indirizzo, tenuto segreto per ragioni diplomatiche, di «non dare a grisani victualie et condurre al campo cesareo», orientando i flussi in modo conforme alle alleanze politiche¹³⁹. Nella regione che si estendeva dall'alto Lario al Bormiese, però, vi erano consolidati rapporti proprio con le vallate dell'episcopato di Coira. Della «inhibitione» si lamentarono, quindi, i vicini, come gli engadinesi, ma è evidente che anche i sudditi la tollerarono malvolentieri¹⁴⁰. Uno dei maestri delle entrate straordinarie

¹³⁷ Nell'ordine, TD, II/3, p. 311, doc. 2198, p. 452, doc. 2380, p. 458, doc. 2386; III/1, pp. 21-22, doc. 19.

¹³⁸ TD, II/2, pp. 595-597, doc. 1601, p. 636, doc. 1648; TD, II/3, pp. 37-38, doc. 1810 (per la frase citata). Cfr. TD, II/1, p. 344, doc. 391, p. 351, doc. 397.

¹³⁹ ASMi, CS, 1157, 1499.05.13.

¹⁴⁰ ASMi, CS, 1157, 1499.05.01: Annibale Balbiani scrisse al duca che a tre engadinesi, che gli avevano chiesto «se l'era per la excelentia vostra non potessero andare in Valtelina a comprare del vino, io li disse non havere inteso vostra excelentia havere facto inhibitione alcuna, et che haveva bene inteso li valtrinaschi havere facto ordine tra loro di non darge alcuna victualia, et questo

impegnò allora i consoli di Dongo, Gravedona, Domaso e Sorico perché «non vendano né conducano victualie fora del dominio»; allo scopo, dispose le guardie ai passi e l'allestimento di una nave alla sommità del Lario¹⁴¹. Il capitano del lago di Como pretese da alcuni piuresi il giuramento di non «dar victualia a' todeschi». Il comune di Piuro, però, conseguì dal feudatario locale, Annibale Balbiani, «licentia» di vendere «victualia» ai grigioni. Erano relazioni comunque mal tollerate: dopo dieci giorni lo stesso conte Balbiani scrisse a Ludovico Sforza per comunicargli di essersi adoperato perché venisse venduta «mancho victualia sia possibile», impegnando mediante giuramento coloro che «fano le trafeghe», ma senza essere riuscito ad arrestare il flusso¹⁴². Un ufficiale militare dovette giustificare anche gli abitanti di Bormio: l'ipotesi di vendere vino ai grigioni, riprovata dal duca, era stata considerata solo nel frangente in cui in questi ultimi dominavano il campo in Val Monastero e minacciavano il borgo¹⁴³.

9. Corpi territoriali in conflitto: le relazioni interne agli stati

Per ragioni espositive, finora ho esaminato i rapporti fra i poteri territoriali come se si trattasse di relazioni binarie. In effetti non di

procedere perché li cesarei li menazavano de brusarli et lor, per timore de questo, havano facto tal ordine». L'ufficiale militare Badino da Pavia usò la stessa strategia: SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche*, p. 500, doc. 588. Scaricavano così per prudenza sulla popolazione locale una decisione che si era presa senz'altro ad altri livelli. Lo dimostra la lettera citata alla n. precedente, nella quale un altro commissario militare, Gian Angelo *de Baldo*, riferiva di avere «misso con questi bormini tale ordine, che me pare sia a la satisfacione de la mente de la excelentia vostra», in questo senso, e si riprometteva di «retornare in Valetelina per vedere como per quelli valtelineschi se observa la ordinatione facta».

¹⁴¹ ASMi, CS, 1158, 1499.06.13.

¹⁴² ASMi, CS, 1157, 1499.05.06, 1499.05.15.

¹⁴³ ASMi, CS, 1158, 1499.06.05.

rado si fronteggiarono due soggetti istituzionali operanti a diverso livello. Nel tardo-medioevo, però, nel quadro dello stato regionale, le configurazioni erano più complesse: le istituzioni locali si contrapponevano a quelle collocate al medesimo livello come a differenti ordini di organizzazione politica. Le stesse richieste di comunità, città, feudatari rappresentavano un impulso alla mediazione dello stato. La loro politica, infatti, era quella di una confinazione unilaterale degli ambiti di pertinenza, non di un riconoscimento bilaterale dei vincoli economici. Certo, se il territorio fosse stato ordinato come un mosaico di soggetti autonomi posti sullo stesso piano, magari a prezzo di scontri molto duri, essi sarebbero stati costretti a pervenire ad accordi che riconoscessero vantaggi e doveri degli uni e degli altri¹⁴⁴. La sola presenza di un principe o di una dominante, riuscita vincitrice in precedenti, secolari, confronti, stimolava, invece, la richiesta di mediazione del conflitto economico, ma anche la competizione per ottenerne vantaggi esclusivi. Il principe o la dominante, da parte sua, ne approfittava senz'altro per uniformare, dove possibile, la superficie del dominio, ma era pure chiamato a svolgere, in un campo ulteriore della vita politica e sociale, quell'opera di mediazione e armonizzazione dei diversi *status* privilegiati quotidianamente sollecitata dal basso in cui sempre di più oggi si riconosce una vocazione cruciale della statualità basso-medievale e proto-moderna¹⁴⁵.

Le istituzioni locali, che avrebbero voluto il loro territorio immune dagli investimenti di capitali forestieri, domandavano, per contro, la conferma dei possessi che i loro membri detenevano in altri luoghi del dominio, stimolando l'intervento del duca di Milano o di Venezia a sostegno delle posizioni dei proprietari assenteisti.

¹⁴⁴ Come avvenne fra le città padane nel XII e XIII secolo: GRILLO, *Vie di comunicazione*.

¹⁴⁵ Cfr. AIRÒ, *L'architettura istituzionale*.

La curia di Mattarella, ad esempio, nei capitoli di dedizione, chiese il riconoscimento della possibilità di acquistare immobili «ubique super territoriis prefatae dominationis», vale a dire «extra iurisdictionem Curiae Mattarella», per tutti gli abitanti¹⁴⁶. Gli uomini di Lovere e Costa, ai confini del territorio bergamasco, ottennero da Pandolfo Malatesta la possibilità di condurre ai loro luoghi di abitazione i frutti dei fondi che possedevano nel contado di Brescia senza pagare il *dacium domini*¹⁴⁷.

Una comunità ricorreva allo stato anche quando voleva garantita, mediante un salvacondotto, la libera mobilità degli abitanti per fiere e mercati e temeva che quelli di una comunità vicina, per un debito o una lite, li sottoponessero ad arresti e sequestri¹⁴⁸.

Al principe era necessario rivolgersi per poter trarre grani in caso di carestia, «de dominio dominationis vestre», senza dazio o a condizioni facilitate, in modo che la sua parola aiutasse a vincere le resistenze delle comunità interessate dalle esportazioni e dei loro ufficiali che, per timore della penuria o invece per salvaguardare i consueti introiti garantiti dal traffico, resistevano a quei provvedimenti¹⁴⁹.

I dazi costituivano nel loro insieme una materia assai delicata: la loro geografia, volta a favorire determinati circuiti di scambio e destinata a svantaggiarne altri, era causa di continua tensione fra centri rurali, urbani e terre feudali. Discussa era la legittimità e l'entità dell'esazione. Ad esempio, i bellinzonesi posero già negli anni Settanta del Quattrocento il problema del dazio di Locarno, feudo dei Rusca, per l'entità del prelievo sui grani, che ne faceva

¹⁴⁶ CAVALLI, *Cenni statistico-storici*, pp. 185-186, doc. 7, pp. 192-195, doc. 6 [recte 8], pp. 199-200, doc. 9.

¹⁴⁷ I «registri litterarum», p. 392.

¹⁴⁸ TD, I/2, pp. 277-278, doc. 1027.

¹⁴⁹ TD, I/3, p. 492, doc. 1984 (per la citazione); I «registri litterarum», p. 96. Cfr. LUNARI, *I decreti visconteo-sforzeschi*.

crescere i prezzi nel borgo, e per le esazioni pretese sui proventi delle loro proprietà. Nel 1499 il comune di Bellinzona lamentò nuovamente l'aumento dei dazi che il conte Giovanni riscuoteva nel suo dominio. Inoltre, scriveva, «sono alchuni che hano ficti de biada et vino et altre cosse in lo territorio de Locarno et ancho alchuni de li nostri che lavoreno certi beni in esso territorio, et vole che pagano il datio», contro una sentenza che aveva emesso il consigliere segreto Sceva *de Curte*¹⁵⁰. I conflitti erano segnati da ritorsioni e boicottaggi, che gli invocati interventi del principe cercavano di dirimere¹⁵¹.

Tali contese coinvolgevano esplicitamente l'appartenenza comunitaria, presentandosi come sfide brucianti portate agli uomini e alle istituzioni in cui questi ultimi si riconoscevano. Le autorità di Bormio si adoperavano per la soppressione del dazio sul vino «impositum hominibus Burmii per homines Vallistelline»¹⁵² o del «pedagium per illos de Clurno positum contra homines de Burmio»¹⁵³.

I capitoli di dedizione, i documenti che fondavano l'ordine costituzionale del dominio, erano pure le premesse dirette del conflitto, che si sarebbe snodato poi attraverso suppliche e azioni dirette. Più comunità che, in concorrenza, volevano proteggere il mercato e la produzione locale contro gli esterni e avvantaggiarsi di un mercato esteso quanto il dominio regionale a discapito dei loro vicini, proponevano alle autorità centrali programmi incompatibili. Esse chiedevano la conferma dei propri diritti di esazione sui

¹⁵⁰ TD, II/3, pp. 337-338, doc. 2225; CHIESI, *Fonti per la storia amministrativa*, p. 90, doc. 936; ASMi, CS, 1158, 1499.07.01.

¹⁵¹ Gli statuti di Teglio stabilivano che i dazieri potevano esigere dai forestieri in transito con le loro cose «tanto quanto si dovrebbe versare per cosa analoga da un vicino di Teglio nel territorio di quel forestiero» (*Teglio*, p. 139, cap. 76).

¹⁵² ASCB, QC, 6, 1513.05.06. Cfr. *ivi*, 1513.06.23.

¹⁵³ ASCB, QC, 6, 1512.04.23.

transiti contro ogni altro eventuale privilegiato; contemporaneamente, però, miravano all'immunità dai dazi riscossi in località vicine (dunque di più diretto impatto territoriale)¹⁵⁴, a privilegi generali di importazione, soprattutto, nell'area alpina che ne soffriva penuria, delle vettovaglie, di trasporto dei frutti dei terreni di proprietà detenuti altrove dagli abitanti o di esportazione senza il pagamento di alcuna gabella o a tariffe contenute. La squadra di Morbegno, giurando fedeltà alla Repubblica ambrosiana, chiese la possibilità di esportare da Como cereali, legumi e castagne pagando un dazio limitato, di condurre quei prodotti «de loco ad locum per totam Vallemtellinam» senza sottostare alle licenze degli ufficiali, nonché le stesse esenzioni dai dazi della capitale di cui godevano i mercanti comaschi e milanesi¹⁵⁵. Gli uomini della curia di Mattarella, nei capitoli convenuti con gli Sforza, domandavano di poter condurre legumi «a quibuscumque locis et partibus prefatae dominationis», di vendere il ferro prodotto in Ossola «per tutum territorium prefatae dominationis» a condizioni privilegiate (cioè pagando solo i dazi vecchi), di non essere tenuti al dazio delle bollette «in aliqua parte dominationum vestrarum»¹⁵⁶. Gli uomini di Teglio, nei capitoli di dedizione con Francesco Sforza, rilevando che i comuni di Poschiavo e Bormio «avanzano pretese nuove» quanto a pedaggi, pregavano di poter introdurre analoghe innovazioni nei loro confronti¹⁵⁷. Il principe spesso teneva un contegno prudente, in

¹⁵⁴ Ad es. Lovere impetrò inutilmente dal Malatesta l'abolizione dei dazi pretesi in Valcamonica, per entrarne e uscirne (*I «registri litterarum»*, p. 388).

¹⁵⁵ FONTANA, *Selva*, pp. 72-73.

¹⁵⁶ CAVALLI, *Cenni statistico-storici*, pp. 185-186, doc. 7, pp. 192-195, doc. 6 [recte 8], pp. 199-200, doc. 9. V. anche ROVELLI, *Storia di Como*, pp. 195-196, 421, 470; MOTTA, *Lettere ducali* [1889], pp. 208-209, doc. XXVI, cap. 3; [1892], p. 32, doc. CCXCVIII. Cfr. LUNARI, *I decreti visconteo-sforzeschi*, pp. 125-126.

¹⁵⁷ Teglio, p. 156, cap. 29. Cfr. CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi*, pp. 43, 53; MAINONI, «*Viglaebium opibus primum*», pp. 226-239.

nome del *consuetum*, che però difficilmente avrebbe effettivamente prevenuto le dispute di cui ho detto.

10. *Tensioni di frontiera*

Nelle terre di frontiera la dialettica si complicava ulteriormente. Ad esempio, nel 1491 i vallesani, in particolare la comunità di Briga, imposero due nuovi dazi sulle mercanzie che gli ossolani conducevano «in quelle parte & da quelle parte in qua». Per questo i sudditi della Curia di Mattarella chiesero al duca di scrivere alle autorità del Vallese per indurle ad abolirli, usando come arma di pressione la minaccia di un dazio sul vino che i vicini d'Oltralpe erano costretti a comprare in Ossola. Dopo soli tre mesi gli stessi uomini sollecitavano un analogo intervento presso i signori di Altdorf, contro un altro nuovo dazio che colpiva i «merchadanti nostri». Al contempo, però, chiedevano che si vietasse l'esportazione dei grani dal dominio, perché a causa della carestia verificatasi nel Vallese e in «Alamania» i mercanti transalpini compravano «asay biade» al mercato di Domodossola, rischiando di indurne penuria¹⁵⁸.

Gli ampi regesti dei capitoli convenuti fra Venezia e le terre viscontee conquistate nel terzo decennio del Quattrocento, compilati da Riccardo Predelli, mostrano quanto sia stato difficile riassetare un quadro economico sub-regionale, che regolasse i confini di stato (in direzione di Milano o del Trentino), quelli fra i contadi cittadini di Bergamo e Brescia e le valli, legate tra loro da rapporti economici consolidati ma divise dal disegno giurisdizionale, bilanciasse i conflitti fra i centri urbani e le realtà rurali, mediasse le richieste avanzate dalle comunità di libera

¹⁵⁸ ASMi, CS, 1153, 1491.05.16, 1491.08.08

esportazione dei prodotti e di libera importazione delle vettovaglie e dei censi versati in natura sulle proprietà detenute altrove dagli abitanti. Inoltre le varie località cercarono vantaggi nei loro rapporti con la restante porzione del dominio cui erano appena state aggregate – comprare vino, esportare merci, acquistare e vendere bestiame – che avrebbero dovuto armonizzarsi con le altre consuetudini locali¹⁵⁹.

Nel territorio bergamasco, le comunità del Sebino domandarono favori nel rapporto con il contado bresciano. Nel 1428 Tavernola, Cambianica e Vigolo ottennero di condurre grani e legumi dal territorio di Brescia, versando i dazi ordinari, e di trafficare sul lago d'Iseo pagando il dazio solo sulle merci vendute; Solto e Riva, con la parentela dei Foresti, di procurarsi il sale da Venezia, di importare grani e vino ancora dal territorio di Brescia pagando i dazi soliti e condurre bestie al pascolo nei domini veneti, sempre essendo tenuti ai pedaggi consueti¹⁶⁰.

Le comunità della montagna erano interessate a rendere più fluidi i rapporti fra le valli, a discapito dei vincoli che le legavano a Bergamo. Nel 1428 gli uomini di Val di Scalve si assicurarono l'importazione del sale tedesco dalla Valtellina e Valcamonica, sotto questo profilo un'oasi immunitaria a cavallo dei due stati di Milano e Venezia, la libera tratta dei grani dalla Valcamonica come da altre terre, pagando il dazio, il trasporto in valle senza dazio dei proventi dei fondi posseduti dagli abitanti fuori dalla valle. In seguito ricercarono anche la possibilità di scambiare vettovaglie con la Val Seriana senza pagare dazi¹⁶¹. Quelli di Lovere potevano

¹⁵⁹ *I Libri commemoriali*, IV-V, *passim*. Cfr. MAINONI, *La gabella del sale*, pp. 65-66; EAD., *L'economia di Bergamo*, p. 311; MENNITI IPPOLITO, «*Providebitur sicut melius videbitur*», pp. 62-66; ID., *La dedizione di Brescia*; PEDERZANI, *Venezia e lo «Stado de Terraferma»*, cap. 1; POLONI, «*Ista familia de Fine...*», pp. 20-37.

¹⁶⁰ *I Libri commemoriali*, IV, pp. 138-139, docc. 58-59.

¹⁶¹ BONALDI, *Antica repubblica di Scalve*, p. 87; *Gli statuti antichi (1372) e moderni (1578) della Valle di Scalve*, pp. 20-21.

vendere e comprare nel Bresciano e nel Bergamasco senza dazi, ricevere 50 ducati sui dazi pagati in Valcamonica, a Edolo e Capo di Ponte (singolare diritto in un territorio estraneo, cui però la terra dava adito), smerciare panni a Venezia allo stesso titolo di veronesi e padovani (1427), acquistare beni stabili nei territori di Brescia e in Valcamonica, se non si opponevano privilegi di terzi (1449). Nel 1440 chiesero anche esenzioni per il commercio con la Valcamonica, la riviera bergamasca e quella bresciana del lago d’Iseo, riconoscimento che in effetti avrebbe reso immune la loro irradiazione economica fra i contadi di due città e le terre separate, ma Venezia non intese, nel merito, scostarsi dalla consuetudine¹⁶². Per le località più occidentali (Val S. Martino e Valle Imagna) erano cruciali soprattutto i rapporti con la pianura e con le altre terre del contado bergamasco (quando si trattava di portare liberamente il grano a macinare o di condurre a casa i frutti delle proprietà con qualche agevolazione daziaria)¹⁶³.

Gli abitanti della Val Brembana, nel 1428, a giugno, ottennero la limitazione del dazio sulle biade importate dal territorio bergamasco nelle valli esenti (condotte «a districtu vel civitate Pergomi ad terras seu contratas vallium [...] a Pergamo exemptarum»). Conseguirono la facoltà di comprare vino e grani «pro eorum usu et sustentatione» in tutto il dominio, versando i dazi consueti, purché fossero condotti «intra confinia dicte vallis», cioè non fossero destinati alla rivendita. Vennero moderati il dazio sui panni e i prodotti ferrosi esportati («ad civitatem Pergami vel per districtum», «pro intrata et exitu ad locum ipsius civitatis», «vel extra districtum»), quello sulle pecore accompagnate «per districtum Pergami et extra districtum», mentre il ritorno era esente, quello in vigore ai tempi di Filippo Maria Visconti sul

¹⁶² *I Libri commemoriali*, IV, p. 137, doc. 52; V, p. 32, doc. 90.

¹⁶³ *I Libri commemoriali*, IV, pp. 148-149, docc. 95, 97.

trafilato di ferro o d'acciaio. Alla richiesta di vendere panni in tutto il dominio, versando i dazi consueti, il doge rispose esplicitamente di non poter derogare agli ordini vigenti nelle varie città, castelli e villaggi; concedeva però che a Venezia i valligiani potessero smerciarli alle condizioni fatte a veronesi e padovani. Di fronte alla domanda «quod valles et comunitates vallium pergomensium non possent imponere nec accipere aliquod datium una vallis alteri», intesa a rafforzare quella peculiare unità, su cui mi sono già soffermato, della montagna bergamasca, il doge invocò prudentemente ed elusivamente la consuetudine¹⁶⁴.

Dall'altra parte Bergamo si adoperò per restare il baricentro economico del territorio. Nel luglio 1428 chiese a Venezia che tutta l'attività tessile e mineraria venisse concentrata in città. La dominante non assecondò il progetto, non revocò le precedenti concessioni alle valli, ma ne escluse di nuove, ad esempio per l'istituzione di mercati di grano. Non concesse ai cittadini residenti nelle valli l'immunità dai dazi locali, ma riconobbe loro lo *status* di cittadini veneziani *de intus*, la facoltà di vendere panni e merci in tutto il dominio della repubblica, sostenendo i dazi consueti, lo stesso trattamento riservato a veronesi e padovani nel pagamento dei dazi di Venezia¹⁶⁵. Nei mesi successivi si riconfermò la correzione di rotta, per riequilibrare le concessioni fatte alle valli prealpine rispetto ad alcune delle tradizionali pretese della città: si consentì ai dazieri di Bergamo di operare in Val Brembana; si vietò di tenere un mercato della biada ad Alzano e in qualsiasi altro luogo entro il raggio di 12 miglia dalla città¹⁶⁶. Nel 1429 la Val Brembana fu costretta a rifornirsi di sale a Bergamo, come molte altre località del territorio, a differenza ad esempio della Val

¹⁶⁴ *Gli statuti della Valle Brembana*, pp. 365-369.

¹⁶⁵ *I Libri commemoriali*, IV, pp. 143-144, doc. 78; ROTA, *Le istituzioni comunali*, p. 94.

¹⁶⁶ *Gli statuti della Valle Brembana*, pp. 365-369.

Taleggio, che poteva procurarselo liberamente, e di altre comunità, che perlomeno lo prelevavano direttamente da Venezia¹⁶⁷. Vari riconoscimenti degli anni Quaranta (a Sovere, Sellere e Bossico, alla Val Seriana, ai luoghi di Costa, Corti e Volpino, a Riva e Solto) saranno ormai attenti a non diminuire i diritti e le prerogative daziarie della città¹⁶⁸. Le condizioni di trasporto privilegiate concesse a Lovere nel 1440 non dovevano pregiudicare ai diritti di Bergamo e Brescia¹⁶⁹. Nel 1441 anche Almenno si vide rifiutata la concessione di un mercato, per non derogare ai privilegi della città¹⁷⁰.

Nel 1440 Brescia ribadì il programma di tradizione comunale: con poche eccezioni, i panni in vendita in città e nel territorio dovevano essere di produzione locale e bollati in città (richiesta non assecondata dal doge); nell'episcopato non si dovevano svolgere mercati, se non quelli di Iseo e della Riviera del Garda (ottenendo un assenso che non ebbe conseguenze pratiche); le merci dei cittadini potevano circolare liberamente nel territorio e navigare sul Garda pagando solo il dazio del luogo di approdo; la città si voleva garantita del rifornimento di grani da parte dei «districtuales» (provvedimento che le autorità centrali rimandarono al tempo opportuno). D'altro canto la città voleva approfittare dell'inclusione nel dominio della Serenissima, mediante la circolazione sul lago di Garda e sulla terrestre «via Veronae» senza pagare diritti ai dazieri veronesi (la prima richiesta fu respinta, esplicitamente per non rinnovare una lite appena risolta, la seconda accolta per le merci che si muovevano fra Brescia e Venezia), ed

¹⁶⁷ *I Libri commemoriali*, IV, pp. 138-139, docc. 58-59, p. 150, doc. 99, p. 154, doc. 110.

¹⁶⁸ *I Libri commemoriali*, IV, p. 270, doc. 205, pp. 271-272, doc. 211, pp. 278-279, doc. 237; V, p. 30, doc. 82.

¹⁶⁹ *I Libri commemoriali*, IV, pp. 235-236, doc. 95.

¹⁷⁰ *I Libri commemoriali*, IV, p. 262, doc. 180.

anzi per tutto il dominio veneto affrancata da ogni pedaggio (altra istanza non accolta)¹⁷¹.

In direzione opposta si muovevano le valli. Agli abitanti di Valcamonica fu concesso l'uso del sale della Germania (regione che, si è detto, in queste fonti è sempre intesa in senso molto ampio), purché non ne contrabbandassero, cioè non lo riesportassero, importante riconoscimento circa un antico motivo di contenzioso con Brescia. Essi potevano inoltre vendere il ferro, comprare e vendere grani, vino e vettovaglie pagando i dazi consueti, riportare a casa le rendite dei terreni in tutti i domini veneti, sempre pagando i dazi consueti, e possedere terreni ovunque, purché non si opponesse la legislazione locale. Cercarono con i capitoli del 1428 e quelli del 1442 di escludere la valle dalla competenza dei dazieri di Bergamo e Brescia, senza ottenere l'assenso sperato. Circa altri nodi sottoposti al doge, le risposte divennero più prudenti nel corso dei 14 anni che separano i due momenti negoziali, nella considerazione, a conquista in corso di lento consolidamento, degli altri corpi territoriali (non solo della città). I camuni avrebbero potuto condurre il ferro a Brescia alle stesse condizioni degli uomini della Val Sabbia e della Val Trompia nel 1428, mentre nel 1442 si confermava l'uso solito. L'esportazione di vettovaglie da Iseo e il passaggio fra Lovere e la Valcamonica sarebbero stati esenti nel 1428, mentre nel 1442 si preferiva ancora una volta ribadire la consuetudine. Solo nel 1428 fu concessa l'immunità dai dazi esatti nel territorio di Brescia e negli altri della repubblica come agli abitanti delle rispettive città e terre¹⁷². Contemporaneamente gli uomini di Pisogne, sul lago

¹⁷¹ MONTANARI, *Quelle terre di là dal Mincio*, pp. 187-193, capp. 5, 10-14, 22.

¹⁷² *I Libri commemoriali*, IV, p. 141, doc. 71, p. 269, doc. 201. Cfr. pp. 145-146, doc. 86, per il sale, che anche i nobili Federici potevano comprare a condizioni di privilegio in Trentino e Oltralpe; il loro privilegio di acquisto del sale trentino fu confermato dal duca di Milano durante una provvisoria restaurazione del dominio sforzesco in Valcamonica (ASMi, Famiglie, 70, Federici, s.d.).

d'Iseo, terra separata dalla giurisdizione della Valcamonica, ottennero l'esenzione da ogni pedaggio per i traffici da e per la Valcamonica, di esportare ferro e comprare sale come i camuni, condurre a casa il loro vino alle stesse condizioni dei bresciani nel loro territorio, nonché i prodotti delle loro terre dai contadi di Bergamo e Brescia pagando i dazi soliti. D'altra parte la signoria si riservava la possibilità di tenervi suoi ufficiali per la riscossione dei dazi¹⁷³.

Nel 1427 Val Sabbia e Val Trompia facevano ratificare da Venezia la vendita libera, senza dazi, di ogni mercanzia e prodotto nel loro territorio, il diritto di condurre bestie al pascolo nel contado di Brescia e tornare senza dazi¹⁷⁴. La Riviera del Garda, nel 1440, rifiutata l'ambiziosa richiesta di una piena immunità dai pedaggi, ottenne che i dazieri di altre terre e città non potessero risiedere *in loco*, che l'esportazione dell'olio, in Trentino e nel dominio di terraferma, avvenisse alle condizioni di cui godevano i veronesi, nonché l'assicurazione di un adeguato vettovagliamento, sotto la responsabilità dei rettori di Brescia¹⁷⁵. Pure le successive concessioni alla quadra di Montagna della Riviera di Salò (1442) salvaguardava quanto riconosciuto a Brescia¹⁷⁶.

Le aree di frontiera non sono però solo un campo di più aperta competizione fra i corpi territoriali; le relazioni economiche e politiche sono complicate qui dall'operare di protagonisti ulteriori: i sudditi delle potenze contermini, interessati a vedere ridotte le esazioni sui commerci. In tale prospettiva è interessante considerare le tensioni lungo il confine settentrionale dello stato di Milano. Ovviamente il duca si riteneva nel diritto di disporre di

¹⁷³ *I Libri commemoriali*, IV, pp. 236-237, doc. 98.

¹⁷⁴ *I Libri commemoriali*, IV, pp. 123-124, doc. 11. V. altri casi ivi, p. 238, doc. 103.

¹⁷⁵ *I Libri commemoriali*, IV, pp. 238-240, doc. 105.

¹⁷⁶ *I Libri commemoriali*, V, pp. 20-21, doc. 44.

pedaggi che ribadivano divisioni interne ed esterne del dominio, «a principio limitum territorii nostri usque ad civitatem nostram Mediolani»¹⁷⁷. Poiché tuttavia il dazio non segnava solo il confine del dominio del duca, ma anche di un contado cittadino e del territorio di una comunità rurale, i privilegi accordati ai forestieri, spesso poi interpretati estensivamente dai beneficiati, suscitavano piogge di rimostranze. Nei secoli qui considerati, attraverso i conflitti e i compromessi trovati di volta in volta nelle norme e nelle pratiche, le valli ticinesi, la Valchiavenna, la Valtellina e Bormio (su cui mi soffermerò più ampiamente) hanno mutato a poco a poco la loro orbitazione: remoti domini di una chiesa urbana o membra di un contado cittadino, poi periferie di uno stato regionale padano, che peraltro vide spostarsi significativamente nel tempo i suoi confini, divennero infine, nel primo Cinquecento, propaggini di stati centro-alpini, che imposero nuove definizioni dell'inclusione e dell'estraneità.

In età comunale, come già si è visto, si tracciò un confine che correva lungo il perimetro dell'episcopato, specialmente il suo segmento settentrionale, discriminando fra gli uomini soggetti al comune di Como e quanti non lo erano, in particolare quelli del vescovo di Coira.

L'inclusione in un dominio regionale concorse a ridisegnare tali linee e fluidificò alcune relazioni. Gli uomini di Teglio, estranei alla giurisdizione comasca, ma sudditi del duca di Milano, negli anni venti del Quattrocento non si ritenevano sottoposti al dazio del vino forense per il prodotto che importavano dalla Valtellina ed esportavano in Valcamonica e nel Bergamasco¹⁷⁸. Gli abitanti della Val Brembana negli anni 1425-1426 avevano dal duca il privilegio

¹⁷⁷ BASERGA, *Relazioni commerciali*, p. 58, doc. 6.

¹⁷⁸ MOTTA, *Lettere ducali* [1892], p. 57, docc. CCCLXXXI-CCCLXXXII; [1897], p. 121, doc. DCCXXIII; ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, pp. 166-167. Cfr. *Teglio*, p. 156, cap. 30.

di condurre per loro uso vino, grani, drappi e altra mercanzia dalla Valtellina senza pagare il dazio¹⁷⁹.

Il comune di Bormio, tradizionalmente molto eccentrico nel contado di Como, si adoperò nel XV secolo per conseguire il diritto di condurre dalla Valtellina olio, miele e vettovaglie con la minore imposizione daziaria possibile¹⁸⁰. Notevole in particolare la progressione dei privilegi ducali relativi all'importazione del vino. Nel 1404 ai borghigiani si consentiva di procurarsi senza dazio tutto il vino necessario «pro eorum usu». Filippo Maria Visconti concesse nel 1417 l'estrazione dalla valle vicina di 300 *plaustra* ovvero carri di vino (il *plastro* corrispondeva a circa 760/780 litri). Nel 1450 il borgo domandò l'aumento dai carri a 450 e l'abbassamento del dazio sulla parte eccedente da 15 a 10 soldi imperiali a carro, ottenendo però solo una risposta dilatoria. Nel 1461 venne una conferma della concessione viscontea. Nel 1466 Bianca Maria e Galeazzo Maria Sforza, succeduti a Francesco, accordarono, a partire dall'anno successivo, il trasporto di 400 carri alla comunità (che ne aveva chiesti 1000), come risulta anche nel 1468. Nel 1477 erano divenuti 500 (come nel decennio successivo). Nel 1495 le stesse condizioni furono ribadite, sebbene la comunità mirasse ad un aumento di 200 carri, che nel 1498 erano in effetti divenuti 1000. Le autorità francesi, a partire dal 1499 e con ratifiche successive, ne concessero 1500, una quantità (corrispondente a 11400/11700 ettolitri) che evidentemente alimentava ormai una fiorente esportazione. Il comune si impegnò nel contempo ad ottenere la libera importazione di biada, acquistata «in episcopatu Cumarum» ed «extra episcopatum»¹⁸¹.

¹⁷⁹ MOTTA, *Lettere ducali* [1893], p. 160, doc. DLXV, p. 168, doc. DXCI; [1897], p. 83, doc. DXIC; ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, pp. 166-167.

¹⁸⁰ ASMi, Comuni, 12, Bormio, 1495.02.18.

¹⁸¹ BCCo, ms., 6.2.17, 1450.03.28, 1477.03.20, 1495.02.18; ASCo, ASC, Volumi, 89, f. 8r., 1450.04.23; ASCB, QC, 2, 1485.07.23, 3, 1498.11.26; ASMi, CS, 781, 1466.03.31; Comuni, 12, Bormio, 1495.02.18; *Archivio storico del comune di*

I valtellinesi, disturbati dalla spregiudicatezza con cui i bormiesi rivendevano il loro vino, non potevano agire facilmente contro questi abitanti di una terra di confine, ma sempre sudditi dello stesso principe. Il capitano di Valtellina, quando nel 1466, anno di vendemmia scarsa, vietò l'esportazione di vino, sapeva che la non coincidenza dei confini del dominio e della sua giurisdizione (Bormio era sede di una podesteria indipendente) avrebbe vanificato il suo intervento. I bormiesi, infatti, «essendo vostri sudditi potranno impune comprare et impune essere li venditori et poy, non essendo subditi de nostra iurisditione, essendo ne le confinii, posano a suo piacere strabalsare el vino intra todeschi».

Efficaci, poi, erano le pressioni dei vicini d'Oltralpe. Quando, nell'occasione appena ricordata, il capitano di valle stabilì con una grida «che niuno possa vendere alcuna quantità de vino né piccola né granda a niuno forastero e del simili che niuno forastero possa extrahere vino de essa valle», per reazione i «todeschi» «cridavano et sbraitavano fino al cello»¹⁸². I duchi non poterono ignorare la consistenza di questi interessi e nel corso del Quattrocento ammorbidirono progressivamente le politiche dell'esclusione.

Delle nuove aperture si avvantaggiarono, a volte, i sudditi. Como, si è visto, aveva fatto gravare sulle esportazioni «versus partes ultramontaneas» e sulle importazioni «de partibus ultramontanis» una sistematica addizione rispetto alle somme previste per i commerci con i contadi e le città di pianura, con le quali vigevano patti che accordavano specifiche condizioni di vantaggio; talvolta aveva prescritto il dazio solo per gli scambi con le regioni al di là delle Alpi. Quelli che avevano luogo a Bellinzona e Chiavenna, i due maggiori borghi del contado collocati sulle strade transalpine, considerando l'incerta lealtà di Bormio, pativano

Bormio, p. 694, docc. 3222-3223; ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, pp. 22-24; BESTA, *Bormio antica e medioevale*, pp. 93 e sgg.

¹⁸² ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, p. 116.

degli appositi *addita*. Anche il riconoscimento di qualche vantaggio agli abitanti a ridosso dei confini, come quelli della Val Leventina o della Mesolcina, non erose la posizione di privilegio occupata dai rapporti economici con le altre realtà lombarde. Nel contesto dello stato regionale la condizione delle valli fu oggetto di una più sollecita attenzione. Già i Visconti si adoperarono perché l'avvocato di Matsch revocasse un dazio sulle some condotte in Val Venosta, una ritorsione contro i Bormiesi che, scrivevano nel 1378, obbedienti a Milano, avevano abbandonato la «protectio» del signore transalpino¹⁸³. Nel secolo successivo, i duchi si fecero ancora latori delle lamentele dei sudditi: nel 1474 Galeazzo Maria Sforza presentò al vescovo di Coira quelle dei bormiesi per le innovazioni doganali che penalizzavano il transito del bestiame in Val Poschiavo, del vino e del grano al passo di Resia, snodo fra l'Engadina e la Val Venosta¹⁸⁴.

Inoltre le autorità milanesi accettarono, talvolta loro malgrado, l'inclusione delle valli entro eccentrici circuiti di scambio del sale, delle monete, del grano. Significativo è quello del sale, che molte comunità alpine compravano direttamente nelle terre oltre il confine, senza dipendere dalle forniture onerose assicurate dal centro¹⁸⁵. Nel caso comasco ho potuto verificare il netto mutamento intervenuto fra l'età comunale e il XV secolo. Molti centri del contado che dal tardo Duecento avevano dovuto procurarsi il sale in città, infatti, ottennero privilegi che ne salvaguardavano i rapporti di complementarità con altre economie alpine¹⁸⁶. Fino alla fine del XIV secolo la gabella urbana del sale, pure divenuta nella compagine viscontea uno strumento del

¹⁸³ BESTA, *Bormio antica e medioevale*, p. 224, doc. V.

¹⁸⁴ SCHNYDER, *Handel und Verkehr*, p. 350, doc. 570.

¹⁸⁵ ASMì, Comuni, 42, Matarella, s.d.

¹⁸⁶ Sull'età comunale, v. MAINONI, *Economia e finanza*, pp. 85-86; sulle trasformazioni successive, EAD., *La gabella del sale*, pp. 71-79; ROVELLI, *Storia di Como*, pp. 157-158.

monopolio signorile, concorreva comunque al diramarsi nel contado dell'attività degli imprenditori cittadini o comunque di origine cittadina e forestiera, nonché alla promozione degli esponenti delle *élites* locali che ad essi riuscirono a legarsi¹⁸⁷. I comuni locali dovettero far fronte, anche con cessioni di immobili, ai seri problemi di bilancio indotti dai pagamenti imposti¹⁸⁸. Le federazioni, o i singoli comuni che ne erano membri, dopo la metà del Trecento riuscirono talvolta a conseguire direttamente l'appalto per il loro territorio, gestendo localmente il commercio del sale in cambio di un corrispettivo¹⁸⁹. Solo nel Quattrocento, però, l'area che dipendeva dalla gabella cittadina e il raggio degli investimenti speculativi ad essa collegati si ridussero drasticamente. Sul Lario, che non se ne liberò (se non di frodo), era ancora possibile vedere in carica un canevaro del sale come il cittadino comasco Andrea Quadrio¹⁹⁰. Le aree di frontiera, invece, vi si sottrassero. Bormio levava il sale in Austria, pratica ammessa da Milano, nonostante non sia mancato un tentativo, energicamente contestato, di far dipendere i rifornimenti del borgo dalla gabella signorile. Il comune, poi, imponeva un proprio prelievo sulle transazioni, il dazio della stadera del sale «che si porta d'Oltralpe in Bormio e da Bormio altrove»¹⁹¹. La Valtellina divenne immune

¹⁸⁷ *Archivio storico del comune di Grosio*, p. 279, doc. 874; ASCG, Pergamene, 1, 1291.12.30; 44, 1389.03.30; 45, 1389.06.26; 47, 1391.07.01; ASSo, AN, 2, ff. 128v.-129v., 1331.02.16-25; f. 135r.-v., 1331.04.25; 5, f. 7r.-v., 1344.02.05; 7, ff. 237v.-238r., 1366.01.13; f. 264r., 1366.10.22; 9, ff. 109v.-110r., 1343.04.15; 10, ff. 75v.-76v., 1339.11.14; 13, ff. 95v.-97r., 1355.02.26; ff. 199v.-200v., 1355.03.03; 14, ff. 255r.-256v., 1364.09.25; 50, ff. 244v.-246r., 1389.12.04-10; 51, ff. 85v.-86r., 1391.11.24; ff. 110v.-111r., 1392.03.12; ff. 137v.-138r., 1392.08.22; f. 174v., 1393.05.22. Cfr. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 287, 296, 314.

¹⁸⁸ Ad es. ASSo, AN, 4, ff. 161v.-162v., 1341.07.05.

¹⁸⁹ ASSo, AN, 6, f. 248r., 1363.10.22; 25, f. 221r., 1376.01.17; 38, f. 152r.-v., 1378.01.28; f. 218r.-v., 1378.12.18; 52, f. 81r.-v., 1391.12.10.

¹⁹⁰ ASMì, CS, 720, 1460.02.05. Cfr. *ivi*, 1462.04.10; MOTTA, *Lettere ducali* [1892], p. 72, doc. CCCCXXXIX.

¹⁹¹ ASMì, Comuni, 12, Bormio, s.d.; *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 228-231, cap. 236.

grazie alla convenzione stipulata con la camera ducale nel 1424. Per qualche anno la gabella fu verosimilmente conservata come prelievo comunitario. In seguito si poté commerciare liberamente «con todeschi», condizione che anche questa università difese caparbiamente, affinché fosse possibile mantenere gli scambi del vino locale con il loro sale, infine contrabbandato anche oltre le terre del dominio, nelle valli bergamasche¹⁹². La Valchiavenna dall'età di Gian Galeazzo Visconti aveva potuto servirsi «de salle burmino», poi però fu costretta a levare il sale dalla camera ducale, come è attestato per il 1452. Negli anni successivi fu stipulata una *conventio* che prevedeva il pagamento di una somma «in loco del sale», in determinate circostanze di difficoltà parzialmente rimessa, e consentì le forniture da Bormio o direttamente «in Alamania»¹⁹³. Bellinzona e le valli locarnesi si servivano anch'esse del sale tedesco. La Val Lugano, invece, nonostante le aspirazioni dell'università e qualche privilegio particolare (come quello del comune di Isona), continuò a dipendere dalla gabella, ma si procurava comunque di contrabbando il sale tedesco, aggirando le misure repressive approntate dallo stato sforzesco¹⁹⁴. Fuoriuscito dai canali forzosi imposti dalle autorità pubbliche,

¹⁹² FONTANA, *Selva*, p. 69; ASSO, AN, 55, f. 157v., 1425.02.06; 94, f. 24r., 1425.02.16; 157, ff. 69v.-71r., 1439.11.15; 517, f. 190r., 1491.05.28; ASMi, CS, 1153, 1491.05.15; Comuni, 87, Valtellina, s.d.

¹⁹³ MOTTA, *Lettere ducali* [1893], p. 77, doc. CCCCXLIX, cap. 4; BUZZETTI, *Il palazzo biturrito*, p. 53; SCHNYDER, *Handel und Verkehr*, p. 507, doc. 985; ASMi, CS, 718, 1452.09.19; 720, 1462.01.01; 783, 1477.08.28; 1156, 1493.08.05; 1157, 1499.02.10, 1499.05.08; Missive, 38, f. 382, 1457.11.11; Comuni, 24, Chiavenna, due atti s.d.; 42, Mese, s.d.; 83, Valchiavenna, 1480.06.09 e s.d.

¹⁹⁴ MOTTA, *Contrabbando di sale*; WIELICH, *Il Locarnese*, pp. 110-111; MORETTI, *Da feudo a baliaggio*, pp. 91, 141, 152; BRENTANI, *Codice diplomatico ticinese*, II, pp. 253-254, doc. CLXXXIV; TD, II/2, p. 455, doc. 1406 (su un intero comune cadde l'accusa di frodare la gabella del sale); TD, II/3, pp. 402-403, doc. 2314 (è un'anonima supplica che reagisce con allarme, per il possibile dilagare del commercio illecito, alla voce che i duchi volessero concedere alla Val Lugano il privilegio di usare sale tedesco); ASMi, CS, 1478.01 (il giorno del mese è illeggibile).

significativamente, il sale compare non di rado in queste regioni negli atti stipulati fra privati, come mezzo di pagamento, nonché nei testamenti, a titolo di elemosina¹⁹⁵.

Più voci, i podestà di Tirano, il capitano di Valtellina, il maggiorenne Luigi Quadrio, scrivendo al duca e a Bartolomeo Calco, furono unanimi: spiegarono, sulla base della bilancia dei pagamenti – poiché la Valtellina viveva del vino venduto Oltralpe –, che *in loco* si usavano correntemente monete tedesche (come in effetti suggeriscono pure i rinvenimenti archeologici). Il principe, dopo l'iniziale resistenza, consentì allora che i lavori di edificazione delle mura di Tirano fossero pagati con queste divise, pure «banite dal stato duchale»¹⁹⁶.

Il comune di Bormio trattò insistentemente con i duchi di Milano e il duca d'Austria per facilitare i commerci con il Tirolo. Gli accordi prevedevano «cerca a le victualie, che non fosseno inhibite, cioè che quisti [bormiesi] potesseno levare grani, salle dal lato suo et che loro similiter potesseno levare victualie & vino de queste bande, et che né l'una né l'altra parte possono essere sequestrati per niuno debito». Senza quelle forniture il borgo e le valli avevano patito «penuria maxima»¹⁹⁷. Rapporti fra le parti erano in effetti risalenti, ma sottoposti a continue perturbazioni. Innanzitutto dovevano essere approvati dall'autorità centrale, tanto che nei capitoli di dedizione la comunità si preoccupò di conseguire la conferma della consuetudine. Poi dovevano essere pazientemente rinegoziati con i governanti tirolesi, per iscritto e

¹⁹⁵ ASSO, AN, 251, ff. 64v.-65r., 1486.03.06; 666, f. 45r.-v., 1508.10.09; DELLA MISERICORDIA, *I confini della solidarietà*, pp. 413, 435, 441, 450, 472-473, 483.

¹⁹⁶ SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche*, p. 413, doc. 398, pp. 447-449, docc. 470, 472-474, p. 480, doc. 542. Cfr. BESTA, *Bormio antica e medioevale*, p. 181; BAGIOTTI, *Storia economica*, pp. 65, 100-102; CHIARAVALLE, *Le monete della chiesa di San Bartolomeo*; EAD., *Monete della chiesa scomparsa di San Martino*.

¹⁹⁷ ASMi, CS, 1157, 1496.04.28; BCCo, ms., 6.2.17, 1495.02.18

mediante ambasciatori, a volte con il supporto del duca di Milano. Soprattutto d'inverno, quando le scorte si esaurivano, questa attività diventava intensa¹⁹⁸. Se però nel 1465 la comunità ottenne licenza di estrarre 250 some di segale, nel 1477 le vendite erano interrotte dai vicini irritati per il monopolio di passo esercitato dai bormiesi. Nel 1497 a Innsbruck i messi della comunità erano stati indotti a confidare in una concessione poi negata. Nel 1510, invece, la terra ottenne dall'imperatore Massimiliano di poter comprare il frumento ad essa necessario¹⁹⁹.

Delle aperture quattrocentesche, però, approfittarono soprattutto i vicini: grazie ad un'insistita pressione politica e alla loro potenza militare conseguirono dal signore di Milano condizioni commerciali di favore che cercarono di dilatare ulteriormente nei fatti, ponendosi in competizione con la popolazione locale. Quando nel 1430 il duca di Milano esentò da dazio una quota del vino condotto «ex nostra Valletellina Puschlavium», non faceva che confermare la lunga pratica di contatti con una terra sottrattasi alla dominazione viscontea solo nel 1408²⁰⁰. Privilegi di conduzione di merci immuni da dazio, di trasporto di vino e granaglie per uso domestico o per quantità limitate, furono concessi anche agli uomini dell'abbazia di Disentis e della Mesolcina (1431), della Valle del Reno (1442), della Val Bregaglia, dell'Engadina²⁰¹. Più a occidente, i membri della Lega

¹⁹⁸ V. i capitoli in ASMi, CS, 1522, 1450.03.28; BCCo, ms., 6.2.17, 1495.02.18, e le trattative attestate da ASCB, QC, 1, 1466.01.02; 2, 1489.11.13, 1491.03.15; ASMi, CS, 1153, 1491.03.02, 1491.11.13. Cfr. BESTA, *Bormio antica e medioevale*, pp. 74, 88, 216, doc. II, pp. 224-225, doc. V, che rinvia anche ad ALBERTI, *Antichità di Bormio*, p. 13.

¹⁹⁹ ASCB, QC, 1, 1465.02.14; Documenti cartacei 1400-1520, 1510.03.11; ASMi, CS, 783, 1477.12.04; 1157, 1497.01.18

²⁰⁰ ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, p. 77. Nei decenni le concessioni divennero sempre più generose. Nel 1475 i poschiavini avevano il privilegio di condurre dalla Valtellina 80 carri di vino, una «bellissima comodità» immeritata secondo il podestà di Tirano (ASMi, CS, 783, 1475.04.19).

²⁰¹ BASERGA, *Relazioni commerciali*; WIELICH, *Il Locarnese*, pp. 93-94.

svizzera avevano ottenuto a partire dal 1426 esenzioni daziarie che favorivano il loro attraversamento con le merci del settore superiore della regione, alla volta di Milano o al ritorno dalla capitale, e che costituirono un modello anche per i loro vicini. Il commercio elvetico di importazione (di vino, cereali, castagne, tessuti e via dicendo) e di esportazione (dai cavalli o i buoi al formaggio e al sale) ne fu grandemente avvantaggiato. Alimentarono però continue tensioni i soprusi e i sequestri dei dazieri, le norme contraddittorie e i tentativi di ampliare i contenuti delle esenzioni da parte di chi ne beneficiava. Un nodo irrisolto fu rappresentato, in particolare, dal commercio dei cavalli, che i mercanti transalpini conducevano in Lombardia, specialmente alle fiere di Arona, Varese, Chiasso e Bellinzona, confidando nella piena libertà del commercio e incontrando invece una serie di limitazioni (il divieto di darli agli stranieri, di attraversare il dominio per venderli nelle terre veneziane, il diritto di prelazione del principe, il quale imponeva di portarli a Milano e però poi magari non acquistava alcun capo, il vincolo di sottostare ad una sua licenza, sicché molti animali alla fine deperivano e restavano invenduti)²⁰².

²⁰² MOTTA, *Lettere ducali* [1897], pp. 92-93, docc. DCXXXIX, DCXLI; BASERGA, *Relazioni commerciali*; SCHNYDER, *Handel und Verkehr, passim*, ma v. in particolare alcune testimonianze molto ricche per le valli dell'Adda e della Mera, ad es. p. 213, doc. 243, pp. 302-303, doc. 446, pp. 389-390, doc. 656a, pp. 407-411, doc. 708, pp. 429-431, doc. 755a; *Il medioevo nelle carte*, pp. 197-204, doc. 36, pp. 247-252, doc. 47, pp. 290-296, doc. 52; TD, II/2, p. 55, doc. 876, p. 60, doc. 882, pp. 543-551, docc. 1536, 1538, 1542, 1544, 1546; TD, II/3, p. 25, doc. 1792, p. 33, doc. 1804, pp. 280-281, doc. 2154, pp. 447-448, doc. 2372, p. 538, doc. 2466, cap. 4; TD, III/1, pp. 67-145, docc. 68-143, p. 161, doc. 158, pp. 175-188, docc. 182-185, 187-199, p. 278, doc. 308, cap. 7, p. 280, doc. 309, cap. 7, p. 285, doc. 310, pp. 422-423, doc. 458; ROVELLI, *Storia di Como*, pp. 147, 428, 481; WIELICH, *Il Locarnese*, pp. 92, 104-107; ANNONI, *I rapporti*, pp. 295-297; CHIESI, *Bellinzona ducale*, pp. 240 e sgg.; ID., *Venire cum equis*; VAGLIENTI, «*Per dicta pace realegrati*»; BUNDI, *I rapporti tra i Grigioni e Venezia*, pp. 37-38; MAINONI, *Attraverso i valichi svizzeri*, pp. 103, 108; EAD., *L'economia del Cantone Ticino*, cap. 3;

Non si trattava solo di una conflittualità internazionale, ma di tensioni locali, fra borghi e valli vicine, quando un confine di stato offriva agli abitanti di una valle la possibilità di eludere i dazi del borgo attorno a cui gravitava. I bellinzonesi protestarono più volte contro le immunità concesse agli svizzeri, che non volevano pagare neanche il forletto dovuto dai conduttori forestieri di merci, e poi ai grigioni, a danno delle entrate del comune. In particolare, però, lamentarono come l'equiparazione agli svizzeri dei leventinesi, insistentemente voluta dai loro nuovi signori di Uri, e dei mesolcinesi, sottoposti alla signoria dei de Sacco, danneggiasse l'economia del borgo. La Val Leventina e Bellinzona, infatti, erano legate da intensi scambi: grazie alle esenzioni la valle, che si procurava nel borgo grano e vino in cambio di formaggio e pelli, acquisiva un invidiabile vantaggio. Manifestazione clamorosa delle tensioni, nel 1499 un'autorizzazione all'esportazione di grano e vino verso la Val Leventina, concessa dal commissario sforzesco, suscitò una sollevazione nella terra. I borghigiani osteggiarono anche le mosse con cui i mesolcinesi cercarono di ottenere la garanzia contro l'arresto per debiti e il diritto di trasportare legname sul fiume Ticino senza versare il dazio²⁰³. Gli stessi abitanti della Val Mesolcina si ritenevano esenti dal dazio di Lugano, cui gli uomini del borgo li volevano assoggettare. I primi si riparavano dietro un privilegio ducale, i borghigiani affermarono invece, nel

GAMBERINI, *Il ducato di Milano*. Per accordi precedenti, v. MAINONI, *La fisionomia economica*, pp. 187-188; WIELICH, *Il Locarnese*, p. 100.

²⁰³ CHIESI, *Il Sottoceneri*, p. 144, doc. 14; ID., *Fonti per la storia amministrativa*, pp. 72-73, doc. 745, p. 82, doc. 849, p. 88, doc. 918, p. 90, doc. 936, p. 98, doc. 1023, p. 100, doc. 1047, p. 101, doc. 1065, p. 113, doc. 1216, p. 120, doc. 1281, p. 127, doc. 1346; ID., *Bellinzona ducale*, pp. 242-244; TD, II/1, pp. 306-307, doc. 353, p. 351, doc. 397; TD, II/2, p. 47, doc. 869, p. 90, p. 55, doc. 876, p. 90, doc. 915; TD, II/3, pp. 337-338, doc. 2225; TD, III/1, p. 291, doc. 312, p. 342, doc. 369, p. 351, doc. 379; DELLA MISERICORDIA, *Decidere e agire in comunità*, pp. 336-337.

1499, che «per privilegio alcuno concesso da quella se intende esser derogato a la rason» loro²⁰⁴.

Nelle valli dell'Adda e della Mera nuove decisive aperture verso i sudditi del vescovo di Coira si ebbero dopo la vittoriosa incursione degli eserciti grigioni in Valtellina (1486), segno che i rapporti di forza stavano mutando. Per propiziare la pace (1487), dovette essere accordata ai bellicosi vicini la libertà di transito attraverso i valichi²⁰⁵. Negli anni successivi il principe fu costretto a ricordare più volte alle varie comunità le nuove condizioni e ordinarne il rispetto²⁰⁶.

I rapporti fra le parti, infatti, erano esasperati dalla memoria di una diversa consuetudine e dall'interpretazione estensiva di cui, anche lungo questa frontiera, le concessioni furono oggetto. Il podestà di Teglio lamentò che i grigioni, in base ai capitoli conseguiti, «volenno potere condurre bestiame et biade et altre cosse contra li statuti et ordini de questa terra»²⁰⁷. Gli uomini di Bondo in Val Bregaglia «fano de grande legname da opera et a caxa sua lo vendano», senza pagare il dazio di Piuro, come denunciava il podestà nel 1491, prendendo le parti della comunità di fronte alle autorità milanesi²⁰⁸. Quelli della Valle del Reno non volevano più pagare l'erbatico di Samolaco, nel 1498 ragione di una controversia durissima, finita a insulti e ferite fra le parti (gli abitanti del villaggio della Valchiavenna avrebbero auspicato la morte di uno dei loro

²⁰⁴ ASMi, CS, 1632, 1499.02.17.

²⁰⁵ BESTA, *Le valli dell'Adda*, p. 288; ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, p. 169; HITZ, *Società e economia*, p. 234.

²⁰⁶ ASMi, CS, 1152, 1490.11.22.

²⁰⁷ ASMi, Comuni, 81, Teglio, 1490.05.14.

²⁰⁸ ASMi, CS, 1153, 1491.04.13. Cfr. SCHNYDER, *Handel und Verkehr*, p. 441, doc. 786; SCHULTE, *Geschichte des mittelalterlichen*, II, p. 181; SCARAMELLINI, *I grigioni a fine '400*, p. 26.

contendenti: «meritasse fuse stato morto da dicti da Samolico per haverli luy primo insultati con arme et feriti sine causa»²⁰⁹.

Soprattutto per l'economia di Bormio le conseguenze furono traumatiche. Si è detto che il borgo, collocato nel cuore del sistema politico-economico centro-alpino, doveva il suo rigoglio alla riscossione dei dazi sugli animali e le merci in transito e al monopolio dei servizi di trasporto sui passi che conducevano al di là delle Alpi, nonché al privilegio di estrarre senza dazio quantitativi, sempre crescenti nel corso del Quattrocento, del vino valtellinese, che poi sarebbe stato esportato nelle regioni settentrionali, di nuovo senza concorrenti. Poche eccezioni riconoscevano rapporti privilegiati con singole terre, senza disegnare, come già si è visto a proposito di altri centri, superfici coerenti. Lo statuto esentava dal pedaggio sulle merci condotte per le Scale dei Bagni e di Fraele gli abitanti delle valli più vicine ai passi, nel Tirolo e in Engadina, questi ultimi, si precisava nel 1393, qualora transitassero da Livigno o Fraele e non dalla Val Venosta. I sudditi del vescovo di Coira, «illi de Agnedina ac de Tavate et de Crualla» godevano dell'esenzione dall'erbatico dei somieri e dal pontatico delle Scale anche per il ritorno verso l'Engadina. Il pedaggio dei cavalli transitanti dalle regioni ultramontane «extra territorium» risparmiò, almeno fino al 1407, gli engadinesi e i tirolesi delle località prossime ai passi e gli abitanti di Teglio²¹⁰. Nel 1421 Filippo Maria Visconti stabilì che gli abitanti di Teglio non potevano condurre vino in Val Venosta passando per Bormio. Nei capitoli di dedizione conclusi con Francesco Sforza il borgo chiese la duplicazione della «exactio» consuetudinaria sul transito di bestiame, negata («placet solitum fieri»), mentre ottenne la

²⁰⁹ ASMi, CS, 1157, 1498.04.27; Comuni, 78, Samolaco [1498] (per la citazione).

²¹⁰ *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 230-241, capp. 237, 238, 241.

conferma di tutte le antiche prerogative «tam in actu et exercitio mercantiarum, commerciorum et traficorum quam aliorum quorumcumque». In particolare, vennero rinnovati i diritti di esazione di «datia, pedagia, intratas et prehminentias», il divieto per chiunque, «preter homines Burmi», di condurre vino dalla Valtellina verso l'episcopato di Coira e «partes Alamanie» per il territorio comunale sotto pena del sequestro del prodotto. Le stesse prerogative vennero confermate nei capitoli stipulati con i successori al ducato²¹¹.

L'economia locale ne aveva tratto prosperità. Il gettito di dazi e pedaggi costituiva la linfa del bilancio comunale. Un numero cospicuo di abitanti era impegnato nel trasporto delle merci a cavallo. La documentazione statutaria, consiliare, contabile e processuale testimonia la particolare rilevanza dell'allevamento equino, mentre ad esempio le stalle di un vicino comune a vocazione agricolo-pastorale, Grosio, secondo l'estimo del 1526, erano da questo punto di vista sprovviste. I bormiesi nel 1499 si volevano per questo più idonei a rifornire di vettovaglie l'esercito imperiale: «he nostro antiquo exercitio et havemo li cavali ad questo proposito che non hano epsi». I commissari ducali confermarono che i bormiesi, «acomodati [...] de cavali», non avevano da temere la concorrenza dei valtelinesi, che erano senza «commodità de cavali»²¹². La competizione commerciale si manifestava anche in gare di prestigio e di velocità sulle strade fra chi conduceva cavalli e chi buoi. Nel 1494 in Valdisotto uno dei «caballarii» di Bormio, non volendo andare al passo dei «bubulci»

²¹¹ ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, p. 22. I capitoli furono stipulati in data 1450.03.28, 1477.03.20, 1484.01.28, 1495.02.18: v. n. 181, e quella peculiare monumentalizzazione del patrimonio immunitario e giurisdizionale bormiese rappresentata dagli inventari di privilegi redatti nel XVIII secolo (*Archivio storico del comune di Bormio*, pp. 6-9).

²¹² ASMi, CS, 624, 1499.05.04; 1157, 1499.05.05, 1499.05.10. Cfr. ASCG, *Estimi e taglie*, 37, fasc. 6, 1526.

di Grosio che li precedeva e come lui conducevano vino, tentò un sorpasso («nollens ire ad passum bubulcorum cazavit suos equos ut irent ante boves»), manovra che generò una rissa finita con minacce e pugni²¹³.

Tale sviluppo accresceva le pressioni sul pascolo e suscitava tensioni specifiche fra allevatori e agricoltori, considerata la frequenza con cui venivano puniti i danni arrecati dai cavalli alle coltivazioni²¹⁴. Fu infatti posto un tetto, variabile di anno in anno, al numero di equini che potevano essere mantenuti, con il presumibile scopo di regolare lo sviluppo dell'attività dei singoli trasportatori e di salvaguardare un certo equilibrio ecologico, e furono condannati i numerosi trasgressori²¹⁵.

Nel 1514, alimentato evidentemente dai mutamenti indotti o resi possibili dalla recente conquista grigiona, si svolse fra i diversi gruppi anche una sorta di dibattito pubblico su questioni fiscali, daziarie e ambientali, nel corso del quale si espose un partito dei cavallanti determinato, in rapporto dialettico con gli interessi dell'*élite* più ristretta e degli agricoltori. Il 5 giugno si tenne un «consilium» non autorizzato, tanto che in seguito si condurrà un'«inquisitio» su tale «congregatio», fra circa 30 «cabalarii» e altre persone per deliberare un «ordo» da osservarsi fra loro. I someggiatori si espressero nettamente per un allentamento della stretta daziaria e la promozione, semmai, del prelievo diretto. Si impegnarono a sostenere le spese per mandare a Coira messi che chiedessero alle Leghe di mantenere la «carta libertatis» promessa

²¹³ ASCB, QI, 1494.01.17.

²¹⁴ ASCB, QI, 1514.09.21, 1514.09.23; DELLA MISERICORDIA, *Comunità, istituzioni giudiziarie*, pp. 156-157; ANTONACCI, DELLA MISERICORDIA, *La guerra dei bambini*, p. 37, n. 10, p. 38, n. 15, p. 89, n. 27.

²¹⁵ DELLA MISERICORDIA, *Consuetudine, contratto*, pp. 167-168. Al contempo fu stabilita pure una soglia minima, due bestie da soma nel 1498, senza le quali non era possibile esercitare il trasporto, verosimilmente per escludere operatori improvvisati e sprovvisti di mezzi (ASCB, QC, 3, 1498.09.14).

agli uomini di Bormio quando venne giurata la fedeltà al nuovo regime; a domandare nel frattempo al podestà e agli ufficiali comunali di non esigere il pagamento dei dazi, del pedaggio, della stadera del sale e delle «alie res», fino al pronunciamento definitivo; a resistere prima a parole e poi con i fatti ad un'eventuale decisione contraria; a pagare le condanne in solido in cui rischiavano di incorrere. Promossero anche una consultazione fra gli abitanti delle Vallate, «si volebant habere libertatem aut non». Quei prelievi, evidentemente, riducevano la loro attività mentre incrementavano le entrate comunali, di cui però approfittavano altri («*communitas Burmii habuit magnam intratam de datis et aliis, et certi comodones [sic] comederunt totum et postea dimisserunt magnum debitum communi. Et nunc vellunt ponere datia et alia honera pauperibus cabalariis et aliis pauperibus personis ut possint eadem comedere. Et quod tamen volunt etiam solvere suam partem debitorum communis iuxta eorum possibilitatem*»). Dopo tre mesi, una domenica di settembre, nella piazza del borgo si discorreva di un «*excessus seu delictum*» avvenuto il giorno prima, «*causa pasculatorum*». Antonio *Simoneti* lamentò i danni subiti dalle sue colture per colpa dei cavalli, la negligenza degli ufficiali comunali incaricati di stimarli, portando il suo discorso ad un ulteriore livello di generalità, affermando cioè che tutti avrebbero dovuto pascere i capi esclusivamente nei terreni di loro proprietà e che, a causa della pratica vigente, i cavallanti rappresentavano la rovina di Bormio («*dedissent multum damnum terre Burmii*»). Cardono Bruni, impegnato in molte attività di natura commerciale, in primo luogo la conduzione dei Bagni, ribatté prontamente che essi erano invece causa della prosperità («*magnam [...] utilitatem*») della terra e, sospettando che il suo interlocutore avesse anche ucciso il cavallo

di un altro borghigiano, non mancò di dargli del mentitore e di assestargli un pugno in faccia²¹⁶.

I vicini non avevano ovviamente guardato con favore ai privilegi di Bormio e al benessere che garantivano, così i valtelinesi (*valariani*), che ne provavano, scrive un memorialista del borgo, «invidia»²¹⁷, come i mercanti transalpini, grigioni e tirolesi, che cercavano di eludere di contrabbando le interdizioni poste al trasporto del vino. Gli uomini della Val Monastero «pro magno gravamine et prejudiciali habent» l'esclusiva dell'intermediazione commerciale fra la produzione del vino valtelinese («nullus ultra Burmium in Valtellina empturus vina pregrederetur, nisi ipsis burmiensis revendere velit et demum ab ipsis burmiensibus reemit ipsa eadem vini [sic]») e dei cereali invece condotti d'Oltralpe in Valtellina, imposta fra le clausole di una tregua²¹⁸. Teoricamente una grazia del duca accompagnata da una licenza della comunità avrebbero assicurato libertà di transito ai convogli di vino. Ma le istituzioni locali erano sempre guardinghe e pronte ad interpellare energicamente le autorità milanesi. Avvertivano i duchi che dietro i monaci per i quali nel 1477 la duchessa d'Austria chiedeva la grazia vi erano in realtà «potentes mercatores teutonicis» che volevano aggirare i privilegi di Bormio²¹⁹. Minacciavano e infliggevano il sequestro delle merci ai trasportatori forestieri sorpresi «per nostros passus», scatenando però le «vindictes» di questi ultimi, che

²¹⁶ ASCB, QI, 1514.09.10, 1514.09.21. Almeno dall'anno precedente la discussione «occaxione datiorum et libertatis» animava la vita politica della comunità impegnata a definire la propria posizione nella nuova dominazione (SILVESTRI, «*De non habendo communionem...*», p. 203). All'inizio del XVI secolo anche altrove nella valle dell'Adda cominciava ad emergere insofferenza per la tradizione del traso: DELLA MISERICORDIA, *Consuetudine, contratto*, p. 146.

²¹⁷ BESTA, *Bormio antica e medioevale*, pp. 81, 232, doc. VII, § 10; SILVESTRI, «*De non habendo communionem...*», p. 197.

²¹⁸ ASMi, Comuni, 87, Valtellina, s.d.

²¹⁹ ASMi, CS, 783, 1477.12.01.

si sarebbero rivolti sui molti borghigiani attivi Oltralpe²²⁰. Senza esclusione di colpi fu il conflitto con Gianoto *de la Rizza*, ufficiale del vescovo di Coira, che al sequestro di due some di vino reagì con rappresaglie ai danni dei someggiatori bormiesi, ricorse alla giurisdizione del suo signore e del duca d'Austria, avvelenò, stando alle memorie di un notaio del borgo, Antonio Alberti, incaricato dal comune di seguire la causa, e il suo famiglia²²¹. Nel 1477 la comunità e il podestà temevano che gli abitanti della Val Venosta, determinati a conseguire la possibilità «per nostros passus vinum et alia mercimonia contra statuta et privilegia nostra ducere», avrebbero loro mosso guerra con il probabile accordo del vescovo di Coira e di quello di Trento²²².

Forti delle armi contrattuali più efficaci erano i grigioni, che con la pace del 1487 volsero in modo decisivo la situazione a loro vantaggio. Già quell'anno il duca induceva un suo commissario a promuovere rapporti pacifici fra i sudditi milanesi e i loro vicini, osservando le condizioni della pace «per respecto al transito et passo li»²²³. La cancelleria milanese nel 1488 riepilogò le novità ad uso del podestà entrante: i grigioni potevano «condurre per Bormio ad casa loro onne quantità de vino» e godevano dell'esenzione completa nel trasportare derrate²²⁴. Anche presso l'archivio locale si è conservato un pro-memoria: il duca aveva concesso agli uomini delle Leghe l'immunità dai dazi, oltre il «passus et transitus loci Burmii, ita ut ad eum libere accedere, in ipsoque morari, stare

²²⁰ SCHNYDER, *Handel und Verkebr*, p. 389, doc. 656a; ASCB, QC, 2, 1485.06.04, 1485.07.01.

²²¹ ASMi, Comuni, 12, Bormio, s.d.; ASCB, QC, 2, 1485.06.28; BESTA, *Bormio antica e medioevale*, p. 239, doc. VIII, § 15.

²²² ASMi, CS, 783, 1477.12.04, 1477.12.17.

²²³ ASMi, Comuni, 87, Valtellina, 1487.04.03. Cfr. BESTA, *Bormio antica e medioevale*, pp. 118 e sgg., 227-228, doc. VI; SCHNYDER, *Handel und Verkebr*, pp. 37, 422, doc. 734; GOBETTI, *L'economia a Livigno*, pp. 551 e sgg., anche per quanto segue.

²²⁴ ASMi, Comuni, 87, Valtellina, 1488.02.25.

et illuc recedere possunt cum suis equis, rebus et mercantiis, quemadmodum sibi libuerit»²²⁵.

I bormiesi promossero una lunga battaglia contro l'innovazione, che diminuiva la centralità economica del borgo, avvantaggiando i piccoli centri situati, al di là dello spartiacque, ai piedi degli itinerari di valico. La comunità scrisse che «il passo da Bormi» era la principale risorsa degli abitanti, da cui traevano «qualche puocho datio e più, per non potere todeschi né altre generatione transire per dicto passo, essi burmiesi conduceveno le mercantie et victualie de terra todescha e dove bisognava, et se guadagnaveno la vita mediante la loro industria et exercitio. Essando adoncha dicto passo in mane de' todeschi, li predicti supplicanti no haverano più la facultà di tale exercitio, ma sarà de alchune vilete todesche vicine a dicti passi»²²⁶.

La questione agitò il Consiglio di popolo del 1490, quando il maggiorense Sigismondo Zenoni svolse un'analisi molto pessimistica della situazione, contestando in modo acceso il provvedimento ducale. «A noi non convene che fatiamo né merchato né altre cose, havendone il duca de Mediolano tolto il passo et dato a' thodeschi, como sapeti, il quale era nostro et quello che teneva abondante questa terra, quale dovemo cerchare di rehavere, altramente siamo tuti al ospitale et dovemo fare pensiero tuti di habandonare il paesse non podendo sostenere quello n'è tolto indebitamente». Si ventilò pure l'introduzione di una norma molto restrittiva circa la libertà d'azione e di movimento dei mercanti forestieri («volevano che se ordinasse che nessuno forestero non potesse stare né repatriare in la terra più de tri giorni cum merchantia alcuna»), evidentemente per ostacolare l'attività di intermediazione da parte dei concorrenti²²⁷. L'anno

²²⁵ ASCB, Documenti cartacei 1400-1520, s.d.

²²⁶ ASMi, Comuni, 12, Bormio, s.d.

²²⁷ ASMi, CS, 1152, 1490.05.29.

stesso si mandarono a Milano gli incaricati di adoperarsi «occaxione [...] recuperandi passus et datia»²²⁸. Si levarono toni di protesta non comuni: «privati di nostri datii», «privati del nostro passo de la merchantia quale era sostentamento e vita de questa povera comunità et del quale raxonevolmente non potevamo esse privati», avendone goduto «antiquissimamente», «avante che se sottometesseno a la casa di Visconti», i bormiesi avevano sopportato la privazione «per amore & rispetto», ma «sempre aspetano restaurazione»²²⁹.

Nel 1491 e nel 1492 gli uomini insistettero in particolare sui pericoli dell'estensione del privilegio. Dapprima il comune scrisse a Milano per lamentare che, «levato el passo de la merchantia et dato a lor todeschi», questi ultimi non pagavano nemmeno «li traversi nostri antiquissimi», quando passavano con il bestiame ed altra mercanzia, e addirittura, allorché «conduchono soy bestiame ad pascolare sopra li nostri monti et territorii, presumono non volere satisfare al pagamento d'essi pasculi secondo le antiche consuetudine [...], sub pretextu pur d'esse exemptione»²³⁰. Poi la questione fu ridiscussa nel Consiglio ordinario, con un ulteriore numero di aggiunti. I sudditi del duca d'Austria, si rilevava, cominciavano a pretendere di godere delle stesse condizioni dei grigioni. Questi ultimi, inoltre, autorizzati a condurre le merci nel limite dell'uso proprio, alimentavano ormai un circuito regionale di intermediazione, aperto all'Austria, dove, pagati in anticipo, conducevano vino. Infine, non volevano più pagare nemmeno i dazi destinati a coprire i costi delle infrastrutture stradali e della difesa degli itinerari, che continuavano a ricadere sui bormiesi. «Comportando a quisti de le Lighe quello che hanno comportato

²²⁸ ASCB, QC, 2, 1490.11.15.

²²⁹ ASMi, CS, 1152, 1490.12.03.

²³⁰ ASMi, CS, 1153, 1491.09.01. Cfr. SCHNYDER, *Handel und Verkehr*, p. 449, doc. 812.

fin a questa hora, dopo gli è stato levato il passo, [...] poterano dire de abandonare la terra & andare a mendicando peroché ultra gli sia concesso il passo exempto per loro uso tantum che zaschuno di loro fanno mercantia de vino, sale et altre cose, de le quale non voleno pagare li datii né pedaggi consueti per tenere conze le strate et guardiie ordinarie. Et tanto più che, non obstante che a loro sia licito, per li capituli de la pace ad passare & mercantare per loro uso, che etiam alcuni de loro pretendono dinari in grosso da li homini del dux [d'Austria] & comprano il vino in Valthelina a nome loro & lo conducano, et ultra di questo che al presente alcuni sottoposti a lo archiducato d'Ahustria presumono di passare in Valthelina a merchantare vino e altre robe contra il tenore de li capituli digando che sonno di tanta condicione & più che quili de le Lighe & che vederano che gli'l vederà [vieterà]». Il Consiglio stabili «che a quili del Dux se volesse obviare & restargli, cioè vedargli il passo & etiam non lassargli alogiare; a quili de le Lighe grisane etiam se volesse providere non potesseno mercantare nixi per uso loro, secondo la forma de li capituli». In caso contrario «li homini de la terra non poteriano più né mercantare né exercitarse in alcune cose», e avrebbero potuto vendere i loro preziosi cavalli da soma²³¹.

Il podestà fu costretto ad esercitare, in materia economica, la sua consueta opera di mediazione fra le istanze locali e quelle centrali, fra le esigenze interne e gli obblighi di buon vicinato. Nel 1490 Gottardo Torgio calmò gli animi, biasimò l'intervento radicale di Sigismondo Zenoni nel Consiglio di popolo («molte altre parole non ben conveniente») e fece accantonare i propositi più determinati, come quello di rifiutare l'alloggio ai mercanti forestieri («parendome questa partita aliena d'ogni honestà, cum bono modo fece che la fo butata da canto et non se obtene»).

²³¹ ASMi, CS, 1153, 1492.01.11.

Cercò faticosamente di persuadere i sudditi dell'abbinamento fra gli interessi dello stato e della comunità: «se la excelentia vostra haveva concesso a' thodeschi cosa alcuna, l'aveva fato a buon proposito del stato et suo aciò havessero ad stare pacificamente a cassa sua senza essere ogni volta tribulati da dicti thodeschi»²³². Nel 1491 riconobbe però che, da quando il principe «ha concesso il passo di questa terra» ai «grisani», la terra soffriva penuria di vino, perché i vicini compravano il prodotto di provenienza valtellinese e lo portavano «in terra todescha»²³³. Nel 1492 non volle che il Consiglio introducesse le provvisioni deliberate «senza commissione et aviso de la excelentia vostra», né che inviasse propri nunzi al vescovo di Coira e all'arciduca d'Austria. Riferiva però nel dettaglio al duca di Milano le ragioni di disagio della popolazione, di cui condivideva le preoccupazioni («altramente vedo questa terra in rovina et destructa»), invitandolo a mandare un suo rappresentante alle Leghe, al vescovo di Coira e al Consiglio dell'arciducato d'Austria «per asetare queste cose». Intanto armonizzava le relazioni di confine, favorendo maggiori aperture di quelle cui i bormiesi intendevano consentire, ma ricordando agli ufficiali grigioni i limiti dei loro privilegi. Tre «ministrali» delle Leghe con lettere del capitano di Fürstenburg, che scriveva a nome del vescovo di Coira, giunsero nel borgo «pregando la comunità et io se volesse concedere licentia che'l potesse incanepare qua certa quantità de cara de vino & dopo condurlo al suo piacere a Fustinborgo [...]; et quantoncha questo sia contra li ordini de la terra, tamen volze che la comunità volontera li compiacesse solum per tenere le cose più pacifice cum loro me sia possibile, et così anchora s'è compiaciuto ad alcuni homini» del duca d'Austria. Al capitano di Fürstenburg voleva

²³² ASMi, CS, 1152, 1490.05.29.

²³³ ASMi, CS, 1153, 1491.03.23.

comunque scrivere come «non obstante che dal canto di questa comunità gli sia compiaciuto del tuto, che loro non osservano li ordini ne li capituli et che etiam fanno mercantia a nome d'altri». Intanto riferiva pure di un altro ufficiale, il ministrale di Monastero, il quale, spalleggiando evidentemente gli uomini, aveva risposto superbamente che loro avrebbero comunque fatto a loro piacimento²³⁴. Quando però nel Consiglio di popolo di maggio di nuovo si toccò il problema del passo, rinnovò gli inviti alla prudenza e alla piena fiducia nel principe²³⁵. Anche il successore Ercole del Maino esasperò le conseguenze dell'indiscriminata apertura del commercio del vino, intervenendo circa le pretese dei valtelinesi e il caso di un singolo mercante transalpino: «ricordo a quella se vostra excelentia gli concede questa gratia fra pocho tempo questa terà serà tuta de' todeschi et questi vostri cani et schiavi et fidelissimi servitori di quella saranno a partire da la lor tera con il sacheto a le spalle»²³⁶.

Per il momento, dunque, le autorità comunitarie dovettero limitare la loro iniziativa, cercando di sottoporre a stretto controllo lo smercio e privando i mercanti forestieri di ogni supporto locale, al limite del boicottaggio. I consigli ribadirono più volte gli ordini di non comprare vino, grani e castagne se non sulla piazza del capoluogo; vietarono pure di vendere vino ai forenses «nisi prius imbotatum fuerit per tres dies»²³⁷. Si deliberò che nessun bormino svolgesse servizi di trasporto per «persone conducentes dictum vinum a Valle Tellina et a territorio Burmii versus Alemaneam et partibus subpositis [sic] iurisdictioni episcopi curiensis et Trium

²³⁴ ASMi, CS, 1153, 1492.01.11. Anche ivi, 1491.11.26, 1492.04.16, l'ufficiale cercò di assecondare le doglianze dei bormiesi mantenendole entro corretti rapporti di obbedienza verso il duca e di buon vicinato con il vescovo di Coira. Cfr. SCARAMELLINI, *I grigioni a fine '400*, p. 26.

²³⁵ SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche* p. 392, doc. 362.

²³⁶ ASMi, CS, 1156, 1493.08.16.

²³⁷ ASCB, QC, 2, 1489.01.07, 1490.11.15; ASMi, CS, 1153, 1491.03.23.

ligarum», e per i «forenses» in generale²³⁸. Intanto si reiteravano le condanne per chi avesse ospitato un «homo ducis Austrie» con del vino o altre infrazioni simili²³⁹.

Il duca stesso, temendo per primo il dilagare dell'influenza economica dei grigioni, invitò il podestà a sorvegliare che non comprassero case nel borgo, perché altrimenti si sarebbero moltiplicati al punto che il numero dei forestieri avrebbe superato quello dei terrieri. Pochi anni dopo, quindi, il Consiglio di popolo di Bormio ebbe agio di legittimare una difesa corporativa del mercato immobiliare locale invocando l'appartenenza allo stato: vietò infatti di vendere case ed edifici, in tutto il territorio, «alicui persone forensi que non sit de dominio [...] d. nostri ducis Mediolani, sine spiciali licentia totius Consillii»²⁴⁰.

«Non essendosi restato altra substantia et refugio, salvo che voltelinaschi non posseno usare il nostro passo», i bormiesi concentrarono le loro energie contro questi ultimi, con maggiore successo²⁴¹. Potevano infatti pretendere la consegna del vino condotto in Val Venosta «per quosdam valarianos contra ordines communis Burmi»²⁴². Nel 1499 il comune preferì assumersi interamente l'impegno di approvvigionare di vino gli accampamenti imperiali Oltralpe, resistendo alle pressioni degli ufficiali sforzeschi, per evitare le «machinatione de dicti voltelinaschi in operar posseno usare nostro passo», temporaneamente, ma con il rischio di un'infrazione della consuetudine che sortisse effetti duraturi e calamitosi («dapoy il

²³⁸ ASCB, QC, 2, 1494.01.07 (per le citazioni); 3, 1497.11.27.

²³⁹ ASCB, QR, 1491-1492, s.i.

²⁴⁰ ASMì, Comuni, 87, Valtellina, 1488.02.25; ASCB, QC, 2, 1491.05.16.

²⁴¹ ASMì, CS, 1157, 1499.05.05.

²⁴² ASCB, QC, 2, 1492.12.04.

sachomano havuto da' grisani may ne occorse cosa a nuy tanto grave et molesta quanto questa, quando se operasse»²⁴³.

Finalmente nel 1495, quando Ludovico il Moro convenne i nuovi capitoli, in occasione della sua incoronazione ducale, nel quadro della politica più condiscendente verso i poteri locali che caratterizzò gli ultimi anni del governo sforzesco della Valtellina, da cui si pretendeva un oneroso contributo per la costruzione di mura e castelli difensivi, si aprirono maggiori spiragli. Il comune chiese al duca di «restituirli il passo suo solito per quale si fa transito in terra todescha et anche li loro datii», concessi ai «todeschi grisani» «benché ab eterno siano stati de loro bormiensi». E ottenne stavolta che di nuovo nessuno, tranne gli «homines Burmi», potesse condurre vino dalla Valtellina «ad partes Alemanie nec ad terras episcopatus curiensis [...] per territorium Burmi», sotto pena del sequestro della merce. Contro il contrabbando, si riconosceva pure la possibilità di sequestrare gli animali e gli *utensiles* di chi si fosse trovato a condurre vino «extra stratam mastram Burmi»²⁴⁴. Subito il Consiglio ordinario si attivò per affidare a influenti principali del borgo tutto quello che concerneva il «dampnum nostri passus Valis Venuste», rivolgendosi ancora al duca e al capitano di Valtellina²⁴⁵.

Negli anni della dominazione francese il comune continuò la sua politica, confermando il divieto per i bormiesi di svolgere servizi di trasporto per uomini della Val Venosta e della giurisdizione del vescovo di Coira, e punendo i trasgressori (ad

²⁴³ ANTONACCI, DELLA MISERICORDIA, *La guerra dei bambini*, p. 43, e la documentazione li citata; ASMi, CS, 624, 1499.05.05.

²⁴⁴ BCCo, ms., 6.2.17, 1495.02.18; ASMi, Comuni, 12, Bormio, 1495.02.18. BESTA, *Bormio antica e medioevale*, pp. 130-131, dubitava dell'autenticità del primo documento, dove è riportata la decisiva risposta, che citava però solo da una raccolta posteriore e non dall'originale tuttora conservato a Como.

²⁴⁵ ASCB, QC, 3, 1495.03.05.

esempio per la soma di vino «cargata certis forensibus»²⁴⁶. Nel contempo cercò di liberarsi dai lacci che i vicini minacciavano di tendere. Contestò il «datium novum» sul sale introdotto dal comune di Glorenza, in Tirolo. Allo scopo, sviluppò un'ampia iniziativa diplomatica, per iscritto e tramite ambasciatori, inviati all'imperatore e al re di Francia, ottenendo peraltro una lettera del secondo monarca indirizzata al primo, recapitata a Innsbruck dai messi del comune. Ricorse al boicottaggio, vietando agli abitanti di condurre merci in quella giurisdizione, specialmente vino, e riportarne sale, o almeno di pagare il dazio contestato, negando la protezione delle istituzioni locali a chi avesse disobbedito. Sull'altro fronte, conseguì dalle autorità francesi di poter condurre vettovaglie dalla Valtellina «libere», senza bisogno della licenza che il capitano di Valtellina pretendeva di poter concedere o negare alla tratta, purché non ne fossero vendute «extra [...] dominium regium» (a differenza del vino, che si ribadiva poteva essere commerciato anche extra dominium)²⁴⁷.

Nel secondo decennio del Cinquecento parte cospicua dell'antico territorio di Como venne assoggettata da nuovi dominanti, la Lega svizzera e le Tre leghe. In particolare nel Sottoceneri, zona collinare molto prossima alla città, le limitazioni delle quantità di grani che era possibile condurre oltre i confini e i divieti di circolazione di manodopera stabiliti dallo stato di Milano, quelli di esportazione del bestiame, della carne e dei latticini introdotti dalla Dieta federale recidevano legami secolari: persino

²⁴⁶ ASCB, QC, 6, 1511.04.02.

²⁴⁷ ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, p. 24; DELLA MISERICORDIA, *Consuetudine, contratto*, p. 147, con le relative testimonianze, e inoltre ASCB, QC, 5, 1509.02.15, 1510.02.15. Cfr. BESTA, *Bormio antica e medioevale*, pp. 107, 133-134. Un precedente conflitto «pro mercimonio salis» aveva contrapposto i due comuni già alla fine del Quattrocento. Allora, fino a quando non fu concluso l'accordo, nessuno poté andare a Glorenza a comprarvi sale. Chi lo fece subì la conseguente condanna pecuniaria (sopra, cap. I, n. 141; ASCB, QC, 3, 1498.08.22, QR, 1498, s.e.).

condurre a casa i frutti dei terreni posseduti oltre la frontiera divenne problematico. Fra aspre tensioni, si rinegoziarono precari compromessi volti in particolare a procurare alla regione alpina e prealpina i cereali di cui era carente, mentre si sviluppavano paralleli flussi clandestini²⁴⁸.

Dopo la conquista grigiona (1512), Bormio tentò di conservare le antiche prerogative. Nominò gli incaricati di sorvegliare che nessuno conducesse merci «extra territorium Burmi», «per nostros passus», contro gli statuti e le consuetudini, vietando ai locali di dare ospitalità ai mercanti forestieri che le trasportavano in spregio alle interdizioni²⁴⁹. Si lamentò con i nuovi signori per i dazi elusi dai cavallanti²⁵⁰. Nel 1524 proibì ad ogni persona di Bormio di condurre «vinum forensem ad victuram intus per Numbrallium [...] videlizet valerianiis aut aliis» contro gli ordini, compreso il «vinum nostrum quod conducatur per equos forenses»; si inviarono ambasciatori a Coira «contra valarianos causa passi nostri», cioè contro i valtelinesi che tentavano di percorrerlo²⁵¹. Immutate dovevano restare le chiusure anche nei confronti degli uomini della Val Venosta, gli «homines iurisdictionis imperii, qui volebant transire cum equis oneratis per Numbrallium contra privilegia nostra»²⁵².

I nuovi dominanti, però, adottarono una politica ben diversa, in un primo momento perseguendo in modo molto determinato un

²⁴⁸ MOTTA, *Contrabbando di sale*, p. 43; ANNONI, *I rapporti*, pp. 302-303; CESCHI, *La Lombardia svizzera*, pp. 29-30; DUBINI, *Importazioni, esportazioni*, pp. 196-201, 210-211; ID., *Fiere e mercati*, pp. 254-255; MORETTI, *Da feudo a baliaggio*, pp. 275-292, 312-324. Per la rapidità con cui nuovi confini economici avevano confermato, pure in precedenza, trasformazioni politiche anche congiunturali, v. WIELICH, *Il Locarnese*, p. 104.

²⁴⁹ ASCB, QC, 6, 1513.11.25. Cfr. SILVESTRI, *Le peculiarità del Bormiese*, pp. 393-394.

²⁵⁰ ASCB, QD, 1514-1515, s.i.

²⁵¹ ASCB, QC, 7, 1524.03.14, 1524.03.21.

²⁵² ASCB, QD, 1536, s.e.

progetto di «libere mercari», che non consentiva di trattare come forestieri gli uomini parte della stessa dominazione, coronando le loro antiche pretese e procurando qualche vantaggio agli abitanti della Val Venosta e ai valtelinesi. La repubblica delle Tre leghe, intervenendo a più riprese sugli statuti, abrogò nuovamente il privilegio di passo dei bormiesi, stabilendo che ogni «forensis a communi Burmii, tam Trium ligarum quam eorum subditorum et quorumcumque aliorum forensium etiam non subditorum Tribus lighis» potesse «tam cum terrigenis quam de forense ad forensem libere mercari [...], vendere et emere in Burmio [...] et etiam habere liberum transitum», «pro ut alibi fit in aliis locis Trium ligarum», pagando i dazi soliti. Nel 1563 i governanti fecero un passo indietro, accordando il libero transito per il monte Braulio solo ai forestieri che già godevano *ab antiquo* del privilegio, dunque i grigionesi stessi, non i valtelinesi e gli abitanti della Val Venosta²⁵³. Analogamente in un primo momento consentirono a tutti l'esportazione e l'importazione del burro («forenses possint conducere et abducere butirum et alia atque mercari libere in Burmio et in toto eius territorio in omnibus et per omnia»), per poi arretrare, nel 1563, riconoscendo solo i privilegi consuetudinari (in questo caso degli abitanti della Val Venosta a procurarsene una modica quantità)²⁵⁴. Esentarono ogni «forensis transiens» dalla pesa del sale esportato²⁵⁵. Stabilirono per gli uomini delle Leghe l'allargamento dell'esenzione dal pedaggio delle some, l'erbatico dei somieri, il pontatico delle Scale, il pedaggio dei cavalli e dei

²⁵³ *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 68-71, cap. 38. Già nel 1560 il libero «passaggio» era riconosciuti ai «nativi» delle Leghe, non all'«uomo di Valtelina» (SILVESTRI, «*De non habendo communionem...*», pp. 202-203, 210-211, doc. 4).

²⁵⁴ *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 248-249, cap. 250.

²⁵⁵ *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 270-271, cap. 292.

castroni, l'erbatico maggiore²⁵⁶, il pedaggio della lana esportata²⁵⁷. Con una pesante interferenza nella normativa locale, insomma, si progettò una radicale ricollocazione geo-economica di questa terra dell'alta Lombardia, che aveva spontaneamente riconosciuto pochi privilegi alle valli al di là dello spartiacque e a Teglio, per una decisione delle autorità milanesi era stata investita dall'intraprendenza dei mercanti grigioni, ed ora veniva integrata in un'area commerciale e politica centro-alpina. I borghigiani, però, ottennero anche vantaggi dalla nuova posizione, come l'esenzione dai dazi spettanti alla camera del vescovo di Coira e delle Tre leghe, compreso quello di Gera, almeno per il transito del bestiame e delle merci d'uso proprio. In questi ambiti, i «*confines dicte communitatis et Vallistelline*», vecchio punto dolente per il commercio bormiese, come pure quelli del dominio grigione, venivano di fatto cancellati²⁵⁸.

Condizioni altrettanto favorevoli di reinserimento nel nuovo spazio le conseguì la Valchiavenna, che nel 1517 ottenne di poter condurre le merci necessarie «*ad victum et usum dicte vallis*» senza il pagamento dei dazi esatti a nome dei governanti²⁵⁹.

In Valtellina l'avvento del regime grigione e la fluidità politica della fase di transizione parvero l'occasione per riplasmare dal

²⁵⁶ *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 230-244, capp. 237-238, 240-241, 244.

²⁵⁷ *Statuta seu leges municipales communitatis Burmi*, pp. 240-241, cap. 242 (l'eccezione è introdotta alla fine dello statuto, ma non è esplicitato che si tratti di un intervento statale). Si può proporre una lettura stratigrafica dei libri approvati nel 1561 grazie alla *reformatio* in ASCB, Inventario dei beni del contado di Bormio, ff. 119r.-132r., 1548.01.19-1549.01: molte delle *reformationes*, *cassationes* e *additiones* già allora introdotte interpretavano politiche liberalizzatrici. Alcuni passaggi risultano particolarmente perspicui: capp. 39, 40, 187-188, 212, 318, 320, 334.

²⁵⁸ SCARAMELLINI, *Nuovi documenti*, pp. 172-173, doc. 2; SILVESTRI, *Le peculiarità del Bormiese*, pp. 394, 396 (per la citazione); ID., «*De non habendo communionem...*», p. 203.

²⁵⁹ SCARAMELLINI, *Nuovi documenti*, pp. 149-152, 171, doc. 1.

basso le geografie economiche. Il Consiglio generale, nel 1513, avrebbe disposto dei dazi, secondo i registi compilati nel secolo successivo con lo scopo di rivendicare le autonomie della valle in polemica con le autorità centrali²⁶⁰. In effetti, nel 1513 il daziere di Gera diceva di riconoscere i propri diritti dagli «homines seu agentes nomine Vallistellinae». Nel giro di pochi anni, però, la competenza fu riacquisita dalla camera statale²⁶¹. I governanti, infatti, diedero un riassetto sistematico della materia daziaria, delle condizioni per l'importazione e l'esportazione, allo scopo di sancire la nuova orbitazione delle terre suddite, profilando più nitidamente lo spazio economico che si era generato. Nel 1545, secondo i provvedimenti dei commissari delle Leghe, si pagava per ciò che si portava «fora di Voltelina» o al contrario per l'«introito» nella stessa valle: vino, formaggio, tessuti, metalli non lavorati e prodotti di ferro e stagno, bestiame (almeno le pecore «in lo introito tanto»), rusca, piume, pelli, spezierie e via dicendo, mentre sulle «biave, lughumine, riso per lo introito niente se paga», ma solo per l'esportazione, in modo da incoraggiare l'afflusso di derrate. I dazi erano «pagati per li merchadanti foresteri», gravavano cioè sulla «persona forestiera conducente le [...] marchantie da le parte longinque, o sia da le parte vicine de Valtelina», e sul «forastero» che «comprà alchune marchantie in alchuno loco de Voltelina et quelle vorà adure fora da essa Voltelina». Forestieri, però, ormai non più rispetto alla sola Valtellina, e tantomeno al territorio comasco o alla Lombardia, ma al dominio delle Tre leghe e al circuito delle sue più strette alleanze. Si precisava, infatti, che erano chiamate al pagamento

²⁶⁰ MANGINI, «*Con promessa e titolo di confederatione*», p. 85, 1513.04.24, 1513.05.08-11.

²⁶¹ ZOIA, *I dazi*, pp. 203-204; ASSO, AN, 1001, f. 15r.-v., 1533.03.27 (dove la «*facultas [...] exigendi quecumque datia, pedagia, telonea et alia per vallem ipsam et Tillium solita*» è attribuita al capitano di nomina centrale).

«tutte le persone forestere de la ditta Voltelina salve le infrascritte cioè: primo li [...] signori [...] de le [...] Tre lighe et tutti li soi subditi cioè de la Valletellina, Valle Giavena et Bormo; anchora li [...] signori sguizzeri reservati li soi subditi, li quali subditi siano tenuti pagare li prediti datii in la ditta Valletellina, per quello che li homeni de essi de Valletellina [...] furno astretti pagare [...] in li ditti loci»²⁶². Nel 1533 una grida del capitano, che conferiva vigore alle «ordinatione» del Consiglio generale, vietava di «dar ad alcuni forestieri fora de la dita valle» biade, farina e pane (minacciando addirittura la forca per i trasgressori), nonché il burro, consentendo per contro la vendita del vino «fora de la valle verso il Milanexe», previa notifica, però, all'ufficiale competente²⁶³. Un provvedimento del 1547 ribadì come ormai le barriere che dovevano cingere la valle non erano più quelle verso il mondo grigione, elvetico e tirolese, ma, evidentemente, lombardo e veneto. Il governatore di Valtellina stabilì «quod nullus conducatur nec vendatur vinum extra dominium magnificarum Trium ligarum», in altre parole «quod non vendatur vinum aliquod nec (baratetur) nec aliquo modo detur alicui forensi extra vallem, salvo et praeterquam predictis illustrissimis dominis dominis et eorum subditis, item illustrissimis dominis helvetiis, item hominibus comitatus de Tirolo»²⁶⁴.

²⁶² ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, pp. 121-123.

²⁶³ ASSO, AN, 1001, f. 268r., 1533.08.22 (segnalazione di Marta Mangini).

²⁶⁴ ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, pp. 121-123. V. anche ID., *I rapporti economici*, pp. 7-10; ID., *I dazj*; BAGIOTTI, *Storia economica*, cap. IV.

IV. PROCESSI TARDO-MEDIEVALI

1. *Confini più profondi*

La documentazione disponibile consente non solo di catalogare la vasta gamma di condizionamenti che l'azione economica individuale subì nel basso medioevo, ma anche di tracciare un processo storico, che vede una sanzione via via più netta dei confini dell'economia. Negli ultimi secoli del medioevo crebbe innanzitutto la percezione del profilo unitario e istituzionale del territorio comunale come contenitore dei beni privati. A Villadossola nel 1351 si stabiliva «quod nulla persona de Villa audeat nec presumat vendere aliquam terram seu possessiones alicui persone qui non sit vicinus Ville», delineando un rapporto fra persone, una appartenente alla comunità e una no, stabilito attorno alla terra. Nel 1464 e 1465, secondo la riformulazione dello statuto più recente, il possesso si situava in uno spazio di pertinenza istituzionale della collettività: «quod nulla persona dicti comunis Ville [...] audeat nec presumat quoquomodo vendere, alineare, donare nec aliter distrahere aliquam terram [...] nec possessiones [...] territorii et de territorio dicti comunis Vile alicui persone qui non sit de dicta terra Vile et eius vicina»¹. Questa netta attribuzione

¹ BERTAMINI, *Storia di Villadossola*, p. 405, cap. 22, pp. 446-447, cap. 2, pp. 455-456, cap. 44. Lo stesso linguaggio torna in ID., *Masera*, pp. 90-91.

territoriale, concorrevano a legittimare le norme poste dall'istituzione comunale per la circolazione dei beni dei particolari.

In secondo luogo, le regole dettate a proposito delle risorse collettive e del possesso familiare divennero sempre più restrittive. Si moltiplicarono le interdizioni ai forestieri, i vincoli commerciali imposti agli stessi vicini, le limitazioni dei diritti ereditari delle donne che sposassero un non vicino. Si rese più difficile il passaggio dalla condizione di *habitor* a quella di vicino. Ho già identificato altrove alcune testimonianze di questa progressione². Altre se ne potrebbe aggiungere. La stratificazione degli statuti di Brissago offre ulteriori conferme. Quelli di Villadossola introdussero nel 1464 a proposito della locazione delle terre lo stesso meccanismo dell'offerta preventiva ai vicini che nella redazione del 1351 era contemplata solo per le vendite³. Nel 1470 gli uomini di Campovico, constatato che vi erano «alique persone foritane set [sic] que non sint de dicto communi Campovici usurpantes eorum communis et hominum comunanzias», vararono nuove restrizioni al pascolo⁴. A Grosio nel 1528 era vietato esportare legna da fuoco, ma permesso ad ogni vicino di condurre *extra commune* tre plaustri, cioè carri, di *lignamen* generico. Nel 1539 fu consentito esportare solo due carri, però di qualsiasi qualità di legname, anche da fuoco (o in alternativa due carri di calcina). Nel 1543 fu introdotto un pagamento di 5 soldi imperiali per carro esportato, balzello confermato nel 1545⁵. La norma degli statuti di Como che vietava ai beccai di vendere carne ai cristiani «ad petitionem alicuius iudei», assente nella raccolta del 1335,

² DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 66-67, 386-388. V. anche POLONI, «*Ista familia de Fine...*», pp. 99-110.

³ BERTAMINI, *Storia di Villadossola*, p. 405, cap. 22, p. 447, cap. 4, p. 456, cap. 46. Cfr. *Statuti di Brissago*.

⁴ ASSO, AN, 144, f. 336r.-v., 1470.03.12.

⁵ ASCG, Statuti, 1, fasc. 4, 1528.04.26, capp. 15-16; fasc. 5, 1539, cap. 18; 1543, cap. 23; fasc. 6, 1545, cap. 30.

comparve in quella del 1458 (senza peraltro essere inclusa in tutti i codici che l'hanno tramandata), conferma di come, anche sul fronte della presenza di minoranze religiose entro le comunità urbane, alla fine del medioevo siano stati tracciati nuovi solchi⁶.

Altrettanto indicativa è la crescente severità delle pene previste dalle norme che pure si perpetuarono immutate. Gli statuti Villadossola, dove si ha l'opportunità, non frequente per una piccola realtà rurale, di confrontare più redazioni nell'arco di poco più di un secolo, vietarono sempre di vendere terreni se non dopo averli offerti ai vicini: nel 1351, però, la condanna era di 60 soldi imperiali e l'annullamento della transazione, nel 1464 essa venne portata a ben 25 fiorini d'oro per staio di terra, nel 1465 fu moderata a 10 lire imperiali, ferma restando l'invalidazione della compravendita. Anche la serie degli statuti di Grosio, rivisti più volte fra il 1491 e il 1545, consente di verificare il sensibile incremento delle pene inflitte ai vicini per l'esportazione e la vendita di legna ai forestieri, il ricetto di animali provenienti dall'esterno, ai forestieri per l'occupazione abusiva del pascolo e il taglio di legname⁷.

2. *Confini forti e deboli*

Non tutti i confini furono ricalcati con la stessa forza. Uno dei fenomeni più vistosi, a mio modo di vedere, fu il restringimento dello spazio che si irradiava a partire dalla città e la sua frantumazione. Poiché peraltro questo stesso spazio vedeva l'iniziativa di più soggetti in competizione fra loro, non tutti si rafforzarono nella stessa misura: a mio avviso, quelli che si

⁶ *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum*, p. 335, n. d.

⁷ BERTAMINI, *Storia di Villadossola*, p. 405, cap. 22, pp. 446-447, cap. 2, pp. 455-456, cap. 44; ASCG, Statuti, 1, fasc. 3-6, 1491-1545.

avvantaggiarono di questo processo furono, nell'area considerata, i comuni di villaggio e soprattutto di borgo, piuttosto che le federazioni e, forse meno di tutti, le signorie rurali.

Le vicende dell'episcopato comasco possono consentire di articolare il fenomeno in esame. Uno statuto che stabiliva «quod quilibet civitatis et districtus Cumarum non possit alienare rem immobilem in non suppositum iurisdictioni domini potestatis et communis Cumarum» era evidentemente nato con lo scopo di costruire un mercato ampio come la diocesi di Como. Però, dopo che nello stato regionale i giudici del contado si furono emancipati dalla subordinazione al podestà urbano e il vecchio contado divenne un mosaico di giurisdizioni feudali e separate, il testo statutario delimitava una ben più ristretta orbita di scambio: la città, certamente le tre pievi di pianura, al massimo, e a prezzo di aspre contestazioni, il Lario, non più la Val Lugano, il Bellinzonese, la Valchiavenna e la Valtellina. Un uomo sottoposto all'ufficio del capitano di Lugano, così, nel 1455 si cautelò chiedendo al principe la ratifica di un suo acquisto di terra a Lazzago, a poca distanza dalla città. Francesco Sforza la accordò, considerando che il supplicante, «licet civis non dicatur Cumarum tamen, est de ipsius civitatis districtu sive diocesi oriundus ibique moram trahit», sanzione ormai offerta dal duca e per interesse dell'investitore dell'altrimenti troppo precaria unità del contado comasco⁸.

In effetti il capitale urbano era penetrato capillarmente, durante il XIII secolo, mutando equilibri ancora precedenti, nel mercato della terra e del credito in Valtellina, Valchiavenna e nel Lario. Fra il XIV e XV secolo, per contro, arretrò. Si spostò la titolarità delle parcelle agricole specialmente nei luoghi più eccentrici, come, su vasta scala, dei feudi, dunque delle decime, delle terre e degli altri

⁸ TD, I/1, pp. 299-300, doc. 432.

diritti che ne costituivano i benefici, concessi dalla chiesa vescovile di Como. A Grosio, ad esempio, nel 1526 i proprietari laici e i possessori dei fondi di enti ecclesiastici pure ubicati altrove, attestati dall'estimo, erano pressoché esclusivamente locali, mentre nel XIII e nel XIV secolo la presenza di *domini* cittadini o esponenti della nobiltà della valle era stata tutt'altro che sporadica⁹. Lo stesso slancio del capitale urbano nel XIII secolo e il suo ripiegamento nei secoli successivi è stato rilevato nelle valli bergamasche¹⁰. Nel medesimo contesto regionale non mancano, peraltro, ulteriori realtà di forte radicamento tardo-medievale della proprietà locale – come le aree del Lodigiano e del Cremonese dove si concentravano i centri maggiori, la Geradadda, la Lomellina o certi settori dell'alta pianura milanese –, della quale sarebbe interessante approfondire la formazione e la perpetuazione nel tempo¹¹. Pure a proposito delle aree in cui il capitale urbano senza dubbio penetrò in profondità – è il caso della pianura e delle colline bresciane, che si distinguono in questo dalle valli dello

⁹ MARTINELLI PERELLI, *L'inventario di un archivio* (per la significativa attività di prestatori comaschi nel Bormiese); DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contrattata*, parte II; ID., *Divenire comunità*, pp. 255-256, con gli studi di R. PERELLI CIPPO e L. MARTINELLI PERELLI ivi citati relativi alle proprietà del monastero di S. Abbondio, cui si aggiungono ora ANTONIOLI, *Spunti per la storia; Carte del monastero di S. Abbondio*; CAVALLI, *Sondalo tra XIII e XIV secolo*; v. anche BECKER, *Il comune di Chiavenna*, p. 112; ANTONIOLI, *Note storiche*; ALBERICO, *Economia e società*; LANFRANCHI, *Contributo alla storia*.

¹⁰ NOBILI, *Vertova*; ID., «Statuerunt quod comune de Gromo...», pp. 28-31, 54-55; ID., *Alle origini della città*; POLONI, *Castione della Presolana*. Cfr. FRANCESCHINI, *Le strutture dell'economia volanese*, p. 195; STENICO, *Comunità, spazio rurale*, pp. 135, 142, 145, 152, 162-163. Per gli esiti invece diversi in area veneta, v. VARANINI, *Considerazioni introduttive* (che ricorda la precedente letteratura).

¹¹ ROVEDA, *Uomini, terre e acque*, pp. 140-150; CHIAPPA MAURI, *Terra e uomini*, pp. 77-79; DI TULLIO, *La ricchezza delle comunità*, pp. 71-78; D'ARCANGELO, *Anatomia di un territorio*, pp. 79-80. Cfr. BEONIO-BROCCHIERI, «Piazza universale...»; DEL TREDICI, *Comunità, nobili e gentiluomini*.

stesso episcopato – gli studi recenti hanno arricchito di chiaroscuri e discontinuità i panorami troppo piatti e catastrofisti¹².

I confini imposti alla circolazione delle merci mutarono. Per riepilogare informazioni che si sono già offerte, nella piena età comunale la città aveva avuto un peso decisivo nel tracciare il disegno doganale che intercettava le esportazioni e le importazioni dal e nel contado. In seguito la geografia daziaria si frammentò, come nelle altre valli lombarde: il caso bergamasco è stato approfondito¹³. Spostandosi più a occidente, il dazio del vino forestiero e il «pedagium maius civitatis et episcopatus Cumarum», un introito ricchissimo, continuarono ad essere incantati in città a favore di società guidate da imprenditori urbani e ambivano a delimitare lo spazio, come è evidente nella stessa denominazione, dell'intero episcopato¹⁴. Però i borghi riuscirono ad affermare il proprio controllo sui transiti e i confini, Lugano disputando apertamente con il comune di Como. A Sondrio il pedaggio sul vino esportato era una prerogativa signorile, difesa contro i dazieri comaschi. Bormio trovò collocazione definitiva oltre i confini cittadini, riscuotendo, come si è visto, un proprio dazio sul transito delle merci nella direzione dei passi alpini. Domodossola, con gli stessi fini, contese con un differente potere urbano, quello del vescovo di Novara, già dal primo Trecento.

Diversa, ma parallela, è l'evoluzione di altri dazi, in primo luogo quelli sui consumi alimentari, sulle taverne, l'imbottato o gli scambi

¹² SCAGLIA, *Note sull'agricoltura bresciana*, pp. 124-126; CATTINI, *L'agricoltura nella piana bresciana*, pp. 28-33, 41; ID., *Verso l'individualismo agrario*, pp. 111-113; PEGRARI, *I giochi del potere*, p. 228; ID., *Dinamismo economico*, p. 18; PEDERZANI, *Venezia e lo «Stado de Terraferma»*; ROSSINI, *Le campagne bresciane*, pp. 123-205, 294-295; GRILLO, *Le campagne bergamasche*, pp. 353-358; CAVALIERI, «*Qui sunt gnelfi...*», parte IV; VARANINI, *Per la storia agraria*, pp. 101-104.

¹³ *I Libri commemoriali*, IV-V, *passim*; *I dazi a Bergamo*, pp. 42, 66; MAINONI, *Le radici della discordia*, pp. 61-64; POLONI, *Castione della Presolana*, pp. 74-75 (cfr. EAD., «*Ista familia de Fine...*», pp. 26-29).

¹⁴ MAINONI, *I traffici sul lago di Como*, pp. 329-330.

locali (come la stadera). Essi non gravarono invero sui transiti, ma sulla produzione agricola, sulla confezione e lo smercio al minuto dei prodotti entro perimetri già limitati ad ambiti specifici e che non mutarono necessariamente. Se però il momento dell'esazione sui produttori e consumatori offre, come si è già detto, un apporto meno pertinente ad un'analisi sui confini dello scambio, quello dell'appalto rivela una significativa trasformazione degli spazi dell'investimento, che ho seguito a proposito del caso comasco. Le infeudazioni stabilite da Filippo Maria Visconti (della Val Lugano, della Valchiavenna, della Val d'Intelvi e del Locarnese, che tuttavia già nel 1366 sfuggiva al controllo comasco), le separazioni concesse a varie terre, che stipularono una convenzione con la camera ducale (del 1424 è la definizione dell'accordo con la Valtellina), la fedeltà negoziata prestata dai sudditi a Francesco Sforza nel 1450 (un'occasione di promozione soprattutto per i centri lariani) cambiarono le geografie politiche ed economiche dell'area. Esito decisivo, infatti, fu il decentramento degli incanti: stabiliti sempre in città nel Trecento, poi, nel caso dei dazi del frumento, delle taverne e dell'imbottato della Valtellina, della Val Lugano, della Valchiavenna, della Val d'Intelvi e di varie pievi lariane, nonché del legname di Bellinzona, disposti in sede locale¹⁵.

Il ri-orientamento dei flussi delle risorse è netto. Nel 1366 fu redatto un elenco di dazi venduti dal comune di Como, con lo scopo di precisare quanto i singoli appaltatori dovessero pagare all'incantatore di una sorta di meta-dazio, il «datium venditionis datiorum et pedagiorum». Le stime sono assai approssimative rispetto ad una realtà per di più in divenire: il dazio dell'imbottato della pieve di Zezio nel 1469 fu aggiudicato per 1150 lire, più del

¹⁵ Nei capitoli di dedizione alla Repubblica ambrosiana la squadra di Morbegno chiedeva la conferma, in cambio del versamento della sua parte di convenzione, della piena disponibilità dei dazi del pane, del vino e dell'imbottato, delle carni (FONTANA, *Seba*, pp. 69, 74).

doppio rispetto a quello della pieve di Fino (500), mentre l'atto del 1366 li appiattisce sullo stesso valore (1 lira). Se però queste cifre non misurano in modo proporzionale l'entità degli introiti del comune di Como, comunque li ordinano e li classificano, consentendo così di verificarne la mutata entità fra XIV e XV secolo.

In primo luogo si rileva che alcune realtà rurali assicuravano entrate cospicue. Nel 1366, infatti, erano necessari i maggiori dazi della città e del contado – il pedaggio maggiore (su cui gravava un impegno a corrispondere 5 lire), la gabella del sale (4 lire), il dazio del vino forestiero (2) – e della sola città – il dazio delle taverne (4), del frumento (3), dell'imbottato (2), delle carni (2), della stadera (2) – per pareggiare il gettito degli «omnia datia» della Valtellina persi nel Quattrocento, cioè delle pievi di Olonio superiore (3 lire), Ardenno (4), Berbenno (3), Sondrio (4), Tresivio (4), Villa (3), Mazzo (3), dove già emergevano, dunque, le aree forti della bassa valle (con Morbegno) e della media valle (con Sondrio, Ponte e Chiuro). Il dazio sull'imbottato più lucroso dell'episcopato era quello della pieve di Lugano (3 lire), che sopravanzava quello della città. I dazi delle taverne più appetibili, dopo quello di Como, erano quelli di Lugano (3 lire) e Chiavenna (2). Di importo non indifferente erano anche il dazio del legname di Bellinzona (2 lire) e quello della biada del lago, cioè dei grani commerciati e trasportati sul Lario (2 lire). Dal complesso dei dazi del contado – della biada del lago, del legname di Bellinzona, delle taverne, del frumento e del vino imbottato, gli «omnia datia» valtelinesi – venivano al titolare del *datium venditionis datiorum et pedagiorum* comasco ben 80 lire terzole, sulle 124 che gli erano assicurate dall'incanto, dunque, se le proporzioni erano fedeli, circa il 64,5% del gettito del sistema di imposte dirette messo in opera da Como.

Fra Tre e Quattrocento molta parte del denaro che dalle realtà rurali perveniva ad appaltatori cittadini e quindi al comune di

Como non poté essere più convogliata verso la città. Comparando la stima del 1366 con gli incanti di un anno di una fase particolarmente problematica per la città, il 1451, si può rilevare che alla metà del Quattrocento Como disponeva di entrate corrispondenti al 35,5% di quelle garantite un novantennio prima (quell'anno in particolare di 35483 lire imperiali complessive, cui si aggiungevano 4357,5 lire provenienti da dazi di nuova introduzione). Una quota cospicua delle perdite si doveva proprio all'incapacità della città di mantenere il controllo sui prelievi nei borghi e villaggi dell'episcopato: appena il 16,25% di queste entrate, approssimativamente quantificabili per il 1366, era ancora sotto il controllo della città nel 1451 (che si assicurava così 11275 lire), ossia il dazio della biada del lago, quello delle taverne e dell'imbottato delle pievi di Zezio, Fino, Uggiate e Bellagio, del frumento delle stesse pievi tranne Zezio. L'unico nuovo dazio imposto nel contado era quello sulla pesca del lago, incantato per 400 lire. In sostanza, la città riusciva a imporre un prelievo sulla pesca e lo smercio dei grani nel Lario, sull'attività delle taverne, la vendita del frumento, la produzione del vino nella ristretta area di pianura e collina circostante e nella riviera orientale del ramo comasco del lago, mentre il resto della produzione agricola e manifatturiera, dei consumi e degli scambi dell'episcopato non orbitava più intorno al polo urbano¹⁶.

Dagli anni Ottanta del Trecento, peraltro, i dazi erano stati incamerati: il loro gettito, dunque, con l'eccezione di qualche provento minore e sporadiche largizioni, non alimentò più le

¹⁶ ASCo, ASC, Volumi, 92, ff. 16v.-17v., 1366.08.21; 87, ff. 38r.-46r., 60r.-61r., 1451. Cfr. ROVELLI, *Storia di Como*, pp. 26-30, 47-50, 78, 305, 320, 480; SCHAEFER, *Il Sottoceneri nel medioevo*, pp. 338-339. Sul decentramento feudale di questi dazi, v. CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi*, cap. VIII; COLOMBO, *Giochi di luoghi*, pp. 44-48. Sugli effetti della separazione, CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi*, pp. 76-77, 136-138; COLOMBO, *Il contado di Vigevano*, pp. 73-74; DI TULLIO, *La ricchezza delle comunità*, pp. 86-87, 109.

entrate cittadine, ma sostenne il bilancio dello stato¹⁷. Ciò non toglie che, finché l'appalto ebbe luogo a Como, le istituzioni urbane operarono se non altro come redistributrici di ricchezza, a favore di cittadini o di società costituite da cittadini che puntavano sulla maggiore entità degli introiti garantiti dall'esazione rispetto alla somma impegnata durante la gara per aggiudicarsi. Gli imprenditori urbani si assicuravano così parte considerevole delle risorse che pure venivano drenate nel contado, in quanto responsabili di più estese società o titolari di dazi che avrebbero poi ceduto, località per località, ad abitanti del territorio¹⁸.

Chiavenna, ad esempio, non era certo un borgo sprovvisto di un'élite ricca e dinamica. Eppure fintanto che i dazi del frumento, delle taverne e dell'imbottato della pieve vennero appaltati a Como, fino dunque agli anni Trenta del XV secolo, imprenditori locali come Abbondio Pestalozzi, che si assicurò il dazio delle taverne nel 1436, si avvicendarono con operatori del Lario e della città o comunque estranei alla valle. Bertola Raimondi, ad esempio, si mostrò interessato al dazio delle taverne nel 1435 e 1438, allo stesso prelievo nella pieve di Olonio nel 1439, ma pure al dazio sul legname di Bellinzona. Antonio detto Apostolo Ferrari spicca, nel panorama di quegli anni, per l'ampiezza dei suoi orizzonti. Mercante di Como, prestatore di denaro in città e nei borghi del Lario, riscossore degli introiti della chiesa vescovile nella bassa Valtellina nel 1436 e 1437, nel 1435 ebbe l'appalto dell'imbottato delle pievi di Chiavenna e Samolaco, uno dei suoi tanti investimenti in questo campo, se concorse per aggiudicarsi, e non di rado si aggiudicò, l'imbottato o il dazio delle taverne delle pievi

¹⁷ ROVELLI, *Storia di Como*, pp. 44-45, 101, 122, 207, 305, 340-341, 468-469, 479-481, 488; *Le ordinazioni daziarie*, pp. 263 e sgg.; TAGLIABUE, *La politica finanziaria*. Cfr. MOTTA, *Lettere ducali, passim*; ASCo, ASC, Volumi, 60 e sgg., *passim*; ASMi, Notarile, 3486, 1507.10.06.

¹⁸ Cfr. MAINONI, *Le radici della discordia*, pp. 87-88, 92, 100-101.

del lago come delle campagne presso la città, fu gabelliere del sale, daziere delle biade della città e del Lario¹⁹.

Nella bassa Valtellina del primo Trecento protagonisti erano gli imprenditori cittadini oppure originari di Como trasferitisi nella valle, ma evidentemente capaci di conservare legami privilegiati con l'ambiente urbano. Accanto a loro erano alcuni milanesi: nel 1348 un uomo della pieve di Incino riscuoteva i dazi della pieve di Ardenno, cedutigli da Gasparolo *de Verobio* di Milano, daziere di Valtellina; sempre come dazieri compaiono in quegli anni a Morbegno i Ninguarda, che poi si integrarono nell'*élite* della terra. Operatori provenienti dai borghi del Lario, che si trasferivano da una località rurale all'altra o, senza lasciare il luogo d'origine, facevano affari a medio raggio nel contado. Numerosi uomini di Dongo, Nobiallo, Lenno, Menaggio, Bellagio furono eccezionalmente attivi, in stretti rapporti societari e fiduciari fra loro e con i cittadini residenti *in loco*²⁰. Anche altre aree della Valtellina furono investite dalla loro iniziativa: come «pedegerius poste» Guglielmolo Tenca di Varenna giunse a Grosio, dove il comune di Como aveva allestito un'importante stazione, si fermò e diede vita ad una lunga discendenza²¹.

Una figura esemplare di questa imprenditoria fu Antonio *Zecha*, originario di Menaggio e residente a Dongo. Acquistava legname in pieve di Mazzo, in Valchiavenna, in bassa Valtellina: allo scopo si

¹⁹ ASCo, ASC, Volumi, 87, 89-90, 1434-1469. V. anche, su Antonio Ferrari, DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contrattata*, pp. 104-105 (nonché p. 107 per l'investimento nel dazio sull'imbottato di Chiavenna del cittadino, però con radicati interessi *in loco*, Giovanni Oldradi); ASCo, ASC, Volumi, 61, ff. 125r.-125v., 1431.05.17; 63, ff. 208r-208v, 1438.01.15; f. 257r., 1438.10.20.

²⁰ ASSO, AN, 11, ff. 222v.-223r., 1348.11.19; DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, p. 314. Cfr. MARCHESI, *Talamona alla metà del Trecento*, pp. 32-33; ASSO, AN, 8, f. 101r., 1336.01.16; 12, ff. 33v.-34r., 1350.06.01; ff. 151v.-154v., 1352.05.18; f. 170r.-v., 1352.09.04; ff. 185v.-186r., 1352.11.29; 13, f. 72r.-v., 1354.12.14; f. 73r.-v., 1354.12.18; 14, f. 78r.-v., 1359.01.02 ecc.

²¹ ASCG, Pergamene, 40, 1385.11.03. Cfr. *Le ordinazioni daziarie*, pp. 231, 261.

fece affiancare dal fratello Beltramolo e stabilì rapporti con nobili o maggiorenti valtellinesi e del Lario, nonché con i boscaioli bergamaschi. Fu, in società con Gasparolo Castelli di San Nazaro di Como, abitante a Morbegno, appaltatore di tutti i dazi, escluso l'imbottato, della pieve di Ardenno per il 1355, che in parte subincantò a locali. Le relazioni personali che allacciava gli tornarono utili nei vari campi della sua multiforme attività: nel 1355 il nobile *Zane de Cazepane* lo affiancò allo scopo di procurare in Val Masino, zona in cui i *de Cazepane* erano ben radicati, un bosco a due uomini di Averara per la produzione di legname che Antonio e Zane avrebbero poi smerciato. L'anno stesso Zane rilevò da Antonio, per cederli a sua volta a due agnati *de Cazepane* e ad un originario di Menaggio trasferitosi a Dazio, i dazi dei luoghi di Caspano, Civo e Dazio per 126 lire nuove²².

Nel Quattrocento, per contro, gli stessi investimenti speculativi avvantaggiarono attori locali, quali i membri più in vista e radicati delle *élites* di Sondrio e Morbegno, di cui ho ricostruito altrove i profili, di Bormio, Lugano, Bellinzona, ma pure nelle piazze minori, come quelle della Valle del Bitto, gli originari del luogo. Per loro divenne decisivo occupare i ruoli decisionali nelle istituzioni comunitarie e poter contare sugli altri principali ricchi e influenti della stessa terra, disposti a prestarsi come soci e fideiussori, piuttosto che intrattenere relazioni con i soggetti forti dell'economia urbana²³.

²² ASSO, AN, 13, ff. 34v.-35r., 1354.04.16; f. 73r.-v., 1354.12.18; ff. 201v.-202v., 1355.03.09; ff. 213v.-214r., 1355.04.20; f. 218r.-v., 1355.05.14; ff. 223v.-224v., 1355.07.05; f. 255r.-v., 1355.11.30; ivi, ff. 274v.-275r., 1356.01.07; 14, ff. 205r.-206r., 1360.06.30.

²³ SCHAEFER, *Il Sottoceneri nel medioevo*, pp. 339-341; CHIESI, *Bellinzona ducale*, p. 256; RIMOLI, *Struttura amministrativa*; DELLA MISERICORDIA, *La «coda» dei gentiluomini*, pp. 326-358; ID., *Divenire comunità*, pp. 143-176, 281-339. Cfr. ALBINI, *Popolazione e vita economica*, p. 146; BELLETTI, *Il peso della dominante*, pp. 204-205; PRANDI, *Piateda e Boffetto*, pp. 27-29, 81.

Se infine l'uso degli stessi pesi e misure può segnalare un'area di scambio, l'evoluzione tardo-medievale dimostra la crisi del mercato urbano e l'emergere di mercati locali, a livello comunale o federale, integrati nell'unità livellante della giurisdizione o polarizzati da un centro eminente. Nel caso comasco, infatti, risulta chiaramente come i parametri locali abbiano subito un'eclisse verso la metà del XIII secolo, quando lo sforzo urbano di integrare e assoggettare il contado fu più efficace, per riemergere dal XIV secolo. Alla fine del medioevo, così, proliferarono ovunque unità stabilite dal singolo comune, dalla valle (in Valcamonica), da terre popolate e prospere, che ospitavano mercati, capaci di imporsi come paradigmatiche per bacini dipendenti di apprezzabile ampiezza (Morbegno, Domodossola)²⁴.

²⁴ DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 695-696, 726-728, 848; MAINONI, *L'economia del Cantone Ticino*, cap. 2 (cfr. DA BEDANO, *Il «corpus» pergamenaceo*, p. 174, doc. 7). Sulle produzioni rurali e le funzioni della centralità, v. anche MAINONI, *L'economia di Bergamo*, pp. 308-310, 331; BEONIO-BROCCHIERI, *«Piazza universale...»*, cap. III; SCARAMELLINI, *L'economia mista*; DEL TREDICI, *Dalle persone ai luoghi*.

V. CONCLUSIONI

Nel tardo medioevo la circolazione della terra, del denaro e delle merci, il godimento del bosco e del pascolo, l'accesso a servizi come l'istruzione o la cura medica, l'uso del mulino, l'esercizio di attività che andavano da quella del trasportatore di merci a quella del notaio si situavano entro uno spazio che più istituzioni politiche e sociali concorsero a determinare, legittimando alcuni ambiti di scambio e interdicendone altri, sforzandosi di chiudere certi circuiti o gravandoli di prelievi¹.

La storiografia, ora accentuando la novità rappresentata dallo stato territoriale, ora proponendo quadri più sfumati, nel corso di un dibattito che è stato vivo soprattutto negli anni Novanta del secolo scorso, ha discusso la capacità dei principati e delle repubbliche oligarchiche dell'Italia tardo-medievale di integrare spazi di mercato regionali o perlomeno sub-regionali. Le configurazioni territoriali erano diverse e differenti furono dunque gli esiti, ad esempio in Toscana, dominata economicamente da Firenze, o nel Veneto, per cui si è sottolineato il vitale policentrismo urbano. In Lombardia lo sviluppo della capitale non impedì la proliferazione di vivaci centri produttivi e commerciali nel territorio, a discapito dell'antica egemonia cittadina; nella nostra area, l'inclusione, fra Quattro e Cinquecento, di terre prima

¹ Pochi anni fa si auspicava ancora una maggiore integrazione fra il versante economico e quello politico-istituzionale nella storia agraria italiana (GROHMANN, *Storia agraria*, p. 153).

gravitanti su Como e Milano, in domini che si estendevano al di qua e al di là dello spartiacque, pur senza recidere legami secolari, concorse senz'altro a promuovere ulteriormente le autonomie e ad accentuare uno specifico profilo alpino di queste valli². Nonostante i difetti di coerenza e gli insuccessi, non sembra in ogni caso da sottovalutare l'azione, a partire dal XIV secolo, di autorità politiche in grado di abbattere i costi di transazione dovuti a dazi e monopoli, proteggere le produzioni, favorire la circolazione delle merci e delle derrate a livello sovra-cittadino, generando regioni economiche di nuova taglia³.

Penso tuttavia che vada ricordato come lo stato regionale non abbia avuto una vocazione a sostenere l'espansione del mercato in sé; si sarebbe semmai trattato, per così dire, di un'astuzia della ragione. Lo stato, piuttosto, come gli altri soggetti politici e sociali che hanno operato nello stesso periodo e nello stesso ambiente, ha inteso rafforzare il proprio profilo territoriale riempiendolo pure di contenuti economici; il fatto, poi, che fosse, nella penisola, il soggetto territoriale di taglia maggiore ne ha fatto il promotore di un allargamento del mercato. Gli ideali che ispiravano i governanti, insomma, si ponevano in stretta continuità con quelli dei signori locali, delle autorità cittadine e borghigiane, radicati nella convinzione che la relazione commerciale non potesse essere indifferente al confine politico e l'attività economica fosse volta al bene della comunità. Lo stato, dunque, tese a costruire uno spazio di scambio di ampiezza regionale, ma, si potrebbe anche dire, dai

² Ho già discusso di questi aspetti in *Divenire comunità*, p. 79, n. 63, in riferimento specialmente alle prospettive di J. F. BERGIER e J. MATHIEU.

³ Per il tardo medioevo, v. MALANIMA, *La formazione di una regione economica*; ID., *Teoria economica regionale*; EPSTEIN, *I caratteri originali* (da cui è possibile risalire alla precedente bibliografia dell'a.); LANARO, *I mercati nella repubblica veneta*; VARANINI, *Élites cittadine*, pp. 159-167; SCOTT, *The city-state*, pp. 223-241. Per la resilienza degli spazi economici di scala cittadina, v. FASANO GUARINI, *Città soggette*, pp. 16 e sgg.; KNAPTON, *Tra dominante e dominio*, pp. 260 e sgg.; CHITTOLINI, *Poteri urbani*.

limiti regionali. Nel basso medioevo i suoi competitori, la cui incisività politica complessiva si è venuta apprezzando in modo crescente negli ultimi lustri, cercarono di imporre altre ampiezze e altri limiti.

Mentre la decostruzione generica della nozione di confine e la visione che ne fa una linea sempre valicabile dalle persone o dalle cose paiono il tentativo di disinnescare un'aspra dialettica storica, promosso dalle convenzioni di pensiero politicamente corrette ma analiticamente povero, la ricerca può più proficuamente indagare sui molti confini, non coincidenti, tracciati dai diversi attori individuali e istituzionali. Nel corso dei secoli esaminati, infatti, un largo confronto di vedute riguardò le unità territoriali da valorizzare in campo economico, che si svolgeva attraverso le battaglie di interdizioni statutarie o i privilegi opposti gli uni agli altri, che rinasceva ad ogni posta daziaria, luoghi temuti del sotterfugio e della violenza, quando, quotidianamente, chi aveva qualche immunità da vantare si misurava con gli esattori. Il mercato, il suo perimetro, la legittimità dei suoi operatori, furono tra le poste della competizione fra i poteri locali e centrali, nonché fra i soggetti territoriali, gli individui e i gruppi sociali (a base consanguinea, clientelare o residenziale) dal profilo più fluido⁴. Il contrabbando è il rilevatore più noto di questi attriti. Le varie istituzioni che ambivano a controllare i flussi economici bollavano come illegali i circuiti che scavalcano i contorni che esse dettavano, magari per integrare altri spazi: contrabbando era per il comune di borgo la saldatura fra mercati di contrada e circuiti sovra-locali; per lo stato il varco che le comunità di confine aprivano nel perimetro del dominio quando non si riconoscevano in quel quadro dell'economia e via dicendo. Nell'ambito di questa competizione si situava l'aumento o la diminuzione dei costi di transazione, fatti

⁴ SALVEMINI, *Il territorio sghembo*. Cfr. AIME, *La casa di nessuno*, cap. 6.

lievitare dalle interdizioni e dai pedaggi stabiliti dalle istituzioni di diverso livello, contenuti dagli interventi per la rimozione di quegli ostacoli (delle città a discapito delle comunità rurali e dei signori locali, dello stato a detrimento di questi stessi soggetti e pure della città), ma anche, dal basso, dalle pratiche illegali (come il contrabbando protetto dalle comunità di borgo o di villaggio che eludeva barriere urbane o statali)⁵.

Si confrontarono soggetti più deboli e soggetti più forti, in ascesa o in corso di ridimensionamento. Alcune valutazioni sono largamente acquisite dalla storiografia: gli stati perseguirono con incisività, anche senza una granitica coerenza, propri intenti strategici; le città, protagoniste fino al Duecento dei processi di integrazione economica, ne patirono l'iniziativa. Tuttavia, almeno nell'area in esame, possono essere identificati altri protagonisti ed altri fenomeni.

L'analisi della schermaglia delle norme può cercare riscontri, in merito, nelle geografie daziarie, nella condivisione di unità di peso e misura, nell'andamento dei prezzi, nella localizzazione della proprietà fondiaria e delle produzioni, nella diffusione dei mercati rurali, nei circuiti delle alleanze matrimoniali (ovvero dei beni dotali). Ne emerge come il comune rurale e di borgo, in particolare, sia riuscito a proporre lo spazio che controllava come un ambito privilegiato per la circolazione di beni e l'accesso alle risorse naturali. Poiché l'ambiente rurale qui considerato nel periodo in esame non vide il fiorire di corporazioni e collegi professionali, alcune delle tendenze esclusivistiche nella regolazione della produzione, del mercato del lavoro e dei prodotti che tali formazioni interpretarono nei contesti urbani furono assunte di nuovo dalle politiche comunali.

⁵ ANDREOZZI, *Circuiti di scambio*, p. 84. Cfr. *Per vie di terra*.

Decisamente più sbiaditi da un punto di vista economico paiono i perimetri delle contrade e delle comunità di valle. Fra i soggetti sociali e non territoriali, la parentela dovette esercitare una capacità di coagulare relazioni economiche ben maggiore rispetto al ceto. Inconsueta fu la proposta da parte dell'impero, sollecitata da una comunità locale, della propria *vastitudo* come un ambito di smercio dei prodotti metallurgici. I soggetti più sofferenti, tuttavia, furono la signoria rurale e la città. La prima, già colpita dall'espansione urbana del XIII secolo, nel periodo qui considerato fu incalzata soprattutto dagli uomini su cui si esercitava, e quando non venne riconosciuta dallo stato mediante il feudo difficilmente poté far valere i propri confini sul piano economico. La città fu vittima, in particolare nella regione centro-occidentale del nostro segmento dell'arco alpino, di una doppia pressione, dal basso non meno che dall'alto, che condusse alla frammentazione di alcuni circuiti (quello dei dazi comunali, ad esempio), mentre altri se ne ricomponavano ad un livello più alto (lo spazio regionale).

La capacità di aprire o chiudere un ambito di mercato corrispondente al raggio della propria competenza è insomma conseguenza e traccia della solidità di un'istituzione, anche se non si vuole certo presentarla qui come misura unica del suo successo in campo economico, che si deve anche all'efficacia con cui essa interpretava coaguli di interessi all'interno di circuiti ben più ampi. Si è detto, infatti, della labilità degli spazi di contrada e di valle, unità territoriali che pure si rafforzarono nel tardo medioevo, evidentemente, dunque, per altre ragioni. Se per le università federali fu decisivo il ruolo politico assunto nello stato territoriale e la competenza fiscale, alcune contrade si affermarono perché capaci non tanto di delimitare micro-circuiti di scambio, quanto di far valere all'interno del comune le posizioni di pastori e contadini messi in posizione di svantaggio dalle politiche e dagli esclusivismi

delle *élites* di mercanti, professionisti, artigiani e redditieri dei capoluoghi⁶.

Sull'evoluzione che si è ricostruita nel campo dei dazi, in particolare, ritengo valga la pena soffermarsi, perché rappresenta, nello stesso tempo, una delle maggiori cause e una delle più vistose conseguenze della trasformazione dei rapporti fra città e contado nel basso medioevo. Controllare il territorio, infatti, è necessario per esigere un pedaggio o un prelievo sugli scambi, che, a sua volta però, è uno strumento essenziale al fine di ordinare lo spazio economico e quello politico di un'istituzione. Ebbene, in età comunale Como riuscì a imporre il disegno delle barriere daziarie più vantaggioso per i propri interessi, penetrando in profondità nelle campagne e nelle montagne, a controllare gli appalti, favorendo così i gruppi imprenditoriali urbani. Nel corso del Trecento e soprattutto del Quattrocento i diritti su queste esazioni pervennero in misura molto ampia alle comunità locali e ai feudatari, che le incantavano, a vantaggio delle proprie casse, ad investitori locali, delineando così nuove discontinuità spaziali. Intanto, dalla fine del Trecento, i dazi che continuavano ad essere appaltati in città vennero incamerati dai Visconti, a differenza di quanto avveniva nelle terre infeudate e separate, dove erano gestiti dai signori o dalla comunità in cambio di un censo annuo, a condizioni dunque ben più favorevoli. Si trattò, nel complesso, di un danno immane per la città, le cui risorse furono in parte cedute allo stato, in parte ridistribuite a vantaggio delle società locali. Così, se nel Duecento si alimentarono a vicenda il controllo urbano del contado e la disponibilità di cospicui mezzi finanziari da parte della città, con tutto ciò che questo comportava (in termini di supremazia militare, possibilità di mantenere un'amministrazione periferica capillare e via dicendo), nel quadro dello stato regionale

⁶ DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, parte IV; ID., *Paesaggio, istituzioni*.

procedettero di pari passo il riconoscimento politico di diversi confini e l'emergere di nuovi soggetti territoriali, i borghi in particolare, dotati ora delle leve economiche per promuovere la propria posizione.

Una riflessione recente sollecita la domanda se l'infittirsi della rete dei confini economici e la crescita di esclusività degli ambiti che essi delimitavano, processi cruciali del tardo-medioevo, debbano essere interpretati come fenomeni recessivi⁷. Induce ad una tale lettura l'assunto che lega, in termini generali, «libertà e sviluppo», per cui, più nello specifico, i bassi costi di transazione garantirebbero una più articolata divisione del lavoro e dunque una più razionale ed efficiente organizzazione della produzione⁸.

Non sono nuovi, però, alimentati anche fra gli storici dall'antropologia economica e dal pensiero economico non conformista, i dubbi verso la grande narrazione dello sviluppo, in termini di progressiva espansione dei mercati e divisione geografica del lavoro, che rischia di ridurre significative esperienze sociali ad anomalie poco interessanti o a temporanee e trascurabili fasi di arresto di questi processi secolari⁹. Non è detto nemmeno che sempre e ovunque si verifichino le teorizzate corrispondenze fra lo sviluppo e l'atomizzazione individualistica, cioè la drastica semplificazione dei legami interpersonali: si è rilevato, proprio a proposito dell'alta Lombardia, il dinamismo proto-industriale di società cui comunità e parentela fornivano una solida armatura corporativa¹⁰.

La recente critica del paradigma dello sviluppo ha restituito attualità a questi temi e ha formulato interrogativi circa le molte economie possibili, nel tempo e nello spazio, che impegnano anche

⁷ La questione è stata riproposta da MILANI, *Il peso della politica*.

⁸ EPSTEIN, *Freedom and growth*.

⁹ GRENDI, *Il Cervo e la repubblica*, p. XII. Cfr. *L'antropologia economica*.

¹⁰ BEONIO-BROCCHIERI, *Raul Merzario*.

gli storici. I rapporti dell'economia con la decisione istituzionale, la cittadinanza e la località sono stati tutti riproposti in termini problematici, smascherando il senso comune, ma svelando anche la parzialità dei paradigmi evolutivisti che anche le discipline specialistiche adoperano, oggi magari tacitamente, quando considerano l'intervento della politica nell'indirizzare i sistemi produttivi e commerciali, i mercati localizzati, le reti confinate della solidarietà (sempre a rischio di scivolare nel campo discorsivo del sottosviluppo)¹¹.

Ne risulta un invito a non dare per risolte a priori le eventuali alternative fra sviluppo, equilibrio sociale, condivisione del benessere, e per predeterminati gli orientamenti delle popolazioni e dei gruppi dirigenti circa i compromessi da raggiungere. Innanzitutto nel tardo medioevo un prelievo che senz'altro gravava in modo pesante sui consumi, la mobilità di animali, combustibili, materiali da costruzione, derrate alimentari o tessuti, che colpiva persino il trasporto di resina o cenere, sostenne un'impresa fiorente, se raramente rintracciamo membri delle *élites* signorili e borghigiane che non ne avessero parte. Intercettato dai comuni, attivò inoltre circuiti ulteriori, ad esempio di redistribuzione caritatevole e di sollievo del bisogno, che hanno accresciuto la

¹¹ Critici dello sviluppo, come S. LATOUCHE, A. CAILLÉ o G. RIST, hanno mostrato un interesse serio e specifico per la storia, alla ricerca non di un'arcadia senza tempo, ma della ricchissima gamma di esperienza sociale non riducibile alla modernità economica e ai suoi prodromi. Il loro discorso, dunque, non può essere risolto nel consumo ideologico di un medioevo immaginario e stereotipo, come nella visione di SERGI, *Stereotipi e realtà storiche* (cfr. ID., *Antidoti all'abuso della storia*, p. 225). Il che non significa che la lettura di storia da parte degli scienziati sociali sia oggi sempre penetrante e avveduta. Anche agli storici resta aperta la scelta fra privilegiare «la formazione del mercato moderno» e il rinvenimento delle sue «radici» (TODESCHINI, *Visibilmente crudeli*, p. 7; cfr. PRODI, *Settimo non rubare*) oppure dispiegare una varietà di pratiche e valori discontinui rispetto alla modernità economica (cfr. LE GOFF, *Lo sterco del diavolo*), opzione che precisa inevitabilmente diversi itinerari di ricerca. Cfr. anche MAIFREDA, *Culture popolari*.

qualità della vita, o di committenza d'arte sacra e profana, che hanno soddisfatto domande – di prestigio monumentale dei simboli dell'unità collettiva, di decoro del culto, di espressione simbolica – evidentemente sentite.

Soprattutto, però, è bene soffermarsi sulle finalità determinate di quella consapevole scelta politica che fu condizionare lo scambio con una serie di vincoli normativi e di dazi imposti alle merci che superavano confini sensibili, raramente con lo scopo di arrestarne i flussi e piuttosto al fine di controllarli. La salvaguardia di tali linee, infatti, non pare il frutto di una generica ostilità verso l'esterno, ma un momento della costruzione di quella cittadinanza particolaristica che è un tratto specifico dell'Europa tardo-medievale e proto-moderna.

A questo proposito, si registra come la medievistica italiana recente abbia già prodotto una riflessione ricca ed articolata sul rapporto fra mercato e cittadinanza, vale a dire fra il reciproco riconoscimento degli attori entro un'appartenenza condivisa e la loro disponibilità alla relazione economica. In particolare la ricerca di Giacomo Todeschini e Paolo Evangelisti, a partire dal nucleo documentario della teologia e dell'omiletica francescana, ha identificato la base dell'affidabilità commerciale e creditizia nell'inserimento organico dell'attore nella città dei cristiani¹².

È però vero che negli stessi luoghi e tempi si sono svolti ulteriori discorsi, affidati a diverse testualità, che riproponevano i termini del dilemma. Dunque, in più linguaggi, oltre a quelli dottrinali, come quelli istituzionali qui considerati, l'appartenenza

¹² La questione era già all'attenzione degli studiosi di etica economica medievale (NELSON, *L'universo medievale*; GILCHRIST, *L'applicazione pratica delle teorie*, pp. 165, 174 e sgg.), ma oggi è stata profondamente ripensata: TODESCHINI, *I mercanti e il tempio*; ID., *Ricchezza francescana*; ID., *Visibilmente crudeli*; EVANGELISTI, *I francescani e la costruzione di uno stato*; ID., *Per un'etica degli scambi*; ID., *Alle origini dell'etica*. Cfr. la discussione di BALDI, *I francescani tra religione e politica*, pp. 541 e sgg.

alla comunità fondò la legittimità dell'operatore economico. Avvicinare il nodo della cittadinanza economica mediante le nostre fonti ha secondo me il vantaggio di mostrare come, nonostante i fermi esclusivismi degli statuti e le diffidenze personali, la condizione dell'appartenenza tardo-medievale e proto-moderna fosse assai frastagliata, mutevole e negoziale.

In primo luogo, la vasta *societas christiana* era un mondo troppo vasto e conflittuale, solcato da numerosissime fratture, per condividere un codice unico dell'inclusione e dell'esclusione. Piuttosto, una pluralità di soggetti sociali e politici concorse alla produzione dell'integrazione e dell'estraneità. Essendo tali soggetti, pure europei e cristiani, in competizione fra loro, inevitabilmente gli spazi di mercato che essi si sforzavano di delimitare non combaciavano, gli *status* personali che istituivano non erano univoci, erano anzi spesso incoerenti. La percezione della collocazione dentro o fuori confini così diramati, poi, era vivissima, a volte drastica, non solo nella scrittura normativa, ma anche nelle relazioni quotidiane, tanto da tollerare comportamenti sleali, come l'adulterazione del vino, ai danni dell'estraneo. Una classificazione meticolosa e pervasiva ordinava le donne, gli uomini, le merci e gli animali. Clifford Geertz ironizzava sulle «brume dell'identità cartografica» per cui «anche le pecore sembrano marocchine, anche i vulcani sembrano indonesiani»¹³. Eppure, ben prima del trionfo della razionalità cartografica, nella documentazione pragmatica basso-medievale, era abituale etichettare come forestiere o terrigene le vacche, nativo del luogo il legname, nostrano il latte e via dicendo. Per contro, nelle testimonianze prodotte dalle comunità dell'area in esame non appare dominante una programmatica limitazione cristiana dello scambio, come quella che il papato cercò di imporre ai commerci

¹³ GEERTZ, *Oltre i fatti*, p. 32.

mediterranei, evidentemente per la natura stessa di circuiti alpini collegati alle città della pianura padana e all'Europa centrale piuttosto che ai porti degli «infedeli», o quella con cui i governi dei luoghi dove la presenza degli ebrei era più cospicua contrastarono, alla fine del medioevo, l'attività di prestito di questi ultimi. Solo dopo la riforma i vescovi manifestarono preoccupazione per i commerci intrattenuti con i «luterani» dalle popolazioni di confine. Non mi sembra, insomma, che queste realtà si prestino ad essere inquadrare in una polarità universalizzabile, costituita da «gli infami», gli incivili, i poveri, gli infedeli, i 'sommersi'» da una parte e «la città solare dei ben reputati, dei fedeli, dei 'salvati', dei ricchi reali o potenziali», nel cuore dell'appartenenza cristiana, dall'altra¹⁴.

In secondo luogo anche gli esclusi potevano trovare nel lessico corporativo la risorsa per promuovere la propria posizione. Altrove si costituirono *universitates iudeorum*, *nationes* di mercanti o studenti forestieri, *schole* di mendicanti, capaci di negoziare con le istituzioni di governo nelle quali gli appartenenti e i privilegiati si riconoscevano e con le quali questi ultimi legittimavano il proprio vantaggio, dando comunque una collocazione sociale anche ai marginali. Nelle dialettiche dell'inclusione e dell'esclusione peculiari dell'area in esame si situa la costituzione, nel Cinquecento, di università di «forenses», rappresentate in politica e compartecipi di risorse di natura collettiva. Anche il miserabile, se povero del luogo, non era estromesso perlomeno dai circuiti di redistribuzione delle risorse garantiti dal comune¹⁵.

¹⁴ TODESCHINI, *Ricchezza francescana*, p. 199.

¹⁵ DELLA MISERICORDIA, *I confini della solidarietà* (con la relativa bibliografia). Sulle strutture comunitarie, ma anche parrocchiali o confraternali, di inclusione sociale del povero, v. inoltre ZARDIN, *La mendicizia tollerata*; HINDLE, *On the parish?*, pp. 126 e sgg.; DE SANDRE GASPARINI, *La morte nelle campagne bassomedievali*, pp. 85-92; LORENZETTI, MERZARIO, *Il fuoco acceso*, p. 79; GARBELLOTTI, *Le risorse dei poveri*, pp. 352-357; DEL TREDICI, *Comunità, nobili e gentiluomini*, pp. 97-107.

In terzo luogo, i diversi gradi delle condizioni di vantaggio e di svantaggio erano percorribili, verso l'alto e verso il basso. Appena lasciavano la loro città i ben reputati diventavano forestieri, la cui iniziativa imprenditoriale soffriva di una molteplicità di vincoli. Più in generale, la parcellizzata localizzazione della buona fama faceva anche di quest'ultima un bene esportabile con difficoltà¹⁶. Addirittura la non appartenenza del signore locale alla comunità, contrassegno di distinzione e immunità aristocratica, poté essere assimilata, in una fase di critica del privilegio, nel corso del Cinquecento, alla posizione del forestiero, penalizzato nell'uso del bosco e dell'alpe. D'altra parte cittadini si diventava, magari avvalendosi di un'inclusione più vasta, quella nello stato, stimolando cioè un intervento del principe che forzasse gli esclusivismi urbani. Negli ambiti rurali la polarità fra vicino ed estraneo contemplava livelli intermedi: l'abitatore, il forestiero sposato con una donna del luogo, il vicino temporaneamente trasferitosi altrove, il proprietario non residente o il suo massaro, il nuovo accolto con prerogative limitate. La mobilità stagionale produceva la figura del forestiero che per alcuni mesi dell'anno diventava un abitante, cui un comune valtellinese riconosceva peculiari diritti di pascolo. Non solo lo *status*, ma anche il patrimonio di beni e diritti in palio si scomponeva in sottili graduazioni, poiché ad una determinata condizione non sempre corrispondeva un'identica disponibilità sulle differenti risorse di attribuzione collettiva, come nel caso di quei nuovi vicini ticinesi ammessi, con limitazioni, al pascolo, ma esclusi dalla pesca. Il percorso lungo la scala delle differenti posizioni, con la

¹⁶ Ugualmente nel campo della giustizia un nobile influente poteva diventare facilmente un forestiero *mal raccolto*: DELLA MISERICORDIA, *Foresteri mal raccolti*. Un potente uomo dello stato sforzesco di recente fortuna perdeva la sua fama oltre il perimetro del dominio: «fori de qui è infame», nell'ottica dell'esponente di un'antica famiglia aristocratica milanese (COVINI, *Feste e cerimonie*, p. 146).

promozione dal rango più eccentrico fino al vicinato, richiedeva tempo, determinazione e appoggi, ma non era impossibile.

In ultimo, i confini dell'economia erano sensibili alla congiuntura. Alla diffusione della peste si reagiva istituendo cordoni sanitari che impedivano l'accesso agli abitati, alle fiere e ai mercati di quanti provenivano da luoghi infetti; le epidemie del bestiame suscitavano provvedimenti analoghi, volti a regolare la monticazione e il commercio dei capi. Relazioni politiche che da pacifiche divenissero critiche o si mutassero in guerra aperta comportavano divieti di esportazione. Insomma, situazioni d'eccezione, tutt'altro che rare però, interdicevano scambi di norma leciti e riplasmavano, con drastiche chiusure, la sfera della relazione economica, ponendo temporaneamente al di fuori i sudditi degli stati vicini che si trasformavano in nemici o gli abitanti, con le loro merci e le loro bestie, di intere regioni, se temuti come propagatori di un contagio.

Chiudendo, penso non si possa tralasciare come la discussione teorica sulla decrescita e lo sviluppo sostenibile, i dubbi emersi circa le prospettive di una crescita illimitata, invitino a riconsiderare il problema dell'inclusione della nozione di limite nella pratiche e nei discorsi economici. Temi come la ri-localizzazione dello scambio, i vincoli etici dell'azione economica, la compatibilità ecologica dell'evoluzione tecnologica mi pare ruotino in fondo attorno a questa categoria più generale¹⁷. È possibile allora domandarsi, allontanandosi dalla contemporaneità e adottando una visuale analitica piuttosto che politica, quali specifiche istanze regolative possano avere operato analogamente nelle varie esperienze storiche. Nel basso medioevo, a mio avviso, il confine territoriale, con i suoi molti usi, servì appunto da limite. Obbedì senz'altro ad una logica esclusivistica, come si è detto, però ebbe

¹⁷ Basti ricordare LATOUCHE, *Limite*.

anche la funzione di introdurre elementi equilibratori all'interno della medesima economia locale che da quel perimetro veniva racchiusa. In una fase e in una regione in cui le istituzioni della collettività si rafforzarono accreditandosi quali interpreti di interessi diffusi, esse si vollero presentare come le tutrici dell'interesse generale a fronte di quello particolare, riservando a sé sole la possibilità di operare oltre i confini (ad esempio collocando i pascoli nel circuito della transumanza) o di lucrare sulle attività che li valicavano (con un sistema di licenze e dazi sulle esportazioni). Così, per evitare lo sviluppo di alcune aziende a vocazione commerciale a detrimento di quelle orientate alla sussistenza obbligarono tutti gli abitanti ad alimentare gli animali con il fieno che potevano procurarsi nel territorio comunale, a non alloggiare altrove le vacche durante l'inverno e via dicendo. Onde scongiurare il rischio di carestie, provocate dall'eventuale scelta di pochi speculatori di esportare derrate alimentari nei momenti in cui la domanda era più pressante e dunque l'operazione più remunerativa, ne imposero la circolazione entro il borgo o la valle, a prezzi fissati dalle autorità¹⁸. Infine, affinché lo sfruttamento eccessivo dell'ambiente non provocasse trasformazioni potenzialmente catastrofiche, garantirono il soddisfacimento delle necessità dei residenti di legname, carbone, calcina, entro dunque i limiti intrinseci del fabbisogno domestico, nel timore che la collocazione degli stessi prodotti in un mercato indiscriminatamente aperto verso l'esterno avrebbe esaurito le risorse naturali.

¹⁸ Cfr. THOMPSON, *Società patrizia*, pp. 79 e sgg.

BIBLIOGRAFIA

1512. *I Grigioni in Valtellina, Bormio e Chiavenna*, a cura di F. HITZ, A. CORBELLINI, Sondrio-Poschiavo 2012
- AIME M., *La casa di nessuno. I mercati in Africa occidentale*, Milano 2002
- AIRÒ A., *L'architettura istituzionale e territoriale del Regno di Napoli nello specchio degli atti linguistici di un privilegio sovrano*, in *Linguaggi politici*, pp. 139-167
- ALBERICO G., *Economia e società nella Morbegno del XIV secolo dagli atti del notaio Franco Forbecheni*, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, a.a. 1996-1997, rel. L. Chiappa Mauri
- ALBERTI G., *Antichità di Bormio*, Como 1890
- ALBINI G., «*Civitas tunc quiescit et fulget cum pollentium numero decoratur*». *Le concessioni di cittadinanza in età viscontea tra pratiche e linguaggi politici*, in *The languages of the political society*, a cura di A. GAMBERINI, J.-PH. GENET, A. ZORZI, Roma 2011, pp. 97-119
- ALBINI G., *Popolazione e vita economica nel Quattrocento*, in *Gandino e la sua valle*, pp. 121-152
- ALBINI G., *Tra politica demografica, necessità fiscali e vita economica: concessioni di cittadinanza e esenzioni ai forestieri a Crema (1450-1500)*, in *Seriane* 85, pp. 167-199
- ALVAZZI G., *Statuta Vallis Diverii*, Novara 1943
- AMODINI DE CAPIS DELLA SILVA G. V., *Gli statuti antichi di Domodossola*, Parma 1898
- ANDREOZZI D., *Circuiti di scambio e polo cittadino. Razionalità economiche nella montagna piacentina tra Quattro e Cinquecento*, in *Montagna e pianura. Scambi e interazione nell'area padana in età moderna*, a cura di A. GARDI, M. KNAPTON, F. RURALE, Udine 2001, pp. 69-95
- ANNONI A., *I rapporti tra lo stato di Milano e i popoli della Confederazione elvetica nei secoli XV e XVI*, in «*Archivio storico lombardo*», XCVII, 1970, pp. 287-312
- ANTONACCI F., DELLA MISERICORDIA M., *La guerra dei bambini. Gioco, violenza e rito da una testimonianza rinascimentale*, Milano 2013

- ANTONIOLI G., *Note storiche sulla chiesa medievale dei santi Colombano e Giacomo di Raveledo di Grosio*, in «Bollettino storico alta Valtellina», 2, 1999, pp. 113-125
- ANTONIOLI G., *Spunti per la storia dell'onomastica e delle istituzioni valtellinesi e valchiavennasche emergenti dall'analisi delle pergamene del monastero comasco di S. Abbondio (1100-1252)*, in *Itinerari linguistici alpini. Atti del convegno di dialettologia in onore del prof. Remo Bracchi*, a cura di M. PFISTER, G. ANTONIOLI [Tirano 2005], pp. 385-510
- Appunti per una storia di S. Antonio Morignone*, Sondrio 2007
- ARCANGELI L., *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull'aristocrazia padana del Rinascimento*, Milano 2003
- ARCANGELI L., *Un'aristocrazia territoriale al femminile. Due o tre cose su Laura Pallavicini Samvitale e le contesse vedove del Parmense*, in *Donne di potere nel rinascimento*, a cura di EAD., S. PEYRONEL, Roma 2008, pp. 595-653
- ARCHETTI G., *Berardo Maggi vescovo e signore di Brescia. Studi sulle istituzioni ecclesiastiche e sociali della Lombardia orientale tra XIII e XIV secolo*, Brescia 1994
- Archivio storico del comune di Bormio. Inventario d'archivio (1252-1797)*, Milano 1996
- Archivio storico del comune di Grosio. Inventario d'archivio (1356-1801)*, Milano 1996
- Archivio storico del santuario della beata Vergine di Tirano. Inventario d'archivio (1078-sec. XX)*, Milano 1996
- AUREGGI O., *Problemi giuridici connessi con la immigrazione e la emigrazione nella alta Lombardia. La capacità giuridica di immigrati ed emigrati nelle comunità rurali lombarde*, in «Archivio storico lombardo», LXXXVIII, 1961, pp. 168-192
- BAGIOTTI T., *Storia economica della Valtellina e Valchiavenna*, Sondrio 1958
- BAITIERI S., *Bormio dal 1512 al 1620. Analisi di documenti inediti*, Milano 1960
- BALDI B., *I francescani tra religione e politica in Italia (secoli XIII-XV). Le tendenze recenti degli studi*, in «Quaderni storici», XLVII, 2012, pp. 525-560
- BARBACETTO S., *«La più gelosa delle pubbliche regalie». I «beni comunali» della repubblica veneta tra dominio della signoria e diritti delle comunità. Secoli XV-XVIII*, Venezia 2008
- BARBACETTO S., *«Tanto del ricco quanto del povero». Proprietà collettive ed usi civici in Carnia tra antico regime ed età contemporanea*, s.l. 2000
- BARBIERI G., *Economia e politica nel ducato di Milano. 1386-1535*, Milano 1938
- BASERGA G., *Frammenti di statuti chiavennaschi del 1311*, in «Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi di Como», XXVI, 1926, pp. 25-27

- BASERGA G., *Relazioni commerciali di Como e Milano coi cantoni svizzeri durante l'epoca viscontea e sforzesca*, in «Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi di Como», XXVI, 1926, pp. 50-68
- BECKER C., *Il comune di Chiavenna nel XII e XIII secolo. L'evoluzione politico-amministrativa e i mutamenti sociali in un comune periferico lombardo*, Chiavenna 2002
- BELLETTI G., *Il peso della dominante: Bergamo, la Val Seriana superiore e la repubblica di Venezia nel XV secolo*, in *Bergamo e la montagna*, pp. 199-213
- BENETTI D., *Il nucleo della vita locale. Il consorzio degli antichi originari della Val di Tartano*, in *Uomini delle Alpi*, pp. 205-218
- BENETTI D., STAHL P. H., *Le radici di una valle alpina. Antropologia storica e sociale della Val Tartano*, Sondrio 1995
- BEONIO-BROCCHIERI V., «*Piazza universale di tutte le professioni del mondo*». *Famiglie e mestieri nel Ducato di Milano in età spagnola*, Milano 2000
- BEONIO-BROCCHIERI V. H., *Raul Merzario microstorico economico*, in *Dalla Sila alle Alpi. L'itinerario storiografico di Raul Merzario*, a cura di S. LEVATI, L. LORENZETTI, Milano 2008, pp. 69-85
- BERENGO M., *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino 1974
- Bergamo e la montagna nel medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali*, a cura di R. RAO, in «*Bergomum*», CIV-CV, 2009-2010 (n. monografico)
- BERTAMINI T., *Cravegna. Storia, fede, arte*, Cravegna 2002
- BERTAMINI T., *Masera e i suoi statuti trecenteschi*, Masera 2001
- BERTAMINI T., *Mocogna, una comunità che non è fuori dalla storia*, in «*Oscellana*», XXIII, 2003, pp. 3-26
- BERTAMINI T., *Storia di Montecrestese*, Domodossola 1991
- BERTAMINI T., *Storia di Villadossola. Testo e documenti*, [Domodossola] 1976
- BESTA E., *Bormio antica e medioevale e le sue relazioni con le potenze finitime*, Milano 1945
- BESTA E., *Le valli dell'Adda e della Mera nel corso dei secoli, I, Dalle origini alla occupazione grigiona*, Pisa 1940
- BICCHIERAI M., *Ai confini della repubblica di Firenze. Poppi dalla signoria dei conti Guidi al vicariato del Casentino*, Firenze 2005
- Blenio = Materiali e documenti ticinesi*, III, *Blenio*, Bellinzona 1980-
- BOGNETTI G. P., *Studi sulle origini del comune rurale*, Milano 1978
- BONALDI E., *Antica repubblica di Scalve*, Clusone 1982
- BONFIGLIO-DOSIO G., *Il commercio degli alimentari a Brescia nel primo Quattrocento*, Brescia 1979 (Supplemento ai «*Commentari dell'Ateneo di Brescia*»)
- BRENTANI L., *Codice diplomatico ticinese. Documenti e registi*, Lugano 1929-1956

- BRIACCA G., *Una contestazione giuridica della signoria vescovile e del potere imperiale nella comunità dell'Ossola Superiore dagli atti processuali del 1318-1321*, Novara [1979]
- BROILLET L., *Universitas dominorum forensium Locarni seu patronorum octave partis herbatici plani Magadini. La nascita dell'Università dei Terrieri di Locarno nel 1547*, in «Bollettino storico della Svizzera italiana», CX, 2007, pp. 193-214
- BUNDI M., *I rapporti tra i Grigioni e Venezia nel XV e XVI secolo*, Chiavenna 1996
- BUZZETTI P., *Il palazzo biturrito dei conti Balbiani e le mura di Chiavenna*, Como 1916
- Camillo Tarello e la storia dell'agricoltura bresciana al tempo della repubblica veneta*, Brescia [1980]
- CANCLINI M., *Il ciclo della vita. Fidançamento e matrimonio*, Bormio 2002
- CAROCCI S., *Poteri signorili e mercato della terra (Italia ed Europa occidentale, secc. XI-XIV)*, in *Il mercato della terra*, pp. 193-221
- CARONI P., *Le origini del dualismo comunale svizzero. Genesi e sviluppo della legislazione promulgata dalla repubblica elvetica - con speciale riguardo allo sviluppo ticinese*, Milano 1964
- CARONI P., *Sull'importanza della somaggiatura nell'economia alpina preindustriale*, in «Archivio storico ticinese», XXI, 1980, pp. 511-523
- Carte del monastero di S. Abbondio di Como. Dalla fondazione all'anno 1200*, a cura di L. MARTINELLI PERELLI, Milano 2009-2011
- CATTINI M., *L'agricoltura nella piana bresciana al tempo del Gallo: strutture fondiarie, forme di conduzione e tecniche culturali*, in *Agostino Gallo nella cultura del Cinquecento*, Brescia 1988, pp. 25-43
- CATTINI M., *Verso l'individualismo agrario. Campagne bergamasche nei secc. XV-XVI*, in *Storia economica e sociale di Bergamo*, III/2, pp. 91-119
- CAVALIERI P., *«Qui sunt guelfi et partiales nostri». Comunità, patriziato e fazioni a Bergamo fra XV e XVI secolo*, Milano 2008
- CAVALLERA M., *Area di strada e uso dei confini. L'esempio del territorio insubrico in antico regime*, in *Per vie di terra*, pp. 33-56
- CAVALLERA M., *Statuti di valle e trasformazioni socioeconomiche nelle Alpi centrali (secoli XVII-XVIII)*, in *Regioni alpine e sviluppo economico. Dualismi e processi d'integrazione (secc. XVIII-XX)*, a cura di F. PIOLA CASELLI, Milano 2003, pp. 331-353
- CAVALLERA M., *Un «motore immobile». Emigrazioni maschili di mestiere e ruolo della donna nella montagna lombarda dell'età moderna*, in *Donne e lavoro. Prospettive per una storia delle montagne europee. XVIII-XX secc.*, a cura di N. VALSANGIACOMO, L. LORENZETTI, Milano 2010, pp. 26-49
- CAVALLI C., *Cenni statistico-storici della Val Vigevano*, III, Torino 1845

- CAVALLI D., *Sondalo tra XIII e XIV secolo: un profilo storico, sociale ed economico di un comune valtellinese*, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, rel. R. Perelli Cippo, a.a 2009/2010
- CENGARLE F., *Feudi e feudatari del duca Filippo Maria Visconti. Repertorio*, Milano 2007
- CESCHI R., *La Lombardia svizzera*, in *Storia della Svizzera italiana*, pp. 15-72
- CHERUBINI G., *Una comunità dell'Appennino dal XIII al XV secolo. Montecoronaro dalla signoria dell'abbazia del Trivio al dominio di Firenze*, Firenze 1972
- CHIAPPA MAURI L., *Nelle terre del monastero di Sant'Ambrogio di Milano: statuti signorili e di comunità*, in *Statuti rurali lombardi*, pp. 57-89
- CHIAPPA MAURI L., *Terra e uomini nella Lombardia medievale. Alle origini di uno sviluppo*, Roma-Bari 1997
- CHIARAVALLE M., *Le monete della chiesa di San Bartolomeo*, in *San Martino di Serravalle*, pp. 79-92
- CHIARAVALLE M., *Monete della chiesa scomparsa di San Martino di Serravalle*, in *San Martino di Serravalle*, pp. 137-170
- CHIESI G., *Alpi e alpigiani tra tardo medioevo ed età moderna*, in *Storia della Svizzera italiana*, pp. 159-174
- CHIESI G., *Bellinzona ducale. Ceto dirigente e politica finanziaria nel Quattrocento*, Bellinzona 1988
- CHIESI G., *Fonti per la storia amministrativa. Le provvisori del Consiglio di Bellinzona. 1430-1500*, Appendice in «Archivio storico ticinese», XXX-XXXI, 1993-1994
- CHIESI G., *Il Sottoceneri e la signoria dei Sanseverino (1438-1447)*, in «Bollettino storico della Svizzera italiana», CII, 1990, pp. 119-172
- CHIESI G., *La cronaca di Lugano. 1466-1501. Edizione tradotta e commentata della cronaca di Nicolao Laghi*, Bellinzona 1992 (dattiloscritto consultabile presso l'Archivio di stato di Bellinzona, di futura pubblicazione)
- CHIESI G., *Venire cum equis ad partes Lumbardie. Mercanti confederati alle fiere prealpine nella seconda metà del XV secolo*, in «Rivista storica svizzera», 44, 1994, pp. 252-265
- CHITTOLINI G., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996
- CHITTOLINI G., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino 1979
- CHITTOLINI G., *Poteri urbani e poteri feudali-signorili nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale fra tardo medioevo e prima età moderna*, in «Società e storia», XXI, 1998, pp. 473-510
- COLLODO S., *Società e istituzioni in area veneta. Itinerari di ricerca (secoli XII-XV)*, Fiesole 1999

- COLOMBO E., *Alla ricerca del mercato locale. Mercati rurali del Lodigiano e del Cremonese nel Seicento*, in «Studi storici Luigi Simeoni», LVII, 2007, pp. 149-185
- COLOMBO E., *Giochi di luoghi. Il territorio lombardo nel Seicento*, Milano 2008
- COLOMBO E., *Il contado di Vigevano e la forza di una comunità. La provincia e Gambolò nel Seicento*, Vigevano 2005
- Communitatis Valliscamonicae statuta*, Brixiae 1498 (ristampa anastatica, Brescia 1975)
- Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale*, a cura di L. CHIAPPA MAURI, Milano 2003
- CORTI M., RUFFONI C., *Il formaggio «Val del Bitto» (la storia, gli uomini, gli alpeggi). Come nasce un mito caseario*, Como s.d.
- COSTANTINI M., *Le corporazioni a Bergamo in età veneziana*, in *Storia economica e sociale di Bergamo*, III/2, pp. 71-89
- COVINI N., *Feste e cerimonie milanesi tra città e corte. Appunti dai carteggi mantovani*, in «Ludica», 7, 2001, pp. 122-150
- COVINI N., *«La bilancia drita». Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco*, Milano 2007
- COVINI N., *Strutture portuali e attraversamenti del Po: alcuni aspetti delle relazioni tra comunità, signori e stato ducale lombardo (secolo XV)*, in *La civiltà delle acque tra medioevo e rinascimento*, a cura di A. CALZONA, D. LAMABERINI, Firenze 2010, pp. 243-259
- D'ARCANGELO P., *Anatomia di un territorio. Pizzighettone nel secondo Quattrocento*, Milano 2012
- DA BEDANO R., *Il «corpus» pergamenaceo dell'antico comune di Locarno*, in «Archivio storico ticinese», XV, 1974, pp. 159-287
- DA BEDANO R., BERNASCONI M., *Le pergamene di Vogorno*, in «Archivio storico ticinese», XXVI, 1985, pp. 103-382
- DE ANGELIS CAPPABIANCA L., *Voghera alla fine del Trecento. Fiscalità signorile, demografia, società*, Milano 2004
- DE ANGELIS CAPPABIANCA L., *Vogheria oppidum nunc opulentissimum. Voghera e il suo territorio tra X e XV secolo*, Torino 1996
- DE MAURIZI G., *Memorie storiche di Premia e dei valvassori de Rodis-de Baceno*, Novara 1925
- DE MAURIZI G., *Montescheno (profili storici)*, Gozzano-Omegna-Domodossola 1919
- DE SANDRE GASPARINI G., *La morte nelle campagne bassomedievali*, in *La morte e i suoi riti in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di F. SALVESTRINI, G. M. VARANINI, A. ZANGARINI, Firenze 2007, pp. 65-95
- DEL TREDICI F., *Comunità, nobili e gentiluomini nel contado di Milano del Quattrocento*, Milano 2013

- DEL TREDICI F., *Dalle persone ai luoghi. Alcune note attorno alla geografia plebana nel contado di Milano*, in «Quaderni Storici», XLVII, 2012, pp. 47-75
- DEL TREDICI F., *Maestri per il contado. Istruzione primaria e società locale nelle campagne milanesi (secolo XV)*, in *Medioevo dei poteri*, pp. 275-299
- DELLA MISERICORDIA M., *Como se tuta questa universidade parlasse. La rappresentanza politica delle comunità nello stato di Milano (XV secolo)*, Morbegno 2010 (distribuito in rete da www.adfontes.it)
- DELLA MISERICORDIA M., *Comunità, istituzioni giudiziarie, conflitto e pace nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Âge», 122, 2010, pp. 139-172
- DELLA MISERICORDIA M., *Consuetudine, contratto, lucro individuale, uso domestico. Elementi per un'analisi degli ideali economici: la montagna lombarda nel basso medioevo*, in «Bollettino storico alta Valtellina», 14, 2011, pp. 133-188
- DELLA MISERICORDIA M., *Dalla Lombardia alle Alpi. Le trasformazioni degli spazi economici nelle valli dell'Adda e della Mera prima e dopo il 1512*, in 1512, pp. 93-113
- DELLA MISERICORDIA M., *Decidere e agire in comunità nel XV secolo (un aspetto del dibattito politico nel dominio sforzesco)*, in *Linguaggi politici*, pp. 293-380
- DELLA MISERICORDIA M., *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano 2006
- DELLA MISERICORDIA M., *Foresteri mal raccolti da questa comunità. Giustizia, identità locale ed esclusione a Bormio nel Quattrocento*, in «Bollettino storico alta Valtellina», 13, 2010, pp. 79-126
- DELLA MISERICORDIA M., *I confini dell'economia. Dividere le risorse e delimitare il possesso nella montagna lombarda del tardo medioevo*, in *Nell'età di Pandolfo Malatesta*, pp. 241-324
- DELLA MISERICORDIA M., *I confini della solidarietà. Pratiche e istituzioni caritative in Valtellina nel tardo medioevo*, in *Contado e città in dialogo*, pp. 411-489
- DELLA MISERICORDIA M., *I nodi della rete. Paesaggio, società e istituzioni a Dalegno e in Valcamonica nel tardo medioevo*, Morbegno 2012² (distribuito in rete da www.adfontes.it)
- DELLA MISERICORDIA M., *La «coda» dei gentiluomini. Fazioni, mediazione politica, clientelismo nello stato territoriale: il caso della montagna lombarda durante il dominio sforzesco (XV secolo)*, in *Guelfi e ghibellini nell'Italia del rinascimento*, a cura di M. GENTILE, Roma 2005, pp. 275-389
- DELLA MISERICORDIA M., *La disciplina contrattata. Vescovi e vassalli tra Como e le Alpi nel tardo medioevo*, Milano 2000

- DELLA MISERICORDIA M., *La mediazione giudiziaria dei conflitti sociali alla fine del medioevo: tribunali ecclesiastici e resistenza comunitaria in Valtellina*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. BELLABARBA, G. SCHWERHOFF, A. ZORZI, Bologna 2001, pp. 135-171
- DELLA MISERICORDIA M., *Paesaggio, istituzioni, identità locali di una valle alpina nel tardo medioevo. Elementi per una storia sociale della Valfurva*, in «Bollettino della Società storica valtellinese», 60, 2007, pp. 27-69
- DELLA MISERICORDIA M., *Significare il confine. I simboli della delimitazione nelle testimonianze documentarie fra medioevo ed età moderna in Valtellina e nelle Alpi centrali*, in «Istituto archeologico valtellinese. Notiziario», 9, 2011, pp. 93-106
- DELLA MISERICORDIA M., *Spazi politici e spazi economici. Territori, istituzioni comunitarie e mercati nella montagna lombarda del tardo medioevo*, in *La costruzione del paesaggio agrario nell'età moderna*, a cura di G. BONINI, A. BRUSA, R. CERVI, Gattatico (RE) 2012, pp. 15-26
- DELLA MISERICORDIA M., *Un contratto agrario per un'economia della «vicinanza». Le investiture ad accola dei comuni valtellinesi nel basso medioevo*, in «Archivio storico italiano», 168, 2010, pp. 707-759
- DELLA MISERICORDIA M., «Uno ufficiale per governare questo paese». *Considerazioni a proposito della giustizia dello stato e della comunità a partire dalle valli lombarde nel tardo medioevo*, in *Medioevo dei poteri*, pp. 245-274
- DELLA PORTA G. B., *Alcuni dazi della camera di Bergamo sotto la repubblica veneta*, in «Annali del R. Istituto tecnico e nautico di Napoli», XV, 1898 (estratto)
- DELUGAN N., VISANI C., *Corpi e territorio. La trasformazione della Val di Fiemme nel XVI secolo*, in *L'ordine di una società alpina. Tre studi e un documento sull'antico regime nel principato vescovile di Trento*, a cura di C. MOZZARELLI, Milano 1988, pp. 15-64
- DI RENZO VILLATA M. G., *Scienza giuridica e legislazione nell'età sforzesca*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei (1450-1535)*, Milano 1982, pp. 65-145
- DI TULLIO M., *La ricchezza delle comunità. Guerra, risorse e cooperazione nella Geradadda del Cinquecento*, Venezia 2011
- Die Statuten von Lugano von 1408-1434 und 1441*, a cura di A. HEUSLER, Basel 1894
- DONDARINI R., *Istituzioni, società, beni collettivi in un territorio in trasformazione: il Centopievese nei secoli XII-XV*, Ferrara 1988
- DUBINI M., *Fiere e mercati, transiti e dogane*, in *Storia della Svizzera italiana*, pp. 223-256
- DUBINI M., *Importazioni, esportazioni, prodotti strategici*, in *Storia della Svizzera italiana*, pp. 195-222

- Economia e società in Valtellina e contadi nell'età moderna*, a cura di GUGLIELMO SCARAMELLINI, D. ZOIA, Sondrio 2006
- EPSTEIN S. R., *Freedom and growth. The rise of states and markets in Europe. 1300-1750*, Cambridge 2000
- EPSTEIN S. R., *I caratteri originali. L'economia*, in *L'Italia alla fine del medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo*, I, a cura di F. SALVESTRINI, Firenze 2006, pp. 381-431
- EPSTEIN S. R., *Manifatture tessili e strutture politico-istituzionali nella Lombardia tardo-medievale. Ipotesi di ricerca*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 14, 1993, pp. 55-89
- EPSTEIN S. R., *Town and country: economy and institutions in late medieval Italy*, in «Economic History Review», XLVI, 1993, pp. 453-477
- EVANGELISTI P., *Alle origini dell'etica delle professioni mercantili e finanziarie. Modelli francescani per la civiltas dell'economia e del governo*, in «Italia francescana», 85, 2010, pp. 63-100
- EVANGELISTI P., *I francescani e la costruzione di uno stato. Linguaggi politici, valori identitari, progetti di governo in area catalano-aragonese*, Padova 2006
- EVANGELISTI P., *Per un'etica degli scambi economici. La funzione civile del mercato in Eiximenis e nella pedagogia politica francescana (1273-1493)*, in «Cappletra», 48, 2010, pp. 211-236
- FASANO GUARINI E., *Città soggette e contadi nel dominio fiorentino tra Quattro e Cinquecento: il caso pisano*, in *Ricerche di storia moderna*, I, Pisa 1976, pp. 1-94
- FONTANA C. G., *Selva o sia raccolta storica d'avvenimenti seguiti nella Valtellina e contadi vicini (1749)*, a cura di B. LEONI, Sondrio 1985
- FOSSATI F., *Codice diplomatico della Rezia*, in «Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi di Como», IX, 1892, pp. 165-199
- FRANCESCHINI I., *L'alpeggio in Val Rendena tra medioevo e prima età moderna*, Tione 2008
- FRANCESCHINI I., *Le strutture dell'economia volanese in età moderna*, in *Volano. Storia di una comunità*, a cura di R. ADAMI, M. BONAZZA, G. M. VARANINI, Rovereto 2005, pp. 194-214
- FRANGIONI L., *Milano e le sue strade. Costi di trasporto e vie di commercio dei prodotti milanesi alla fine del Trecento*, Milano 1983
- FRANZONI O., *Fonti minerarie di Valle Camonica (dal Quattrocento all'Unità d'Italia)*, in *Le miniere della Valle Camonica. Fonti e territorio*, Breno 1999, pp. 138-381
- GAMBERINI A., *Il ducato di Milano e gli Svyceri: uno sguardo d'insieme*, in «Bollettino della Società storica locarnese», 16, 2013, pp. 13-27
- GAMBERINI A., *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005

- GAMBERINI A., *Oltre la città. Assetti territoriali e culture aristocratiche nella Lombardia del tardo medioevo*, Roma 2009
- Gandino e la sua valle. Studi storici dal medioevo all'età moderna*, Villa di Serio 1993
- GARBELLOTTI M., *Le risorse dei poveri. Carità e tutela della salute nel principato vescovile di Trento in età moderna*, Bologna 2006
- GEERTZ C., *Oltre i fatti. Due paesi, quattro decenni, un antropologo*, Bologna 1995
- GERBORE E. E., *Una comunità valdostana, i suoi pascoli ed i suoi alpeggi: Cogne fra XIII e XV secolo*, in *Greggi, mandrie e pastori nelle Alpi occidentali (secoli XII-XX)*, a cura di R. COMBA, A. DEL VERME, I. NASO, Cuneo - Rocca de' Baldi 1996, pp. 33-42
- GIACOMONI F., STENICO M., *Vicini et forenses. La figura del forestiero nelle comunità rurali trentine di antico regime*, in «Studi trentini di scienze storiche», 84, 2005, pp. 3-76
- GILCHRIST J., *L'applicazione pratica delle teorie*, in *L'etica economica medievale*, pp. 159-188
- GIUSSANI A., *Il forte di Fuentes. Episodi e documenti di una lotta secolare per il dominio della Valtellina*, Como 1905
- Gli statuti antichi (1372) e moderni (1578) della Valle di Scalve*, a cura di G. SILINI, Vilminore di Scalve 2004
- Gli statuti della Valle Brembana superiore del 1468*, a cura di M. CORTESI, Bergamo 1994
- Gli statuti veneti di Valgoglio (sec. XV e XVI)*, a cura di A. PREVITALI, Clusone 2006
- GOBETTI A., *L'economia a Livigno tra '500 e '700*, in *Storia di Livigno*, pp. 463-639
- GOLDANIGA G., *Borno e la sua storia*, s.l. s.d.
- GRENDI E., *Il Cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Torino 1993
- GRILLO P., *Comuni urbani e poteri locali nel governo del territorio in Lombardia (XII-inizi XIV secolo)*, in *Contado e città in dialogo*, pp. 41-82
- GRILLO P., *Le campagne bergamasche nel XIV secolo: agricoltura e società rurale*, in *Storia economica e sociale di Bergamo*, II, pp. 339-369
- GRILLO P., *Le strutture di un borgo medievale. Torno, centro manifatturiero nella Lombardia viscontea*, Firenze 1995
- GRILLO P., *Statuti signorili della canonica di Monza: Calpuno, Castelmarte, Colzago, Cremella, Monguzzo (1196-1246)*, in *Statuti rurali lombardi*, pp. 21-37
- GRILLO P., *Vie di comunicazione, traffici e mercati nella politica intercittadina milanese fra XII e XIII secolo*, in «Archivio storico italiano», CLIX, 2001, pp. 259-288

- GROHMANN A., *Storia agraria e storia economica*, in *Medievistica e storia agraria. Risultati e prospettive di una stagione storiografica*, a cura di A. CORTONESI, M. MONTANARI, Bologna, 2001, pp. 147-154
- HEAD-KÖNIG A.-L., *Les alpages en Suisse: typologie et accès à la propriété, rapport aux marchés, migrations (XVI^e-début XIX^e siècle)*, in *Il mercato della terra*, pp. 315-336
- HILFINKER M., *Artigianato e industria, traffico e commercio*, in *Storia dei Grigioni*, II, pp. 57-89
- HINDLE S., *On the parish? The micro-politics of poor relief in rural England. c. 1550-1750*, Oxford 2004
- HITZ F., *Società e economia nel tardo medioevo (dalla metà del XIV secolo alla fine del XV)*, in *Storia dei Grigioni*, I, pp. 213-241
- I dazi a Bergamo nell'età viscontea. Edizione di documenti*, Bergamo 1992 (Supplemento di «Bergomum»)
- I Libri commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti*, a cura di R. PREDELLI, IV-V, Venezia 1896-1901
- I «registri litterarum» di Bergamo (1363-1410). Il carteggio dei signori di Bergamo*, a cura di P. MAINONI, A. SALA, Milano 2003
- Il comune unico di Val San Giacomo*, a cura di GUIDO SCARAMELLINI, Chiavenna 2007
- Il medioevo nelle carte. Documenti di storia ticinese e svizzera dalle origini al secolo XVI*, a cura di G. CHIESI, Bellinzona 1991
- Il mercato della terra. Secc. XIII-XVIII*, a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze s.d.
- KNAPTON M., *Tra dominante e dominio (1517-1630)*, in *La repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della repubblica*, a cura di G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, Torino 1992, pp. 201-549
- L'antropologia economica*, a cura di E. GRENDI, Torino 1972
- L'etica economica medievale*, a cura di O. CAPITANI, Bologna 1974
- La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, a cura di G. ALFANI, R. RAO, Milano 2011
- La Valle di Primiero nel medioevo. Gli statuti del 1367 e altri documenti inediti*, a cura di U. PISTOIA, Venezia 1992
- LANARO P., *I mercati nella repubblica veneta. Economie cittadine e stato territoriale (secoli XV-XVIII)*, Venezia 1999
- LANFRANCHI A., *Contributo alla storia della bassa Valtellina nel Trecento attraverso gli atti del notaio Romeriolo de Castelli Argegno (1328-1343)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, a.a. 1998-1999, rel. R. Perelli Cippo
- LATOUCHE S., *Limite*, Torino 2012
- LATTES A., *Gli statuti di Lugano e del suo lago*, Milano 1908
- LE GOFF J., *Lo sterco del diavolo. Il denaro nel medioevo*, Roma-Bari 2010

- Le ordinazioni daziarie di Como nel XIV secolo (da un codice lucernese)*, a cura di T. DI LIEBENAU, in «Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi di Como», V, 1885, pp. 205-294
- Leventina = Materiali e documenti ticinesi*, I, Leventina, Bellinzona 1975-
- Li magnifici signori delle Tre eccelse leghe. Statuti ed ordinamenti di Valtellina nel periodo grigione*, a cura di D. ZOIA, Sondrio [1997]
- Liber pottheris communis civitatis Brixiae*, Torino 1899
- Liber statutorum consulum cumanorum iusticiae et negotiatorum*, a cura di A. CERUTI, Torino 1876
- Linguaggi politici nell'Italia del rinascimento*, a cura di A. GAMBERINI, G. PETRALIA, Roma 2007
- Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. FORGIARINI, Spoleto 1996
- LORENZETTI L., MERZARIO R., *Il fuoco acceso. Famiglie e migrazioni alpine nell'Italia d'età moderna*, Roma 2005
- LUNARI M., *Forme di governo nella Milano sforzesca: l'ufficio di provvisione delle biade durante il ducato di Galeazzo Maria Sforza*, in «Società e storia», XVIII, 1995, pp. 245-266
- LUNARI M., *I decreti visconteo-sforzeschi sul trasporto dei grani (dal codice 1230 della Biblioteca Trivulziana)*, in *L'età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo*, a cura di L. CHIAPPA MAURI, L. DE ANGELIS CAPPABIANCA, P. MAINONI, Milano 1993, pp. 113-129
- MAIFREDA G., *Culture popolari e culture dello scambio in età preindustriale: idee per una ricerca*, in «Studi storici Luigi Simeoni», LVI, 2006, pp. 295-332
- MAINONI P., *A proposito della «rivoluzione fiscale» nell'Italia settentrionale del XII secolo*, in «Studi storici», 44, 2003, pp. 5-42
- MAINONI P., *Alcune osservazioni sulla politica economica di Milano fra Ludovico il Moro e il dominio francese*, in *Milano e Luigi XII. Ricerche sul primo dominio francese in Lombardia (1499-1512)*, a cura di L. ARCANGELI, Milano 2002, pp. 341-352
- MAINONI P., *Aspetti del dominio visconteo in Valtellina. La famiglia degli Ambria*, in «Nuova rivista storica», LXIII, 1979, pp. 517-547
- MAINONI P., *Attraverso i valichi svizzeri: merci oltremontane e mercati lombardi (secoli XII-XV)*, in *Le Alpi medievali nello sviluppo delle regioni contermini*, a cura di G. M. VARANINI, Napoli 2004, pp. 99-121
- MAINONI P., *Credito e usura tra norma e prassi: alcuni esempi lombardi (sec. XII-prima metà XIV)*, in *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, a cura di D. QUAGLIONI, G. TODESCHINI, G. M. VARANINI, Roma 2005, pp. 129-158
- MAINONI P., *«Cremona Ytalie quondam potentissima». Economia e finanza pubblica nei secoli XIII-XIV*, in *Storia di Cremona*, V, *Il Trecento. Chiesa e cultura (VIII-XIV secolo)*, a cura di G. ANDENNA, G. CHITTOLENI, Azzano S. Paolo (BG) 2007, pp. 318-373

- MAINONI P., *Economia e finanza a Chiavenna, un borgo alpino del Duecento*, in «Clavenna», XXXVIII, 1999, pp. 69-88
- MAINONI P., *Economia e politica nella Lombardia medievale. Da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo*, Cavallermaggiore 1994
- MAINONI P., *I traffici sul lago di Como e il problema della loro sicurezza nei secoli XIII-XV*, in *Il sistema fortificato dei laghi lombardi in funzione delle loro vie di comunicazione*, Como 1977, pp. 327-336
- MAINONI P., *L'economia del Cantone Ticino medievale*, in *Storia del Ticino, I, Antichità e medioevo*, a cura di G. CHIESI, P. OSTINELLI, Bellinzona (di futura pubblicazione)
- MAINONI P., *L'economia di Bergamo tra XIII e XV secolo*, in *Storia economica e sociale di Bergamo, II*, pp. 257-337
- MAINONI P., *La fisionomia economica delle città lombarde dalla fine del Duecento alla prima metà del Trecento. Materiali per un confronto*, in *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale: aspetti economici e sociali*, Pistoia 2003, pp. 141-221
- MAINONI P., *La gabella del sale nell'Italia del nord (secoli XIII-XIV)*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, a cura di EAD., Milano 2001, pp. 39-85
- MAINONI P., *La politica dell'argento e del ferro nella Lombardia medievale*, in *La sidérurgie alpine en Italie (XII^e-XVII^e siècle)*, a cura di PH. BRAUNSTEIN, Roma 2001, pp. 418-453
- MAINONI P., *Le radici della discordia. Ricerche sulla fiscalità a Bergamo tra XIII e XV secolo*, Milano 1997
- MAINONI P., *Pelli e pellicce nella Lombardia medievale*, in *Il cuoio e le pelli in Toscana: produzione e mercato nel tardo medioevo e nell'età moderna*, a cura di S. GENSINI, S. Miniato 1999, pp. 199-267
- MAINONI P., «*Viglaebium opibus primum*». *Uno sviluppo economico nel Quattrocento lombardo*, in *Metamorfofi di un borgo. Vigeveno in età visconteo-sforzesca*, a cura di G. CHITTOLINI, Milano 1992, pp. 193-266
- MALANIMA P., *La formazione di una regione economica: la Toscana nei secoli XIII-XV*, in «Società e storia», VI, 1983, pp. 229-269
- MALANIMA P., *Teoria economica regionale e storia: il caso della Toscana (XIII-XVI secolo)*, in *Lo sviluppo economico regionale in prospettiva storica*, a cura di L. MOCARELLI, Milano 1996, pp. 133-148
- MANGINI M., «*Con promessa e titolo di confederatione*». *Documenti e forme della memoria della prima fase di governo delle Tre leghe in Valtellina, in 1512*, pp. 67-91
- MANGINI M., *Le pergamene degli archivi parrocchiali di Val San Giacomo (1216-1567)*, in *Il comune unico*, pp. 135-271
- MANGO-TOMEI E., *Alcune considerazioni sulla concessione di vicinato a Giornico nel secolo XV*, in «Bollettino storico della Svizzera italiana», C, 1988, pp. 164-179

- MANGO-TOMEI E., *La presenza e il ruolo dei notai nel Ticino medievale*, in «Archivio storico ticinese», XLII, 2005, pp. 199-236
- MARCHESI C., *Talamona alla metà del Trecento: economia e società alla luce degli atti di Simone della Porta (1348-1357)*, in «Bollettino della Società storica valtellinese», 46, 1993, pp. 7-57
- MARCONI W., *Aspetti di vita quotidiana a Tirano al tempo dei Grigioni (1512-1797)*, Tirano 1990
- MARTINELLI PERELLI L., *L'inventario di un archivio comunale del Trecento: il Quaternus eventariorum di Bormio*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 2, 1977, pp. 229-352
- MATHIEU J., *Use, property and market of land in mountain areas, 15th to 19th centuries*, in *Il mercato della terra*, pp. 159-177
- Medioevo dei poteri. Studi di storia per Giorgio Chittolini*, a cura di M. N. COVINI, M. DELLA MISERICORDIA, A. GAMBERINI, F. SOMAINI, Roma 2012
- MENANT F., *Campagnes lombardes du moyen âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du X^e au XIII^e siècle*, Roma 1993
- MENNITI IPPOLITO A., «*Providebitur sicut melius videbitur*». *Milano e Venezia nel Bresciano nel primo '400*, in «Studi Veneziani», n.s., VIII, 1984, pp. 37-76
- MENNITI IPPOLITO A., *La dedizione di Brescia a Milano (1421) e a Venezia (1427): città, sudditi e distretto nello stato regionale*, in *Stato, società e giustizia nella repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di G. COZZI, II, Roma 1985, pp. 17-58
- MENZINGER S., *Fiscalità e cittadinanza*, intervento al convegno *Valori e sistemi di valore (medioevo ed età moderna)*, Torino, 20-22 settembre 2012
- MENZINGER S., *La donna medievale nella sfera pubblica: alcune riflessioni in tema di cittadinanza nel panorama degli studi storico-giuridici*, in *La condizione giuridica delle donne nel medioevo*, a cura di M. DAVIDE, Trieste 2012, pp. 117-143
- MERATI P., *Gli statuti di Cicognara del secolo XIII*, in *Statuti rurali lombardi*, pp. 105-143
- MEYER K., *Blenio e Leventina da Barbarossa a Enrico VII. Un contributo alla storia del Ticino nel medioevo*, Bellinzona 1977
- MEYER K., *Die Capitanei von Locarno im Mittelalter*, Zürich 1916
- MILANI G., *Il peso della politica sulla mobilità sociale (Italia comunale, 1300 ca.)*, in *La mobilità sociale nel medioevo*, a cura di S. CAROCCI, Roma 2010, pp. 409-436
- MIRA G., *Provvedimenti viscontei e sforzeschi sull'arte della lana in Como*, in «Archivio storico lombardo», LXIII, 1937, pp. 345-402
- MOCARELLI L., *Spazi e diritti collettivi nelle aree montane: qualche riflessione su Alpi e Appennini in età moderna*, relazione presentata al convegno *Spazi*

- e diritti collettivi. Giornata di studi in ricordo di Joyce Lussu* (Fermo 25 novembre) (distribuito in rete da www.academia.edu)
- MONTANARI D., *Quelle terre di là dal Mincio. Brescia e il contado in età veneta*, Brescia 2005
- MORETTI A., *Da feudo a baliaggio. La comunità delle pievi di Val Lugano nel XV e XVI secolo*, Roma 2006
- MORONI STAMPA L., *Gli statuti dei dazi e delle vettovaglie della comunità di Lugano del secolo XV*, Lugano 1951
- MOTTA E., *Contrabbando di sale nel '400*, in «Bollettino storico della Svizzera italiana», XXXI, 1909, pp. 39-43
- MOTTA E., *Gli statuti d'Intragna, Golino e Verdasio del 1469*, in «Bollettino storico della Svizzera italiana», VI, 1884, pp. 30-32, 57-60, 86-88, 111-113, 159-161, 191-193, 224-227, 248-251, 284-288
- MOTTA E., *Gli statuti di Biasca dell'anno 1434*, in «Bollettino storico della Svizzera italiana», XXII, 1900, pp. 18-22, 38-51, 101-111, 157-168
- MOTTA E., *Lettere ducali dell'epoca viscontea*, in «Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi di Como», VII, 1889, pp. 185-267; IX, 1892, pp. 7-83; X, 1893, pp. 69-116, 153-168; XII, 1897, pp. 79-144
- Nell'età di Pandolfo Malatesta signore a Bergamo, Brescia e Fano agli inizi del Quattrocento*, a cura di G. CHITTOLINI, E. CONTI, M. N. COVINI, Brescia 2012
- NELSON B. N., *L'universo medievale e il duplice comandamento deuteronomico*, in *L'etica economica medievale*, pp. 46-68
- NEQUIRITO M., *Le carte di regola delle comunità trentine dal medioevo all'età moderna*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, a cura di R. DONDARINI, Cento 1995, pp. 367-385
- NOBILI P. G., *Alle origini della città. Credito, fisco e società nella Bergamo del Duecento*, Bergamo 2012
- NOBILI P. G., *I contadi organizzati. Amministrazione e territorialità dei «comuni rurali» in quattro distretti lombardi (1210-1250 circa)*, in «Reti Medievali. Rivista», 14/1, 2013 (disponibile in rete)
- NOBILI P. G., *Il secondo Duecento come soglia. La parabola del contado di Bergamo tra l'apice dello sviluppo e l'inizio della crisi (1250-1296)*, Università degli studi di Milano, tesi di dottorato di ricerca, a.a. 2008/2009
- NOBILI P. G., *«Statuerunt quod commune de Gromo et omnes habitantes sint burgum et burgienses». Da «locus» a comune rurale a borgo franco: l'affermazione di Gromo tra XII e XIV secolo* [Gromo 2011]
- NOBILI P. G., *Vertova. Una comunità rurale nel Medioevo*, Firenze 2009
- NOGARA B., *Statuti del comune di Bovegno (Val Trompia)*, Milano 1898

- OCCHIPINTI E., *Il contado milanese nel secolo XIII. L'amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore*, Bologna 1982
- OSTINELLI P., *Tra commercio, alpeggio e devozione. Il difficile assestamento della via del S. Giacomo tra medioevo e prima età moderna*, in «Verbanus», 26, 2005, pp. 477-496
- PALESTRA L., *Così si viveva a Villa e Stazzona. Un esempio di «federalismo storico» in una piccola comunità valtellinese dei secoli XVII e XVIII*, Villa di Tirano 2010
- PEDERZANI I., *Venezia e lo «Stado de Terraferma». Il governo delle comunità nel territorio bergamasco (secc. XV-XVIII)*, Milano 1992
- PEGRARI M., *Dinamismo economico e sociale a Brescia tra medioevo ed età moderna*, in «Civiltà bresciana», IV/3, 1995, pp. 9-22
- PEGRARI M., *I giochi del potere. Presenza ed incidenza del patriziato nella società bresciana del Cinquecento*, in *Arte, economia, cultura e religione nella Brescia del XVI secolo*, a cura di ID., Brescia 1988, pp. 219-237
- PENSA P., *L'attrazione del Lario sui Balbiano conti di Chiavenna*, in «Clavenna», XXV, 1986, pp. 71-113
- Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle società di antico regime*, a cura di A. TORRE, Milano 2007, pp. 33-56
- PICCINNI G., *Contadini e proprietari nell'Italia comunale: modelli e comportamenti*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XIV)*, Pistoia 2001, pp. 203-237
- PINTO G., *Città e spazi economici nell'Italia comunale*, Bologna 1996
- PITTERI M., *Note sui beni dell'«illustrissimo dominio» nel secolo XVI*, in *Per Marino Berengo. Studi degli allievi*, a cura di L. ANTONIELLI, C. CAPRA, M. INFELISE, Milano 2000, pp. 252-268
- POLONI A., *«Ista familia de Fine audacissima, presumptuosa et litigiosa ac rixosa». Una lite tra la comunità di Onore e i da Fino nella Val Seriana superiore degli anni '60 del Quattrocento*, Fino del Monte 2009 (distribuito in rete da www.retimedievali.it)
- POLONI A., *Castione della Presolana nel medioevo. Economia e società nella montagna bergamasca dal XII al XVI secolo*, Castione della Presolana 2011 (distribuito in rete da www.academia.edu)
- POLONI A., *Storie di famiglia. I da Fino tra Bergamo e la montagna dal XII al XVI secolo*, Songavazzo 2010 (distribuito in rete da www.retimedievali.it)
- PONCIONI M., *L'economia agropastorale e il comune rurale*, in *Storia della Svizzera italiana*, pp. 131-158
- PORQUEDDU C., *Il patriziato pavese in età spagnola. Ruoli familiari, stile di vita, economia*, Milano 2012
- PORTA L., *Aspetti dell'economia e della società valtellinese tra Tre e Quattrocento: Gaudenzio e Stefano Quadrio*, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, a.a. 1982-1983, rel. G. Soldi Rondinini

- PRANDI F., *Il commercio di vino tra Bormio e la media Valtellina durante il Cinquecento: il caso di Poggiridenti*, in «Bollettino storico alta Valtellina», 4, 2001, pp. 11-42
- PRANDI F., *Le alpi di Togno e Painale nel corso dei secoli*, in «Bollettino della Società storica valtellinese», 59, 2006, pp. 85-110
- PRANDI F., *Piateda e Boffetto nel tempo. Le vicende storiche ed antropiche del comune di Piateda, in Territorio comunale di Piateda*, a cura di EAD., Sondrio [2012] (*Inventario dei toponimi valtellinesi e valchiavennaschi*, 37), pp. 17-131
- PRODI P., *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, Bologna 2009
- PROVERO L., *Le parole dei sudditi. Azioni e scritture della politica contadina nel Duecento*, Spoleto 2012
- RAGGIO O., *Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia locale*, in «Quaderni storici», XXX, 1995, pp. 155-194
- RAO R., *Comunia. Le risorse collettive nel Piemonte comunale*, Milano 2008
- RAO R., *Risorse collettive e spazio politico locale nel Piemonte orientale. La foresta di Gazzigo, borghi nuovi e nuovi territori nei secoli XII e XIII*, in *Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea*, a cura di R. BORDONE, P. GUGLIELMOTTI, S. LOMBARDINI, A. TORRE, Alessandria 2007, pp. 59-68
- RIEDI Th., *I Porti attraverso lo Spluga*, in *Il comune unico*, pp. 101-104
- RIMOLI S., *Struttura amministrativa e gestione delle risorse economiche a Lugano (1440-1447)*, tesi di laurea, Università di Zurigo, 1997, rel. L. Schmutz
- Riviera = Materiali e documenti ticinesi*, II, Riviera, Bellinzona 1978-
- RIZZI E., *Appunti sulla fondazione di Agaro e sul diritto walser*, in «Oscellana», XII, 1982, pp. 195-207
- RIZZINELLI V., *Gli statuti*, in *Pezzazze nella storia e nell'arte. Dalle origini al 1529*, a cura di C. SABATTI, Pezzaze 1995, I, pp. 117-198
- ROMEO R., *Il comune rurale di Origgio nel secolo XIII*, Assisi 1970
- ROSA G., *Statuti di Vertova del 1235, del 1248, del 1256. Con annotazioni*, Brescia 1869
- ROSSI O., *Da egiziani a banditi. Il transito degli «zingari» in Valtellina nell'età moderna*, tesi di laurea specialistica, Università degli studi di Milano-Bicocca, a.a. 2008-2009, rel. Ugo Fabietti
- ROSSINI A., *Le campagne bresciane nel Cinquecento. Territorio, fisco, società*, Milano 1994
- ROTA S., *Le istituzioni comunali e di valle nel Quattrocento*, in *Gandino e la sua valle*, pp. 85-120
- ROVEDA E., *Uomini, terre e acque. Studi sull'agricoltura della «Bassa lombarda» tra XV e XVIII secolo*, Milano 2012

- ROVELLI GIUSEPPE, *Storia di Como*, III/1, Como 1802 (ristampa anastatica, Como [1992])
- ROVELLI GIOVANNI, *La castellanza di Sonvico*, Massagno 1927
- SALICE = SALICE T., *La Valchiavenna nel Duecento*, Chiavenna 1997
- SALVEMINI B., *Il territorio sghebo. Forme e dinamiche degli spazi umani in età moderna. Sondaggi e letture*, Bari 2006²
- San Martino di Serravalle e San Bartolomeo de Castelaz. Due chiese di Valtellina: scavi e ricerche*, a cura di G. P. BROGIOLO, V. MARIOTTI, Cinisello Balsamo 2009
- SCAGLIA B., *Note sull'agricoltura bresciana nei secoli XV-XVI-XVII attraverso gli estimi*, in *Camillo Tarello*, pp. 123-132
- SCARAMELLINI GUGLIELMO, *L'economia mista dei borghi e delle altre località principali*, in *Economia e società in Valtellina*, I, pp. 413-437
- SCARAMELLINI GUGLIELMO, *Nuovi documenti sui fatti del 1512-13. Anche in Valchiavenna un patto con i Grigioni*, in «Clavenna», XXXIV, 1995, pp. 149-173
- SCARAMELLINI GUGLIELMO, *Pratiche e rapporti transfrontalieri nella transumanza e nell'alpeggio secondo i documenti chiavennaschi (secolo XIII)*, in «Archivio storico ticinese», XXXVII, 2000, pp. 119-150
- SCARAMELLINI GUGLIELMO, *Vie di terra e d'acqua fra Lario e val di Reno nel medioevo. Nodi problematici e soluzioni pratiche sulle direttrici transalpine del Settimo e dello Spluga*, in *Vie di terra e d'acqua. Infrastrutture viarie e sistemi di relazioni in area alpina (secolo XIII-XVI)*, a cura di J. F. BERGIER, G. COPPOLA, Bologna 2007, pp. 11-64
- SCARAMELLINI GUGLIELMO, ZOIA D., *Transiti e comunicazioni*, in *Economia e società in Valtellina*, II, pp. 237-310
- SCARAMELLINI GUIDO, *I grigioni a fine '400 nella considerazione delle autorità milanesi e delle popolazioni in Valtellina e Valchiavenna, in 1512*, pp. 14-35
- SCARAMELLINI GUIDO, *Le fortificazioni sforzesche in Valtellina e Valchiavenna*, Chiavenna 2000
- SCHAEFER P., *Il Sottoceneri nel medioevo. Contributo alla storia del medioevo italiano*, Lugano 1954
- SCHARF G. P. G., *Bergamo e il suo contado fra Due e Trecento attraverso gli statuti urbani*, in *Contado e città in dialogo*, pp. 201-225
- SCHNYDER W., *Handel und Verkehr über die Bündner Pässe im Mittelalter zwischen Deutschland, der Schweiz und Oberitalien*, Zürich 1973
- SCHULTE A., *Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien mit Ausschluss von Venedig*, Leipzig 1900
- SCOTT T., *The city-state in Europe, 1000-1600. Hinterland-territory-region*, Oxford 2012
- SERGI G., *Antidoti all'abuso della storia. Medioevo, medievisti, smentite*, Napoli 2010

- SERGI G., *Stereotipi e realtà storiche. Un problema di erudizione o di fruizione civile?*, in *Il paesaggio agrario italiano medievale. Storia e didattica*, a cura di G. BONINI, A. BRUSA, R. CERVI, E. GARIMBERTI, Gattatico (RE) 2011, pp. 227-230
- SETTIA A. A., *Monferrato. Strutture di un territorio medievale*, Torino 1983
- SILINI G., PREVITALI A., *Gli statuti cinquecenteschi del comune di Gorno*, Clusone 1999
- SILINI G., PREVITALI A., *Statuta de Gromo*, Rovetta 1998
- SILINI G., PREVITALI A., *Statuti ed ordini del comune di Clusone (1460-1524)*, Clusone 1997
- SILINI G., PREVITALI A., *Statutum de l'Onore. Sec. XV-XVI*, Rovetta 1997
- SILINI G., PREVITALI A., MARCHETTI V., *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, Bergamo-Ardesio 2000
- SILVESTRI I., «*De non habendo communionem cum Valle Tellina*». *Le relazioni tra Bormio e la Valtellina nei primi decenni di dominio grigione, in 1512*, pp. 189-213
- SILVESTRI I., *Cenni sulla storia della vicinanza di Morignone e la Valdisotto. L'epoca «moderna»*, in *Appunti per una storia*, pp. 75-85
- SILVESTRI I., *Il medioevo di Livigno*, in *Storia di Livigno*, pp. 27-209
- SILVESTRI I., *La chiesa di S. Martino di Serravalle nei documenti medievali*, in *Appunti per una storia*, pp. 51-61
- SILVESTRI I., *Le peculiarità del Bormiese. Il comune di Bormio nel primo secolo di dominio grigione*, in *Economia e società in Valtellina*, II, pp. 391-431
- SILVESTRI I., *Le strade dell'Umbrail e dello Stelvio dal medioevo al 1900*, Bormio [2001]
- SINA A., *Il comune e la parrocchia di Darfo*, in «*Memorie storiche della diocesi di Brescia*», IX, 1938, pp. 21-52
- SOLDI RONDININI G., *Le vie transalpine del commercio milanese dal sec. XIII al XV*, in *Felix olim Lombardia. Studi di storia padana in onore di Giuseppe Martini*, Milano 1978, pp. 343-465
- Statuta civitatis et episcopatus Cumarum (1458)*, a cura di M. MANGINI, Varese 2008
- Statuta Curiae Matarellae Domus Ossulae*, Milano 1659
- Statuta districtus Leminis et pertinentiarum*, Bergamo s.d.
- Statuta Grabadonae, Larii lacus, et totius plebis*, a cura di G. STAMPA, G. PELLIZZARI, Milano 1657
- Statuta seu leges municipales communitatis Burmii tam civiles quam criminales - Statuti ossia leggi municipali del Comune di Bormio civili e penali*, a cura di L. MARTINELLI, S. ROVARIS [Sondrio 1984]
- Statuti bresciani del secolo XIII*, Torino 1841
- Statuti dei laghi di Como e di Lugano dei sec. XIII e XIV*, I, *Averrara e Val Taleggio, Dervio e Corenno, Valsassina*, a cura di E. ANDERLONI, Roma 1913

- Statuti di Brissago* = GILARDONI V., *Per una rilettura degli statuti rustici della Lombardia prealpina. Gli statuti medievali di Brissago nelle volgarizzazioni del Sei e del Settecento*, in «Archivio storico ticinese», XIX, 1978, pp. 3-216
- Statuti di Como del 1335. Volumen Magnum*, a cura di G. MANGANELLI, Como 1936-1957
- Statuti di Poschiavo* = *Li Statuti, le ordinationi et leggi municipali de la terra et territorio di Poschiavo*, Poschiavo 1550
- Statuti e leggi della Valle Seriana superiore*, Bergamo 1769
- Statuti rurali di Anfo, Darfo e Darzo*, a cura di U. VAGLIA, Brescia 1969 (Supplemento ai «Commentari dell'Ateneo di Brescia»)
- Statuti rurali lombardi del secolo XIII*, a cura di L. CHIAPPA MAURI, Milano 2004
- Statuto di Costa Volpino. 1488*, a cura di O. BELOTTI, P. OSCAR, Bergamo 1994
- STENICO M., *Comunità, spazio rurale e sua rappresentazione: estimi e catasto a Bosentino (secoli XV-XVIII)*, in *Nel tempo e fra la gente di Bosentino e Migazzone. Territorio, società, istituzioni*, a cura di G. CORNI, I. FRANCESCHINI, Bosentino-Trento 2010, pp. 117-176
- Storia dei Grigioni*, Coira-Bellinzona, 2000
- Storia della Svizzera italiana dal Cinquecento al Settecento*, a cura di R. CESCHI, Bellinzona 2000
- Storia di Livigno. Dal Medioevo al 1797*, a cura di F. PALAZZI TRIVELLI, Sondrio 1995
- Storia economica e sociale di Bergamo*, II, *Il comune e la signoria*, Bergamo 1999
- Storia economica e sociale di Bergamo*, III, *Il tempo della Serenissima*, 2, *Il lungo Cinquecento*, Bergamo 1998
- STORTI STORCHI C., *Aspetti della condizione giuridica dello straniero negli statuti lombardi dei secoli XIV-XV*, in «Archivio storico lombardo», CXI, 1985, pp. 9-66
- STORTI STORCHI C., *Consuetudini e statuti. Un itinerario sul fondamento delle autonomie tra prassi e scienza giuridica nella Lombardia nord-occidentale tra Verbano e Val Sesia*, in *Gli statuti del Verbano*, a cura di F. FERRI, Varese 2006, pp. 27-86
- STORTI STORCHI C., *La disciplina giuridica dell'economia del lago Maggiore nel secolo XIV*, in «Rivista della Società storica varesina», 1979, XIV, pp. 125-155
- STORTI STORCHI C., *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007
- TAGLIABUE M., *La politica finanziaria nel governo di Gian Galeazzo Visconti*, in «Bollettino della Società pavese di storia patria», XV, 1915, pp. 19-75
- TD = *Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali*, a cura di L. MORONI STAMPA, G. CHIESI, Bellinzona 1995-

- Teglio: terra dell'arcivescovo. Statuti ed ordini della castellanza e del comune di Teglio*, a cura di D. ZOIA [Teglio 1996]
- Terre e comunità nell'Italia Padana. Il caso delle Partecipanze agrarie emiliane: da beni comuni a beni collettivi*, a cura di E. FREGNI, in «Cheiron», VIII, 1990 (n. monografico)
- The Jews in the duchy of Milan*, a cura di S. SIMONSOHN, Jerusalem 1982-1986
- THOMPSON E. P., *Società patrizia, cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento*, Torino 1981
- TIRABOSCHI A., *Cenni intorno alla Valle Gandino ed ai suoi statuti*, in «Archivio storico lombardo», IX, 1882, pp. 369-402
- TOAFF A., *Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel medioevo*, Bologna 1989
- TOAFF A., *Pasque di sangue. Ebrei d'Europa e omicidi rituali*, Bologna 2007
- TODESCHINI G., *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra medioevo ed età moderna*, Bologna 2002
- TODESCHINI G., *Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato*, Bologna 2004
- TODESCHINI G., *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal medioevo all'età moderna*, Bologna 2007
- TORRE A., *Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Donzelli, Roma 2011
- Uomini delle Alpi. Contadini e pastori in Valtellina*, Milano 1983
- VAGLIENTI F., «*Per dicta pace realegrati*». *Le trattative diplomatiche tra la Confederazione elvetica e il duca Galeazzo M. Sforza per il rinnovo del capitolato, l'investitura della Leventina e la cessione della Val Formazza*, in «Archivio storico ticinese», XXXI, 1994, pp. 125-166
- VARANINI G. M., *Considerazioni introduttive*, in *Bergamo e la montagna*, pp. 7-20
- VARANINI G. M., *Élites cittadine e governo dell'economia tra comune, signoria e 'stato regionale': l'esempio di Verona*, in *Strutture del potere ed élites economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI*, a cura di G. PETTI BALBI, Napoli, 1996, pp. 135-168
- VARANINI G. M., *Per la storia agraria della pianura bresciana nel Quattrocento. Lo stato degli studi*, in *Nell'età di Pandolfo Malatesta*, pp. 83-108
- VARANINI G. M., SALA G., *Guerra, pace e contrabbando sul lago di Garda tra signoria scaligera e stato regionale (secoli XIV-XVI)*, in *La dogana veneta di Lazise. Studi e ricerche*, a cura di S. LODI, G. M. VARANINI, Verona 2005, pp. 15-40
- VECCHIATO F., *Problemi di politica annonaria attraverso le relazioni dei rettori di Terraferma*, in *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*, Milano 1981, pp. 493-507
- VENTURA A., *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*, Milano 1993²

- VIGO G., *Economia e governo nella Lombardia borromaica*, in *Lombardia borromaica, Lombardia spagnola. 1554-1659*, a cura di P. PISSAVINO, G. SIGNOROTTO, Roma 1995, pp. 249-264
- VISCONTI VENOSTA N., *Memorie spettanti alle famiglie dei Venosta di Valtellina e ai signori di Mazza di Val Venosta*, edite da U. CAVALLARI, Sondrio 1958
- WICKHAM CH., *Leggi, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000
- WIELICH G., *Il Locarnese negli ultimi tre secoli del medioevo. Parte seconda: storia interna*, in «Archivio storico ticinese», XIV, 1973, pp. 59-132
- ZALIN G., *Il mercato granario in Desenzano nei secoli XVI e XVII. Problemi alimentari e politica annonaria nel territorio benacense*, in *Camillo Tarello*, pp. 33-76
- ZANETTI G., *Statuti di Bagolino. Statuta primaeva et antiquissima communitatis Bagolini primitus correctata anno Domini 1473. Contributo alla storia delle fonti*, Brescia 1935 (Supplemento ai «Commentari dell'Ateneo di Brescia»)
- ZARDIN D., *La mendicizia tollerata. La «scola» milanese dei ciechi di S. Cristoforo e le sue regole (sec. XVI-XVIII)*, in *Studi in onore di mons. Angelo Majo per il suo 70° compleanno*, a cura di F. RUGGERI, Milano [1996], pp. 355-380
- ZOIA D., *I dazi*, in *Economia e società in Valtellina*, I, pp. 197-215
- ZOIA D., *I pesi e le misure*, in *Economia e società in Valtellina*, I, pp. 177-196
- ZOIA D., *I rapporti economici fra Valtellina-Valchiavenna e Grigioni*, Sondrio 2004 (distribuito in rete da www.castellomasegra.org)
- ZOIA D., *Nel passato. Le comunità valtelinesi e i loro ordinamenti*, in *Uomini delle Alpi*, pp. 111-159
- ZOIA D., *Vite e vino in Valtellina e Valchiavenna. La risorsa di una valle alpina (con allegato CD Documenti)*, Sondrio 2004
- ZORZOLI M. C., *Della famiglia e del suo patrimonio: riflessioni sull'uso del fedecommesso in Lombardia tra Cinque e Seicento*, in *Marriage, property, and succession*, a cura di L. BONFIELD, Berlino 1992, pp. 155-213